

1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15 giugno 2011, il GUP del Tribunale di Reggio Calabria, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava:

- PELLE Giuseppe colpevole dei reati lui ascritti e, con l'aumento per effetto della recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale, ritenuti i fatti avvinti dal vincolo della continuazione, applicata la diminuzione per il rito, lo condannava alla pena di anni venti di reclusione;
- LATELLA Antonino colpevole del reato ascrittogli e, con l'aumento per effetto della recidiva specifica e reiterata, applicata la diminuzione per il rito, lo condannava alla pena di anni diciotto di reclusione;
- MORABITO Rocco colpevole del reato ascrittogli e, con l'aumento per effetto della recidiva reiterata ed infraquinquennale, applicata la diminuzione per il rito, lo condannava alla pena di anni venti di reclusione;
- FICARA Giovanni colpevole del reato ascrittogli e, con l'aumento per effetto della recidiva reiterata ed infraquinquennale, applicata la diminuzione per il rito, lo condannava alla pena di anni diciotto di reclusione;
- BILLARI Costantino Carmelo colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminuzione per il rito, lo condannava alla pena di anni otto di reclusione;
- PELLE Domenico colpevole dei reati ascrittigli e, con l'aumento per effetto della recidiva, ritenuti i fatti avvinti dal vincolo della continuazione, applicata la diminuzione per il rito, lo condannava alla pena di anni dodici di reclusione;
- PELLE Sebastiano colpevole dei reati ascrittigli e, ritenuti i fatti avvinti dal vincolo della continuazione, applicata la diminuzione per il rito, lo condannava alla pena di anni dieci di reclusione;
- MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio colpevole dei reati ascrittigli e, ritenuti i fatti avvinti dal vincolo della continuazione,

applicata la diminvente per il rito, lo condannava alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione;

- PELLE Antonio cl. 87 colpevole dei reati ascrittogli e, ritenuti i fatti avvinti dal vincolo della continuazione, applicata la diminvente per il rito, lo condannava alla pena di anni 10 e mesi 8 di reclusione;

- VERSACI Mario colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminvente per il rito, lo condannava alla pena di anni otto di reclusione;

- NUCERA Pietro Antonio colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminvente per il rito, lo condannava alla pena di anni otto di reclusione;

- IARIA Filippo colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminvente per il rito, lo condannava alla pena di anni otto di reclusione;

- PELLE Antonio cl. 86 colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminvente per il rito, lo condannava alla pena di anni quattro di reclusione;

- CARBONE Sebastiano colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminvente per il rito, lo condannava alla pena di anni quattro di reclusione;

- FRANCONI Giuseppe colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminvente per il rito, lo condannava alla pena di anni quattro di reclusione;

- MACRI' Giorgio colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminvente per il rito, lo condannava alla pena di anni sei di reclusione;

- ZAPPALA' Santi colpevole del reato ascrittogli e, con l'aumento per effetto della recidiva infraquinquennale, applicata la diminvente per il rito, lo condannava alla pena di anni quattro di reclusione;

- IARIA Francesco colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminvente per il rito, lo condannava alla pena di anni due e mesi otto di reclusione;

- AIELLO Liliana colpevole del reato ascrittale e, applicata la diminuzione per il rito, la condannava alla pena di anni due e mesi due di reclusione.
- Applicava le relative pene accessorie e misure di sicurezza.
 Condannava gli imputati, in solido, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della Provincia di Reggio Calabria e della Regione Calabria costituite parti civili.
 Disponeva la confisca dei seguenti beni in sequestro:
 - distributore di benzina Esso sito in c.da Giudeo di Ardore
 - bar annesso al distributore indicato al punto n. 1
 - terreno sul quale sorgono il distributore ed il bar indicati ai punti nr. 1 e 2;
 - l'intero patrimonio della "Freedom caffè s.a.s. di Antonio PELLE e Sebastiano Carbone & C.", P.I. 0258907800";
 - intero patrimonio dell'impresa individuale "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio", con C.F. PLLNTN87CD9760 e sede legale in San Luca (RC) alla via Campania nr. 6;
 - quote sociali e patrimonio aziendale della società "Il punto edile s.r.l." con sede in Bova Marina.

Avverso la sentenza proponevano appello gli imputati, esponendo una serie di articolate censure, che saranno illustrate nel prosieguo, esaminando la posizione di ciascun appellante.

All'udienza del 13.6.2012, veniva rilevato il difetto di alcune notifiche, e il procedimento veniva rinviato all'udienza del 10.7.2012.

A tale udienza, la corte, accogliendo la richiesta del procuratore generale e sentite le parti, disponeva la sospensione dei termini di custodia cautelare, nel corso del giudizio di appello. Rigettava, invece, le eccezioni preliminari sollevate dai difensori degli imputati.

L'udienza del 19.9.2012 veniva rinviata per adesione di tutti i difensori all'astensione proclamata dall'organismo di categoria, avendo tutti gli imputati detenuti prestato il consenso all'astensione.

All'udienza del 10.10.2012, la corte disponeva l'acquisizione di parte dei documenti prodotti dai difensori e ammetteva la deposizione di un teste, che veniva escusso all'udienza del 24.10.2012.

A tale udienza, il procuratore generale e i difensori delle parti civili formulavano le rispettive conclusioni e alcuni dei difensori svolgevano i rispettivi interventi.

L'udienza del 14.11.2012 era impegnata dagli interventi di alcuni dei difensori e dalla dichiarazioni spontanee rese dall'imputato Domenico PELLE.

L'udienza del 21.11.2012 era dedicata agli interventi dei difensori di alcuni degli imputati.

All'udienza del 5.12.2012, venivano svolti gli interventi di altri difensori. Alla medesima udienza, il procuratore generale chiedeva che venisse disposta la confisca dei beni sequestrati nei confronti dell'imputato Santi ZAPPALA' con decreto del 10.10.2011. La difesa si opponeva, depositando memoria e documenti allegati. Venivano inoltre acquisite alcune sentenze prodotte dalla difesa di Giuseppe PELLE e un manoscritto contenente dichiarazioni spontanee dello stesso. L'imputato Sebastiano PELLE rendeva oralmente dichiarazioni spontanee.

All'udienza del 16.1.2013 la corte acquisiva consulenze e documentazione prodotte dalle difese di Sebastiano PELLE e Santi ZAPPALA' e disponeva la materiale acquisizione dei supporti magnetici relativi alle video riprese effettuate innanzi all'abitazione di Giuseppe PELLE e alle conversazioni intercettate.

Alla stessa udienza intervenivano altri difensori.

All'udienza del 13.2.2013 veniva disposta l'audizione di un ufficiale di polizia giudiziaria, in ordine alle modalità di

acquisizione della video ripresa effettuata il 26.2.2010, alle ore 11,57.

All'udienza del 26.2.2013, si procedeva all'audizione del teste e, sull'opposizione della difesa, all'acquisizione dei supporti magnetici.

Infine, ascoltate le repliche del procuratore generale e le controrepliche dei difensori e le dichiarazioni spontanee rese da Sebastiano PELLE, la corte, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, emetteva dispositivo

di sentenza, del quale veniva data lettura.

2. I MOTIVI DELLA SENTENZA IMPUGNATA

Secondo quanto riportato nella sentenza, il presente procedimento trae le mosse dalle indagini di P.G. - che hanno avuto inizio a seguito dell'arresto del 12.06.09 di PELLE Antonio cl. 32 capo della omonima cosca alias "*Gambazza*", (condannato in via definitiva a 26 anni di reclusione, deceduto in data 4.11.09 presso l'ospedale civile di Locri), padre di PELLE Salvatore, anch'egli detenuto, e del secondogenito PELLE Giuseppe, odierno imputato.

Il sistema di video ripresa installato nell'agosto del 2009 all'esterno dell'abitazione di Giuseppe PELLE, sita in Bovalino, permetteva di accertare che quest'ultimo, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, riceveva nel periodo compreso tra agosto 2009 ed aprile 2010, le visite di numerosi personaggi di rilievo del panorama criminale della provincia reggina.

Sulla base di tali elementi veniva attivato, all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe, a partire dal 25.02.10, un servizio di intercettazione di conversazione fra presenti, che proseguiva fino al 21.04.10, quando veniva eseguito un decreto

di fermo di indiziato nei confronti di PELLE Giuseppe, PELLE Sebastiano, PELLE Domenico, PELLE Antonio cl. 86, PELLE Antonio cl. 87, MORABITO Rocco, FICARA Giovanni cl. 64, LATELLA Antonino, BILLARI Costantino Carmelo, provvedimento cui seguiva la misura della custodia in carcere (indagine denominata c.d. operazione "REALE I").

Le conversazioni intercettate permettevano di accertare, secondo il primo giudice, l'esistenza e l'attuale operatività della cosca PELLE, operante in San Luca, Bovalino e territori limitrofi, il ruolo di direzione del sodalizio assunto da PELLE Giuseppe (grazie anche alla latitanza e alla successiva detenzione del padre e alla detenzione del fratello maggiore) e il fatto che la cosca PELLE costituiva un vero e proprio punto di riferimento per le consorterie criminali operanti nel mandamento jonico.

Nel medesimo contesto investigativo si è inserito un secondo troncone di indagini (operazione c.d. REALE 3), fondato anch'esso sui dialoghi registrati all'interno dell'abitazione di Giuseppe PELLE e sul parallelo servizio di video-sorveglianza installato all'esterno della stessa, avente ad oggetto i rapporti intercorrenti tra il PELLE ed esponenti politici locali e, in particolare, con i diversi candidati alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, alcuni dei quali si erano recati presso l'abitazione del capo mafia e a questo avevano chiesto appoggio nella ricerca dei voti, offrendo in cambio una serie di favori che potevano andare dall'aggiudicazione di appalti pubblici al trasferimento di detenuti di notevole spessore criminale.

Anche in questo secondo troncone di indagini emergeva l'impostazione accusatoria tendente a identificare la *'ndrangheta* quale organismo sopraordinato alle singole cosche ed unitario, per come si evinceva dalla conversazione intercettata il 27.03.10 tra PELLE Giuseppe, VERSACI Mario e altro soggetto non identificato, nella quale, secondo il primo giudice, l'organizzazione criminale si proponeva di pianificare una strategia unitaria, in vista delle consultazioni elettorali

amministrative, a differenza di quanto fatto in passato, individuando preventivamente, nelle aree territoriali di propria influenza, i candidati meritevoli di essere eletti, ai quali offrire il proprio sostegno per l'elezione al Consiglio Regionale e, successivamente, eventualmente, per le future elezioni politiche.

L'interlocutore VERSACI concordava con il ragionamento di PELLE Giuseppe ed evidenziava che per i politici l'appoggio della 'ndrangheta era assolutamente fondamentale.

Secondo il primo giudice, le conversazioni intercettate nel corso di entrambi i due tronconi di indagine che hanno condotto all'odierno processo ("REALE 1 e REALE 3") si combinano in maniera armonica con quanto emerso nell'ambito del procedimento n. 1389/08 R.G.N.R. D.D.A. compendiato nel decreto di fermo di indiziato di delitto del 9.07.10 (eseguito in data 13.07.10) e nella successiva ordinanza emessa dal G.i.p. in data 17.07.10 (operazione denominata "*Il Crimine*").

La "questione dell'unitarietà dell'organizzazione", già intuata nella sentenza con cui era stato definito il procedimento c.d. "Armonia", troverebbe pieno riscontro nell'attività di indagine relativa all'operazione "CRIMINE", nella quale la 'Ndrangheta è qualificata come un'organizzazione unitaria, divisa in tre distinti mandamenti (tirrenico, di Reggio Centro e jonico), facenti capo ad un organismo di vertice, la "Provincia".

Si sottolinea che le nuove cariche di tale organismo collegiale venivano decise in occasione del matrimonio fra PELLE Elisa (figlia di PELLE Giuseppe) e BARBARO Giuseppe, celebrato il 19.08.09, e che in alcune conversazioni successive si faceva riferimento alla ferma rivendicazione con cui PELLE Giuseppe si opponeva a che la carica di Capo-Crimine (in precedenza ricoperta dal padre PELLE Antonio cl. 32) passasse dal mandamento jonico a quello tirrenico.

Si mette ancora in evidenza che dal raffronto tra l'imputazione di cui al capo A) e le risultanze probatorie dell'operazione "CRIMINE" è emerso che alcuni odierni imputati ricoprono cariche di livello "provinciale" (LATELLA Antonino

sarebbe il Capo-Società, MORABITO Rocco il Mastro di Giornata) o, comunque, ruoli di vertice dell'organizzazione (FICARA Giovanni cl. 64 sarebbe il capo-locale di Solaro, nel milanese, e fungerebbe da rappresentante del mandamento di Reggio Centro in Lombardia).

Fatta questa premessa, il giudice di primo grado passa in rassegna sinteticamente il materiale probatorio utilizzato per la decisione, e respinge tutte le eccezioni difensive inerenti all'inutilizzabilità di dette captazioni.

Espone i criteri di identificazione dei conversanti e quelli di interpretazione e valutazione probatoria delle intercettazioni, nonché i criteri di valutazione delle sentenze passate in giudicato, acquisite agli atti.

Quindi, passa all'esame delle singole vicende condensate nei capi d'imputazione.

Con riferimento al capo A) della richiesta di rinvio a giudizio emessa nell'ambito dell'operazione REALE 1 (contestato agli imputati LATELLA Antonino, FICARA Giovanni, BILLARI Costantino Carmelo, PELLE Giuseppe, PELLE Sebastiano, PELLE Domenico, PELLE Antonio cl. 87, MORABITO Rocco), il giudice prende le mosse dalla vicenda relativa al locale di Roghudi.

Il materiale probatorio relativo al delitto in esame si compone di una serie di conversazioni intercettate nel periodo compreso tra il 28.02.2010 e il 10.03.2010, all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe, intercorse tra quest'ultimo e MORABITO Rocco, figlio di Morabito Giuseppe, alias "Tiradritto", aventi ad oggetto la nomina del capo locale di Roghudi (RC) e la conseguente necessità di equiparare le "doti" di alcuni affiliati appartenenti alle due diverse fazioni degli ZAVETTIERI e dei TRIPODI, che già in passato erano state protagoniste nella contesa per il controllo del medesimo locale.

Il primo giudice interpreta dette conversazioni nel senso che i due interlocutori cercavano di risolvere una contrapposizione

ripropostasi all'interno del locale di Roghudi, che, in occasione della sanguinosa faida che si era verificata in quel territorio all'inizio degli anni '90, aveva visto impegnati i rispettivi padri, e per far ciò fa riferimento alla sintetica ricostruzione delle vicende riguardanti detta faida, per come risultanti dal procedimento c.d. Armonia, intercorsa tra la cosca ZAVETTIERI (legata al gruppo capeggiato dal MORABITO da un matrimonio tra i figli dei due capi cosca) e la cosca PANGALLO – FAVASULI, che si era conclusa con la vittoria degli ZAVETTIERI e con una pace sancita alla fine del 1998 fra TRIPODI Giovanni -alias "Giannetto"- e STELITANO Sebastiano -detto "Tarpa"-, entrambi rappresentanti della famiglia PANGALLO-FAVASULI, da una parte, e ROMEO Antonio -detto "Bistecca"- e ZAVETTIERI Domenico -detto "Micu Lanciabumbi"- quali rappresentanti della famiglia ZAVETTIERI, dall'altra. Alla trattativa per la composizione del conflitto aveva partecipato anche MAISANO Filiberto, con l'avallo di MORABITO Giuseppe e di PELLE Antonio cl. '32, quest'ultimo rappresentato dal figlio PELLE Giuseppe, odierno imputato.

In tal modo ROMEO Antonio alias "Ntonazzu" o "Bistecca", in qualità di rappresentante della famiglia ZAVETTIERI, uscita vincitrice dalla faida, era divenuto il reggente del locale in questione.

Secondo l'interpretazione del giudice di primo grado, oggetto delle conversazioni intercettate tra PELLE Giuseppe e MORABITO Rocco nel Febbraio e Marzo del 2010 è la questione della nomina del nuovo capo-locale di Roghudi a seguito della morte (avvenuta per cause naturali, nel Gennaio 2010), di ROMEO Antonio, alias "Ntonazzu" o "Bistecca", e del ripresentarsi delle vecchie contrapposizioni fra le due fazioni.

A ROMEO Antonio, infatti, era subentrato come reggente l'anziano padre ROMEO Salvatore, il quale tuttavia non era ritenuto in grado di reggere la carica di capo locale, a causa della sua età, per cui la famiglia dei TRIPODI, ed in particolare "Giannetto" (TRIPODI Giovanni), già protagonista della faida e

della successiva pacificazione, aveva colto l'occasione per tentare nuovamente la scalata al vertice del locale.

In questo contesto le famiglie MORABITO e PELLE, ancora una volta, si schieravano al fianco degli ZAVETTIERI, al fine di proteggerne gli interessi e la supremazia nei confronti dell'opposta fazione.

In particolare, MORABITO Rocco e PELLE Giuseppe appoggiavano la candidatura di Annunziato ZAVETTIERI, giovane emergente della omonima famiglia, in ossequio al principio della "linea", ovvero dell'ereditarietà di una carica di tale prestigio, rivendicando, proprio al fine di garantire possibilità di successo a quest'ultimo, la necessità di parificare le cariche tra le famiglie in contesa.

La questione relativa alla successione nella carica di capo locale interessava anche gli esponenti di vertice della zona sud di Reggio Calabria.

Infatti, il territorio di Roghudi si trova al confine geografico tra la fascia jonica e la zona sud di Reggio Calabria, capeggiata da LATELLA Antonino, il quale invece caldeggiava la nomina di TRIPODI Giovanni, alias *Giannetto*, a capo-locale, in virtù di una presunta promessa fatta a quest'ultimo dall'allora capo locale ROMEO Antonio.

I sostenitori di TRIPODI Giovanni si appellavano alla gerarchia delle cariche di 'ndrangheta, sottolineando che lo ZAVETTIERI aveva un grado (il "tre quartino") inferiore rispetto a quello del TRIPODI (il "quartino") e che era inopportuno far avanzare di due gradi un affiliato.

Anche nel corso dell'indagine "Armonia" erano stati fatti precisi riferimenti alle doti di altissimo livello all'interno dell'organizzazione unitaria *'ndrangheta*: il "vangelo", il "tre quartino", il "quartino" e il "padrino" costituivano i gradi di vertice della c.d. "Società Maggiore".

Secondo l'interpretazione del primo giudice, nelle conversazioni intercettate in questo procedimento, MORABITO Rocco e PELLE Giuseppe discutevano, tra l'altro, della dote da

attribuire a ZAVETTIERI Annunziato, in modo da permettergli di assumere il ruolo di capo-locale senza derogare alla regola della progressione graduale nelle cariche, così come auspicato dai personaggi di vertice delle famiglie della città di Reggio Calabria.

Dall'analisi delle conversazioni, si evince – secondo il primo giudice - che il MORABITO riferiva al PELLE di alcuni incontri avvenuti, anche su sollecitazione dello stesso PELLE, con i sostenitori della candidatura di TRIPODI, e, in particolare, con Nino LATELLA, in ordine agli sviluppi delle trattative.

Il giudice mette in rilievo come il MORABITO, qualora la questione non si fosse risolta col dialogo tra le famiglie, proponesse di interpellare anche la *“Provincia, come responsabile”*, che avrebbe deciso chi aveva ragione e chi torto, e come, secondo un rituale emerso anche nell'operazione c.d. Crimine, le nuove doti dovessero essere assegnate entro Pasqua, poiché qualsiasi movimento poteva essere fatto soli un periodo ben precisi dell'anno (due volte l'anno).

Nel corso del colloquio dell'8.03.10 si parlava, ancora, della necessità di parificare i gradi gerarchici tra le due famiglie, in modo da riequilibrare la situazione, in quel momento favorevole ai TRIPODI.

Nel prosieguo del dialogo veniva aspramente criticato da MORABITO anche “Nino” LATELLA, ritenuto incapace di imporsi sui soggetti che avrebbe dovuto tenere a bada, tra cui Sebastiano PRATICO’, il quale avanzava la pretesa di stabilire come assegnare le doti. Ciò in quanto il LATELLA non era ancora *“pratico”* e non era riuscito ad *“inquadrare la situazione”*, a causa del recente conferimento della carica di vertice in seno all'organizzazione ‘ndranghetista (in effetti, dalle risultanze dell'operazione “CRIMINE” emergerebbe che da qualche mese - precisamente dal 2.09.09 - LATELLA Antonino rivestiva la carica di livello provinciale di “Capo-Società”, quale rappresentante del mandamento di Reggio Centro).

Nel prosieguo del dialogo MORABITO riferiva a PELLE di avere precisato a LATELLA che non aveva inteso in alcun modo

“scavalcarlo” aggiungendo di avergli riferito che l’unico modo di “scavalcare” era “con i fucili” (cioè eliminando fisicamente gli interessati).

MORABITO chiudeva la conversazione precisando al suo interlocutore che dopo l’incontro con gli altri personaggi di vertice previsto per la serata successiva, si sarebbe nuovamente recato dal PELLE per riferirgli le decisioni prese.

Come promesso, due giorni dopo, in data 10.03.2010, MORABITO faceva ritorno presso l’abitazione di via Borrello e raccontava a PELLE della discussione avvenuta nel corso della serata precedente, ossia il 9 marzo, durante il *summit* con Ciccio GATTUSO, Sebastiano PRATICO’, Nino LATELLA, “Tappicedda” (diminutivo di “Tarpa” alias di STELITANO Sebastiano) e tali “Gianni”, “Ntoni” e “Peppe”. All’incontro, contrariamente al previsto, aveva partecipato anche il “vecchio”, ROMEO Salvatore alias “Bistecca”.

I due riprendevano le problematiche già discusse durante le conversazioni dei giorni precedenti e discutevano ampiamente delle divergenze riguardanti la nomina del capo locale di Roghudi e all’opposizione manifestata dagli altri a che tale incarico venisse affidato ad Annunziato ZAVETTIERI, da loro invece sponsorizzato.

Inoltre, essi facevano riferimento al fatto che, nel corso del *summit* del 9 marzo, erano stati trattati anche altri argomenti riguardanti i conferimenti di grado ad alcuni esponenti dei sodalizi.

Nella conversazione dell’11.03.2010, intervenuta tra PELLE, MARVELLI Giuseppe ed il fratello MARVELLI Giovanni, il primo faceva una sorta di resoconto dello stato delle trattative, specificando anche l’identità di alcuni di coloro che vi stavano partecipando.

In data 13.07.10, tutti i soggetti cui si è fatto riferimento nelle conversazioni riportate sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto, per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa (operazione “CRIMINE”).

Sulla base di tali elementi, il giudice di primo grado ha ritenuto provata la responsabilità PELLE Giuseppe, MORABITO Rocco e LATELLA Antonino cl. 49 per il delitto di partecipazione all'associazione mafiosa *'ndrangheta* operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, con i ruoli specificamente loro contestati nel capo d'imputazione, mettendo in rilievo che i primi due discutevano e si accordavano perché il MORABITO si recasse da LATELLA, elemento di spicco di altra cosca e, in tale qualità, legittimato ad interloquire con gli altri due imputati, per trovare una soluzione al problema e, successivamente, perché MORABITO si recasse al *summit* nel corso del quale si sarebbe decisa la nomina del capo-locale.

Il riferimento alla “Provincia”

Le cariche di livello provinciale conferite a LATELLA Antonino e a MORABITO Rocco (operazione “CRIMINE”)

Proseguendo nell'esame delle risultanze probatorie, il giudice rileva come l'affermazione dell'esistenza di un organismo collegiale egemone sui locali di *'ndrangheta* ricadenti nella zona del versante jonico della provincia di Reggio Calabria (la Provincia) era stata accertata nella sentenza emessa a conclusione del procedimento “Armonia” e come anche in questo procedimento MORABITO Rocco faceva riferimento alla *Provincia*, nel corso del dialogo del 8.03.10, come organismo cui era opportuno rivolgersi qualora la disputa sulla nomina del capo-locale di Roghudi non si fosse risolta col dialogo tra le famiglie.

Sottolinea, poi, che dall'indagine “CRIMINE” è emerso che, in occasione del matrimonio tra PELLE Elisa (figlia di PELLE Giuseppe) e BARBARO Giuseppe, celebrato il 19.08.09, erano state decise le nuove cariche della *Provincia*, tra le quali quelle di “*capo-società*” a LATELLA Antonino (che il giudice mette in relazione alla conversazione dell'8.3.2010, nella quale PELLE e MORABITO commentavano l'inadeguatezza del LATELLA a

gestire la situazione di Roghudi) e quella di *“mastro di giornata”* a MORABITO Rocco (poi entrate in vigore a Polsi in data 2.09.09), per come è possibile desumere dalle conversazioni intercettate nei giorni e nei mesi successivi alla data del matrimonio, nelle quali parlavano il Capo-Crimine OPPEDISANO Domenico e il boss COMMISSO Giuseppe, personaggio di vertice della omonima cosca operante in Siderno.

Da tali conversazioni il giudice trae la conseguenza che LATELLA Antonino cl. 49, che in passato aveva riportato due condanne definitive per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., la seconda delle quali come partecipe della omonima cosca, aveva scalato la gerarchia dell'associazione unitaria 'ndrangheta, giungendo a rivestire nel 2.09.09 la carica provinciale di Capo-Società relativa al mandamento di Reggio centro.

Quanto alla posizione di Rocco MORABITO, viene evidenziato che costui, figlio di MORABITO Giuseppe, alias Tiradritto e ripetutamente condannato per delitti in materia di armi, dopo l'arresto del padre (avvenuto nel Febbraio 2004), aveva assunto un ruolo di vertice all'interno della cosca comandata da quest'ultimo e che, in virtù della carica *“provinciale”* rivestita, era legittimato a partecipare al summit nel quale si era discusso della carica di capo-locale di Roghudi.

Anche sulla sua posizione vengono richiamati ulteriori dialoghi intercettati nell'operazione *“CRIMINE”*, all'interno della lavanderia di COMMISSO Giuseppe, dai quali emergeva che Rocco MORABITO si era opposto alla riapertura del locale di Motticella, teatro in precedenza della cd. *“faida di Motticella”*, obiettando che non vi erano i presupposti per riaprire il locale, perché Motticella non era un comune, ma una frazione di Bruzzano Zeffirio.

**I rapporti tra PELLE Giuseppe, FICARA Giovanni cl. 64 e
BILLARI Costantino Carmelo**

Nei confronti degli imputati FICARA e BILLARI, il materiale probatorio è costituito da un gruppo di conversazioni intercettate nel periodo compreso dal 13.03.10 fino al 9.04.10 tra PELLE Giuseppe, FICARA Giovanni cl. 64 (considerato elemento di spicco dell'omonima famiglia mafiosa operante nella zona di Croce Valanidi e storicamente alleata con i LATELLA) e BILLARI Costantino Carmelo, soggetto ritenuto organico alla cosca FICARA-LATELLA.

Si tratta di quattro diverse visite che il FICARA faceva al PELLE (precisamente in data 13.03.10, 16.03.10, 20.03.10, 9.04.10), che vengono analiticamente esaminate dal primo giudice; in due circostanze (in data 16.03.10 e 20.03.10) il FICARA era accompagnato dal fedele BILLARI Costantino Carmelo.

Nel corso del primo colloquio FICARA chiedeva istruzioni a PELLE per la costruzione di un bunker, essendo a conoscenza dell'esperienza della famiglia di quest'ultimo nella edificazione di tali manufatti per sottrarsi alle ricerche dell'Autorità.

PELLE Giuseppe, mostrandosi disponibile ad aiutare "compare Gianni", invitava il figlio Antonio cl. 87, presente all'incontro, a contattare "Roberto", soggetto esperto nel settore, e dirgli di recarsi immediatamente presso la loro abitazione per consigliare FICARA, e si dilungava in suggerimenti sulla migliore ubicazione e sulle caratteristiche che il bunker avrebbe dovuto possedere, insistendo sul fatto che era opportuno costruirlo vicino a un'abitazione e predisporre un collegamento interno.

FICARA rispondeva di avere già individuato alcuni spazi adatti alla costruzione del bunker e illustrava a PELLE le modalità di costruzione che avrebbe seguito.

Infine, i due concordavano un appuntamento con il *mastro* che si sarebbe dovuto occupare della realizzazione del manufatto.

Nella successiva parte del dialogo, la conversazione era incentrata principalmente sulla figura di "*Pierino*" (identificato in

NUCERA Pietro Antonio). PELLE, profondo conoscitore dei delicati equilibri esistenti fra le cosche della città, invitava FICARA ad evitare problemi con le altre famiglie dei luoghi e, in particolare, quella dei LABATE (*“ti mangiu”*), tra le più potenti della zona sud di Reggio Calabria, al limite del territorio di competenza della famiglia LATELLA – FICARA, nella ricerca dei voti (*“Voi... gli dovete dire solo questo “...non sgarriamo con la famiglia dei TI MANGIU...”*).

Nel corso del successivo dialogo del 16.03.2010 veniva affrontato da FICARA, PELLE e BILLARI l'argomento inerente al conflitto esistente all'interno della cosca FICARA-LATELLA e la prospettiva di un'alleanza fra i PELLE e i FICARA.

FICARA e BILLARI manifestando ammirazione per la compattezza della famiglia PELLE, lamentavano che la propria *“famiglia”* era ormai disgregata e non possedeva alcun punto di riferimento. Lo stesso BILLARI confermava che, a causa delle spaccature presenti all'interno del loro gruppo e della mancanza di punti di riferimento, diversi soggetti si erano allontanati dalla famiglia.

Concordando con le conclusioni del BILLARI, FICARA, in qualità di partecipante alla cosca, ribadiva che un tempo gli uomini su cui poter fare riferimento erano numerosi e criticava l'operato degli attuali capi, rivendicando l'unitarietà dell'associazione *“ndrangheta”*.

Nel prosieguo della conversazione, FICARA mostrava riverenza ed ammirazione per la famiglia PELLE, che considerava più potente della propria, e manifestava il desiderio di stringere un'alleanza con la stessa.

PELLE Giuseppe, manifestando il suo rispetto per l'interlocutore, attribuiva alla cosca FICARA la stessa importanza della sua, ribadendo in più occasioni: *“quanto a voi, non meglio di voi!”*; si mostrava disposto a concedere l'appoggio al FICARA.

FICARA e BILLARI parlavano poi del conflitto con un cugino troppo avido che aveva voluto estromettere FICARA dagli affari di famiglia, sulla base dell'erroneo convincimento che il FICARA

volesse portargli via il “locale”, ipotesi che non rientrava nelle intenzioni dell'odierno appellante, dati i vincoli di sangue sussistenti tra le due famiglie.

Tali incomprensioni con il cugino avevano indotto FICARA ad allontanarsi da Reggio Calabria, come confermato dal fatto che tra il 2006 ed il 2007 FICARA Giovanni si era trasferito nel comune di Senago (MI), risiedendo in via Leopardi n. 5, dove aveva scontato gli arresti domiciliari disposti in altro procedimento, e che in data 28.05.2007 aveva poi ricevuto l'autorizzazione a spostare il luogo di residenza presso l'attuale abitazione sita in Reggio Calabria di C.da Cugliari di Ravagnese nr.29.

FICARA riferiva a PELLE di avere detto allo “zio Nino” (LATELLA Antonino, zio acquisito di FICARA Giovanni in quanto fratello del suocero del FICARA, ovvero LATELLA Saverio, padre di LATELLA Anna Maria, con cui il FICARA é coniugato) che la famiglia aveva patito numerose sofferenze, tra cui la “galera”, a causa delle dichiarazioni rilasciate dai pentiti appartenenti alla “loro” famiglia e della guerra scatenatasi tra le due cosche; che aveva preteso, per tali motivi, una volta andato via da Reggio Calabria, che la sua famiglia restasse a Croce Valanidi; che aveva ricevuto l'approvazione dello “zio Nino”, il quale lo aveva autorizzato a lasciare i suoi interessi economici a Reggio Calabria; che, nonostante tutto, non avrebbe potuto rivoltarsi contro il “suocero” (LATELLA Saverio) e lo “zio” LATELLA Antonino, sempre per i legami di sangue esistenti tra costoro e i propri figli.

Riferiva a PELLE Giuseppe che gli era stata richiesta la presenza di uno o due soggetti al massimo, per “rimpiazzare” dei posti vacanti all'interno del suo sodalizio, mentre aveva necessità di rimpiazzarne di più.

Analoghi argomenti erano oggetto della successiva conversazione del 20.03.2010, tra FICARA, BILLARI, ZUMBO Giovanni, PELLE Sebastiano e PELLE Domenico (tutti identificati grazie al supporto del servizio di video osservazione) durante la

quale il padrone di casa spiegava che anche nella sua famiglia vi erano frequenti litigi seguiti da una pace immediata e FICARA si rammaricava perché, se non vi fossero stati tali dissidi interni, essi avrebbero potuto essere la famiglia più potente di Reggio Calabria. Nella conversazione del 9.4.2010, FICARA, mostrando ancora una volta una grande ammirazione nei confronti di PELLE, riferiva di voler seguire le sue indicazioni; evidenziava che se vi fosse stato qualche problema si sarebbe rivolto ai “San Giovanni” (termine locale per indicare una situazione di comparato tra due o più persone appartenenti a famiglie diverse), ossia a personaggi della criminalità che il giudice di primo grado identifica nei componenti della cosca DE STEFANO, dominante nel quartiere di Archi di Reggio Calabria, sulla base del tenore dei passaggi successivi della conversazione, nei quali lo stesso FICARA ricostruiva in modo preciso la genealogia della famiglia De STEFANO, dai capi storici ormai defunti, ai nuovi esponenti, e riferiva al proprio interlocutore che pure quella famiglia aveva subito divisioni, così come quella dei TEGANO, dopo la morte di “*compare Nino*”.

Altri elementi a carico di FICARA Giovanni e BILLARI Costantino vengono tratti dal primo giudice dall'indagine coordinata dalla D.D.A. di Milano, nota come *Infinito*, compendiata nell'o.c.c. emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Milano in data 5.07.10.

Dalle attività svolte nel corso di quest'ultimo procedimento sarebbe emerso che la Lombardia, quale struttura sopraordinata ai locali di 'ndrangheta esistenti ed operanti nella medesima regione, aveva al suo interno alcuni rappresentanti dei tre mandamenti (jonico, di Reggio città e tirrenico), e che FICARA Giovanni cl. 64, soggetto legatissimo al boss NOVELLA Carmelo, era non solo il capo del locale di Solaro (MI), ma anche il rappresentante del mandamento di Reggio Centro in Lombardia (mentre ASCONE Rocco era il rappresentante del mandamento tirrenico) e partecipava, in detta qualità, a numerose riunioni di 'ndrangheta in Lombardia, in una delle quali, tenutasi presso il

Ristorante “la Fornace” di Solaro in data 26.04.08, NOVELLA Carmelo aveva conferito a Giovanni FICARA una nuova dote di altissimo livello della c.d. “Società Maggiore”, corrispondente al segno della crociata (a tale riunione aveva partecipato anche BILLARI Costantino Carmelo); nel summit del 20.01.09 presso il Ristorante “Crossdromo” di Cardano al Campo (il primo summit successivo all’omicidio di NOVELLA Carmelo) uno dei partecipanti, SANFILIPPO Stefano, faceva esplicito riferimento al ruolo ricoperto da FICARA Giovanni, affermando che si trattava del soggetto che aveva il compito di portare le ambasciate dal mandamento di Reggio città.

In ultimo, viene evidenziato che le stesse indagini milanesi mettevano in luce lo strettissimo legame tra FICARA e BILLARI, il quale, insieme a ZAPPALA’ Giovanni, era di fatto il “reggente” del locale di Solaro quando il primo si trovava in Calabria.

Sulla base di tali elementi, il primo giudice ha affermato la penale responsabilità degli imputati FICARA e BILLARI per la partecipazione alla cosca FICARA-LATELLA: il primo con compiti di direzione della cosca, e il secondo con quello di “partecipe”, “uomo di fiducia” di FICARA.

Detenzione e porto di armi da parte di FICARA Giovanni (capo E del procedimento REALE I)

L’impostazione accusatoria si fonda sul contenuto di tre conversazioni tratte, le prime due, dal decreto di fermo emesso all’esito dell’operazione “Crimine”, e la terza nell’operazione “Infinito”.

Nel corso della prima, del 30.08.09, OPPEDISANO Michele riferisce a OPPEDISANO Domenico che FICARA ha puntato la pistola ad un tale PRINCIPATO, spiegando la futile motivazione del litigio, e afferma che, nonostante PRINCIPATO lo avesse incitato più volte a sparargli, FICARA non lo aveva fatto. OPPEDISANO Michele afferma che FICARA si è comportato in

modo errato nel puntare la pistola a PRINCIPATO per *“discorso di una macchinetta”*, e nel non sparare nonostante il suo avversario lo incitasse.

Il comportamento di FICARA è commentato negativamente anche nel corso della conversazione del 31.08.09 tra OPEDISANO Domenico e GATTUSO Andrea (riportata nel decreto di fermo del 9.07.10, pagg. 2584/2588):

Il contenuto delle conversazioni riportate trova ulteriore riscontro nel dialogo intervenuto tra MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro Francesco (entrambi personaggi di vertice dell'organizzazione operante in Lombardia) intercettato nell'ambito dell'attività di indagine Infinito.

Il MANDALARI riferiva al suo interlocutore che FICARA aveva minacciato un persona di Rosarno e che, nonostante quest'ultimo lo avesse incitato a sparargli, era ancora vivo .

Sulla base di tali elementi, il giudice ritiene il FICARA responsabile per i delitti di porto e detenzione illecita di una pistola , aggravata dall'art. 7 L. 203/91 nella duplice versione dell'utilizzo del c.d. *“metodo mafioso”* e di avere commesso il fatto *“al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa”*.

Aggravante dell'associazione armata

La sussistenza dell'aggravante in esame viene desunta dall'episodio criminoso da ultimo esaminato, dal contenuto delle conversazioni tra PELLE Giuseppe e MORABITO Rocco e di quelle tra FICARA Giovanni e PELLE Giuseppe analizzate.

Secondo il primo giudice, che la cosca disponga di armi si ricava in primo luogo dalla espressione del MORABITO (*“perché conoscono i cadaveri dopo!” “...qua solo con il fucile si scavalla”*).

Nella stessa direzione si inseriscono le dichiarazioni di FICARA, il quale ha affermato di non potere utilizzare le armi per risolvere i contrasti esistenti all'interno della cosca FICARA-LATELLA, a causa dei vincoli di sangue

Esistenza ed operatività della cosca PELLE

Il giudice passa quindi a esaminare i profili attinenti all'esistenza e all'operatività -in San Luca, Bovalino e comuni limitrofi- della cosca PELLE (articolazione della struttura unitaria denominata "*ndrangheta*"), al cui comando si porrebbe PELLE Giuseppe cl. 60, e della quale farebbero parte, all'interno della famiglia, i due fratelli, Sebastiano cl. 71 e Domenico cl. 75 -tutti figli dello storico boss PELLE Antonio cl. 32, alias Gambazza-, e il giovane PELLE Antonio cl. 87, figlio del boss PELLE Giuseppe.

Tutti i colloqui captati all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe sono considerati sintomatici dell'esistenza di un sodalizio temuto e rispettato, che opera con metodo mafioso, costituisce un punto di riferimento per le cosche operanti nel mandamento jonico (es. quella di Condofuri), impone il pagamento del "pizzo" per le opere eseguite nella zona di competenza, stringe alleanze con organizzazioni paritetiche operanti nel reggino (i FICARA) o nella fascia jonica (i MORABITO), programma ed esegue delitti fine, etc.

Vengono, inoltre, segnalate le richieste di indicazioni per riscuotere i proventi di attività estorsive, rivolte al PELLE da esponenti (MACRI' Giorgio) di cosche operanti in altri comuni della fascia jonica della provincia reggina (Condofuri), così come le intestazioni fittizie di beni e di attività commerciali, quali tipiche espressioni del predominio mafioso sul territorio.

Si aggiungono, a conferma della compattezza della famiglia PELLE, i legami familiari esistenti fra alcuni dei componenti, i quali, a giudizio del giudice di primo grado, agevolavano, all'interno della cosca, una ripartizione di competenze, come spiegato da PELLE Giuseppe a tale "*compare Mi*", secondo cui le attività economiche erano condivise con i fratelli Domenico e Sebastiano: quest'ultimo si occupava della gestione dell'impresa edile di famiglia "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio" e dei rapporti con i legali, mentre Domenico, una volta inaugurata la stazione di rifornimento sita lungo la SS106 in C.da Giudeo di

Ardore (RC), aveva in parte abbandonato la gestione dell'impresa edile sopra citata, di cui si era occupato in precedenza.

In ultimo, a conferma della consapevolezza di appartenere ad una famiglia mafiosa, viene segnalata la conversazione del 4.04.2010, durante la quale i fratelli Giuseppe, Sebastiano e Domenico PELLE si lamentavano della decisione di licenziarsi di Giuseppe SCALIA, operaio presso la ditta edile di famiglia "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio", dichiarando con fermezza che non avrebbe mai trovato un nuovo impiego perchè, se qualcun altro lo avesse assunto, essi ne avrebbero rivendicato la paternità.

Le posizioni individuali del delitto associativo

Secondo il primo giudice, della cosca PELLE fanno parte i tre figli dello storico boss PELLE Antonio cl. 32 "*Gambazza*": Giuseppe cl. '60, Sebastiano cl. '71 e Domenico cl. '75 e il giovane PELLE Antonio classe '87, figlio di Giuseppe.

Del medesimo sodalizio fanno parte, altresì, gli odierni imputati NUCERA Pietro Antonio, MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio, IARIA Filippo e VERSACI Mario (le cui posizioni saranno analizzate nel prosieguo, perchè strettamente connesse alla vicenda delle consultazioni elettorali).

Secondo il primo giudice, PELLE Giuseppe cl. 60 (già condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.), dopo la morte del padre PELLE Antonio cl. 32 ed a seguito dell'arresto in data 10.03.07 del fratello maggiore (Salvatore cl. 57), ha assunto il comando della omonima cosca, come evidenziato anche dalla sua affermazione secondo cui, quando parlava lui, i suoi fratelli dovevano restare in silenzio.

In posizione subordinata rispetto al fratello, vengono collocati PELLE Sebastiano cl. 71 e PELLE Domenico cl. 75, in qualità, tra l'altro, di gestori di alcune imprese "di famiglia" intestate a prestanome: la "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio" e la stazione di rifornimento sita lungo la SS106 in C.da Giudeo di

Ardore (RC), attività commerciali nelle quali erano state investite somme di denaro provento di delitto e che venivano gestite nell'interesse dell'intera cosca.

Che PELLE Sebastiano partecipasse attivamente ai sotterranei congegni in cui si esplicava l'attività criminosa della cosca risulta, secondo il primo giudice, anche dalla conversazione del 26.02.2010, nel corso della quale il fratello PELLE Giuseppe gli raccontava che gli era stato proposto un affare relativo alla distribuzione di prodotti caseari e lo informava della possibilità di instaurare rapporti molto remunerativi con un personaggio della famiglia "ROSMINI".

Nel venire a conoscenza dei fatti, Sebastiano si mostrava molto compiaciuto e concordava con il fratello sulla necessità di intestare la nuova attività ad un prestanome incensurato (PELLE Antonio cl. 1987) al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione, patrimoniale e di intestare a sua moglie (ROMEO Angela) la ditta edile "Azzurra costruzioni Geom. PELLE Antonio".

Quanto a PELLE Antonio cl. 87, figlio di PELLE Giuseppe cl. 60, la sua funzione all'interno del sodalizio deriverebbe dall'intestazione a suo favore della "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio"; dalla sua stabile "*messa a disposizione*" per gli interessi della cosca, desumibile dal fatto che egli si prestava a contattare, su ordine del padre, personaggi legati a sodalizio; nonché dall'essersi reso responsabile del delitto-fine di tentata estorsione con modalità mafiose nei confronti di un imprenditore operante a Condofuri (capo B di seguito esaminato).

Tentata estorsione (capo B della richiesta di rinvio a giudizio emessa nell'ambito dell'operazione REALE 1).

PELLE Giuseppe, PELLE Antonio cl. 87 e MACRI' Giorgio

L'accusa si fonda sulle conversazioni intervenute all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe, in data 29 e 31 Marzo 2010, tra il padrone di casa, il figlio PELLE Antonio cl. 87 e MACRI'

Giorgio, considerato affiliato alla cosca operante in Condofuri, e ai PELLE.

Dall'esame di detti dialoghi, il giudice trae il convincimento che sia provata la commissione da parte degli odierni imputati di una tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso in danno di un soggetto di Platì indicato come "*Peppe 'u bumbulotto*" il quale si era aggiudicato un appalto a Condofuri per un importo pari a euro 200.000 e rifiutava di versarne una percentuale (corrispondente al 10%, euro 20.000) al MACRI', in qualità di affiliato alla cosca operante in Condofuri, e ai PELLE.

Segnatamente, nel corso delle conversazioni, singolarmente analizzate dal giudice, si dà atto del fatto che il soggetto estorto tergiversava nel pagamento, adducendo come scusante il fatto che non gli era stato corrisposto lo stato di avanzamento dei lavori, e dei propositi dei tre odierni imputati di "stringere" l'imprenditore, per ottenere il pagamento e così salvaguardare il prestigio della cosca; delle considerazioni da loro fatte sulla famiglia cui apparteneva il debitore, che si era sempre comportata lealmente nei confronti degli amici, fornendo supporto logistico e favorendo la latitanza dei sodali; infine, della decisione di passare alle vie di fatto, chiedendo il doppio della somma inizialmente pretesa, a titolo di sanzione per il ritardo, somma che doveva essere consegnata entro la fine di aprile. Antonino PELLE ipotizzava che, se la sua famiglia non avesse avuto procedimenti di sequestro di beni, egli si sarebbe appropriato dell'autovettura di costui. Infine, i tre stabilivano di invitare "Peppe" ed il cognato nel posto stabilito, farli entrare all'interno di un capannone, legare uno dei due alla mangiatoia e riferire all'altro che, fino a quando non avesse consegnato la somma dovuta, pari a 20 mila euro a testa, avrebbero trattenuto l'ostaggio, non senza averlo percosso, per fargli pagare la mancanza di rispetto; i tre stabilivano, infine, che avrebbero agito l'ultimo giorno del mese di aprile, cioè subito dopo la scadenza del termine concesso.

Su tali punti, il giudice sottolinea come questo episodio confermi la esistenza e la potenza della cosca PELLE, ponendo

in rilievo che un personaggio dello spessore criminale di MACRI' Giorgio, legittimato a ricevere i proventi dell'estorsione dei lavori realizzati sul territorio di sua competenza (Condofuri), si era recato presso l'abitazione di PELLE per chiedergli come avrebbe dovuto comportarsi.

Ed è alla decisione di PELLE, al quale spettava l'ultima parola, quale capo della cosca di San Luca, che MACRI' si rimetteva completamente (*"oramai non parliamo, dite voi..."*).

Pertanto, è stata affermata la responsabilità degli imputati per il delitto di tentata estorsione in concorso, con le aggravanti del metodo mafioso e dell'essere stata la violenza o minaccia posta in essere da soggetti appartenenti ad un'organizzazione mafiosa.

A carico di PELLE Giuseppe è stata considerata sussistente anche l'aggravante di cui all'art. 7 L. 575/65, per aver commesso il fatto nel periodo di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S..

Le intestazioni fittizie di attività commerciali

Dopo aver premesso una sintesi sui principi interpretativi elaborati dalla giurisprudenza, in relazione al reato di cui all'art. 12 quinquies, il giudice esamina le due diverse ipotesi contestate nel presente giudizio, vale a dire la intestazione fittizia della "FREEDOM Café s.a.s.", formalmente intestata a PELLE Antonio cl. 86, CARBONE Sebastiano e FRANCONI Giuseppe, e appartenente, in realtà, a PELLE Domenico, e la intestazione fittizia della "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio", formalmente intestata a PELLE Antonio cl. 87, e appartenente, di fatto, a PELLE Sebastiano.

La FREEDOM CAFE' s.a.s. di Antonio PELLE e Sebastiano Carbone & C." (capo D del procedimento REALE I)

Secondo il giudice di primo grado, dalle conversazioni registrate, a partire dal marzo 2010, presso l'abitazione di PELLE

Giuseppe cl. 60 , è emerso che, da alcuni mesi, la famiglia aveva avviato un distributore di benzina (sito in C.da Giudeo di Ardore (RC), intestato alla FREEDOM CAFE' s.a.s. di Antonio PELLE e Sebastiano Carbone & C.", i cui soci accomandatari erano PELLE Antonio cl. 86 -figlio di PELLE Salvatore - e CARBONE Sebastiano -cognato di PELLE Domenico- e socio accomandante FRANCONI Giuseppe), e che, però, detto distributore era gestito da PELLE Domenico.

Nel corso del primo dialogo del 14.03.2010 PELLE Giuseppe spiegava a tale "*compare Mi*" che il fratello Sebastiano si occupava della gestione dell'impresa edile di famiglia "Azzurra Costruzioni" e dei rapporti con i difensori dei componenti della famiglia in relazione ai numerosi procedimenti giudiziari cui risultavano sottoposti, mentre Domenico, a seguito dell'inaugurazione della stazione di rifornimento, aveva in parte abbandonato la gestione dell'impresa edile di cui si era occupato in precedenza.

In altro dialogo (08.03.2010) PELLE Giuseppe e PELLE Domenico parlano con due soggetti non identificati della fornitura di carburante per l'impianto aperto di recente, dell'intenzione di fatturare solo una parte della fornitura e delle preoccupazioni manifestate da Domenico PELLE per il fatto che eventuali controlli potessero portare alla luce il fatto che la benzina "agricola" sarebbe stata venduta come benzina normale. Egli infatti chiedeva ai fornitori che il carburante "*agricolo*" venisse scaricato nella cisterna dello stabilimento di produzione di calcestruzzo – Azzurra Costruzioni e sottolineava che loro avevano investito molti soldi nel distributore. Aggiungeva che egli era sempre reperibile presso la stazione di rifornimento.

Ulteriore conferma del fatto che PELLE Domenico fosse il gestore effettivo della stazione di rifornimento di Ardore (RC) viene tratta dal primo giudice sulla base di numerose conversazioni intercettate sulla sua utenza nel corso del p.p. 1466/10 R.G.N.R.-D.D.A. (acquisite al presente processo ex art. 270 cpv c.p.p.) e aventi ad oggetto atti di vera e propria gestione

e organizzazione dell'impianto di carburante, nonché l'imminente inaugurazione di un bar all'interno dello stesso.

Secondo il giudice, queste risultanze confermano la piena disponibilità della società in capo a PELLE Domenico, la totale estraneità di CARBONE Sebastiano e FRANCONI Giuseppe alla gestione dell'attività commerciale, l'assenza di contatti tra gli stessi e PELLE Domenico nonché la mancanza di contatti quotidiani tra zio e nipote, il quale ricopriva un ruolo subordinato rispetto al primo, contrariamente a quanto affermato da PELLE Antonio cl. 86 nel corso dell'interrogatorio reso in data 24.04.10, in sede di udienza di convalida, durante il quale aveva dichiarato che i soci in esame erano costantemente presenti presso il distributore insieme allo zio, il quale lo rappresentava perché egli era impegnato durante la settimana presso la facoltà di architettura dell'università.

Il fatto che il FRANCONI e il CARBONE fossero delle mere teste di legno trova conferma, secondo il primo giudice, in alcune conversazioni che dimostrano come il loro coinvolgimento si limitasse solo a meri adempimenti formali e nel fatto che coloro che erano sempre presenti e gestivano di fatto il distributore erano, invece, PERRE Rosario e TRIMBOLI Francesco, come risultava anche dai numerosi servizi di osservazione espletati dagli operanti.

Si sottolinea, poi, che CARBONE è cognato del *dominus* effettivo dell'attività commerciale, PELLE Domenico.

A FRANCONI Giuseppe, in qualità di terzo interessato, era stata sequestrata, in sede di misura di prevenzione nei confronti di PELLE Antonio cl. 32, un'autovettura AUDI A4, sul presupposto che fosse nella effettiva disponibilità di PELLE Sebastiano.

FRANCONI, nonostante quest'ultimo provvedimento, si prestava nuovamente a fungere da intestatario fittizio della famiglia PELLE, quale socio accomandante della "Freedom café s.a.s.", come è emerso del resto anche dai contatti intervenuti tra lo stesso e PELLE Domenico.

Secondo il primo giudice, risulta, quindi, provato che i due imputati non hanno rivestito alcun ruolo gestionale durante la costituzione e amministrazione della “Freedom café s.a.s.”.

La “Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio” (capo C del procedimento REALE I)

Anche tale impresa edile, secondo il giudice, è riconducibile ai fratelli PELLE, come si desume dalla conversazione in cui PELLE Domenico riferiva a un commerciante di carburante che avrebbe dovuto scaricare il carburante in parte (quello “agricolo”) nella cisterna presente all’interno dello stabilimento di produzione di calcestruzzo sito in C.da Vorea di San Luca e gli spiegava che doveva recarsi presso la “Azzurra Costruzioni”, società costituita dalla sua famiglia per consentire loro di lavorare dopo il sequestro della “Santa Venere”.

Nel corso del dialogo del 14.03.2010, già analizzato, PELLE Giuseppe spiegava a “*compare Mi*” che il fratello Sebastiano si occupava della gestione dell’impresa edile di famiglia “Azzurra Costruzioni” e dei rapporti con i legali, titolari della difesa dei vari componenti della famiglia, in relazione ai numerosi procedimenti giudiziari a loro carico, che Domenico, una volta inaugurata la stazione di rifornimento, aveva, in parte, abbandonato la gestione dell’impresa edile.

Infine, viene richiamato il dialogo del 04.04.2010, già riportato, nel quale i tre fratelli PELLE si mostravano sicuri che nessuno si sarebbe permesso di assumere l’operaio Giuseppe SCALIA, che si era dimesso dall’impresa edile di famiglia “Azzurra Costruzioni”.

La suddivisione di competenze fra i due fratelli Sebastiano e Domenico era ribadita dal formale intestatario della “Azzurra Costruzioni” PELLE Antonio cl. 87 a “*compare Bruno*” in una conversazione del 3.04.10 già esaminata (“*è che Sebastiano è là con l’impianto, Domenico ora se ne è andato con il distributore*”).

Altre telefonate segnalate dal giudice vedevano impegnato Sebastiano PELLE, in collaborazione con il fratello Domenico, in contatti con terzi per la concreta gestione dell'impresa.

Sulla base di ciò, il giudice riteneva che l'impresa "Azzurra Costruzioni" fosse nella disponibilità congiunta di Domenico, Sebastiano e Giuseppe PELLE; che le decisioni relative all'avviamento dell'attività commerciale dovevano ricevere l'assenso del capo PELLE Giuseppe; che la conduzione spettava a PELLE Domenico, il quale, prima dell'apertura del distributore, partecipava alla gestione dell'impresa; che, anche dopo l'apertura del distributore, Domenico aveva collaborato con il fratello Sebastiano nella gestione della "Azzurra Costruzioni"; che, pertanto, l'intestazione dell'impresa a PELLE Antonio cl. 87 era fittizia e finalizzata all'elusione delle disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali.

Il dolo specifico

Il dolo specifico viene desunto dai trascorsi mafiosi; nell'emissione di diversi provvedimenti ablativi del patrimonio della cosca e dalla sottoposizione in passato ed attuale dei loro componenti a misure di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S.; dalla consapevolezza della provenienza delittuosa del loro patrimonio e dalla conseguente necessità di proteggerlo; nonché, infine, dalla viva voce degli stessi imputati (si fa riferimento alle conversazioni in cui i fratelli concordavano sulla necessità di intestare un'attività commerciale di prossima apertura ad un prestanome incensurato).

Il giudice ritiene sussistente l'aggravante di aver agito *"al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416 bis c.p."*.

La vicenda relativa alle consultazioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria per l'anno 2010. Rapporti tra la 'ndrangheta e la politica (c.d. Operazione "REALE III")

Sempre sulla base delle conversazioni tra presenti registrate nel Febbraio, Marzo e Aprile 2010 all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe, il giudice di primo grado ritiene di trarre uno spaccato dei rapporti fra la 'ndrangheta e la politica, evidenziando, anzitutto, come PELLE Giuseppe, nel corso di due conversazioni (la prima del 14.03.10, con MANTI Antonio, MARVELLI Aldo Domenico e MARVELLI Paolo; la seconda del 27.03.10, con VERSACI Mario e un soggetto presentatosi come il genero di NUCERA Pietro Antonio), sostenesse che la 'ndrangheta avrebbe dovuto agire in maniera unitaria in occasione delle consultazioni elettorali future, sostenendo un ristretto numero di candidati, al dichiarato fine di non disperdere voti.

Anticipa, poi, che, in occasione delle consultazioni amministrative (regionali e comunali) tenutesi in Calabria nella Primavera del 2010, diversi candidati si erano recati al cospetto di PELLE Giuseppe, chiedendogli appoggio e promettendo, in cambio, favori di vario tipo, e che gli associati promettevano appoggio a tutti, salvo poi decidere quale fosse il voto più conveniente per l'organizzazione.

Alcuni degli imputati coinvolti nell'operazione REALE 3 sono stati ritenuti responsabili del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, altri soltanto del delitto di corruzione elettorale aggravata dall'art. 7 L. 203/91, e uno MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio, di entrambi.

Il delitto associativo contestato a NUCERA Pietro Antonio, IARIA Filippo, VERSACI Mario

!

Il materiale probatorio è rappresentato, anche in questo caso, dal contenuto delle conversazioni tra presenti registrate all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe.

NUCERA Pietro Antonio

Analizzando la posizione di costui, il giudice di primo grado prende le mosse dalla conversazione del 13.03.10 tra FICARA Giovanni, PELLE Giuseppe, ZAPPALA' Giovanni e PANGALLO Francesco, avente a oggetto discussioni relative alle elezioni comunali e regionali che si sarebbero tenute in data 28 e 29 marzo 2010, nella quale PELLE indica a FICARA il nominativo di NUCERA, medico impiegato presso l'ospedale di Melito di Porto Salvo, quale candidato da lui sostenuto e soggetto sempre a disposizione per la cura dei latitanti, grazie alla sua professione e anche alle sue conoscenze con altri medici. Si registrano, poi, le fasi in cui PELLE dice al figlio Antonino di andare a chiamare il predetto NUCERA, indicandolo con l'appellativo di "Pierino", per presentarlo al FICARA, anche se l'incontro non avviene, perché lo stesso NUCERA non viene trovato nel luogo ove il PELLE riteneva che in quel momento si trovasse.

FICARA precisava a PELLE che si sarebbe adoperato per convogliare tutti i voti dei suoi familiari e conoscenti a favore di NUCERA, non avendo la cosca di sua appartenenza preso accordi con altri candidati, e aggiungeva che, se altri soggetti avessero chiesto appoggio nella raccolta dei voti, avrebbe finto di dare il proprio sostegno, mentre avrebbe appoggiato il NUCERA. Il PELLE rassicurava il suo interlocutore che avrebbe spiegato all'odierno imputato che avrebbe dovuto mettersi "a disposizione" della cosca FICARA come era stato sempre "a disposizione" della sua famiglia, pena la "rottura" con il gruppo di cui era a capo.

Il giudice sottolinea che il contributo che NUCERA avrebbe potuto dare al rafforzamento della cosca, qualora fosse stato eletto, è dimostrato dall'affermazione finale resa da PELLE ("se tu vai alla regione se tu sei là, qualsiasi cosa che...").

PELLE chiedeva a IARIA Filippo, nel frattempo entrato nell'abitazione, di riferire a NUCERA di mettersi "a disposizione" della cosca FICARA, nel senso che, qualora "compare Gianni", o

un soggetto a lui vicino, avesse avuto necessità di qualche cosa o si fosse recato presso l'ospedale di Melito P.S., il NUCERA avrebbe dovuto dimostrarsi pronto a fornire il suo aiuto per ogni evenienza, così come avrebbe fatto per PELLE e la sua famiglia.

Il dialogo tra FICARA e PELLE proseguiva sulle prospettive di voti che si sarebbero potuti raccogliere e sulle modalità della campagna elettorale in favore del NUCERA, e in tale contesto PELLE raccomandava al suo interlocutore di non andare a ricercare voti per il NUCERA nei luoghi di predominio di altra cosche e, in particolare, in quelli dominati dalla famiglia dei LABATE (*"Ti mangiu"*) situati al confine con il territorio di competenza della famiglia LATELLA – FICARA (*"Voi... gli dovete dire solo questo "...non sgarriamo con la famiglia dei TI MANGIU..."*).

La discussione avente ad oggetto la candidatura di NUCERA Pietro Antonio proseguiva nel corso della successiva conversazione del 20.03.2010 (conversanti IARIA Filippo, PELLE Giuseppe, FICARA Giovanni e BILLARI Costantino Carmelo) durante la quale FICARA e BILLARI riferivano a PELLE di aver provveduto a consegnare i volantini elettorali alle persone di propria conoscenza.

FICARA Giovanni, evidenziando di avere raccolto almeno settanta voti, si mostrava molto fiducioso sulla sua elezione, mentre il BILLARI confermava che la cosca cui appartenevano non si era impegnata con altri candidati (*"No, noi impegni non ne abbiamo..."*);

Nella conversazione del 27.03.2010, in cui erano conversanti VERSACI Mario, PELLE Giuseppe ed un altro soggetto non identificato, presentato come il genero di NUCERA Pietro Antonio, VERSACI Mario spiegava a PELLE di essere stato rassicurato dal *"Ciangiolo"* circa il suo appoggio politico al NUCERA e lo esortava ad appoggiarli poiché se non si fossero vinte le elezioni per la differenza di poche adesioni sarebbe stata una beffa.

PELLE Giuseppe, a questo punto, riferiva di essersi già messo in contatto con un numero consistente di persone per cercare di raccogliere voti a favore di *"Pierino"*.

VERSACI sottolineava di avere consigliato al candidato di non recarsi in questi giorni a casa di un appartenente alla *'ndrangheta* (*"Si no, ma gliel'ho detto anche io, lascia stare, stai lontano perlomeno in questi giorni"*).

PELLE si esprimeva sui possibili esiti delle votazioni e riferiva di essersi interessato anche personalmente nella distribuzione dei volantini elettorali, lamentandosi, nel contempo, per lo scarso impegno profuso dal NUCERA nella campagna elettorale.

Nel corso del successivo dialogo del 2.04.10 (conversanti PELLE Giuseppe, NUCERA Domenico, la moglie MAISANO Doriana, NUCERA Raffaele e MACRI' Giorgio NUCERA Domenico) si discuteva dei risultati delle consultazioni elettorali tenutesi qualche giorno prima e dell'insuccesso politico di NUCERA, che PELLE attribuiva soprattutto allo scarso risultato ottenuto da tale candidato nella zona di Melito Porto Salvo, dove svolgeva la propria attività lavorativa, a causa dei suoi scarsi contatti con l'elettorato e della sua incapacità di offrire contropartite agli elettori.

Sulla base di tali elementi, il giudice ha considerato raggiunta la prova della partecipazione del NUCERA alla cosca PELLE, mettendo in rilievo come PELLE lo indicasse quale candidato da votare e ne descrivesse le prestazioni che era in grado di fornire, anche con riferimento alla cura dei latitanti. Aggiunge che il capo mafia si preoccupava anche di ampliare la base elettorale del candidato, attraverso l'aiuto di boss come il FICARA, e garantiva a FICARA che il NUCERA si sarebbe messo a disposizione anche nei suoi confronti, così come faceva con la sua famiglia.

Il primo giudice non attribuisce rilievo alla mancata elezione del NUCERA, al modesto numero di voti da lui ottenuti nelle zone di "influenza" della famiglia Pelle (2 voti a Natile di Careri, 5 voti a Platì e 18 voti a Bovalino) e neppure alla manifestazione da parte del capocosca di disponibilità anche verso altri candidati (cfr.

Santi Zappalà o Liliana Aiello), precisando che l'effettivo conseguimento del risultato elettorale rappresenta solo un *quid pluris*, che non incide sulla partecipazione al sodalizio da parte del candidato.

Nega importanza alla difese formulate dall'imputato nel proprio interrogatorio di garanzia e sottolinea che la circostanza che nel periodo in questione egli non si sia mai recato presso l'abitazione del Pelle non si risolve in un dato a lui favorevole poiché, per come emerge dalle stesse conversazioni captate, la particolare cautela gli era stata consigliata dallo stesso Versaci nel timore che gli incontri potessero destare sospetti (*"Si no, ma gliel'ho detto anche io, lascia stare, stai lontano perlomeno in questi giorni"*).

Infine, considera irrilevante anche la sentenza con cui la Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame, relativa alla posizione dell'imputato prodotto dalla difesa del NUCERA, osservando che si tratta di fasi diverse.

IARIA Filippo

La posizione di Filippo IARIA viene in parte esaminata dalla sentenza di primo grado, attraverso l'analisi di alcune conversazioni già prese in considerazione, a cominciare da quella del 13.03.10, in cui PELLE riferiva allo IARIA, giunto successivamente, che *"compare Gianni"* (FICARA Giovanni) si era reso disponibile a sostenere la candidatura del NUCERA a Reggio Calabria e gli chiedeva di comunicare a quest'ultimo di mettersi *"a disposizione"* della cosca FICARA, qualora questi avesse avuto necessità di qualche cosa o si fosse recato presso l'ospedale di Melito P.S.

Il giudice mette in evidenza come il PELLE affermasse l'importanza che IARIA avesse conosciuto personalmente il FICARA, per la funzione di raccordo che egli svolgeva con il NUCERA, e come lo stesso IARIA, nel proprio interrogatorio di garanzia, abbia ammesso di essere stato, a suo tempo,

pienamente cosciente della caratura criminale del FICARA e del PELLE.

Inoltre, il riferimento all'eventuale interferenza che l'attività di FICARA avrebbe potuto portare nelle operazioni di procacciamento dei voti nelle zone di influenza del clan LABATE, conferma che la conversazione si riferisce a famiglie mafiose e ad equilibri di mafia e che gli interlocutori sono soggetti ben inseriti negli ambienti mafiosi e a conoscenza delle zone di influenza delle varie consorterie criminali.

Quanto all'eccezione difensiva secondo cui lo IARIA non sarebbe quel Filippo, citato nella prima parte del dialogo, presso la cui gioielleria PELLE Antonio avrebbe dovuto recarsi per ordine del padre, per dirgli di contattare *Pierino*, il giudice osserva che la effettiva identità di quest'uomo assume scarso rilievo, poiché la partecipazione dello IARIA al sodalizio si ricava dalla seconda parte del dialogo, cui egli certamente prende parte.

L'organicità dello IARIA alla cosca viene ricavata anche dalla conversazione del 26.02.2010 (conversanti PELLE Giuseppe, IARIA Filippo e due soggetti in corso d'identificazione).

Al riguardo, il giudice disattende l'obiezione difensiva secondo cui le videoriprese dimostrerebbero che quel giorno IARIA sarebbe giunto da solo a bordo dell'autovettura, avrebbe suonato il campanello d'ingresso e, dopo avere atteso per qualche minuto, si sarebbe allontanato, osservando che detta tesi difensiva si fonda esclusivamente sulla videoripresa delle ore 11:29, ma non tiene conto di quella successiva delle 11:57, dalla quale si evince che l'uomo si era recato, una seconda volta, insieme a due soggetti non identificati con i quali era entrato nello stabile.

Aggiunge che lo stesso IARIA, nell'interrogatorio di garanzia, ha fatto riferimento all'intenzione di aprire un caseificio da parte dei PELLE, i quali avevano richiesto la sua presenza al momento della firma del contratto con i due probabili acquirenti, confermando l'incontro.

Ciò posto, il giudice chiarisce che nel corso di detto dialogo, inerente un progetto per la realizzazione di un'attività commerciale di vendita di prodotti caseari, uno degli ospiti accompagnati dallo IARIA proponeva a PELLE di aprire un punto vendita a Bovalino (RC), precisando di aver parlato per telefono con un tale "Guglielmo", di Reggio Calabria, a suo dire, molto vicino alla famiglia "Rosmini, il quale avrebbe incentivato la conclusione dell'affare, e di volere organizzare incontro con "Guglielmo" a Reggio Calabria, per pianificare un programma fruttuoso per entrambe le parti.

In altra conversazione del 02.03.10, IARIA riferiva al suo interlocutore che nei giorni successivi si sarebbe recato a Rosarno per pubblicizzare la candidatura di "*Pierino*"; raccontava delle molteplici difficoltà incontrate nel centro di Polistena, luogo di predominio della famiglia "SERRAINO", mentre PELLE Giuseppe gli ordinava di recarsi anche a Rosarno. Di seguito IARIA aggiornava PELLE sullo svolgimento della campagna elettorale e sulle prospettive di voto del candidato della cosca, NUCERA. PELLE, infastidito dal fatto che ancora non fossero disponibili i volantini pubblicitari a favore del candidato, invitava lo IARIA a risolvere il problema, e questi gli assicurava che avrebbe provveduto immediatamente.

Il giudice non attribuisce alcun rilievo alla produzione documentale difensiva, che attesterebbe l'esistenza di un rapporto professionale tra l'avvocato IARIA e PELLE Giuseppe, ponendo in evidenza come nel corso dei dialoghi intercettati non vi sia alcun riferimento a questioni legate all'attività professionale svolta dall'odierno imputato, il quale, tra l'altro, ha confermato di essere a conoscenza della caratura criminale del Pelle.

Ritiene quindi provata la partecipazione dell'imputato all'associazione mafiosa.

VERSACI Mario

L'accusa a carico di VERSACI Mario si fonda sul dialogo del 27.03.2010 tra PELLE Giuseppe, VERSACI Mario ed un soggetto, non identificato, presentato come il genero di NUCERA Pietro Antonio (*"Il genero del dottore....di Pierino, si"*) avente ad oggetto la candidatura alle elezioni regionali di quest'ultimo.

Il giudice indica i numerosi elementi utilizzati per identificare il VERSACI come uno dei dialoganti.

Nel corso del dialogo PELLE Giuseppe, affrontando il problema dell'esorbitante dispersione di voti causata dalle incomprensioni scaturite tra le varie "famiglie", sosteneva che per il Consiglio Regionale l'organizzazione avrebbe dovuto appoggiare solo determinati candidati, scelti fra appartenenti ai diversi mandamenti dell'organizzazione e che, una volta che i candidati avessero ottenuto la fiducia dell'organizzazione, sarebbero stati appoggiati per le elezioni politiche.

Le dichiarazioni di PELLE trovavano il pieno assenso degli altri interlocutori.

L'utilizzo del pronome "*noi*" da parte di PELLE viene considerato indicatore dell'appartenenza di tutti i conversanti alla organizzazione unitaria 'ndrangheta, suddivisa nei mandamenti, e smentisce chiaramente le affermazioni rese dal VERSACI nel corso dell'interrogatorio di garanzia, durante il quale aveva dichiarato di non avere alcun rapporto con PELLE Giuseppe (*"nessun rapporto ho con lui e la sua famiglia"*), presso la cui abitazione si era recato solo in quella circostanza, perché il NUCERA gli aveva chiesto la cortesia di accompagnare il genero.

Nel prosieguo della conversazione, secondo l'interpretazione accolta dal primo giudice, VERSACI, utilizzando il plurale ed accomunandosi, quindi, a PELLE in una piena condivisione di ruoli, evidenziava che per i politici l'appoggio della 'ndrangheta era assolutamente fondamentale. Quindi ribadiva le conclusioni espresse in precedenza dal PELLE ed il genero di NUCERA Pietro Antonio specificava che il candidato da loro sostenuto era stato sempre il primo eletto.

PELLE faceva poi riferimento all'appoggio richiesto a FICARA Giovanni, in qualità di rappresentante della omonima cosca, nel corso del più volte citato dialogo del 13.03.10, a conferma del fatto, secondo il primo giudice, che egli dava per scontato di avere di fronte un interlocutore consapevole delle problematiche della cosca di appartenenza e dei suoi tentativi di risolverli tramite il ricorso all'aiuto di rappresentanti di altre famiglie (FICARA).

Viene ancora sottolineato che VERSACI, nel corso del dialogo, avesse rivelato a PELLE di avere consigliato il NUCERA che non sarebbe stato opportuno farsi vedere in compagnia di certi personaggi, quantomeno in prossimità delle elezioni.

Alla successiva richiesta di informazioni sull'andamento della campagna elettorale nei paesi vicini da parte di PELLE, VERSACI rispondeva che la raccolta di voti ad Africo era difficile, perché la maggior parte della popolazione agiva in maniera autonoma e non in modo unitario, mentre si mostrava ottimista per il risultato che si sarebbe potuto raggiungere a Brancaleone.

I conversanti, quindi, in qualità di portatori di un comune progetto politico, facevano pronostici sul quantitativo di voti necessario in alcuni paesi (Bova) per la vittoria del NUCERA:

PELLE, lasciando trasparire ancora una volta l'organicità di NUCERA in qualità di candidato della cosca, aggiungeva di avere interessato MAISANO Filiberto, (soggetto coinvolto nel procedimento "Armonia" e, successivamente, sottoposto a fermo nella Operazione "CRIMINE", quale capo-locale di Palizzi) della raccolta di voti a favore di quest'ultimo nella zona di Palizzi.

Dal canto suo, VERSACI partecipava attivamente alle notizie fornitegli da PELLE dimostrando di conoscere il MAISANO, facendone il nome del figlio ("*compare Filiberto di Palizzi*") (nonostante abbia dichiarato il contrario nel corso dell'interrogatorio di garanzia e nel corso dell'esame del 3.05.11).

Inoltre, dichiarando di essersi incontrato con appartenenti alla famiglia degli IAMONTE di Melito P.S, VERSACI si mostrava vicino ad un'altra organizzazione criminosa operante sul versante

jonico della provincia di Reggio Calabria (anche su questo punto il VERSACI, nel corso dell'esame del 3.05.11, non è stato in grado di fornire una lettura del dialogo in senso a lui favorevole).

A causa della scarsa propensione di NUCERA a recarsi nei piccoli centri per dialogare con le persone, PELLE ordinava ai suoi interlocutori di portare avanti la campagna elettorale nei paesi di Delianuova, Santa Cristina, Scido ed altri, anche in mancanza del candidato della cosca, e otteneva risposta da VERSACI in senso affermativo.

Viene, quindi, affermata la responsabilità del VERSACI.

IL REATO ELETTORALE

Agli imputati Santi ZAPPALA' (capo B), IARIA Francesco (capo D) e AIELLO Liliana (capo F) in qualità di candidati alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria, è stato contestato il delitto di "corruzione elettorale", aggravato dall'art. 7 L. 203/91.

A PELLE Giuseppe e al MESIANI MAZZACUVA Giuseppe è stato contestato il medesimo reato in riferimento alla condotta di accettazione della promessa di utilità da parte dei candidati accompagnata dall'impegno a fare confluire voti agli stessi.

Dopo aver illustrato i principi giurisprudenziali elaborati sulla materia e aver precisato che, ai fini della consumazione del reato in esame, non è necessario che si dia esecuzione alle promesse elettorali, il giudice passa all'esame delle singole posizioni.

IARIA Francesco (capo D) e PELLE Giuseppe (capo E)

Allo IARIA - candidato alle elezioni amministrative regionali della Regione Calabria del 28-29.03.2010 con la lista "CASINI – UNIONE DI CENTRO"- è stato contestato di avere promesso, in cambio del sostegno elettorale, al capo della cosca di San Luca, favori di vario tipo (lavori da realizzare in subappalto, erogazione

di finanziamenti bancari, il trasferimento del detenuto PELLE Salvatore).

Il materiale probatorio si compone delle conversazioni del 03.03.10 e del 4.03.10.

Nel corso della prima IARIA giungeva a casa di PELLE con CESAREO Vincenzo, altro candidato, il quale metteva in rilievo il rapporto che definiva di fratellanza con PELLE e patrocinava la candidatura di IARIA.

PELLE riferiva ai suoi interlocutori di essere a conoscenza di una problematica incontrata dallo IARIA e di essere disposto a recarsi nel capoluogo reggino per risolvere immediatamente il problema. Il CESAREO spiegava di non avere voluto interessare della questione il PELLE, perché insorta tra persone che non erano all'altezza del capomafia, mettendo in evidenza il legame fraterno che lo legava al boss.

IARIA chiedeva a PELLE se fosse interessato ad alcuni progetti, di cui gli aveva parlato in precedenza, riguardanti alcuni lavori edili ("*...guardate, si, quel, quei progetti vi interessano o no?*") e riceveva risposta affermativa da parte del PELLE. Su domande di quest'ultimo, IARIA sottolineava che i lavori avrebbero dovuto essere eseguiti nella loro totalità, ma che il progetto era già stato disegnato e approvato, e che per il finanziamento avrebbe messo in contatto il boss con due direttori di importanti banche.

Quindi, chiedeva esplicitamente al PELLE un appoggio concreto per le imminenti elezioni amministrative, soprattutto nella zona di Natile (RC), dove quest'ultimo avrebbe dovuto contattare due personaggi (tali IETTO e CUA) in grado di spostare un considerevole pacchetto di voti, e accettava di buon grado la disponibilità dello stesso PELLE a contattare anche MARVELLI. PELLE rassicurava l'interlocutore sui suoi buoni rapporti con i tre predetti soggetti e assicurava che avrebbe fissato un appuntamento a favore dello IARIA con costoro.

Il giudice evidenzia che MARVELLI Giuseppe è stato tratto in arresto nel mese di Luglio 2010 nell'ambito dell'operazione

CRIMINE, per associazione di tipo mafioso, mentre IETTO, pregiudicato, risulta essere legato da risalente amicizia con la famiglia PELLE “Gambazza” e quella MARVELLI.

Una volta rassicurato per la disponibilità di PELLE, lo IARIA prospettava al primo la possibilità di trasferire un detenuto presso una colonia agricola detentiva calabrese ai fini riabilitativi attraverso l’intermediazione di un tale dott. Nino CREA, spiegando a PELLE che i detenuti assegnati alle colonie godevano di molta libertà e non venivano quasi mai impegnati in attività lavorative.

Alla conseguente domanda del PELLE di ottenere il trasferimento del fratello Salvatore in Calabria, IARIA chiamava CREA riferendogli che si sarebbe recato da lui in giornata per prospettargli la questione relativa al trasferimento del detenuto (cfr. dall’analisi del traffico telefonico sull’utenza intestata a IARIA Francesco è emersa la telefonata da questi effettuata, alle ore 11.10.12 di quel giorno, orario coincidente con quello della registrazione della conversazione, verso l’utenza intestata a CREA Antonino).

Sulla base di tali elementi, il giudice ha ritenuto integrate le condotte contestate allo IARIA e al PELLE.

AIELLO Liliana (capo E) e PELLE Giuseppe (capo F)

Il materiale probatorio è costituito dal dialogo del 22.03.10 tra PELLE Giuseppe, NUCERA Domenico, PELLE Francesco e AIELLO Liliana (identificata tramite il passaggio della conversazione in cui la stessa si presentava al NUCERA (“*Liliana AIELLO, piacere*”), candidata alle elezioni regionali del 2010 con il partito politico “Insieme per la Calabria – Scopelliti Presidente”.

L’AIELLO mostrava subito di essere fortemente interessata a vincere e trovava pieno consenso nelle affermazioni di PELLE Francesco e di PELLE Giuseppe; riferiva al boss in modo confidenziale che, durante le elezioni, si verificavano continue irregolarità e che all’interno della Regione avvenivano continui

scambi di favori dai quali derivavano vantaggi personali di gran lunga superiori, quanto ad importanza, ad un impiego.

La AIELLO, a questo punto, invitava PELLE Francesco a prendere i volantini elettorali all'interno dell'autovettura, per lasciarli al proprietario di casa, e criticava la pratica del pagamento di una somma di denaro in cambio della preferenza politica, puntualizzando, secondo l'interpretazione del giudice di primo grado, che chi, come lei, non pagava i voti promessi, restava successivamente obbligato in termini di riconoscenza e, una volta eletto, avrebbe saputo come sdebitarsi (*"...questo è il punto, invece se, se io dico: no! Il rapporto ci rimane sempre, di stima, di riconoscenza, di amicizia e di tutto, quello è, allora è logico che ti rimane sempre, però il rapporto di stima e non bisogna esagerare mai."*).

E' proprio nell'utilizzo di queste espressioni da parte dell'imputata che il giudice ravvisa ancora una volta l'assunzione di impegno nei confronti del PELLE e della cosca da quest'ultimo capeggiata.

Il giudice si occupa poi di smentire la tesi difensiva secondo cui l'AIELLO non conosceva Giuseppe PELLE e, dopo l'incontro del 22.03.10, non aveva più avuto rapporti con la famiglia PELLE, mettendo in rilievo come essa sia in contrasto sia con il chiaro obiettivo per cui PELLE Francesco (il quale, tra l'altro, ha ammesso di conoscere la caratura criminale di Giuseppe PELLE) l'aveva accompagnata dal boss di San Luca, sia con il contenuto delle intercettazioni telefoniche disposte al momento dell'esecuzione della misura cautelare, da cui è emerso, secondo il giudice di primo grado, che ancora in quel periodo costei continuava ad avere rapporti con i PELLE, di cui conosceva la mafiosità, malgrado la contrarietà dei suoi familiari.

Anche in questo caso, pertanto, è stata ritenuta la colpevolezza dell'AIELLO e del PELLE, per le condotte loro rispettivamente contestate.

ZAPPALA' Santi (capo B), PELLE Giuseppe e MESIANI MAZZACUVA Giuseppe (capo C)

Il materiale probatorio è costituito dal dialogo del 27.02.10 tra lo ZAPPALA', PERRELLO Angelo, MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio e PELLE Giuseppe.

Il giudice mette in evidenza che, fin dalle prime battute, si evince che fra Pelle Giuseppe e Santi Zappalà vi era un rapporto di pregressa conoscenza (e in ogni caso che tra i due ci fosse stato un precedente incontro), avendo il primo chiesto allo ZAPPALA' se avesse più parlato *“quel ragazzo di Platì”* (personaggio che il giudice identifica in Barbaro Francesco, inserito in una nota famiglia di “ndrangheta” denominata “mano armata” e collegata a livello familiare ai Barbaro Castanu), il quale, a dire dello stesso PELLE, avrebbe potuto portare al candidato *“quattro...cinquecento voti là...”*.

Dal riferimento fatto dallo ZAPPALA' ad un certo Luca, non meglio identificato, il quale gli aveva *“portato”* Barbaro Francesco, proprio perché quest'ultimo era in grado di portargli un notevole numero di voti, il giudice desume che Pelle Giuseppe e Santi Zappalà si fossero già incontrati per discutere della candidatura di quest'ultimo alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale.

Tra l'altro, Santi Zappalà, dimostrando ancora una volta di conoscere PELLE in data antecedente l'incontro, si informava dello stato di salute della figlia, Pelle Giuseppina, chiedendogli se avesse effettuato delle analisi cliniche.

Nel prosieguo del discorso Santi Zappalà chiedeva espressamente l'interessamento di PELLE e MESIANI per fargli ottenere un cospicuo numero di voti; PELLE Giuseppe, in qualità di esponente della sua cosca, gli assicurava il massimo appoggio, sostegno di cui lo Zappalà si mostrava sicuro (*“Lo so, lo so!”*).

Anche Mesiani Mazzacuva si associava alle parole del Pelle: (*“Ma noi qua, quello che dobbiamo fare, lo facciamo!”*) dando

prova della sua piena adesione al sodalizio criminale; chiariva, tra l'altro, che l'organizzazione si sarebbe attesa un corrispettivo dal candidato in cambio dell'appoggio elettorale, ottenendo rassicurazioni in tal senso da parte dello Zappalà (*“Almeno una porta aperta, l'abbiamo”*).

Mesiani Mazzacuva faceva quindi esplicito riferimento alla contropartita in termini di lavori che essi si attendevano, in cambio dell'appoggio elettorale della cosca, affermazioni che trovavano il pieno assenso dello ZAPPALÀ (*“assolutamente sì”*).

Pelle Giuseppe chiedeva a MESIANI, a causa del ruolo da lui ricoperto, se erano già stati presi gli opportuni contatti con i referenti dei comuni della fascia ionica assoggettati all'influenza della cosca Pelle, ricevendo risposta affermativa; rappresentava la necessità di un successivo incontro che, a dire di Santi Zappalà, sarebbe dovuto avvenire una volta chiarita la situazione in tutti i comuni di cui si era parlato; il Mesiani Mazzacuva ribadiva ancora una volta l'impegno dell'organizzazione a sostegno della candidatura di Santi Zappalà (*“Ma noi qua, quello che dobbiamo fare, lo facciamo!”*).

La conversazione si chiudeva con l'invito a pranzo rivolto dal padrone di casa al Mesiani Mazzacuva Giuseppe ed a Santi Zappalà, declinato da entrambi perché dovevano proseguire in un giro elettorale in alcuni paesi della zona ionica; al che Pelle Giuseppe coglieva l'occasione per evidenziare che nella zona ionica Santi Zappalà avrebbe potuto contare sull'appoggio della organizzazione (*“Va bene! Di là da noi, avete tutto!”*) e se avesse avuto bisogno di relazionarsi con qualcuno del luogo (referenti locali della cosca), si sarebbe potuto avvalere dell'intermediazione del complice Mesiani Mazzacuva.

In ultimo, PELLE chiedeva al candidato se vi fosse possibilità di ottenere un trasferimento del fratello Pelle Salvatore, detenuto presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia, in un altro carcere, più vicino alla zona di residenza della famiglia, al fine di agevolare lo svolgimento dei colloqui.

Ciò in quanto, in precedenza, il candidato aveva vantato delle conoscenze nell'ambiente penitenziario che avrebbero potuto rilevarsi utili per le necessità del capo, persone di sua assoluta fiducia all'interno della Casa Circondariale di Vibo Valentia, già dimostratesi disponibili in passato.

Zappalà e Mesiani Mazzacuva affermavano che, a partire dal 1992, era diventato difficile ottenere il trasferimento di un detenuto da un carcere all'altro; in ogni caso lo Zappalà confermava la propria disponibilità, riferendo che si sarebbe opportunamente informato.

L'incontro si concludeva con un'ulteriore conferma del patto stipulato, concretizzatosi nella ripetuta richiesta del candidato dell'appoggio elettorale promessogli (*"E se voi riterrete opportuno aiutarci! D'accordo?"*), e nella rinnovata rassicurazione da parte del PELLE (*"Si parla di amici!Ora vediamo in quale maniera vi possiamo aiutare!"*).

In sintesi, secondo il giudice di primo grado, nel corso del dialogo riportato i termini dell'accordo sono stati definiti in maniera inequivocabile, tramite lo scambio da parte dello ZAPPALA' di alcuni favori a fronte dell'appoggio della cosca PELLE rappresentata dal suo capo PELLE Giuseppe.

Il giudice ha disatteso le obiezioni con cui si negava che vi fosse la prova che MESIANI avesse accompagnato ZAPPALA' nel giro elettorale nei comuni della Ionica, nonché quella con cui si sosteneva che per integrare il reato *de quo* era necessario l'adempimento della promessa da parte del politico.

Infine, ha ritenuto che la stipula dell'accordo illecito fosse pienamente provata.

Quanto all'obiezione secondo cui non sussisterebbero *"rapporti stabili e risalenti nel tempo con la criminalità organizzata"* dello ZAPPALA', il giudice elenca tutte le risultanze che dimostrerebbero, al contrario, i suoi pregressi contatti con soggetti legati alla malavita organizzata.

Pertanto, è stata affermata la responsabilità di ZAPPALA, MESIANI e PELLE, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti.

MESIANI MAZZACUVA Giuseppe – il reato associativo

Le risultanze probatorie sono costituite da due dialoghi captati all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe e aventi ad oggetto, quasi esclusivamente, la candidatura di Santi ZAPPALA' al Consiglio Regionale della Calabria.

Il contenuto del colloquio del 27.02.10, già analizzato, dimostrerebbe che è stato MESIANI MAZZACUVA a portare ZAPPALA' al cospetto del boss, a negoziare le condizioni dell'accordo anche per conto di PELLE, ad accompagnare il candidato per i paesi della jonica.

Dimostrativo della sua appartenenza alla cosca viene considerato anche il fatto che PELLE tranquillizzava ZAPPALA' sul fatto che nella zona jonica (mandamento oggetto di predominio della cosca PELLE) avrebbe ricevuto l'appoggio promesso (*"Va bene! Di là da noi, avete tutto!"*) e, nel caso in cui avesse dovuto rivolgersi a qualcuno, si sarebbe potuto avvalere dell'intermediazione del suo uomo di fiducia *"Pepè"*, cioè MESIANI MAZZACUVA Giuseppe.

Vengono poi segnalate le sue affermazioni auto-accusatorie più volte commentate (*"Ma noi qua, quello che dobbiamo fare, lo facciamo!"*).

Nel corso del dialogo del 12.03.2010, il cui oggetto è un investimento immobiliare di ZAPPALA' ed altri soggetti a Filogaso (VV) (acquisto di alcuni rustici da ristrutturare), PELLE, prospettando la possibilità di inserirsi nell'affare con l'impresa edile fittiziamente intestata al figlio (la *"Azzurra costruzioni Geom. PELLE Antonio"*), concordava con il sodale MESIANI MAZZACUVA le modalità del *"loro"* coinvolgimento pur sempre nel rispetto del predominio nella zona di altre *"famiglie"*.

Secondo il giudice, l'opinione espressa da MESIANI (*"noi possiamo organizzare le cose qua per i fatti nostri, qual è il problema?"*) proviene da personaggio in possesso di un ruolo

così importante all'interno del sodalizio da consentirgli, parlando al plurale, di consigliare il capo-cosca la strategia da seguire.

Nel prosieguo del dialogo, MESIANI MAZZACUVA, prevedendo che a breve sarebbero stati eseguiti provvedimenti custodiali, (circostanza, poi rivelatasi veritiera, nei fatti) sottolineava che la zona jonica di Condofuri in quel periodo era *“una bomba ad orologeria”*; raccomandava, pertanto, PELLE di stare molto attento nel momento in cui sarebbe incontrato con tale *“Pietro”* e le persone a lui vicine, a causa del conseguente sicuro interesse delle forze dell'ordine.

E' stata, quindi, affermata la responsabilità del MESIANI, anche per il reato associativo.

3. **GLI APPELLI**

Le questioni preliminari.

Nella maggior parte degli atti di appello si sollevano eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni, sulla base di varie argomentazioni, che possono essere così sintetizzate:

- il decreto autorizzativo di intercettazione all'interno dell'abitazione del PELLE, è nullo, perché dallo stesso non si evince se sia stato emesso il 7 o il 9.8.2009, e comunque sarebbe privo di effettiva motivazione, per difetto di riferimenti all'art. 416 bis;
- il predetto decreto non dà conto della verifica delle risultanze dell'informativa che in esso viene richiamata;
- più specificamente, si deduce che dopo il decreto del 6.8.2009, seguito dalla convalida del 7.8.2009, la polizia giudiziaria, soltanto il 23.2.2010, richiedeva la sostituzione dell'apparecchiatura utilizzata per le intercettazioni con una più avanzata ed efficiente, ottenendo dal p.m. il provvedimento con cui si disponeva il noleggio di detta apparecchiatura il 24.2.2010 e dando inizio alle esecuzioni delle intercettazioni il 25.2.2010. Si eccepisce quindi che non risulta essere stata autorizzata la

modifica delle modalità di esecuzione delle operazioni e, comunque, non vi è stato sul punto alcun controllo del GIP, per cui dette intercettazioni sono inutilizzabili, e si aggiunge che ciò vale, quantomeno, fino alla concessione della proroga, risalente all'1.4.2010;

- le operazioni di intercettazione sono iniziate diversi mesi dopo che erano state autorizzate, e quindi ben oltre il termine stabilito per la convalida del decreto d'urgenza, lasciando in tal modo la polizia giudiziaria arbitra di stabilire i tempi delle operazioni. In subordine, si solleva eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 267, nella parte in cui non prevede che, in caso di decreto di urgenza, l'attività di intercettazione debba avere inizio non oltre il termine per la convalida;

- le operazioni non sono state eseguite presso gli impianti in dotazione alla procura, e neppure è stato usato il sistema della c.d. remotizzazione, precisandosi che la mancata formulazione dell'eccezione in sede di udienza preliminare non determina alcuna preclusione;

- più specificamente, si eccepisce che, secondo quanto emerge dal verbale di inizio e chiusura delle operazioni, la registrazione e non soltanto l'ascolto delle conversazioni è avvenuto presso gli uffici del ROS, e non presso i locali della procura, circostanza confermata anche dal fatto che nel verbale di fine operazioni si fa riserva di trasmettere i DVD registrati. Sul punto, si sottolinea anche che non può attribuirsi alcun rilievo alla nota integrativa a firma del capitano PICCOLI l'11.1.2011, in quanto formata solo dopo molto tempo dalla fine delle operazioni, a seguito dell'eccezione sollevata dalla difesa, e quindi in contrasto con la regola che impone al p.m. di motivare il decreto prima dell'inizio delle operazioni. Per cui essa sarebbe da qualificare come aggiustamento postumo, inutilizzabile sul piano processuale.

La difesa di PELLE Sebastiano ha eccepito anche la nullità della sentenza, per essere stata pronunciata da giudice che aveva già valutato i fatti oggetto del procedimento in sede di

misura di prevenzione, chiarendo che l'istanza di ricusazione presentata in primo grado è stata respinta.

MERITO:

1) PELLE Giuseppe (avv. Cianferoni):

Si premette che il PELLE si riconosce responsabile unicamente per la condotta consistita nell'essersi interposto nelle trattative per risolvere i problemi legati al locale di Roghudi, e si chiede, pertanto, che la pena sia rideterminata, in continuazione con la condanna già subita per fatti analoghi, con sentenza n. 1512/02 della Corte di Appello di Reggio Calabria.

Ciò posto, l'appellante nega che sia mai esistita una 'ndrina PELLE e, tanto meno, che egli fosse il capo di tale organizzazione e un esponente di primo piano dell'organizzazione unitaria 'ndrangheta.

Deduce che ai colloqui da lui avuti con Rocco MORABITO, in relazione alle vicende della locale di Roghudi, è stato attribuito dal giudice di primo grado un significato enormemente maggiore di quello effettivo, in quanto dallo stesso tenore delle conversazioni si evince non soltanto che egli non ebbe a partecipare al summit del 9.3.2010, ma che neppure conferì alcuna delega al MORABITO. Al più, si potrebbe ipotizzare che, in virtù del ruolo che nella faida aveva ricoperto il padre, Antonio PELLE, all'odierno imputato venissero chiesti dei consigli, non che egli fosse l'artefice delle trattative per la nomina del capo di Roghudi.

Quanto alla esistenza della cosca PELLE, si sottolinea che nei dialoghi con i propri familiari l'odierno appellante parla solo di affari delle imprese di famiglia, che non possono acquisire il carattere della illiceità solo perché riguardano il PELLE.

Con riferimento alla esistenza della cosca FICARA – LATELLA, la difesa si sofferma ampiamente sulle asserite anomalie che caratterizzerebbero il ruolo svolto nelle

intercettazioni da Giovanni ZUMBO, soggetto strettamente legato ad ambienti istituzionali e che, malgrado la sua identità fosse ben nota agli inquirenti, fino all'emissione del fermo nei confronti degli odierni imputati veniva indicato come persona allo stato non identificata, anomalie queste che inducono la difesa ad affermare che costui e lo stesso FICARA, che con lui si accompagnava, siano stati strumentalizzati da abili manovratori con fini diversi da quello del raggiungimento della verità.

Muovendo da questo presupposto, viene sottolineato come nei dialoghi intercettati coloro che parlano siano quasi esclusivamente ZUMBO e FICARA, mentre PELLE si limita a pochi e brevi interventi, il che dimostrerebbe che con questo metodo è stato costruito uno scenario criminale artificioso, giocando anche sull'umanamente comprensibile stato d'animo di soggetto pregiudicato del PELLE, il quale sarebbe stato indotto a manifestare i propri propositi di fuga dalle sollecitazioni provocatorie fattegli dallo ZUMBO.

Quanto alle altre risultanze delle intercettazioni, si mette in evidenza che i dialoghi hanno contenuto perfettamente lecito, riguardando semplici affari commerciali e non dimostrano neppure l'intestazione fittizia delle imprese di cui si parla, ma soltanto un comprensibile interessamento dei fratelli PELLE per le sorti di aziende gestite dai propri congiunti.

La difesa insiste nel negare la sussistenza della 'ndrina PELLE, premettendo che, malgrado il padre dell'appellante, Antonio PELLE classe '32, fosse stato coinvolto in numerosi dei più importanti processi contro la criminalità organizzata calabrese, mai è stata configurata l'esistenza di detta cosca, e aggiungendo che dagli atti non emerge alcuna attività illecita della presunta consorterìa; che nessuno dei componenti della famiglia PELLE è stato presente alla riunione presso il santuario di Polsi; che nessuna azione rivela l'uso del metodo mafioso; che l'intervento per il pagamento della tangente in favore di Giorgio MACRI' fu fatto da Giuseppe PELLE a titolo personale; che nessuna alleanza con altre cosche è stata stretta.

In subordine, si chiede l'esclusione dell'aggravante dell'essere l'associazione armata, sulla base del rilievo che i riferimenti di FICARA alle fucilate non significano che i fucili fossero disponibili e, comunque, riguarderebbero la cosca FICARA; l'esclusione dell'aggravante di cui al comma VI, di cui non vi è traccia nella sentenza; la derubricazione della sua condotta in quella di mera partecipazione; l'esclusione dell'aggravante della trasnazionalità, per nulla trattata dalla sentenza.

Quanto alla tentata estorsione contestata al capo B), la difesa rileva che la condotta è contestata fino al 29.3.2010, data fino alla quale il PELLE non aveva ancora posto in essere alcun intervento sulla vicenda, ragion per cui egli non può rispondere di una condotta che è collocata cronologicamente prima che egli se ne interessi, a meno che non venisse effettuata una modifica della contestazione, che nel caso di specie non è avvenuta. Si aggiunge che il PELLE si sarebbe limitato a dare il via libera all'uso di mezzi più convincenti verso il debitore inadempienti, ma tale autorizzazione si inquadrebbe ancora nell'alveo degli atti preparatori non punibili, mentre il tentativo non si sarebbe mai realizzato, essendo sopravvenuto il fermo degli imputati prima che le azioni di pressione autorizzate dal PELLE venissero compiute.

Quanto ai reati di intestazione fittizia, si osserva, preliminarmente, che nessuna sottrazione di un bene ben determinato vi è stata, poiché si fa sempre riferimento a società, e si aggiunge che PELLE Giuseppe non ha alcun ruolo nelle società confiscate e che le conversazioni inerenti alle vicende delle dimissioni dell'operaio SCALIA sono generiche e irrilevanti, anche perché costui era dipendente della Santa Venere, di cui erano formali titolari Domenico e Sebastiano PELLE.

Quanto ai reati elettorali, si chiede l'assoluzione dell'imputato, osservando che nel corso dei dialoghi egli non formula alcuna specifica promessa.

In subordine, si chiede la riduzione della pena, anche in considerazione delle sue precarie condizioni di salute e del fatto che situazioni analoghe sono state trattate in modo più benevolo.

Si chiede la continuazione con la precedente condanna subita dal PELLE in esito al procedimento c.d. Armonia.

1 bis) PELLE Giuseppe (avv. Lorenzo Gatto):

si deduce che il giudice di primo grado ha fatto malgoverno dei principi in materia di valutazione della prova, limitandosi a una elencazione delle risultanze delle intercettazioni ambientali, pedissequamente adagiata sulle conclusioni dell'accusa e priva di elaborazioni autonome. Si sostiene che l'odierno imputato è stato condannato solo perché figlio di Antonino PELLE classe '32, malgrado dalle intercettazioni risultasse che egli parlava di famiglia in senso naturale e non mafioso e non fosse stato dimostrato che i lavori e gli impegni di costui giovassero a una presunta cosca.

Con riferimento alle vicende elettorali, si precisa che sarebbe configurabile, al più, una promessa di appoggio elettorale fatta da PELLE a titolo puramente personale e poi non messa in atto.

Sono stati presentati motivi aggiunti dall'avv. Cianferoni, con cui le doglianze sono state approfondite.

Sono stati depositati altri motivi aggiunti, a firma dell'avv. Minniti, con cui si deduce la violazione del principio del ne bis in idem, sulla base del rilievo che il PELLE è stato assolto, con sentenza del 6.7.2011 della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, divenuta definitiva il 6.2.2012 (proc. c.d. Fehida), da altra contestazione associativa, coincidente con quella oggetto del presente procedimento.

In subordine, si chiede il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti per i quali il PELLE ha riportato condanna nel proc. c.d. Armonia, rilevandosi come in detto ultimo procedimento egli sia stato condannato per essersi intromesso, in passato, nella vicenda della nomina del capo locale di Roghudi, analogamente a quanto accertato nel presente giudizio.

2) PELLE Domenico (avv. Cianferoni):

Si insiste nell'affermazione secondo cui dagli atti di indagine non è assolutamente emersa l'esistenza di una 'ndrina PELLE, ma soltanto, al più, la figura di un Giuseppe PELLE che ha precedenti penali per associazione mafiosa e frequentazioni con pregiudicati per lo stesso reato, figura alla quale la sentenza di primo grado affianca quella del fratello Domenico, sulla base di elementi assolutamente inconsistenti, quali i legami familiari e l'impegno di quest'ultimo nello svolgimento di attività lavorative perfettamente lecite, traendo da tali circostanze il convincimento erroneo dell'esistenza di una cosca facente capo alla famiglia, che non era stata mai configurata, neppure nei numerosi procedimenti in cui era stato coinvolto Antonino PELLE classe '32.

Si insiste sulla totale irrilevanza degli scambi di opinione dei fratelli PELLE in merito alle dimissioni dell'operaio SCALIA, e si evidenzia come nelle intercettazioni del procedimento Crimine non vi sia alcun riferimento a Domenico PELLE.

In subordine, si chiede l'esclusione delle aggravanti, in termini identici a quanto detto per PELLE Giuseppe.

Quanto al reato di intestazione fittizia contestato al capo C), si mette in evidenza che Domenico PELLE era regolarmente assunto dall'Azzurra Costruzioni e che tale impresa era stata sequestrata, in sede di misure di prevenzione, ma poi dissequestrata, sulla base della accertata regolarità della sua attività. Né vi è alcun elemento da cui risulti che egli abbia spartito gli utili con i fratelli o con il nipote Antonio classe '87.

Quanto al reato di intestazione fittizia di cui al capo D), si rileva che i tutti i beni di pertinenza di questa ditta sono stati restituiti, con provvedimento della Cassazione, alla legittima proprietaria, Regalgas s.r.l. che non è mai stata sospettata di favorire la famiglia PELLE, e si aggiunge che Domenico PELLE riceveva un regolare stipendio dall'AZZURRA COSTRUZIONI e aveva avuto revocata la misura di prevenzione nel 2008, per cui

non vi era alcuna ragione per ipotizzare la provenienza illecita della Freedom, anche perché il riferimento alle cospicue somme di denaro che i fratelli PELLE avrebbero investito, contenuto in una conversazione, è stato smentito dagli accertamenti documentali e contabili.

In subordine, si chiede il riconoscimento delle attenuanti generiche e la riduzione della pena, anche con riferimento agli aumenti per la continuazione e per la recidiva.

2 bis) PELLE Domenico (avv. Giampaolo):

si sostiene che gli elementi utilizzati dal giudice per configurare l'esistenza della 'ndrina PELLE sono assolutamente generici e insufficienti, poiché nel dialogo riguardante il dipendente che si era licenziato non tutti i colloquanti si dicono certi che lo SCALIA non avrebbe mai trovato lavoro altrove, né risulta alcun dato che dimostri l'utilizzo della forza di intimidazione tipica delle cosche mafiose, intimidazione che non si era rilevata tale neppure nell'episodio della presunta tentata estorsione ai danni dell'imprenditore che non pagava, se è vero che costui rimase inadempiente, malgrado ben tre solleciti fattigli da Antonino PELLE cl. 87.

Secondariamente, si sottolinea che, in ogni caso, manca del tutto la prova della partecipazione di Domenico PELLE alla presunta consorteria mafiosa, dal momento che nessun concreto e valido riferimento è contenuto nelle ampie indagini effettuate nel presente procedimento, in quello denominato Crimine, così come nelle indagini che avevano coinvolto il padre, e che egli viene coinvolto soltanto perché si tratta di un soggetto che lavora e come tale è indicato dal fratello Giuseppe PELLE, mentre le sue parole con riguardo all'acquisito di carburante vengono utilizzate dal giudice in modo del tutto distorto.

Quanto ai reati di intestazione fittizia, si deduce che il giudice ha dato una lettura parziale e fuorviante alle conversazioni intercettate, non tenendo conto del fatto che nel dialogo inerente al carburante Domenico PELLE si limita ad acquistare carburante per i mezzi del l'Azzurra Costruzioni, di cui è dipendente.

Si sottolinea che la stazione di servizio e il terreno su cui sorge la stessa sono di proprietà della Regalgas e solo la gestione era della Freedom, società che era amministrata realmente – e non in modo fittizio - da Antonio PELLE classe '86 e dai soci Giuseppe FRANCONI e Sebastiano CARBONE, mentre il ruolo di Domenico PELLE era quello di mero esecutore, che si limitava a sostituire il nipote in assenza di questi.

In subordine, si chiede l'esclusione dell'aggravante dell'associazione armata e della recidiva reiterata.

Sono stati presentati motivi aggiunti, con cui, oltre all'approfondimento delle doglianze già contenute nell'appello principale, viene formulata una eccezione di nullità, per mancanza di motivazione dei decreti sull'indispensabilità delle intercettazioni, in quanto essi si baserebbero soltanto:

- sulle risultanze dell'operazione Armonia, risalente a diversi anni prima e nella quale il solo Giuseppe PELLE era stato condannato, mentre il padre, Antonino PELLE detto *Gambazza*, era stato assolto e gli altri fratelli odierni imputati, Domenico e Sebastiano, non risultavano neppure indagati;
- su una conversazione intercetta nella Casa Circondariale di Carinola, in data 27.2.2007, in cui Francesco BARBARO diceva al genero, l'odierno imputato Giuseppe PELLE, di intercedere presso Francesco MAMMOLITI e Domenico STRANGIO, affinché si adoperassero per far cessare la faida in corso tra le famiglie NIRTA – STRANGIO PELLE – VOTTARI, conversazione in relazione alla quale il PELLE è stato assolto con sentenza passata in giudicato nel gennaio 2012.

3) PELLE Sebastiano (avv. Staiano e Ceci):

preliminarmente, si eccepisce la nullità della sentenza, per essere stata pronunciata da giudice che aveva già valutato i fatti oggetto del procedimento in sede di misura di prevenzione, chiarendo che l'istanza di riconsiliazione presentata in primo grado è stata respinta.

Venendo al merito della contestazioni, dopo aver passato in rassegna le intercettazioni da cui il primo giudice ha tratto il

convincimento della partecipazione dell'imputato alla presunta 'ndrina PELLE, si osserva che non è vero che risulti che egli si occupava di Azzurra Costruzioni, in quanto nel dialogo in questione si parla solo di silos ed impianto, intendendo fare riferimento alla Santa Venera; che il riferimento al rispetto per i familiari più anziani non è indice di mafiosità; che la frase secondo cui essi avrebbero investito "soldi della Madonna" non è riferibile all'impianto di carburante e, comunque, le risorse utilizzate per la sola gestione di detto distributore sono state puntualmente dimostrate, tanto che esso è stato restituito dalla Cassazione alla società proprietaria.

Si sottolinea che, in sede di revoca della misura di prevenzione, PELLE è stato descritto come soggetto non pericoloso socialmente e non collegato al padre e ai fratelli, e che egli legittimamente gestiva la società Santa Venera Costruzioni, le cui quote erano intestate alla moglie solo perché egli aveva subito dei protesti.

Quanto ai reati di intestazione fittizia, si fa rilevare che le valutazioni del primo giudice sono in netto contrasto con quelle operate dai giudici che si erano occupati delle misure di prevenzione, i quali avevano messo un'evidenza la perfetta legittimità della proprietà e della gestione sia della Santa Venera, tanto da revocare la misura di prevenzione nei confronti dell'appellante e da restituire parte delle quote della stessa Azzurra Costruzioni, di cui si era messo in evidenza come si trattasse di impresa di modeste dimensioni, che aveva effettuato investimenti in linea con gli incassi.

Neppure potrebbe essere utilizzata la intercettazione in cui PELLE si occupa dell'acquisto di una pompa per il cemento, essendo la stessa verosimilmente riferibile alla Santa Venera.

Quanto alla Freedom caffè, si assume che ne è stata dimostrata la provenienza perfettamente lecita.

In subordine, si chiede l'esclusione delle aggravanti e la concessione delle attenuanti generiche, la riduzione della pena e la revoca della confisca.

4) PELLE Antonio classe ' 87 (avv. Cianferoni):

Con riferimento al tentativo di estorsione contestato al capo B), si premette che la mancata identificazione del soggetto vittima del presunto reato, tale Peppe Bombolottu, ha impedito il riscontro sulle modalità con cui sarebbero state richieste le somme di denaro.

Si osserva che, in ogni caso, mancano gli estremi oggettivi del delitto tentato, perché le prime richieste sarebbero state fatte in modo bonario, tra l'altro nei confronti di un soggetto che era inserito nell'ambiente della malavita e che, pertanto, non poteva considerarsi intimidito per il solo fatto della provenienza di quelle richieste, tanto da rifiutare più volte il pagamento, mentre a seguito dell'intervento di PELLE Giuseppe sarebbe stato solamente concordato il ricorso a mezzi violenti, senza che ciò sia stato mai realizzato, a causa dell'arresto degli odierni imputati, per cui l'azione estorsiva sarebbe rimasta allo stato di mera intenzione, neppure manifestata al debitore.

Si aggiunge che, tra l'altro, la progettazione dell'uso della violenza è rimasta al di fuori della contestazione, che è limitata fino al 29.3.2010.

Passando al reato di intestazione fittizia, contestato al capo C), si premette che in sede di prevenzione la ditta Azzurra Costruzioni era stata restituita all'imputato.

Si osserva, poi, che il reato in esame non è riferibile a una società, ma richiede che vi sia l'effetto traslativo di beni, per cui, in assenza di prova circa una partecipazione agli utili, non sono sufficienti la mera intestazione fittizia e la gestione di fatto.

Sul piano della configurazione giuridica dei fatti, si sostiene che vi è incompatibilità tra la contestazione di partecipazione all'associazione mafiosa realizzata attraverso la disponibilità ad essere intestatario fittizio e il reato di cui all'art. 12 quinquies, poiché il primo reato assorbe il secondo.

Quanto alla contestazione del reato associativo, si sottolinea come le uniche condotte utilizzate per costruire detta

contestazione, ossia il tentativo di estorsione e la intestazione fittizia, siano insussistenti, mentre la presunta, costante disponibilità si riduce alla mera presenza in casa, durante colloqui intrattenuti dal padre, e nello svolgimento per conto di costui di mansioni del tutto lecite.

Si segnala, infine, la asserita contraddizione che vi sarebbe tra l'epoca della contestazione per l'intestazione fittizia, risalente al 2006, e quella relativa al fatto associativo, collocata dal febbraio 2010.

In subordine, si chiede la concessione delle attenuanti generiche prevalenti e la riduzione della pena.

Sono stati presentati motivi aggiunti, con cui le doglianze sono state approfondite.

5) PELLE Antonio classe ' 86 (avv. Cianferoni):

Si chiede l'assoluzione per l'unico reato contestato all'imputato, ossia l'intestazione fittizia della soc. Freedom Cafè, sia perché la stazione di servizio non era di proprietà del PELLE, che ne aveva soltanto la gestione a titolo gratuito, sia perché la somma impiegata per la costituzione della società era del tutto compatibile con le sue entrate, sia perché PELLE Antonio non aveva alcun rapporto, nella gestione del rifornimento, con gli zii Giuseppe e Sebastano, ma soltanto con lo zio Domenico, che lo sostituiva quando egli era assente, per gli impegni legati alla frequentazione dell'università.

In subordine, si chiede l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7, la concessione delle attenuanti generiche prevalenti e la riduzione della pena, e la revoca delle confisca.

5 bis) PELLE Antonio classe ' 86 (avv. Gatto):

si deduce che il giudice ha valutato in maniera superficiale gli atti del procedimento, senza tenere conto che l'imputato beneficiava di una borsa di studio universitaria e aveva, pertanto, le disponibilità economiche per costituire la società, e che a causa dei suoi impegni universitari era costretto a farsi sostituire, durante la settimana, dallo zio Domenico PELLE.

Si aggiunge che la responsabilità dell'imputato è stata presunta soltanto perché egli è figlio e nipote di persone coinvolte in gravi reati.

Infine, si afferma che manca il dolo specifico necessario per configurare l'aggravante di cui all'art. 7.

Sono stati presentati motivi aggiunti, con cui le doglianze sono state approfondite.

6) CARBONE Sebastiano (avv. Nobile), 7) FRANCONI Giuseppe (avv. Nobile):

nei due atti di appello, di tenore analogo, si sostiene che non vi è prova del fine illecito del soggetto che poteva essere sottoposto alla misura di prevenzione, perché l'affermazione di Giuseppe PELLE, secondo cui la famiglia aveva la gestione del distributore, poteva semplicemente riferirsi alla quota maggioritaria del 70%, in possesso del nipote Antonino, e non alle due quote del 15% ciascuna, facenti capo al CARBONE e al FRANCONI, i quali, peraltro, le avevano acquistate, il primo, con denaro del padre (così come aveva fatto per concorrere all'acquisto dell'arredo del bar), e il secondo con i redditi derivanti dal proprio lavoro di direttore di un ufficio postale, per cui nessun trasferimento di valori vi era stato dalla famiglia PELLE. Si aggiunge che Domenico PELLE, che, secondo l'accusa, si interessava della gestione del distributore, non era stato sottoposto a misura di prevenzione.

In subordine, si chiede la concessione delle attenuanti generiche, il minimo della pena e la sospensione condizionale.

6 bis) CARBONE Sebastiano (avv. Barillà):

Si deduce che il CARBONE era un giovane ventenne che ha iniziato a lavorare grazie all'aiuto finanziario del padre, con cui ha versato la quota del 15% per la costituzione della società e l'anticipo per l'acquisto degli arredi del bar, servendosi di strutture che appartenevano alla Regalgas, alla quale sono state restituite con provvedimento della Cassazione.

Si aggiunge che Domenico PELLE, ossia colui che aiutava il nipote Antonio nella gestione dell'attività, era soggetto

incensurato e al quale era stata revocata la misura di prevenzione e si prestava solo per gli impegni di studio del nipote e per colmare le lacune di esperienza dei due giovani imprenditori.

Peraltro, i rapporti con le banche e con i fornitori erano tenuti da costoro e la loro presenza all'interno del distributore non fu riscontrata semplicemente a causa degli impegni di studio di Antonio PELLE e del fatto che i controlli venivano effettuati alle pompe e non all'interno dell'ufficio, ove si trovava CARBONE.

In subordine, si chiede l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 e la concessione delle attenuanti generiche e il minimo della pena.

8) MORABITO Rocco (avv. Punturieri):

Si deduce che il giudice è pervenuto a valutazioni apodittiche, senza considerare che dall'analisi della controversia relativa a Roghidi emergeva: che MORABITO non era in grado di intervenire nelle questioni interne delle due fazioni; che egli svolgeva per lo più funzioni di mero ambasciatore di decisioni prese da altri; che non è provato che, su richiesta di PELLE Giuseppe, si sia poi incontrato con LATELLA e PRATICO'; che parla della c.d. Provincia come di un'entità diversa, cui egli non appartiene, circostanza confermata dal fatto che, in caso contrario, non avrebbe avuto bisogno di rivolgersi a PELLE; che la ragione per cui egli si reca dal PELLE è data dal fatto che la moglie era in difficoltà economiche a causa della concorrenza sleale fatta contro il suo negozio da un terzo soggetto, a dimostrazione del fatto che egli non era in grado di farsi valere da solo.

Quanto alle intercettazioni dell'operazione Crimine, si evidenzia che, anche in questo caso, egli appare come mero ambasciatore tra COMMISSO e il proprio zio, per le questioni relative alla riapertura de locale di Motticella.

Si conclude affermando che vi sarebbe non corrispondenza nella contestazione, perché gli sarebbe stato attribuito un ruolo apicale che gli non possedeva.

Si chiede, in subordine, che la recidiva applicata in misura minore, segnalando anche degli errori di calcolo, che siano riconosciute le generiche e che la pena sia ridotta.

Infine, si deduce la sproporzione della misura di sicurezza e si chiede la revoca delle statuizioni civili.

8 bis) MORABITO Rocco (avv. Nobile):

Si afferma che MORABITO si è limitato a caldeggiare la candidatura di ZAVETTIERI, senza svolgere ruoli di preminenza, per cui la sua condotta non va oltre quella del semplice partecipe.

In subordine, si chiede l'esclusione dell'aggravante dell'associazione armata, l'esclusione o la riduzione dell'aumento per la recidiva e la riduzione della pena.

9) FICARA Giovanni, 10) BILLARI Costantino Carmelo, 11) MACRI' Giorgio (avv. Calabrese):

Quanto alla posizione di FICARA Giovanni, si rileva che dalle intercettazioni si sarebbe potuto ipotizzare, al più, che egli fosse partecipe di un'organizzazione criminale operante in Lombardia, non certamente che fosse un dirigente della cosca FICARA – LATELLA operante in Reggio Calabria, in quanto dalle sue stesse confessioni risulta che egli si era trasferito al nord proprio a causa dei dissidi con altri esponenti della famiglia. Per cui sarebbe stato processualmente corretto restituire gli atti al p.m., perché elevasse una nuova contestazione.

Si aggiunge che, in ogni caso, sarebbe da escludere la sua qualifica di dirigente della cosca, avendo egli assunto una posizione assolutamente defilata e sottomessa, tanto da essere costretto a trasferirsi al nord, e si precisa che nell'operazione c.d. Valanidi egli non venne mai accusato di essere partecipe della cosca in questione.

Con riferimento al capo E), si deduce che le conversazioni eteroaccusatorie sull'episodio in cui egli avrebbe minacciato un uomo con una pistola sono generiche e non riscontrate.

Per quanto concerne la posizione di Costantino BILLARI, si rileva che, anche in questo caso, egli è stato considerato partecipe della cosca FICARA – LATELLA sulla base di conversazioni che avrebbero lasciato ipotizzare, al più, la sua posizione di reggente del locale di Solaro, in Lombardia.

Si aggiunge che in nessuna delle conversazioni BILLARI pronuncia frasi che possano apparire come confessione di appartenenza alla cosca, limitandosi a prendere parte a colloqui tra altre presone e, tutt'al più, a non dissociarsi da quelle in cui si parla di associazione o a dare assenso ad altre frasi, per ragioni di mera convenienza o educazione, per cui potrebbe configurarsi, al massimo, un rapporto di fiducia o di contiguità, non certamente di partecipazione al sodalizio mafioso.

In subordine, si chiede l'esclusione dell'aggravante dell'essere l'associazione armata, precisandosi che la sola manifestazione di commettere un omicidio non dimostra che si abbia la effettiva disponibilità di armi.

Quanto alla posizione di Giorgio MACRI', si osserva che l'attività di intimidazione nei confronti dell'ignoto debitore è stata soltanto pensata dagli imputati, senza mai essere perpetrata, e si aggiunge che l'appartenenza di MACRI' a un sodalizio operante in Condofuri non è in alcun modo provata, come non risulta dimostrato perché il semplice svolgimento di un'attività lavorativa – che peraltro non risultava essere stata commissionata dalla locale amministrazione comunale - in quella località avrebbe dovuto dare causa a una richiesta estorsiva.

Si fa ancora rilevare che proprio il fatto che il debitore sia rimasto inadempiente dimostra che non era stato affatto intimidito.

In subordine, si chiede l'esclusione dell'aggravante di cui al terzo comma dell'art. 628 c.p. e di quella di cui all'art. 7.

Infine, si chiede, per tutti gli imputati la concessione delle attenuanti generiche e il minimo della pena e, per FICARA, anche l'esclusione della recidiva.

9 bis) FICARA Giovanni (avv. Delfino):

si chiede l'assoluzione del reato contestato al capo A), rilevando come nei confronti del FICARA gli elementi di prova siano assolutamente insufficienti, dal momento che egli e i suoi familiari sono stati prosciolti dalle accuse formulate nel procedimento Valanidi e che la stessa accusa di essere il reggente del locale di Solaro è stata archiviata, nel procedimento c.d. Infinito. Si aggiunge che, anche in sede di prevenzione, i beni originariamente sequestrati al nucleo familiare di Francesco FICARA, padre di Giovanni, sono stati poi restituiti.

Si chiede, comunque, l'esclusione dell'aggravante dell'essere dirigente dell'associazione, per la quale non sono emersi elementi specifici che dimostrino che egli ricoprisse detto ruolo, nonché l'esclusione dell'aggravante dell'essere l'associazione armata.

Quanto al delitto di detenzione di armi, si sottolinea che l'accusa si basa su conversazioni eteroaccusatorie, per giunta *de relato*, e dalle quali emerge molta confusione in ordine al luogo ove l'episodio si sarebbe verificato, alla identificazione e alla provenienza della presunta vittima della minaccia.

In subordine, si chiede l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7, non risultando alcuna prova dell'utilizzazione del metodo mafioso.

In ulteriore subordine, si chiede l'esclusione della recidiva, la concessione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena.

12) LATELLA Antonino (avv. Putorti), 12 bis) LATELLA Antonino (avv. Iaria):

con i due atti di appello, di tenore analogo, si deduce che il LATELLA è stato condannato soltanto sulla base di conversazioni tra terzi, senza che egli sia mai stato intercettato o osservato mentre entrava in casa di PELLE Giuseppe, e si sottolinea che tra coloro che lo chiamano in causa in dette intercettazioni vi è Giovanni FICARA, con cui non vi erano rapporti neppure di conoscenza.

Quanto alla vicenda di Roghudi, ci si duole per il fatto che il giudice non abbia tenuto conto delle indagini difensive, con cui si

era dimostrato che egli era stato tutto il giorno presso la clinica di Reggio Calabria, ove era nata la sua prima nipotina.

Quanto ai rapporti con Giovanni FICARA, si fa rilevare che dalle stesse intercettazioni risulta che tra i due vi erano pessimi rapporti e si aggiunge che nell'operazione c.d. Reggio Sud il LATELLA non è stato coinvolto.

Si chiede che sia sentita la signora Anna Maria LATELLA, nipote dell'appellante e moglie di Giovanni FICARA, sui rapporti esistenti tra i due imputati.

Quanto alle ragioni dell'allontanamento del FICARA da Reggio Calabria, si chiede che sia acquisita la relazione di servizio a firma del maresciallo Germanà, nella quale si dà atto che essa fu determinata dalla volontà del FICARA di sottrarsi ai continui controlli, e si chiede l'audizione del medesimo sottufficiale sul punto.

Con riferimento alle risultanze dell'operazione Crimine, sul presunto conferimento della carica di capo società al LATELLA, i dialoghi intercettati rivelano la incertezza dei conversanti e la scarsa conoscenza personale del soggetto di cui stanno parlando.

Si aggiunge che dalla visione dei filmati della riunione di Polsi emerge che l'imputato non era presente alla stessa, e che la eventuale sua presenza in quei luoghi in altri momenti della giornata è irrilevante, così come assente egli era anche al matrimonio della figlia di Giuseppe PELLE.

In subordine, si chiede l'esclusione dell'aggravante della qualità di promotore, essendo risultato che gli stessi adepti non riconoscevano particolare autorevolezza al LATELLA, nonché la concessione delle attenuanti generiche e il minimo della pena.

13)MESIANI MAZZACUVA Giuseppe (avv. Freni):

In via istruttoria, si chiede la rinnovazione del dibattimento, eventualmente previa separazione della posizione del MESIANI, al fine di acquisire le sentenze emesse nelle operazioni compiute nel distretto di Reggio Calabria, e di disporre perizia fonica, per

verificare la riconducibilità della voce di uno dei colloquanti allo stesso MESIANI.

Con riferimento alla contestazione di cui all'art. 416 bis, si sottolinea che essa si fonda soltanto su due conversazioni, nelle quali, peraltro, il MESIANI riveste un ruolo meramente marginale e si occupa esclusivamente di questioni strettamente politiche, che non possono mutare natura soltanto perché trattate in quel determinato contesto, e si aggiunge che, se realmente il MESIANI MAZZACUVA avesse ricoperto il ruolo di uomo di fiducia di Giuseppe PELLE, non si spiegherebbe perché costui non gli comunicò l'intenzione di concentrare il suo appoggio sul candidato NUCERA, invece che sullo ZAPPALA', sponsorizzato dallo stesso appellante.

Quanto all'appoggio da lui dato a tale uomo politico, esso trova fondamento in una risalente conoscenza e nella stima che egli nutriva per quanto fatto da costui come amministratore, non certamente nella volontà di favorire un sodalizio mafioso, per cui dovrebbe essere valutata l'eventuale applicazione dell'art. 5 c.p., con riferimento all'elemento psicologico.

Si sottolinea, ancora, che il MESIANI è un imprenditore avviato, che non ha mai usufruito di appalti pubblici (come dimostrato da documentazione acquisita presso la Provincia di Reggio Calabria dopo la sentenza di primo grado).

Pertanto, sono insussistenti gli indizi riguardanti una sua presunta partecipazione ad associazione mafiosa, così come anche di un suo concorso esterno, fattispecie di cui difettano i requisiti essenziali, per come delineati dalla giurisprudenza della Cassazione, sottolineando come MESIANO non avrebbe potuto garantire allo ZAPPALA' alcuna certezza sul risultato elettorale e che non risulta aver promesso alcuna forma di gratitudine a PELLE, per cui sarebbe stato configurabile, al più, l'ipotesi della desistenza volontaria, avendo egli deciso di rinunciare all'impegno elettorale in favore dello ZAPPALA'.

Per le medesime ragioni, andrebbe escluso anche il reato di corruzione elettorale, essendosi trattato di uno scambio di

promesse virtuale, e comunque sicuramente non finalizzato a favorire alcun sodalizio, pur avendo l'imputato sempre riconosciuto il rapporto di amicizia con Giuseppe PELLE, per cui sarebbe da escludere anche l'aggravante di cui all'art. 7.

In subordine, si chiede la concessione delle attenuanti generiche e il dissequestro della PUNTO EDILE s.r.l., sul presupposto della piena liceità della provenienza del proprio patrimonio, così come delle normali operazioni commerciali intrattenute con la Azzurra Costruzioni.

In via istruttoria, si chiede alla Corte di acquisire prova della capacità reddituale della ditta.

13 bis) MESIANI MAZZACUVA Giuseppe (avv. Genovese):

si deduce che la condanna si fonda su due sole conversazioni, nella prima delle quali il MESIANI si limita ad occuparsi esclusivamente dell'appoggio elettorale allo ZAPPALA', mentre nella seconda è verosimile che PELLE e MESIANI non parlassero di ZAPPALA', e comunque è significativo che PELLE non abbia comunicato all'odierno appellante di voler appoggiare altro candidato.

Le intercettazioni, quindi, varrebbero a rivelare, al più, rapporti di natura dubbia, non certamente una partecipazione dell'imputato all'associazione.

Quanto al reato di corruzione elettorale, si deduce che manca da serietà dello scambio di promesse, attesa la genericità dei colloqui, nei quali non viene fatto riferimento a futuri lavori pubblici da appaltare e, comunque, MESIANIO è estraneo allo scambio di promesse, essendosi limitato ad invitare il politico a non dimenticare di chi l'ha sostenuto.

In subordine, si chiede l'esclusione dell'aggravante delle armi e di quella di cui all'art. 7, la concessione delle attenuanti generiche e la restituzione della ditta Punto Edile.

Sono stati presentati motivi aggiunti, con cui le doglianze sono state approfondite.

14) IARIA Francesco (avv. Labate):

Si sostiene, anche richiamando i principi in tema di offensività del reato, che nel caso di specie manca il necessario requisito della serietà dello scambio delle promesse, dal momento che Giuseppe PELLE aveva già deciso di concentrare tutto il proprio appoggio in favore di altro candidato, mentre le promesse fatte da IARIA erano assolutamente generiche e impossibili da realizzare, ab origine, e si aggiunge che l'accostamento operato dal giudice delle considerazioni fatte da Giuseppe PELLE al modo di gestire la campagna elettorale da parte di un non meglio specificato candidato non sono in alcun modo collegabili alla figura dello IARIA.

In subordine, si chiede l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7, osservando come non sia sufficiente la eventuale consapevolezza di favorire un personaggio appartenente a una cosca, ma occorra la specifica finalità di arrecare vantaggio al sodalizio criminoso, e aggiungendo che neppure sussistono i presupposti dell'utilizzo del metodo mafioso.

Sempre in subordine, si chiedono le attenuanti generiche nella misura massima e il minimo della pena.

15) ZAPPALA' Santi (avv. Albanese):

Si sostiene, anche richiamando i principi in tema di offensività del reato: che, nel caso di specie, manca un effettivo accordo tra ZAPPALA' e Giuseppe PELLE, perché i due si esprimono in termini meramente possibilistici e, comunque, il secondo aveva già deciso di concentrare tutto il proprio appoggio in favore di altro candidato, come dimostrano i modesti risultati conseguiti dal politico nei territori di presunta influenza della cosca PELLE; che le presunte promesse di appalti formulate dallo ZAPPALA' non erano altro che generiche risposte affermative alle interlocuzioni di MESIANI, senza che sia provato se egli sapesse che costui aveva un'impresa e che PELLE fosse titolare di fatto di altra impresa; che il presunto interessamento per il trasferimento del fratello detenuto di Giuseppe PELLE consistette nella mera disponibilità alla verifica se fosse possibile redigere una nota informativa favorevole al riguardo, disponibilità peraltro

accompagnata dalla puntualizzazione che tali strade non erano da tempo più percorribili, e si aggiunge che, comunque, tale eventuale trasferimento non sarebbe stato certamente un fatto di rilevante importanza per la cosca; che con le indagini difensive esperite in primo grado e ignorate dal giudice, si era dimostrato che il ragazzo di Platì cui lo ZAPPALA' affermava di essersi rivolto non era il Francesco BARBARO inserito in una nota famiglia mafiosa, ma altra persona omonima, così come riconosciuto dallo stesso Tribunale del Riesame; che, nel caso di specie, manca il presupposto necessario per la configurabilità del reato di corruzione elettorale, ossia il mantenimento della promessa di appoggio elettorale da parte del presunto mafioso.

In subordine, si chiede che sia esclusa la recidiva, atteso che la precedente pena era stata applicata in sede di patteggiamento, e, in ulteriore subordine, che la stessa sia fatta rientrare nel bilanciamento di equivalenza con le attenuanti generiche, di cui si chiede la concessione.

Si censura, inoltre, il fatto che sia stato applicato il cumulo materiale tra recidiva e aggravante di cui all'art. 7 e che l'aumento per la recidiva sia stato commisurato in misura superiore a quella applicata in sede di patteggiamento.

Infine, si chiede il minimo della pena.

15 bis) ZAPPALA' Santi (avv. Veneto):

Si sostiene che, nel caso di specie, manca il presupposto necessario per la configurabilità del reato di corruzione elettorale, ossia il mantenimento della promessa di appoggio elettorale da parte del presunto mafioso, poiché il PELLE aveva già deciso di concentrare tutto il proprio appoggio in favore di altro candidato, come dimostrano i modesti risultati conseguiti dal politico nei territori di presunta influenza della cosca PELLE; che, inoltre, anche le presunte promesse fatte da ZAPPALA' non avevano il carattere della serietà, essendo condizionate non soltanto alla sua elezione, ma anche al raggiungimento di una posizione politica rispondente alla logica dei partiti; che il riferimento al lavoro fatto da MESIANI non può essere utilizzato per affermare

che si trattasse di promesse dello ZAPPALA' di favoritismi in appalti pubblici; che, al più, sarebbe configurabile l'ipotesi del tentativo.

In subordine, si chiede si chiede che sia esclusa l'aggravante di cui all'art. 7, non essendo sufficiente il mero collegamento con un personaggio ritenuto mafioso e non essendovi neppure l'elemento soggettivo dell'aggravante.

In ulteriore subordine, si chiede la riduzione della pena, osservandosi che non risultano rapporti abituali con la criminalità organizzata, che i rapporti con PELLE erano di natura professionale e che l'incontro con i COMMISSO non è stato in alcun modo provato.

16)NUCERA Pietro Antonio Paolo (avvocati Naccari e Modaffari): si deduce che Giuseppe PELLE non si è affatto adoperato per sostenere la candidatura di NUCERA, malgrado l'interessamento di persone legate da amicizia al professionista, quali IARIA e VERSACI, tanto che i risultati elettorali ottenuti dall'odierno appellante nelle zone di presunta influenza della cosca sono stati assolutamente irrisori, al punto da far ritenere che egli non sia stato votato neppure dai componenti della famiglia anagrafica del PELLE. Il che rende prive di rilievo le raccomandazioni rivolte a FICARA affinché votasse Pierino, anche perché a Reggio Calabria quest'ultimo prese soltanto 44 voti. Secondo la difesa, la prova del disimpegno di PELLE rispetto a NUCERA si trae anche dalla conversazione del 6 marzo, antecedente alle elezioni, in cui il presunto capomafia dimostra la consapevolezza che quello non sarà eletto e ridicolizza la sua scelta di candidarsi, ritenendolo non adatto.

Quanto alla presunta disponibilità nei confronti della cosca, anche per la cura dei latitanti, si fa rilevare che lo stesso NUCERA ha spiegato di conoscere Sebastiano PELLE fin dai tempi dell'università e di avere redatto delle consulenze di parte e visite specialistiche nei confronti della famiglia, negando, però, di aver mai curato dei latitanti, e aggiungendo di non aver mai

lavorato in ospedale, avendo sempre svolto funzioni di medicina legale.

Si aggiunge che è lo stesso PELLE a dare atto della incapacità del NUCERA di offrire una disponibilità diversa da quella derivante dalle sue competenze mediche e che è soltanto FICARA a introdurre il discorso dei latitanti, a titolo di esempio, ricevendo conferma da PELLE di tale eventualità.

Anche nelle conversazioni registrate nell'operazione CRIMINE la figura di Pierino viene ridicolizzata e disprezzata, mentre il riferimento a tale Cianciolo appare generico e contrasta con la circostanza che la cosca IAMONTE aveva favorito altri candidati.

Infine, si mette in evidenza che la Cassazione ha annullato l'ordinanza del Tribunale del Riesame con cui era stata rigettata l'impugnazione contro la misura cautelare, affrontando in senso favorevole alle tesi difensive tutti gli aspetti del compendio indiziario.

In subordine, si chiede la concessione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena.

17) IARIA Filippo (avv. D'Ottavio):

si premette che l'imputato non è stato mai coinvolto in alcuno degli altri procedimenti sulla criminalità organizzata e neppure controllato con soggetti legati a tali ambienti e che si tratta di una aspirante avvocato.

Sul piano processuale, si eccepisce l'inutilizzabilità, nei confronti di costui, di tutti gli atti compiuti nel proc. cd. Reale I, perché riunito al proc. Reale 3 dopo la richiesta di rito abbreviato.

Nel merito, si osserva: che alla conversazione del 20.3.2010, avente a oggetto la candidatura del NUCERA, contrariamente a quanto affermato nella sentenza di primo grado, lo IARIA non ebbe a partecipare, come risulta dalla stessa trascrizione di quella intercettazione, nella quale egli non risulta neppure indicato tra i conversanti; che, quanto al dialogo del 13.2.2010, lo stesso giudice di primo grado ha dovuto riconoscere che l'originaria ipotesi accusatoria, secondo cui egli sarebbe stato

quel Filippo mandato a chiamare da Giuseppe PELLE, attraverso il figlio Antonio, perché contattasse NUCERA, non si identificava, in realtà, nell'odierno appellante, con ciò venendo a cadere l'accusa di essere stato il tramite tra il presunto mafioso e il candidato alle elezioni; che, per quanto concerne il prosieguo della conversazione del 13.2.2010, dal quale il giudice di primo grado ha tratto comunque elementi per affermare che egli era a disposizione di Giuseppe PELLE, risulta dal tenore della registrazione, per come esaminata dal consulente della difesa, che non appena il soggetto indicato come l'avvocato fa ingresso nella stanza ove già da circa 11 minuti i conversanti dialogavano a voce bassa e con toni assolutamente confidenziali, l'atteggiamento dei presenti muta improvvisamente e l'avvocato viene presentato con tale titolo e appellato formalmente, con l'uso del voi, con toni assolutamente meno confidenziali e più distaccati; che il soggetto identificato come IARIA si imita a fornire chiarimenti di natura squisitamente tecnica e politica, cui FICARA Giovanni replica con osservazioni del pari squisitamente politiche; che, con riferimento al presunto ordine che Giuseppe PELLE avrebbe impartito al soggetto indicato come IARIA, affinché riferisse a NUCERA che doveva mettersi a disposizione dei FICARA, l'avvocato replicava con la frase, rivolta allo stesso FICARA, "ma vi conosce?", così venendo meno alla regola del silenzio di fronte alle direttive dei capi, valorizzata in altri passi della pronuncia, a dimostrazione della totale assenza di sudditanza nei confronti del presunto capo cosca e dell'anteposizione della conoscenza diretta alle logiche mafiose, e quindi della sua assoluta estraneità a siffatte logiche; che la frase "vabbè abbiamo occasione" è stata profferita dal FICARA e non dal soggetto indicato come IARIA, come erroneamente affermato in sentenza; dopo questa discussione, durata all'incirca tre minuti, lo IARIA, come da lui spiegato nel corso dell'interrogatorio di garanzia, si era allontanato dalla stanza ove vi erano PELLE e FICARA, per parlare di una pratica legale con Antonio PELLE, circostanza confermata sia dal rumore di sedie

che si avverte a un certo punto della registrazione, sia dal fatto che al momento del congedo tra PELLE e FICARA nessuno si preoccupa di salutare l'avvocato, segno che questi si era nel frattempo assentato, sia, infine, dal fatto che all'uscita dall'abitazione egli era in possesso di un documento, che non appare all'entrata, per cui l'odierno appellante non era presente a quella parte della conversazione in cui si parlava degli equilibri mafiosi da rispettare con la cosca dei Labate, detti *Ti mangiu*; che l'interpretazione in base alla quale il primo giudice ha ritenuto che nell'interrogatorio di garanzia IARIA fosse a conoscenza della caratura criminale di Giuseppe PELLE è frutto di una distorsione dell'esatto significato delle sue parole, peraltro pronunciate in una fase di grande emozione e concitazione; che, quanto alla conversazione del 26.2.1020, sebbene sia pacifico che in quella registrazione non vi sia alcuna traccia della voce dello IARIA o di riferimenti alla sua persona, il giudice di primo grado ha ritenuto che egli fosse stato silente spettatore del dialogo sulla base di una presunta videoripresa che lo avrebbe immortalato, a partire dalle ore 11,57, mentre entrava in casa di PELLE insieme a due individui, cioè coloro che nella conversazione trattavano con il presunto boss dell'apertura di un caseificio, e che, tuttavia, di tale video ripresa non vi è traccia negli atti del processo, per come accertato sulla base del materiale messo a disposizione dalla cancelleria, l'unica videoripresa riguardante lo IARIA in quella data essendo quella che lo riprende, alle ore 11.29, mentre, da solo, suona inutilmente all'abitazione di PELLE e si allontana; che, comunque, se una simile videoripresa dovesse esserci, essa sarebbe inutilizzabile, per non essere stata inserita tra gli atti del procedimento; che, peraltro, in quella conversazione non vi è traccia della presenza dello IARIA e non si riesce a comprendere come possa essere agli atti altro verbale di trascrizione della stessa conversazione, nella quale viene erroneamente individuato, oltre ai due soggetti non identificati che parlano con PELLE, un quarto uomo, identificato con IARIA, al quale vengono attribuite frasi che nella prima intercettazione erano attribuite a

PELLE; che non risponde al vero che nella successiva conversazione del 26.2.2010, nella serata, Giuseppe PELLE riferisca al fratello Sebastiano di aver ricevuto IARIA nella mattinata, non risultando nulla al riguardo dalla relativa trascrizione; che non è neppure vero che IARIA abbia ammesso di aver partecipato all'incontro, avendo egli semplicemente fatto riferimento a un colloquio precedente a quello intercettato; che, comunque, tale conversazione non avrebbe alcuna rilevanza penale, ma acquisirebbe carattere illecito sulla base della successiva conversazione tra Giuseppe e Sebastiano PELLE, nella quale, secondo il primo giudice, il primo avrebbe riferito al secondo della presenza dello IARIA al colloquio e i due avrebbero manifestato l'intenzione di intestare l'attività commerciale in modo fittizio; che nella conversazione del 2.3.2010, nel quale Giuseppe PELLE parlerebbe con IARIA della campagna elettorale in favore del NUCERA, il conversante non è in realtà IARIA, per come evidenziato dal consulente della difesa e come risulta dalla discrasia cronologica sussistente tra la durata della conversazione e l'orario di uscita di IARIA dall'abitazione del PELLE, registrato dalle videoriprese.

Si chiede, pertanto, l'assoluzione dell'imputato, perchè il fatto non sussiste.

In subordine, si chiede l'esclusione delle aggravanti contestate, la concessione delle attenuanti generiche e il minimo della pena.

Motivi aggiunti (avv. D'Ascola): dopo aver illustrato i principi in materia di dichiarazioni auto ed etero accusatorie intercettate, si deduce che lo IARIA compare solo in tre intercettazioni e che egli agisce esclusivamente nell'interesse elettorale dell'amico NUCERA, non quale incaricato della cosca; che il fatto che conoscesse la caratura criminale di alcuni personaggi non significa che fosse associato e che la messa a disposizione comporta la realizzazione di un contributo materiale ed efficiente sul piano causale, non potendo risolversi in una mera causalità psichica; che, in ogni caso, non risulta che egli abbia avuto

rapporti con la cosca, ma, eventualmente, solo con Giuseppe PELLE; che l'eventuale presenza di IARIA in occasione della visita dei due commercianti, in data 26.2.2010, si spiega alla luce del fatto che egli seguiva le questioni civilistiche della famiglia PELLE, per cui è naturale che seguisse anche la questione relativa all'eventuale apertura di un caseificio, della cui intestazione fittizia, comunque, nulla sapeva; che la mancata elezione del NUCERA esclude il rafforzamento della cosca; che la condotte tenute dallo IARIA erano perfettamente lecite e non possono essere utilizzate, quindi, per fondare una contestazione associativa.

18) VERSACI Mario (avv. Taddei):

si chiede l'assoluzione con formula piena, osservando che il VERSACI è stato condannato sulla base della sola conversazione del 27.3.2010, in relazione alla quale egli ha fornito adeguate giustificazioni, spiegando di essersi recato a casa di Giuseppe PELLE, con cui non aveva rapporti di amicizia, ma che conosceva soltanto perché entrambi lavoravano all'AFOR, a seguito della richiesta fattagli dal NUCERA, il quale lo aveva pregato di accompagnare il proprio genero incaricato di chiedere sostegno elettorale al PELLE. Al di fuori di questa circostanza non vi è alcun altro elemento indiziario a carico del VERSACI, per cui viene a mancare del tutto la prova della sua stabile disponibilità verso la presunta cosca. Ci si chiede, inoltre, perché anche il genero del NUCERA non sia stato condannato.

In subordine, si chiede l'assoluzione per insufficienza di prove o perché il fatto non costituisce reato, in quanto mancherebbe il dolo di partecipazione all'associazione.

Infine, si chiedono le attenuanti generiche e il minimo della pena.

19) AIELLO Liliana (avv. Alvaro):

si deduce che dalle poche parole pronunciate dalla AIELLO non è in alcun modo desumibile che la stessa abbia promesso specifici vantaggi al PELLE, essendosi limitata, peraltro solo al momento

del commiato, quando la richiesta di appoggio elettorale era stata formulata e recepita, a prospettare come ella deplorasse la pratica dell'acquisito dei voti e preferisse affidarsi, nei rapporti con la gente (e non solamente con il PELLE) ad un contatto umano e durevole nel tempo, che fosse basato sull'amicizia e sulla riconoscenza, senza andare oltre.

Per cui non vi sarebbe stata alcuna seria promessa in cambio dell'appoggio elettorale, appoggio che, peraltro, dal canto suo, il PELLE aveva già deciso di assicurare ad altro candidato.

In subordine, si chiede l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7, la concessione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena.

4. LE RAGIONI DELLA PRESENTE DECISIONE

Questioni preliminari.

Quanto all'eccepita nullità del decreto autorizzativo di intercettazione all'interno dell'abitazione del PELLE, per incertezza sulla data (7 o il 9.8.2009), essa è del tutto infondata, poiché dal RIT 1629/09 (faldone n. 2 f. 23) si evince che il decreto di urgenza reca la data del 6.8.2009 ore 12,11 ed è convalidato il 7.8.2009, per cui nessuna incertezza può ipotizzarsi.

Il contenuto del decreto dimostra poi l'infondatezza del rilievo con cui si sostiene la mancanza di motivazione, per difetto di riferimenti all'art. 416 bis e per omessa indicazione della verifica delle risultanze dell'informativa che in esso viene richiamata.

Il predetto articolo è espressamente richiamato nel decreto di urgenza, che contiene ampia motivazione sui risultati delle indagini fino a quel momento espletate e richiama le informative.

Al riguardo, occorre rilevare che, *In tema di intercettazioni in procedimenti per delitti di criminalità organizzata, legittimamente il decreto di autorizzazione del giudice si fonda su informative di*

polizia giudiziaria. (Cass. 22.4.2010 n. 20262; conforme Cass. Sez. I, 28.4.2010 n. 20270)

Quanto al fatto che non sia stata autorizzata la modifica delle modalità di esecuzione delle operazioni di intercettazione, consistita nella sostituzione dell'apparecchiatura con una più avanzata, avvenuta il 24.2.2010, occorre rilevare che si tratta di una modifica che non richiedeva l'autorizzazione del giudice, in quanto rientrante nel potere di determinare le modalità esecutive delle intercettazioni, che è riservato al pubblico ministero, secondo una scelta legislativa considerata conforme a Costituzione dalla giurisprudenza (Cass. Sez. I 14.5.2004 n. 29098).

Neppure può essere considerato illegittimo il fatto che le operazioni di intercettazione sono iniziate diversi mesi dopo che erano state autorizzate, e quindi ben oltre il termine stabilito per la convalida del decreto d'urgenza.

Il limite temporale delle intercettazioni, stabilito dall'art. 267 comma 3 c.p.p., si riferisce solo alla durata dell'esecuzione di dette attività, nulla dicendo la norma circa la collocazione cronologica delle stesse, tant'è che il termine decorre non dalla data di emissione del provvedimento, bensì dal momento di inizio di esecuzione delle operazioni, che può essere anche di molto successivo a quello in cui l'autorizzazione è stata data.

In tal senso si è più volte espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando che, *"In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, la durata delle operazioni deve calcolarsi, ai fini del controllo del rispetto del termine per il quale è intervenuta l'autorizzazione del giudice, dal momento di inizio effettivo delle intercettazioni. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto utilizzabili gli esiti di intercettazioni telefoniche - durate trentasette giorni - le quali, autorizzate dal giudice per quaranta giorni, avevano avuto effettiva esecuzione oltre un mese dopo la data fissata per il loro inizio dal decreto del pubblico ministero che le aveva disposte)".* (Cass. SS.UU. 26.2.2000 n. 6; conforme Cass. 17.5.2000 n. 3631).

Né si colgono i rilievi di incostituzionalità prospettati dalla difesa degli imputati FICARA, BILLARI e MACRI', con riferimento all'art. 267 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, in caso di decreto di urgenza, l'attività di intercettazione debba avere inizio non oltre il termine per la convalida da parte del giudice (pag. 9 appello).

Al riguardo, vanno preliminarmente messi in rilievo i profili di inammissibilità dell'eccezione, derivanti dal fatto che non viene indicata la norma costituzionale asseritamente violata e che si chiede alla Corte Costituzionale una pronuncia additiva con cui dovrebbe introdurre un termine per l'inizio delle operazioni di intercettazione, così invadendo il campo riservato alla discrezionalità del legislatore.

In ogni, caso, la questione appare a questo collegio manifestamente infondata, giacché se il principio che si assume come violato è quello alla riservatezza, la giurisprudenza sopra richiamata consente di replicare che esso viene tutelato attraverso la fissazione di rigidi termini per la durata delle operazioni di intercettazione, mentre nessun pregiudizio può ricevere dal ritardo dell'inizio delle operazioni medesime, che comunque incontra il limite del termine di durata delle indagini preliminari.

Con altra eccezione, sollevata in diversi atti di appello, si fa rilevare che, secondo quanto emerge dal verbale di inizio e chiusura delle operazioni, la registrazione e non soltanto l'ascolto delle conversazioni sarebbe avvenuto presso gli uffici del ROS, e non presso i locali della procura, circostanza che sarebbe confermata anche dal fatto che nel verbale di fine operazioni si fa riserva di trasmettere i DVD registrati.

Si aggiunge che non può attribuirsi alcun rilievo alla nota integrativa a firma del capitano PICCOLI dell'11.1.2011, in quanto formata solo dopo molto tempo dalla fine delle operazioni, a seguito dell'eccezione sollevata dalla difesa, e quindi in contrasto con la regola che impone al pubblico ministero di motivare il decreto di intercettazione prima dell'inizio delle operazioni. Per

cui essa sarebbe da qualificare come aggiustamento postumo, inutilizzabile sul piano processuale.

Poiché su questa eccezione si sono soffermati ampiamente numerosi atti di appello, con argomentazioni assai articolate e suggestive, è necessario dedicare ad essa particolare attenzione.

Gli appellanti assumono che le operazioni di registrazione delle intercettazioni sarebbero avvenute non presso i locali della procura, bensì presso quelli dei ROS dei carabinieri, malgrado il decreto di intercettazione avesse disposto l'intercettazione con il metodo della c.d. remotizzazione, che prevede la registrazione con impianti in dotazione alla procura e solo l'ascolto presso i diversi locali a disposizione della polizia giudiziaria.

Gli elementi da cui le difese traggono questa conclusione possono essere così riassunti:

- nel verbale di inizio delle operazioni di registrazione (datato 25.2.2010, ore 13,15), si dà atto di aver dato inizio alle *“attività di ascolto e registrazione...”* e identica locuzione viene utilizzata nel verbale di fine delle operazioni del 26.4.2010, 14,00, ove si attesta di aver proceduto, *“...alla chiusura del servizio di ascolto e registrazione...”*;
- in questo secondo verbale di chiusura, si dà atto del tipo di apparecchiature utilizzate e delle ditte che le hanno fornite, e *“si fa riserva di comunicare e contestualmente depositare i DVD masterizzati*;
- in nessuno dei predetti verbali si fa alcun riferimento al fatto che le apparecchiature utilizzate fossero collocate all'interno dei locali della procura della repubblica, contrariamente a quanto viene normalmente annotato in documenti del genere.

Dunque, secondo la tesi degli appellanti, il fatto che nei verbali redatti dalla polizia giudiziaria si faccia espresso riferimento alla *registrazione* e che ci si riservi di consegnare alla procura i DVD masterizzati dimostrerebbe che le operazioni di registrazione sarebbero state compiute presso i locali dei R.O.S. di Reggio Calabria, in difformità da quanto disposto dal decreto

d'urgenza e in violazione delle prescrizioni dettate dall'art. 268 comma 3 c.p.p.

L'assunto non può essere condiviso, perché il contenuto di quei verbali non contiene alcuna attestazione che le operazioni di registrazione siano state effettuate in locali diversi da quelli della procura e perché sul punto è intervenuta la nota redatta l'11.1.2011 dai ROS, nella persona del capitano PICCOLI, con cui è stato precisato che *"...laddove è riportata l'indicazione di aver proceduto all'inizio/fine delle operazioni di registrazione e l'ascolto si intende che presso gli uffici di PG è stato eseguito il solo ascolto delle conversazioni captate secondo la procedura di instradamento dei flussi sonori (c.d. remotizzazione) mentre le operazioni di registrazione e di archiviazione dei dati venivano regolarmente svolte presso gli uffici di codesta Procura e della Repubblica"*.

Contrariamente a quanto si assume negli appelli, tale nota non costituisce affatto una integrazione o un aggiustamento postumo della motivazione del decreto di intercettazione, poiché non attiene al momento decisionale dell'attività captativa, bensì rappresenta un atto meramente ricognitivo di un dato storico riguardante la fase meramente esecutiva delle operazioni di intercettazione, ossia il luogo ove avvenne l'attività materiale di registrazione dei dati captati, per cui essa non incontra quelle preclusioni che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato con riferimento agli atti integrativi della motivazione del decreto di intercettazione.

Ciò, del resto, è stato espressamente affermato dalla Cassazione, proprio nella fase incidentale relativa alla posizione cautelare dell'odierno imputato ZAPPALA'.

Nella parte motiva di detta pronuncia si legge: *In ordine al primo punto dell'impugnazione, relativo alle intercettazioni v. sopra sub 2.2.a, risulta ineccepibile la motivazione dell'ordinanza del Tribunale che rileva come non si tratti di carenza di autorizzazione in relazione alle operazioni così come in effetti svolte, ma di ben ammissibile precisazione ex post dell'effettività*

delle modalità esecutive, con la sola - assolutamente lecita (v. Cas. Pen. SS.UU. n. 36359 in data 26.06.2008, Rv. 240395, Carli; Cass. Pen. Sez. 1, n. 35643 in data 04.07.2008, Rv. 240998, Di Nucci; ecc.)- remotizzazione degli ascolti, ma con registrazione ed archiviazione dei dati presso gli impianti della Procura della Repubblica. Tale precisazione discende da un'attestazione prodotta dall'Accusa (nota 11.01.2011 a firma del Comandante dei Ros dei Carabinieri) la cui veridicità non è discutibile e, in realtà, non è stata posta in dubbio -come tale- dalla difesa. Traendone dunque le dovute conclusioni, la procedura adottata è stata corretta, mentre la doglianza risulta eccentrica rispetto alla realtà processuale quale incontestabilmente emersa. Il relativo motivo del ricorso è dunque infondato sul punto. (Cass. 9.8.2011 n. 32825).

In aggiunta a quanto già esaustivamente e risolutivamente osservato dalla Corte di Cassazione, è appena il caso di sottolineare che, malgrado tale nota fosse stata depositata con gli atti di indagine e fosse disponibile fin dall'inizio dell'udienza preliminare, non risulta che qualcuno degli imputati abbia chiesto che venisse chiamato a rendere chiarimenti il redattore del documento (negli atti di appello non se ne fa cenno), eventualmente condizionando a tale adempimento l'istanza di ammissione al rito abbreviato, per cui nessuna effettiva obiezione è stata mossa per mettere in dubbio la veridicità del contenuto di quella dichiarazione di scienza.

Né può attribuirsi rilievo alla eccezione sollevata dai difensori all'udienza del 26.2.2013 del giudizio di appello, allorquando, appreso dalla voce del maggiore PICCOLI (chiamato a deporre su altra circostanza) che egli aveva preso servizio presso il R.O.S. soltanto in epoca successiva al periodo in cui erano state eseguite le intercettazioni in questione, costoro hanno inteso mettere in dubbio la valenza dell'attestazione da lui rilasciata l'11.1.2011, essendo evidente che l'ufficiale era pienamente abilitato ad attestare tutte le notizie relative alle attività svolte

all'interno di quell'ufficio, anche prima del suo arrivo, nella sua qualità di dirigente.

Quanto all'eccezione di nullità della sentenza sollevata da Sebastiano PELLE, osserva la corte la circostanza – allegata dalla stessa difesa – che l'istanza di ricusazione sia stata respinta vale a escludere qualsiasi profilo di nullità (Cass. 27.1.2011 n. 23.122).

Con memoria depositata il 10.10.2012, la difesa di Giuseppe PELLE ha sollevato una serie di ulteriori eccezioni, di cui non vi era traccia nei motivi di appello, che riguarderebbero varie ipotesi di inutilizzabilità patologica, e quindi rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.

Si tratta delle seguenti questioni:

- 1) inutilizzabilità degli atti eseguiti nel proc. n. 891/08 (denominato operazione "*Labirinto*"), da cui sono scaturite le operazioni REALE I e REALE III, per mancanza del presupposto legittimante la relativa iscrizione di notizia di reato, in quanto quest'ultima era la medesima che aveva già dato avvio ad altro procedimento a carico di PELLE, il n. 1895/07, conclusosi con sentenza di assoluzione, passata in giudicato. Vi sarebbe, stata, quindi, una inammissibile contestazione a catena, finalizzata a prorogare illegittimamente i termini delle indagini;
- 2) inutilizzabilità degli atti di indagine e delle intercettazioni disposte con il RIT n. 843/08, perché l'iscrizione della notizia di reato nei confronti di Giuseppe PELLE e degli altri fratelli, nel proc. pen. n. 891/08 (denominato operazione "*Labirinto*"), sarebbe avvenuta sulla base delle risultanze del procedimento penale c.d. *Armonia*, in relazione al quale era intervenuta la condanna definitiva del solo Giuseppe PELLE, la cui posizione era quindi coperta dal giudicato, mentre gli altri fratelli non risultavano essere mai stati indagati in quel procedimento. Qualora lo fossero stati, sarebbe stato necessario ottenere dal GIP l'autorizzazione alla riapertura delle indagini;
- 3) inutilizzabilità delle intercettazioni di cui al RIT n. 1629/09, perché compiute oltre il termine delle indagini del procedimento

Labirinto, nel quale erano state disposte, termine che scadeva per Giuseppe e Domenico PELLE il 21.2.2010, e per Antonino PELLE cl. '87 il 10.1.2010, non potendo essere superati detti termini attraverso la riunione del procedimento n. 891/08 (*Labirinto*) del procedimento n. 1389/08 (c.d. "*Crimine*").

Nessuna di tali eccezioni può essere accolta.

1) Quanto alla prima, costituisce ormai principio sostanzialmente pacifico che l'adempimento dell'iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato rientra nella competenza esclusiva del p.m., senza che l'esercizio di tale potere possa essere sindacato dal giudice, a fini processuali.

In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione, affermando che *"Il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al G.i.p. sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma terzo, cod. proc. pen., fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del P.M. che abbia ritardato l'iscrizione."* (Cass. SS.UU. 24.9.2009 n. 40538).

Nello stesso senso, si era in precedenza chiarito che *Al giudice non spetta il potere di sindacare le scelte del pubblico ministero in ordine al momento dell'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro, al fine di rideterminare il "dies a quo" dei termini di indagine e di dichiarare quindi l'inutilizzabilità degli atti compiuti oltre il termine così ricomputato.* (Cass. Sez. II 21.2.2008 n. 23299).

Peraltro, occorre rilevare che, nel caso di specie, non sono stati offerti elementi sufficienti per affermare che le notizie criminis sulla cui base è stata richiesta l'autorizzazione all'intercettazione nel procedimento n. 891/98 siano identiche a quelle per le quali

era stato iniziato il procedimento n. 1895/07, posto che dall'informativa del 4.4.2008, citata nella memoria a sostegno dell'assunto difensivo, con cui si chiedeva l'intercettazione nel procedimento n. 891/08, risulta che tra gli elementi indiziari, oltre alle risultanze del procedimento Armonia e alla conversazione tra Giuseppe PELLE e il suocero Francesco BARBARO all'interno della Casa Circondariale di Carinola, veniva indicato il fatto che l'abitazione di Giuseppe PELLE, all'epoca sottoposto a sorveglianza speciale, era continuamente frequentata da soggetti pregiudicati, circostanza che certamente poteva costituire indizio del reato di cui all'art. 416 bis c.p.

2) Quanto alla seconda eccezione, che è analoga a quella contenuta nei motivi aggiunti presentati nell'interesse di Domenico PELLE (ove, però essa è prospettata sotto il profilo della carenza di motivazione del decreto di intercettazione), ritiene la corte che essa sia infondata, poiché l'intercettazione venne richiesta sulla base di un complesso quadro indiziario, nel quale, alle risultanze del procedimento Armonia si aggiungevano la conversazione tra Giuseppe PELLE e Francesco BARBARO sui programmati interventi per far cessare la faida di San Luca e le frequenti visite di soggetti pregiudicati a casa di Giuseppe PELLE, così venendosi certamente a integrare il requisito dei sufficienti indizi di reato richiesto dall'art. 13 D.L. 13.5.1991 n. 152.

Del pari sussistente, contrariamente a quanto si assume nei motivi aggiunti di Domenico PELLE, è la motivazione riguardante l'indispensabilità delle intercettazioni, tenuto conto che nel decreto si fa riferimento alle numerose visite di pregiudicati presso l'abitazione di Giuseppe PELLE.

Nessuna violazione del *ne bis in idem* è configurabile nel caso di specie, con riferimento alla condanna definitiva patita da Giuseppe PELLE nel procedimento Armonia, trattandosi di fatti completamente diversi e commessi a distanza di molto tempo da quella condanna.

Quanto al fatto che Domenico e Sebastiano PELLE potrebbero essere stati indagati nel predetto procedimento Armonia e successivamente destinatari di decreto di archiviazione, per cui sarebbe stata necessaria la riapertura delle indagini, trattasi di circostanza che nella stessa memoria viene dedotta in forma ipotetica, per cui nessun rilievo può essere attribuita alla stessa.

3) Quanto, infine, alla terza eccezione, essa è stata già respinta dalla Corte di Cassazione, proprio con riferimento ad un caso che aveva a oggetto i due procedimenti di cui si discute, ossia il n. 891/08 e il n. 1389/08, sia pure con riguardo alla posizione di altra indagata in procedimento che era scaturito dai primi due.

In quella occasione, la Corte ha avuto modo di precisare che *L'eccezione di inutilizzabilità della intercettazione ambientale sollevata con i motivi aggiunti è infondata. Secondo gli stessi ricorrenti alla data di adozione del decreto di intercettazione ambientale "il termine per le indagini preliminari era ancora in corso in virtù della riunione del procedimento n. 891/08 al procedimento n. 1389/08 (termini massimi con proroghe a marzo 2010)". L'obiezione secondo cui il provvedimento di riunione disposto dal pubblico ministero non ha effetto poiché nessuna norma del codice di rito prevede il potere del pubblico ministero di disporre la riunione nella fase delle indagini preliminari, è infondata. Sul piano interpretativo generale si osserva che se la riunione dei processi è espressamente consentita nella fase giurisdizionale, a maggior ragione essa non deve ritenersi esclusa nella fase preprocessuale delle indagini preliminari, connotata da maggiore informalità. La facoltà del pubblico ministero di procedere a separazione (o riunione) dei procedimenti è desumibile anche dall'art. 130 disp. att. c.p.p., che attribuisce al pubblico ministero il potere di agire congiuntamente o separatamente nei confronti di persone accusate di concorso nel medesimo reato ovvero in ordine a diverse imputazioni relative alla medesima persona senza adottare alcuno specifico provvedimento, con l'unico limite, derivante dalla previsione*

dell'art. 17 c.p.p., secondo cui può esercitarsi contestualmente l'azione penale per notizie di reato distinte, purché ricorra almeno una delle ipotesi in cui è ammessa la riunione. (Cass. 23.11.2012 n. 48417).

Con tale pronuncia, la Corte ha ribadito un orientamento che deve considerarsi consolidato.

Infatti, con sentenza del 19.1.2012 n. 9927, si era affermato che, *Ai sensi dell'art. 130 disp. att. cod. proc. pen., il pubblico ministero ha il potere di agire congiuntamente o separatamente nei confronti di persone accusate di concorso nel medesimo reato ovvero in ordine a diverse imputazioni relative alla medesima persona senza adottare alcuno specifico provvedimento, con l'unico limite, derivante dalla previsione dell'art. 17 cod. proc. pen., secondo cui può esercitarsi contestualmente l'azione penale per notizie di reato distinte, purché ricorra almeno una delle ipotesi in cui è ammessa la riunione.*

Ancor prima, con sentenza n. 1245 del 21.1.1998, si era affermato che, *In tema di riunione e separazione dei procedimenti, la sola norma che disciplina la scelta tra unità e pluralità dei procedimenti nella fase delle indagini preliminari è l'art. 130 disp. att. cod. proc. pen., il quale stabilisce che, se gli atti delle indagini preliminari riguardano più persone o più imputazioni, il pubblico ministero forma il fascicolo previsto dall'art. 416, secondo comma, cod. proc. pen., inserendovi gli atti che si riferiscono alle persone o alle imputazioni per cui esercita l'azione penale. Ciò significa che è riconosciuto al pubblico ministero il potere di agire separatamente nei confronti di persone accusate di concorso nel medesimo reato ovvero in ordine a diverse imputazioni relative alla medesima persona senza adottare alcuno specifico provvedimento, essendo solo l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro il punto di riferimento elementare, ma non vincolante, delle indagini preliminari, con l'unico limite derivante dalla previsione dell'art. 17 cod. proc. pen., nel senso che il pubblico ministero può esercitare*

contestualmente l'azione penale per notizie di reato distinte, così determinando l'instaurarsi di un unico processo, solamente quando ricorra almeno una delle ipotesi in cui è ammessa la riunione.

Il merito

Le vicende oggetto del presente giudizio ruotano attorno alla figura di Giuseppe PELLE, figlio di Antonino PELLE cl. '32, detto "Gambazza", considerato a capo della omonima cosca (condannato in via definitiva alla pena di 26 anni di reclusione e deceduto il 4.11.2009).

Le attività e i rapporti di cui era protagonista Giuseppe PELLE, all'epoca sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno, venivano sottoposte a controllo, dapprima, a partire dall'agosto del 2009, attraverso un sistema di video - ripresa installato all'esterno della sua abitazione, sita in Bovalino, e quindi, a far data dal 25.2.2010, mediante un sistema di intercettazione tra presenti all'interno dell'abitazione medesima, servizio che proseguiva fino all'esecuzione dei provvedimenti di fermo nei confronti dello stesso PELLE e di alcuni degli odierni imputati, avvenuta in data 21.4.2010.

Dai risultati di tali acquisizioni investigative sono stati tratti elementi di prova riguardanti diversi versanti delle attività illecite che ruotavano attorno a Giuseppe PELLE, identificato come nuovo capo della omonima famiglia mafiosa, a seguito dello stato di detenzione del padre (poi deceduto) e del fratello maggiore, Salvatore PELLE: il primo settore è quello concernente i rapporti tra la cosca PELLE, capeggiata da Giuseppe, e altri esponenti delle famiglie mafiose operanti nel territorio calabrese, nell'ambito della più ampia organizzazione criminale denominata "ndrangheta", operante nella provincia di Reggio Calabria. Organizzazione che viene descritta come unitaria e articolata in tre mandamenti e con al vertice un organo denominato

“Provincia”; il secondo campo d’indagine attiene, invece, alle diversificate attività imprenditoriali gestite dai componenti della famiglia PELLE, attraverso imprese intestate fittiziamente a prestanome; il terzo versante, infine, riguarda i rapporti della famiglia PELLE con vari esponenti del mondo politico locale, e specificamente con alcuni candidati alle elezioni per il Consiglio Regionale del 2010, rapporti intessuti anche grazie alla collaborazione di personaggi legati alla cosca.

Sebbene i tre campi d’indagine siano stati affrontati separatamente nella sentenza di primo grado, per comprensibili ragioni di chiarezza espositiva, e anche perché costituenti oggetto dei due distinti rami investigativi rispettivamente denominati REALE I (che abbraccia i primi due settori e a cui si riferisce la richiesta di rinvio a giudizio del 16.2.2011) e REALE III (che riguarda l’attività politica e alla quale si riferisce la richiesta di rinvio a giudizio del 25.2.2011), è fin d’ora opportuno sottolineare come essi debbano essere analizzati anche in un’ottica unitaria, soprattutto per i risvolti che le relative vicende assumono ai fini della prova della esistenza della cosca PELLE, che costituisce un presupposto fattuale e giuridico rispetto agli ulteriori profili di responsabilità di molti degli odierni imputati.

Prima di addentrarsi nell’esame delle risultanze probatorie emerse dalle indagini, si ritiene opportuno premettere quali saranno i criteri interpretativi e i principi cui si atterrà la corte nella valutazione di tali risultanze.

E ciò con specifico riferimento agli aspetti che costituiscono la parte preponderante del *thema decidendum*, vale a dire i criteri di valutazione delle dichiarazioni contenute nelle conversazioni intercettate, che rappresentano la principale fonte probatoria del presente procedimento, e, sotto il profilo sostanziale, gli elementi costitutivi del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso.

I criteri di valutazione delle conversazioni intercettate.

Con riguardo al primo aspetto, va anzitutto richiamato quanto ampiamente e correttamente illustrato nella sentenza di primo

grado (da pag. 22 a pag. 28), a proposito della valenza sostanzialmente confessoria delle dichiarazioni auto - accusatorie e della non equiparabilità tra le dichiarazioni etero - accusatorie captate all'insaputa dei conversanti e le chiamate in reità rilasciate nel corso di verbali di interrogatorio.

Il principio secondo cui quelle appartenenti alla prima categoria richiedano sicuramente un'attenta valutazione ma siano comunque rimesse al prudente apprezzamento del giudice è ormai assolutamente consolidato in giurisprudenza, come si desume dalla numerose pronunce citate dal giudice di primo grado, ed è stato ribadito, ancora una volta, con una recente sentenza, nella quale si è affermato che *“Alle indicazioni di reità provenienti da conversazioni intercettate non si applica la regola di valutazione di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. ma quella generale del prudente apprezzamento del giudice, non essendo esse assimilabili alle dichiarazioni che il coimputato del medesimo reato o la persona imputata in procedimento connesso rende in sede di interrogatorio dinanzi all'autorità giudiziaria.”* (Cass. 12.1.2012 n. 4976).

Si condivide anche, in linea generale, la valutazione del primo giudice circa l'assenza di circostanze tali da inficiare l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie captate dagli strumenti di intercettazione, sia per la indubbia inconsapevolezza dei conversanti della presenza delle microspie, sia per il generale contesto delinquenziale in cui essi dialogavano e per la specifica ed accertata caratura criminale di alcuni di loro, sia, infine, per la presenza di numerosi riscontri.

Comunque, il grado di attendibilità dei fatti cui si fa riferimento nei colloqui intercettati verrà di volta in volta analizzato, caso per caso.

Gli elementi costitutivi del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa.

Venendo invece, alla definizione degli elementi costitutivi dell'associazione di stampo mafioso, va ricordato che *“sia il*

codice penale (artt. 416 e 416 bis) che il t.u. delle leggi sugli stupefacenti (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) non recano nozioni definitorie dell'associazione che intendono reprimere, ma rimandano all'interprete per l'individuazione del concetto ...", laddove "... elemento essenziale dei reati previsti dalle norme suindicate è l'accordo associativo il quale crea un vincolo permanente a causa della consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare, con contributo causale, alla realizzazione di un duraturo programma criminale. Tale essendo la caratteristica del delitto, ne discende a corollario la secondarietà degli elementi organizzativi che si pongono a substrato del sodalizio, elementi la cui sussistenza è richiesta nella misura in cui dimostrano che l'accordo può dirsi seriamente contratto, nel senso cioè che l'assoluta mancanza di un supporto strumentale priva il delitto del requisito dell'offensività. Tanto sta pure a significare che, sotto un profilo ontologico, è sufficiente un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni, e che la ricerca dei tratti organizzativi non è diretta a dimostrare l'esistenza degli elementi costitutivi del reato, ma a provare, attraverso dati sintomatici, l'esistenza di quell'accordo fra tre o più persone diretto a commettere più delitti, accordo in cui il reato associativo di per sé si concreta" (Cass. pen., sez. VI, 25 settembre 1998 n. 10725; in senso sostanzialmente conforme, tra le altre; Cass. pen. n. 34043/06, D'Attis).

Il patto associativo non deve essere necessariamente espresso in atti formali, ma può *"... costituirsi di fatto fra soggetti consapevoli che le attività proprie ed altrui ricevono vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscono all'attuazione dello scopo comune; e, ferma restando l'autonomia rispetto ai reati (eventualmente) posti in essere in attuazione del programma, la prova in ordine al delitto associativo può desumersi anche dalle modalità esecutive dei reati-scopo, dalla loro ripetizione, dai contatti fra gli autori, dall'uniformità delle condotte, specie se protratte per un tempo apprezzabile"* (così Cass. sez. I, 12 novembre 1997 n. 3133, P.M. e Cuomo ed altri).

Tratto peculiare del reato associativo, che lo distingue dal semplice concorso di persone, è che esso *“...risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati”* (Cass. sez. V, 4 ottobre 2004 n. 42635).

Quanto al rapporto tra reato associativo e reati-fine, pur costituendo un dato ormai indiscutibile quello secondo cui la condotta associativa può pacificamente ravvisarsi anche in mancanza della preventiva commissione di uno o più reati-fine, ovvero a prescindere dalla concreta consumazione dei reati programmati (cfr. Cass. pen., sez. III, 7 luglio 1992 n. 8539), derivando la lesione dell'interesse protetto dalla sola esistenza del sodalizio criminoso, indipendentemente da ulteriori manifestazioni nella realtà materiale, è altrettanto vero che, *“mancando di norma un atto "costitutivo" del sodalizio, la prova dell'esistenza di un'associazione con finalità illecite ben può essere desunta, in via indiretta, da "facta concludentia", tra i quali assumono particolare rilievo i delitti programmati ed effettivamente realizzati, specie se il contesto in cui questi sono maturati e le loro modalità di esecuzione concludono l'esistenza di un vincolo associativo, quale entità del tutto indipendente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti-scopo* (Cass. n. 12530/99).

Venendo a quella forma speciale di associazione che l'art. 416 bis definisce di stampo mafioso e che costituisce oggetto precipuo del presente giudizio, valga, per tutte, la esauriente definizione che ne viene data nella parte motiva della seguente pronuncia:

“... L'associazione di tipo mafioso viene qualificata come tale in ragione dei mezzi usati e dei fini perseguiti.

L'art. 416 bis c.p., comma 3, individua il metodo mafioso mediante la fissazione di tre parametri caratterizzanti - forza

intimidatrice del vincolo associativo, condizione di assoggettamento e condizione di omertà - da considerare tutti e tre come elementi necessari ed essenziali, perché possa configurarsi questo reato associativo, come del resto si desume senza possibilità di dubbio dall'uso della congiunzione e impiegata nel testo normativo. Il ricorso specifico, da parte di ciascun membro del gruppo, all'intimidazione, all'assoggettamento e all'omertà non costituisce una modalità di realizzazione della condotta tipica - la quale si esaurisce nel fatto in sé di associarsi, ovvero di promuovere, dirigere, organizzare un'associazione di questo tipo, apportando un certo contributo all'esistenza dell'ente - ma costituisce l'elemento strumentale tipico di cui gli associati si avvalgono in vista della realizzazione degli scopi propri dell'associazione. In altri termini, quindi, ai fini della consumazione del reato associativo in questione, non è necessario che i suddetti strumenti siano stati utilizzati in concreto dai singoli associati, sempre che costoro, però, siano effettivamente nelle condizioni e nella consapevolezza di poterne disporre.

La consorte deve, infatti, potersi avvalere della pressione derivante dal vincolo associativo, nel senso che è l'associazione e soltanto essa, indipendentemente dal compimento di specifici atti di intimidazione da parte dei singoli associati, ad esprimere il metodo mafioso e la sua capacità di sopraffazione, che rappresenta l'elemento strumentale tipico del quale gli associati si servono in vista degli scopi propri dell'associazione. È, pertanto, necessario che l'associazione abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente circostante nel quale essa opera, un'effettiva capacità di intimidazione, sino a estendere intorno a sé un alone permanente di intimidazione diffusa, tale che si mantenga vivo anche a prescindere da singoli atti di intimidazione concreti posti in essere da questo o quell'associato..."

È ovvio che, qualora emergano prove di concreti atti di intimidazione e di violenza, esse possono utilmente riflettersi

anche sulla prova della forza intimidatrice del vincolo associativo; ma vi si riflettono solo in via ausiliaria, poiché ciò che conta è che, anche mancando la prova di tali atti, l'elemento della forza intimidatrice sia desunto da circostanze atte a dimostrare la capacità di incutere timore propria dell'associazione, e ricollegabile ad una generale percezione della sua terribile efficienza nell'esercizio della coercizione fisica..." (Cass. 10.7.2007 n. 34974; conforme, Cass. 11.1.2000 n. 1612).

Per quanto concerne, infine, la nozione di partecipazione ad associazione mafiosa, costituisce ormai opinione assolutamente consolidata, grazie al noto intervento delle Sezioni Unite, che essa *"...è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi."* (Cass. SS.UU. 12.7.2005 n. 33748).

Con altra, recente pronuncia, si è precisato che, a differenza del concorrente esterno, *"...il partecipe "intraneus" è animato dalla coscienza e volontà di contribuire attivamente alla realizzazione dell'accordo, e quindi del programma delittuoso, in modo stabile e permanente."* (Cass. 20.4.2012 n. 18797).

Si è però anche opportunamente sottolineato che, *Ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad associazione per delinquere (comune o di tipo mafioso), non è sempre necessario che il vincolo si instauri nella prospettiva di una permanenza a tempo indeterminato, e per fini di esclusivo vantaggio dell'organizzazione stessa, ben potendo, al contrario, assumere rilievo forme di partecipazione destinate, "ab origine", ad una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest'ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai*

quali il vincolo associativo può assumere anche, nell'ottica del soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della rilevanza penale. (In motivazione, la Corte ha precisato che, a tali fini, non occorre evocare la diversa figura giuridica del cosiddetto "concorso eventuale esterno" del singolo nell'associazione per delinquere). (Cass. 24.3.2011 n. 16606)

Questa corte si atterrà ai criteri appena enunciati, riconoscendo la qualifica di partecipi ad associazione mafiosa solo a coloro che risulteranno essersi messi a disposizione del sodalizio, attraverso un contributo dinamico finalizzato al perseguimento degli scopi della consorteria, sia pure per un periodo limitato e se anche spinti da motivazioni personali.

Venendo a quella forma speciale di associazione che l'art. 416 bis definisce di stampo mafioso e che costituisce oggetto precipuo del presente giudizio, valga, per tutte, la esauriente definizione che ne viene data

Capo A della richiesta di rinvio a giudizio del 15.2.2011 – procedimento REALE I: le figure di Giovanni FICARA, Antonino LATELLA, Costantino Carmelo BILLARI e Rocco MORABITO .

Venendo, ora, all'esame dei tre campi d'indagine costituenti il *corpus* del presente procedimento, si ritiene opportuno analizzare per primo il tema dei rapporti di Giuseppe PELLE con esponenti di altre cosche di 'ndrangheta e, in particolare, esaminare le figure di coloro che sono stati individuati come esponenti di altre famiglie mafiose, anch'esse inserite nella più ampia organizzazione denominata 'ndrangheta, poiché si tratta di posizioni che sono state delineate dal primo giudice sulla scorta non soltanto delle conversazioni intercettate all'interno dell'abitazione di Giuseppe PELLE, con il quale costoro risultano aver intrattenuto, direttamente e indirettamente, rapporti mafiosi, ma anche alla luce del più ampio panorama indiziario condensato nell'operazione c.d. *Crimine* e in quella cui è stato dato

l'appellativo di operazione "*Infinito*", i cui atti sono stati acquisiti nel presente procedimento.

Si tratta delle posizioni di LATELLA Antonino, FICARA Giovanni e BILLARI Costantino, considerati esponenti della cosca FICARA – LATELLA (i primi due con ruoli apicali), e della figura di MORABITO Rocco, condannato quale dirigente della omonima cosca, operante in Africo.

In proposito, va subito detto che le conversazioni e gli altri elementi di prova tratti dai procedimenti Crimine, *Infinito* e Reale I contribuiscono a delineare il quadro di una organizzazione criminale – la 'ndrangheta – non più atomizzata nei singoli gruppi a carattere prettamente familiare, ma articolata in una struttura sostanzialmente unitaria, nella quale le cariche gerarchiche dell'intera organizzazione e i ruoli di vertice dei singoli locali vengono stabiliti attraverso *summit* tra i capi delle singole famiglie e le controversie sono risolte da un organismo di sovraordinato, denominato Provincia.

Questo emerge con chiarezza dal notevolissimo compendio indiziario acquisito dalle tre predette indagini.

In questi termini, il fatto che il capo d'imputazione relativo al reato associativo inserisca ognuno degli odierni imputati nella più ampia organizzazione denominata "ndrangheta e, all'interno di questa, nelle singole cosche di appartenenza, trova piena rispondenza negli atti.

La fondatezza di tale dato storico trova del resto conferma nel fatto che esso non costituisce oggetto di specifiche doglianze negli atti di appello, i quali si concentrano, invece, nel censurare la sentenza di primo grado con riferimento alla ritenuta appartenenza degli imputati a tale organizzazione e, più specificamente, alle singole cosche all'interno delle quali sono stati collocati nei capi d'imputazione, la cui esistenza non viene contestata dagli appellanti (ad eccezione di quanto di dirà nel prosieguo, a proposito delle censure con cui si vuole negare la sussistenza della cosca PELLE).

Pertanto, questa Corte si limiterà a valutare le posizioni dei singoli imputati, con riferimento ai motivi di appello.

FICARA Giovanni (capo A - Reale I).

La sua posizione viene esaminata da pag. 66 a pag. 84 della sentenza di primo grado.

Gli elementi di prova a suo carico sono stati desunti, anzitutto, dalle quattro conversazioni intercettate all'interno dell'abitazione di Giuseppe PELLE, rispettivamente il 13 marzo, il 16 marzo, il 20 marzo e il 9 aprile, nel corso delle quali i due discutono del bunker che il FICARA ha intenzione di costruire e per la cui realizzazione chiede consiglio al padrone di casa, il quale si impegna a mettere a disposizione una persona che è in grado di costruire detta struttura; dell'appoggio elettorale che il FICARA si mostra disponibile a dare a Pietro NUCERA ("Pierino"), sponsorizzato dal PELLE, e della necessità che la ricerca di voti non vada a invadere i territori controllati da altre famiglie mafiose (in particolare, quella dei LABATE, detta dei "*Ti mangiu*"); dei dissidi in atto all'interno della famiglia FICARA – LATELLA e, in particolare, dei contrasti di Giovanni FICARA con un proprio cugino, in seguito ai quali egli si era trasferito a Milano, per un certo periodo, pur mantenendo i propri interessi a Reggio Calabria, e dei rapporti dello stesso FICARA con Antonino LATELLA, fratello del suocero dello stesso FICARA; dell'alleanza che i due interlocutori siglano, attraverso le profferte di reciproco appoggio; dei rapporti di amicizia e reciproco sostegno esistente tra il FICARA e altre famiglie mafiose della città di Reggio Calabria, e in particolare con quella dei DE STEFANO.

Altro settore di indagini da cui vengono tratti elementi indiziari a carico del FICARA è costituito dall'indagine coordinata dalla D.D.A. di Milano, nota come *Infinito*, compendiata nell'o.c.c. emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Milano in data 5.07.10.

Dalle attività svolte nel corso di quest'ultimo procedimento sarebbe emerso che il FICARA, soggetto legatissimo al boss NOVELLA Carmelo, era non solo il capo del

locale di Solaro (MI), ma anche il rappresentante del mandamento di Reggio Centro in Lombardia (mentre ASCONE Rocco era il rappresentante del mandamento tirrenico) e aveva partecipato, in detta qualità, a numerose riunioni di 'ndrangheta in Lombardia, in una delle quali, NOVELLA Carmelo gli aveva conferito una nuova dote di altissimo livello della c.d. "Società Maggiore", corrispondente al segno della crociata. Emergeva, altresì, che la scelta del NOVELLA era stata oggetto di commenti critici da parte di alcuni sodali.

Ciò posto, negli atti di appello non si mette in dubbio il contenuto e il significato dei dialoghi intercettati, e neppure si contesta l'identificazione dei conversanti e dei vari personaggi cui costoro fanno riferimento, di volta in volta.

Ragion per cui non è necessario ripercorrere il contenuto di tali risultanze, ben potendo farsi integrale rinvio alla sentenza di primo grado.

Ciò che i difensori intendono evidenziare è che da quei dialoghi potrebbe desumersi, al più, che il FICARA fosse un esponente della criminalità organizzata operante in Lombardia e, quindi, eventualmente, appartenente ad un'organizzazione radicata nel settentrione, cosa ben diversa dall'accusa che gli viene mossa nell'odierno capo d'imputazione, che consiste nell'essere stato un dirigente della cosca FICARA – LATELLA, operante a Reggio Calabria.

L'assunto è infondato, poiché proprio l'esame incrociato delle conversazioni intercettate nell'odierno procedimento e nell'indagine denominata *Infinito* dimostra che il ruolo cui era assunto il FICARA all'interno della organizzazione della LOMBARDIA, che raggruppava tutti i locali di origine 'ndranghetistica formatisi in quella regione, era nient'altro che il riflesso della posizione da lui ricoperta nella gerarchia della nomenclatura mafiosa calabrese.

Questa non è la sede per accertare se le risultanze raccolte a carico dell'imputato nel procedimento milanese siano o meno tali da giustificare una contestazione autonoma di

appartenenza a un'associazione mafiosa operante in quel territorio, trattandosi di questione che esula dalla cognizione di questo collegio, non rientrando nell'imputazione su cui si è chiamati a decidere.

Resta soltanto da osservare, in proposito, che non risponde al vero quanto affermato nell'atto di appello, secondo cui la posizione del FICARA nel procedimento *Infinito* sarebbe stata archiviata.

Infatti, su sollecitazione della corte, la difesa ha depositato, in data 28.1.2013, memoria alla quale è stato allegato decreto del GIP di Milano di non luogo a provvedere su istanza di revoca della custodia cautelare proposta dal FICARA, sulla base del presupposto che gli atti relativi alla sua posizione erano stati trasmessi all'autorità giudiziaria di Reggio Calabria in data 16.11.2010.

Il che, lungi dal costituire un'archiviazione, conferma, semmai, che anche l'autorità giudiziaria milanese ha individuato Reggio Calabria come luogo ove principalmente il FICARA operava.

Va ancora aggiunto che, comunque, anche qualora si ravvisasse la possibilità di configurare un'autonoma ipotesi associativa per i fatti commessi nel territorio lombardo, ciò non sarebbe di ostacolo alla configurabilità di altra, analoga contestazione con riferimento alla sua posizione nel territorio reggino.

Ciò sulla scorta del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui:

In tema di associazione per delinquere, non è giuridicamente errato o contrario alla logica ritenere la diversità del fatto associativo nel caso di un soggetto il quale faccia parte di un organismo criminoso che, oltre a operare in proprio, sia anche inserito in una "federazione" di analoghi organismi, avente sue proprie e distinte finalità, in funzione delle quali appunto essa è stata concepita e realizzata: in tale ipotesi la singola persona fisica risponde della duplice e distinta partecipazione, anche in

coincidenza temporale, ai due distinti organismi criminosi. (Affermando il principio la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di duplicità di giudicati per lo stesso fatto). (Cass. 13.1.2005 n. 6410)

In tema di concorso di reati, il soggetto che faccia parte, contestualmente o in tempi diversi, di due autonome e distinte associazioni di tipo mafioso, risponde di due diversi reati, poiché si tratta di due fatti storicamente e giuridicamente distinti che integrano, in entrambi i casi, la fattispecie incriminatrice dello art. 416 bis cod. pen.. Il criterio determinativo della responsabilità penale va identificato, infatti, con riferimento alle condotte, individuate nel tempo e nello spazio, poste in essere dall'agente ed alla norma incriminatrice, indipendentemente dalla definizione, in chiave sociologica o storica, del camorrista o del mafioso. (nella fattispecie l'imputato, partecipe in tempi diversi di due diverse associazioni criminali (la "nuova camorra organizzata" e la "nuova famiglia"), distinte ed autonome, anche se perseguivano finalità identiche o omogenee, è stato ritenuto responsabile di due reati, avendo posto in essere due condotte storicamente e naturalisticamente diverse, integranti due fatti costituenti ciascuno di essi reato). (Cass. 29.11.1990 n. 4323).

A prescindere da tale questione, ciò che rileva, a fini del decidere, è che proprio dalle conversazioni intercettate nel procedimento *Infinito* si evince che il ruolo che il FICARA si era guadagnato all'interno delle organizzazioni lombarde era strettamente collegato a quella che era la sua posizione nell'ambito della c.d. casa madre, ossia del panorama delle famiglie mafiose radicate nel territorio di origine della 'ndrangheta, in quanto gli era stato affidato il compito di rappresentare il mandamento di Reggio Centro in Lombardia, funzione che evidentemente promanava dalla sua appartenenza all'organizzazione che era chiamato a rappresentare.

Alcuni dei dialoghi intercettati sono particolarmente eloquenti, perché rivelano come la presenza del FICARA e la

posizione che gli era stata assegnata fossero stati mal digeriti da alcuni esponenti dei gruppi operanti in Lombardia, i quali sottolineavano proprio l'appartenenza dell'odierno imputato all'organizzazione calabrese, con l'intento di sminuire la sua autorevolezza nella regione lombarda.

Basti pensare alla conversazione registrata durante il summit del 20.01.09 presso il Ristorante "Crossdromo" di Cardano al Campo (il primo summit successivo all'omicidio di NOVELLA Carmelo), durante il quale uno dei partecipanti, SANFILIPPO Stefano, puntualizzava quale era il ruolo ricoperto da FICARA Giovanni, affermando: *"Gianni ha il compito di portare le novità per conto di Reggio e non mettere legge qua"*.

Oppure ad altra conversazione tra MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro Francesco -entrambi personaggi di vertice dell'organizzazione operante in Lombardia- i quali commentavano che NOVELLA, pur di gratificare il FICARA, era andato *"fuori regola"*, conferendo la carica di capo di un locale in Lombardia ad un soggetto che viveva in Calabria (*"che con Gianni (Ficara) siamo siete fuori regola su tutti i punti di vista. Come può' un uomo essere residente in Calabria avere qua sopra con un amico cristiano Giovanni Zappalà', un locale ..guardate che dove andate andate vi criticano tutti. Che senso ha che lui, residente giù' con tutti quegli uomini che ha con lui avere un locale qua a Milano. E' fuori regola."*) (Cfr. conversazione tra presenti captata in data 20.10.08 a bordo dell'autovettura Rang Rover tg DG721PL in uso a MANDALARI Vincenzo, progr. 1498).

Quest'ultimo dialogo assume particolare rilievo, perché non soltanto ribadisce il legame tra FICARA e la organizzazione operante in Calabria, anche sotto il profilo della residenza, ma fa espresso riferimento al fatto che proprio in Calabria egli capeggiasse un nutrito gruppo di uomini, circostanza considerata dai colloquanti ostativa a che egli assumesse un incarico di vertice anche in Lombardia.

Alla luce di tali conversazioni risulta agevole dare a quelle intercettate all'interno dell'abitazione di Giuseppe PELLE una interpretazione del tutto diversa dalla tesi secondo cui il FICARA non avrebbe avuto alcun ruolo all'interno della cosca di Reggio Calabria, dalla quale, anzi sarebbe stato umiliato e ostracizzato.

E' chiaro, infatti, che quando egli riferisce a Giuseppe PELLE di essere stato indotto dall'ostilità del cugino Giuseppe FICARA, che lo accusava di volergli sottrarre il locale, ad andarsene e Milano, (*"pure che sono a Milano, che mi hai costretto ad andarmene a Milano, perché se io stavo qua ci saremmo ammazzati..."*), non si riferisce a una scelta definitiva o, comunque, ancora attuale, dal momento che gli accertamenti compiuti dagli investigatori dimostrano che costui tra il 2006 ed il 2007 si era trasferito nel comune di Senago (MI), risiedendo in via Leopardi nr.5, dove aveva scontato gli arresti domiciliari per altro procedimento, ma in data 28.05.2007 aveva poi ricevuto l'autorizzazione a spostare il luogo di residenza presso l'attuale abitazione sita in Reggio Calabria di C.da Cugliari di Ravagnese nr.29.

E che egli fosse ben radicato nel territorio reggino è ulteriormente dimostrato dalla sua concreta e attuale intenzione di realizzare un bunker, per il quale stava prendendo accordi con Giuseppe PELLE, affinché costui gli mettesse a disposizione qualcuno che fosse esperto in detto genere di lavori.

D'altro canto, è lo stesso FICARA a chiarire al proprio interlocutore che, anche al momento in cui egli si era temporaneamente trasferito al nord, aveva preteso dallo zio della moglie, Antonino LATELLA, che gli venisse consentito di mantenere un proprio presidio di interessi e di uomini a Reggio Calabria, (*"e allora noi rimaniamo qua come una volta ... con gli uomini noi ci stiamo qua."*), a conferma di quanto emerso nei colloqui del procedimento *Infinito*, circa il legame che continuava ad avvincere il FICARA con la cosca di origine, anche quando egli operava in territorio lombardo.

Sotto altro aspetto, sono proprio le parti dei colloqui da cui la difesa vorrebbe trarre la conseguenza dell'estraneità dell'imputato all'associazione mafiosa a dimostrare, al contrario, come egli ne faccia parte a pieno titolo, poiché, a prescindere dai riferimenti alla propria appartenenza alla 'ndrangheta (*“Lo so cosa dici tu, ma tutti siamo nella 'ndrangheta, ma fatti vedere insomma!”*) le lamentele da lui manifestate per i contrasti con il cugino e per la scarsa compattezza del suo gruppo familiare, che pone a paragone della ben più unita famiglia PELLE, stanno a dimostrare come egli dichiari di far parte di un'associazione mafiosa che incontra un periodo di difficoltà, ma che comunque è pienamente esistente ed operativa.

Sono eloquenti, in tal senso, i ripetuti riferimenti agli “uomini” su cui egli può contare (*“Noi, ve l'ho detto compare, compare Peppe, ve lo torniamo a dire. Io, io la mia famiglia gli uomini che sono vicini a noi, siamo ...(“e ora chiamano che rimpiazzano uomini, mentre lui aveva molte più persone da piazzare all'interno del sodalizio: “perché chiamano e dicono, “dobbiamo rimpiazzare ad uno, due e basta.” ...E se io ne ho dieci, sessanta, cinquanta, li voglio impiantare qua, ...incompr..., noi siamo tutti una cosa, ci, ci pensava sempre per la sua a... il suocero è dell' ...incompr..., perché a ...incompr..., questi, dovete capire ...incompr... mi hanno voluto tutti a me.”)*).

In questo contesto, ulteriore dato che costituisce indiscutibile conferma dell'attuale appartenenza dell'odierno appellante alla cosca FICARA – LATELLA è rappresentato dal fatto che egli si reca, per ben quattro volte nell'arco di un mese, a casa di colui che – per come si spiegherà nel prosieguo – è sicuramente uno degli esponenti più in vista del panorama 'ndranghetistico, e che nel corso di quei colloqui l'intesa tra i due non si limita soltanto alla collaborazione per la realizzazione di un bunker o all'appoggio elettorale per il candidato Pietro NUCERA, ma si spinge alla stipula di una vera e propria alleanza tra cosche.

Non possono interpretarsi altrimenti i passaggi del colloquio in cui i due, con il tipico linguaggio cerimonioso e indiretto dei capi mafia (cui certamente si addice la definizione di “salamelecchi”), si impegnano al reciproco sostegno, in caso di necessità.

Sul punto, è opportuno riportare il passo della sentenza di primo grado ove sono ben scandite e sintetizzate le espressioni fatidiche con cui venne siglata questa alleanza:

“..affermava che se avesse avuto un problema si sarebbe rivolto a loro (A Peppe... ..incompr... Vedete, perché non sappiamo, se dovesse succedere un problema dove andiamo? Veniamo qua da voi!”); manifestava il desiderio di stringere un’alleanza con la stessa.

PELLE Giuseppe, manifestando il suo rispetto per l’interlocutore, attribuiva alla cosca FICARA la stessa importanza della sua ribadendo in più occasioni: “quanto a voi, non meglio di voi!”; si mostrava disposto a concedere l’appoggio al FICARA e alla sua cosca manifestando la sua completa disponibilità: “compare, io non ve l’ho detto oggi e non ve lo dico perché siamo presenti. Auguriamo mai, se c’è bisogno di noi siamo a disposizione...”.

La risposta pienamente concorde del FICARA (“si, e lo stesso noi.”) e del BILLARI (“lo stesso a noi. Ci mancava.”) alle parole del boss decretava un’alleanza fra le due famiglie.

Resta da precisare che, in un simile contesto, i dissidi con il cugino Giuseppe FICARA e i tentativi di quest’ultimo di mettere ai margini l’odierno appellante non possono certamente essere interpretati come la dimostrazione della estraneità di quest’ultimo al sodalizio criminale in esame, rappresentando, piuttosto, uno spaccato delle rivalità e dei contrasti che all’interno dei gruppi malavitosi sono tutt’altro che infrequenti, e che, nel caso di specie, probabilmente costituirono una delle ragioni che spinsero Giovanni FICARA a stringere l’alleanza con la potente cosca PELLE.

Quest’ultima considerazione offre lo spunto per respingere anche il motivo subordinato con cui si chiede di

escludere l'aggravante della posizione apicale all'interno del sodalizio, essendo evidente che il fatto stesso di essere in grado di trattare in prima persona la stipula di un accordo generale e di ampia portata con il capo della cosca dominante su altro territorio costituisce manifestazione della posizione dirigenziale all'interno del gruppo, ruolo che, comunque, trova ulteriore conferma sia nelle intercettazioni del procedimento *Infinito*, dalle quali risulta che gli era stata conferita una funzione di rappresentanza della organizzazione madre in Lombardia e che lo stesso aveva al suo comando diversi uomini, sia dalle stesse parole pronunciate dal FICARA in uno dei colloqui con Giuseppe PELLE, allorquando egli fa riferimento agli uomini di cui dispone.

Ulteriore conferma della sua posizione apicale è data da quanto egli riferisce a PELLE circa i rapporti di amicizia e di collaborazione con esponenti di primo piano della cosca DE STEFANO.

Pertanto, va confermata l'affermazione di responsabilità dell'imputato, in ordine alla contestazione associativa, con il ruolo dirigenziale.

BILLARI Costantino (capo A - Reale I).

La sua posizione viene esaminata da pag. 64 a pag. 88 della sentenza di primo grado, insieme a quella del FICARA.

Costui è stato ritenuto dal primo giudice partecipe dell'associazione FICARA – LATELLA, sulla base di un compendio indiziario che si compone, anche in questo caso, delle intercettazioni raccolte in questo procedimento, all'interno dell'abitazione di Giuseppe PELLE, e nel procedimento c.d. *Infinito*, ragion per cui lo schema argomentativo per esporre le ragioni della decisione è analogo a quello utilizzato per la posizione del FICARA.

Anche con riferimento al BILLARI, infatti, la sentenza di primo grado indica i risultati delle indagini espletate dall'autorità giudiziaria lombarda, dalle quali è emerso che costui era strettamente legato al FICARA, avendo preso parte al *summit*

presso il Ristorante “la Fornace” di Solaro in data 26.04.08, nel corso del quale NOVELLA Carmelo aveva conferito a Giovanni FICARA la nuova dote di altissimo livello della c.d. “Società Maggiore”, corrispondente al segno della crociata, nonché al pranzo presso il Ristorante “Crossdromo” di Cardano al campo in data 3.05.08.

A conferma dello strettissimo legame tra FICARA e BILLARI, sono stati anche richiamati i risultati delle intercettazioni, da cui emergeva che BILLARI era di fatto il “reggente” del locale di Solaro quando il primo si trovava in Calabria (cfr. intercettazione ambientale progressivo n.205 eseguita sull'autovettura Range Rover targata CM810CS, in uso a MANDALARI Vincenzo nato a Guardavalle (CZ) il 18/07/1960, residente a Bollate (MI) in Via San Bernardo nr.69 conversazione tra MANDALARI Vincenzo e LAMARMORE Antonino: *“Mandalari: “E’ compare Giovanni?” Lamarmore: “giù sta!” Mandalari: “ah è giù! E chi abbiamo adesso qui?” Lamarmore: “Carmelo!” Perché Giovanni ormai lavora...”*).

Tali elementi indiziari (ai quali, in modo assai significativo, nell’atto di appello non si fa il benché minimo cenno) assumono particolare rilievo non soltanto per la loro valenza intrinseca, ma anche perché forniscono, così come si era osservato a proposito del FICARA, una importante chiave di lettura del tenore delle conversazioni cui BILLARI prende parte all’interno dell’abitazione di Giuseppe PELLE, contribuendo a smentire nel modo più categorico che il ruolo dell’odierno appellante in quegli incontri sia stato di mera persona connivente, che si sarebbe prestata a interloquire con laconici interventi di pura cortesia ed educazione alle discussioni che intercorrevano tra altri.

Al contrario, egli continua ad agire, anche in quei contesti, quale braccio destro di FICARA, e ciò non soltanto perché il fatto stesso di accompagnarlo, per ben due volte, a casa del capo della cosca di San Luca e di presenziare alle discussioni nelle quali i due esponenti di vertice della ‘ndrangheta

pianificavano indiscutibilmente un'alleanza tra i due gruppi costituisce già una condotta non meramente connivente, ma un apporto dinamico al gruppo rappresentato dal FICARA, ma anche perché – contrariamente quanto si assume genericamente nell'atto di appello – le parole pronunciate dal BILLARI non erano mere interlocuzioni di cortesia, bensì prese di posizione ben precise e concrete, con cui egli dimostrava di aderire pienamente alle offerte di reciproco appoggio fra i due gruppi.

Appare opportuno riportare interamente il passo della pronuncia di primo grado nel quale vengono descritti le frasi salienti con cui venne stipulata l'alleanza, perché esso esprime con chiarezza quale sia stata la partecipazione del BILLARI a questo momento fatidico:

PELLE Giuseppe, manifestando il suo rispetto per l'interlocutore, attribuiva alla cosca FICARA la stessa importanza della sua ribadendo in più occasioni: "quanto a voi, non meglio di voi!"; si mostrava disposto a concedere l'appoggio al FICARA e alla sua cosca manifestando la sua completa disponibilità: "compare, io non ve l'ho detto oggi e non ve lo dico perché siamo presenti. Auguriamo mai, se c'è bisogno di noi siamo a disposizione..."

La risposta pienamente concorde del FICARA ("sì, e lo stesso noi.") e del BILLARI ("lo stesso a noi. Ci mancava.") alle parole del boss decretava un'alleanza fra le due famiglie.

Seguivano le significative dichiarazioni del FICARA "non siamo per la guerra compare, noi siamo per la pace" e del BILLARI "noi moriamo con la guerra" in qualità di rappresentanti della cosca FICARA-LATELLA (circostanza che già si poteva desumere dal tenore degli argomenti affrontati nel corso della conversazione).

Da altri passi della conversazione si evince, inoltre, che BILLARI è pienamente inserito nella cosca capeggiata da FICARA e che condivide con quest'ultimo il disagio per i dissidi esistenti all'interno della stessa e per le lamentele che ne sono derivate ("È il fatto che ci sono lamentele, avete capito? Perché giustamente se qua eravamo tutti una, tutti, tutti vicini, non usciva nessuno fuori"), e rivendica la piena disponibilità da loro

manifestata in passato nei confronti della cosca (“*e poi vi giuro, uno sempre a disposizione*”).

Nessun dubbio, dunque, che BILLARI debba rispondere per essere stato partecipe della cosca FICARA – LATELLA, più specificamente quale persona di fiducia di Giovanni FICARA all’interno del sodalizio, poiché sono le sue stesse parole, oltre che le dichiarazioni etero accusatorie intercettate nel procedimento *Infinito*, a dimostrare che egli era intraneo alla cosca, tanto da poter riferire delle lamentele interne alla stessa e della fuoriuscita di alcuni degli adepti.

Il suo ruolo, inoltre, era tutt’altro che secondario, non soltanto per la sua posizione di braccio destro di FICARA (che sostituiva i Lombardia e accompagnava da PELLE), ma anche perché si poteva permettere di esprimere personalmente a Giuseppe PELLE la disponibilità della cosca a prestare collaborazione, in caso di necessità.

Anche in questo caso, dunque, va confermata l’affermazione di responsabilità dell’imputato.

LATELLA Antonino (capo A – Reale I)

La sua posizione viene esaminata da pag. 34 a pag. 65 della sentenza di primo grado.

Costui è stato condannato in primo grado, per il reato di associazione di stampo mafioso, quale esponente di vertice della cosca FICARA – LATELLA, sulla base di un compendio indiziario che si è esplicitato su tre fronti diversi e che il giudice di primo grado ha reputato convergenti verso la prova della sua colpevolezza.

Si tratta, precisamente, delle intercettazioni acquisite all’interno della lavanderia APEGREEN nel proc. pen. c.d. CRIMINE, dalle quali sono emerse alcune conversazioni in cui si parlava del recente conferimento al LATELLA della carica di capo società; di quelle in cui Rocco MORABITO e Giuseppe PELLE

discutono della questione riguardante l'assegnazione della carica di capo locale di Roghudi e del ruolo assunto dal LATELLA nel sostegno a uno dei candidati; di quelle in cui il predetto Giuseppe PELLE e Giovanni FICARA discutono dei contrasti esistenti all'interno della famiglia FICARA – LATELLA e dei rapporti dello stesso FICARA con lo zio della propria moglie, appunto Antonino LATELLA.

Il primo gruppo di conversazioni è quello riportato da pag. 59 a pag. 65 della sentenza di primo grado, da cui risulta che sia OPPEDISANO Domenico, in data 24.8.2009 (*“la Società ce l’ha Reggio e siccome è uno che...LATELLA...mi pare che LATELLA fa”*), che COMMISSO Giuseppe, *alias U Mastru*, in data 22.08.09 (*“Quest’anno è finita (la carica di capo-crimine, n.d.r.) a Rosarno... OPPEDISANO, un altro di Reggio, GATTUSO... no, LATELLA... CAPO SOCIETA' ... il CAPO CRIMINE è di Rosarno... Il MASTRO GENERALE è uno di San Luca un certo BRUNO si chiama, che era la... ha la baracca nella festa a Polsi... Il CONTABILE è uno di Platì, Il MASTRO DI GIORNATA è il capo locale di Africo...”*) attribuivano a LATELLA la carica di capo società, specificando che quell'anno essa era stata assegnata alla zona di Reggio Calabria.

La circostanza veniva confermata in data 5.9.2009 dallo stesso COMMISSO, il quale dichiarava che tra le cariche distribuite nel corso del *summit* tenutosi a Polsi il 2.09.09, quella di Capo-Società era andata al LATELLA: *“Se volete andare gli ho detto io... io non sono andato, avevo pensato di andare solo che ero pieno di matrimoni... la riunione l’hanno fatta... il due l’hanno fatta... hanno fatto le cariche, CAPO CRIMINE... MICO OPPEDISANO uno di Rosarno... CAPO SOCIETA' un certo LATELLA...Di Reggio”*); e ancora una volta ribadita il 21.9.2009: *“UOMO N.M.I.: Le CARICHE le hanno fatte?. COMMISSO Giuseppe: Qua sì, li hanno fatti... A questo di Reggio a ...NINO... coso... LATELLA..”*; ed in quella del 2.11.2009, *“COMMISSO Giuseppe: Capo crimine MICO OPPEDISANO un altro... CAPO*

SOCIETA... NINO LATELLA di Reggio...(inc.)... Plati ha il contabile...”).

Quanto al conferimento della carica di capo società, nel corso della riunione di Polsi (tradizionale luogo di incontro tra gli esponenti apicali della criminalità organizzata della provincia di Reggio, in concomitanza con la locale festa dedicata alla Madonna), le difese hanno inteso mettere in evidenza che dalla fotografie e dalle videoriprese effettuate durante la riunione del 2 settembre risulta che il LATELLA era assente.

La circostanza non riveste particolare rilievo, sia perché l'assenza del personaggio non impediva che gli venisse conferita una carica nell'organigramma della 'ndrangheta, sia perché egli fu comunque notato il giorno precedente all'interno del bar gestito da Francesco PELLE, mentre pranzava insieme a Domenico OPPEDISANO, personaggio che dal procedimento *Crimine* risulta posto al vertice dell'intera organizzazione della 'ndrangheta, con la carica di *capo crimine*, e Sebastiano PRATICO, anch'egli figura di primo piano nell'indagine appena citata, affiliato della zona Sud di Reggio Calabria e partecipante ai summit in cui si conferivano le cariche all'interno dell'ndrangheta.

Ciò a dimostrazione del fatto che il LATELLA era, quantomeno, coinvolto nelle fasi preliminari alla consacrazione formale delle cariche.

I colloqui inerenti al conferimento della carica di capo società costituiscono un primo, importante tassello del quadro probatorio emerso a carico del LATELLA, anche perché rispecchiano un modello di elemento indiziario cui la giurisprudenza di legittimità attribuisce particolare rilievo, come si desume dalla recente pronuncia con cui si è affermato che *“Sussistono i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, nel caso di specie di 'ndrangheta, ove, nel corso di una riservata conversazione, oggetto di captazione ambientale, tra componenti qualificati dal sodalizio e a conoscenza dell'organigramma criminale, taluno sia*

indicato come attualmente associato con la specificazione della carica ("vangelista") e del ruolo esercitato ("maestro di buon ordine"), cioè di conciliatore di conflitti interni al gruppo). (Cass. 13.4.2011 n. 20563)

Tali conversazioni si pongono in perfetta armonia con quelle acquisite all'interno dell'abitazione di Giuseppe PELLE, nelle quali quest'ultimo discute con Rocco MORABITO dello stato delle trattative aventi ad oggetto la nomina del nuovo capo - locale di Roghudi.

Segnatamente, si tratta dei dialoghi in cui Giuseppe PELLE e Rocco MORABITO, prima, e lo stesso PELLE e MARVELLI dopo discutono delle questioni riguardanti la necessità di sostituire ROMEO Antonio alias "Ntonazzu" o "Bistecca", deceduto per cause naturali nel Gennaio 2010, nella carica di capo locale di Roghudi, carica che il defunto ROMEO aveva ottenuto al termine della sanguinosa faida intercorsa negli anni '90 tra la famiglia ZAVETTIERI e la famiglia PANGALLO - FAVASULI, conclusasi con la vittoria della prima e la conseguente pace siglata fra i due gruppi, cui aveva fatto seguito la nomina di ROMEO, quale rappresentante della famiglia ZAVETTIERI.

Che tale sia l'argomento di detti colloqui non viene negato da nessuna delle difese, talmente espliciti e circostanziati sono i riferimenti contenuti nelle numerose intercettazioni, per cui non è necessario riportare il contenuto di tutti i dialoghi in questa sede, ben potendo farsi rinvio alla sentenza di primo grado, che se ne occupa da pag. 34 a pag. 59.

E' sufficiente richiamare i passaggi in cui si fa espresso riferimento alla necessità di coinvolgere nelle trattative anche Antonino LATELLA e al fatto che costui sponsorizzava la nomina di tale Giovanni TRIPODI, detto *Giannetto*, in contrapposizione al candidato caldeggiato da Giuseppe PELLE e Rocco MORABITO, che si identificava, invece, in Annunziato ZAVETTIERI.

Si tratta, anzitutto, del brano della conversazione oggetto di intercettazione ambientale del 28.2.2010, nel quale, una volta pronunciatisi a favore dell'elezione di ZAVETTIERI

Annunziato, PELLE Giuseppe invitava MORABITO Rocco ad andare a Reggio Calabria per informare di tale sua scelta gli esponenti di spicco della zona sud del capoluogo interessati nella controversia (Nino LATELLA, Sebastiano PRATICO' e Ciccio GATTUSO) e MORABITO esponeva quanto avrebbe riferito: *“La riforma, non appena esce Ciccio GATTUSO, quelli che sono là, ...incompr... c'è Nino LATELLA, ci deve essere questo signore questo PRATICÒ.....don Ciccio GATTUSO, c'è pure Melo, ... incompr... quello il becchino aveva ...incompr... il vecchio, e si fa, e si fa così. Compare Nino, ha detto, "pari mai" "i ZAVETTIERI hanno la storia, del paese..."...ma che scherziamo..." Dice, ha detto compare Nino. Perché questo qua è, lui è responsabile quanto ad Annunziato! Annunziato... però lui, ...incompr..."* (pag. sentenza di primo grado).

Nel corso della seconda conversazione dell'8.03.2010 MORABITO, dopo averne discusso con LATELLA Antonino, indicato dagli interlocutori come *“compare Nino”*, informava PELLE Giuseppe degli sviluppi della situazione relativa all'assegnazione di nuove doti nel locale di Roghudi; riferiva a PELLE di avere invitato LATELLA a rivisitare la sua decisione di appoggiare TRIPODI Giannetto e di avergli fatto presente di avere già discusso con lo stesso PELLE Giuseppe (*“lo gliel'ho detto... no di cuore brutto gliel'ho detto... “ compare Nino annullate tutto...”...omissis... “”...che compare Peppe lo sa, che glielo abbiamo detto che voi lo sapete...”*. *Gli abbiamo detto... “ Compare Peppe, dice che si diano le cose giuste e che come sono, sono.”*).

PELLE Giuseppe si mostrava propenso ad un incontro chiarificatore con LATELLA Antonino e “Paolo” a Bovalino, al fine di comporre il dissidio pacificamente e favorevolmente allo schieramento degli ZAVETTIERI.

MORABITO rispondeva di aver, a tal fine, esortato il LATELLA a recarsi assieme a lui dal PELLE (*“lo gliel'ho detto a compare Nino, compare Paolo mettetelo sopra la macchina!.. ... E andiamo da compare Peppe!”*) il quale si mostrava ben

disposto a riceverli per chiarire la questione (*“Che vengano, che vengano!.. ...Che vengano che parliamo!.. ...Poi parlano con me!.. E gli chiariamo noi le cose come sono...Vogliono altre spiegazioni si mettano in macchina, vengano a Bovalino che se no... incompr... Ce ne andiamo a Bovalino e discutiamo!... E non ci sono problemi!”*).

Ancora, nel prosieguo della conversazione MORABITO aggiungeva di aver già evidenziato a Nino LATELLA che lui stava sostenendo l'effettivo avente diritto (*“Avete armato voi dall'inizio, gli ho detto dobbiamo portare Annunziato a pari di Paolo che non c'è 'Ntonazzu, non è che gli abbiamo detto che portiamo a chi viene... queste parole a Nino Latella!...”*).

Dalla conversazione emergeva, inoltre, che la candidatura di “Giannetto” (TRIPODI Giovanni) era appoggiata anche da Sebastiano PRATICO': *“E se no pure, compare Pe', può pure succedere qualche cosa che..., no, Nino LATELLA no, a questo... incompr... ma c'è quello Bastiano PRATICÒ, quello tira, ha, ha la croce!”*; sostegno che veniva duramente criticato sia dal PELLE sia dal MORABITO, il quale riferiva di aver espresso a “compare Nino” (LATELLA, che in quell'occasione appellava con il soprannome “Popei”) che PRATICO' non aveva alcun diritto di decidere chi avrebbe dovuto rivestire la carica di capo locale di Roghudi (*“Io, due giorni a “Popei” gli ho detto questa “carica” qua, questo Pratico, “gli ho detto: “compare Niniddhu che cavolo gli interessava che a Praticò, che può, che decide lui” gli ho detto, ha detto compare Nino, “ che può decidere lui la “carica” lui chi è? c'è gente più responsabile di lui” gli ha detto compare Nino!”*) ragionamento condiviso appieno da PELLE Giuseppe.

Nel prosieguo il MORABITO criticava anche “Nino” LATELLA, considerandolo incapace di imporsi sui soggetti che avrebbe dovuto tenere a bada, tra cui Sebastiano PRATICO'.

Secondo PELLE, invece, “compare Nino” non era ancora “pratico” e non era riuscito ad *“inquadrare la situazione”*

(“Non si impone, non ha una... Secondo me io pure penso che non è pratico... Non ha inquadrato la situazione com'è!”).

Quest'ultima affermazione di Giuseppe PELLE assume straordinario rilievo indiziario, perché conferma in modo preciso e del tutto autonomo il riferimento contenuto nelle conversazioni intrattenute da Giuseppe COMMISSO a proposito del recente conferimento al LATELLA della carica di capo – società, essendo evidente che quel che il PELLE rimprovera a quest'ultimo è un difetto di inesperienza nella gestione di un ruolo di tale importanza all'interno dell'intera organizzazione della 'ndrangheta.

Nel prosieguo del dialogo MORABITO riferiva a PELLE di avere precisato a LATELLA che non aveva inteso in alcun modo “scavalcarlo”, aggiungendo di avergli riferito che l'unico modo di “scavalcare” era “con i fucili” (eliminando fisicamente gli interessati): *“Io gliel'ho detto, e come fosse che venissi qua io e volevo scava... a Croce Valanidi a scavalcare a Nino Latella!... “...Qua solo con il fucile si scavalla, altri scavalcamenti non ce ne sono, compare Nino!..”.*

MORABITO chiudeva la conversazione precisando al suo interlocutore che dopo l'incontro con gli altri personaggi di vertice previsto per la serata successiva, si sarebbe nuovamente recato dal PELLE per riferirgli le decisioni prese.

In effetti, due giorni dopo, in data 10.3.2010, MORABITO (identificato grazie al supporto fornito dal sistema di video osservazione della via Borrello di Bovalino) faceva ritorno presso l'abitazione di via Borrello.

Nel corso del dialogo raccontava a PELLE della discussione avvenuta nel corso della serata precedente (*“siamo andati ieri sera...”*), durante il *summit* con Ciccio GATTUSO, Sebastiano PRATICO', Nino LATELLA, “Tappicedda” (diminutivo di “Tarpa” alias di STELITANO Sebastiano e tali “Gianni”, “Ntoni” e “Peppe”. All'incontro, contrariamente al previsto, aveva partecipato anche il “vecchio”, ROMEO Salvatore alias “Bistecca”.

Il MORABITO, nel raccontare al PELLE le varie posizioni assunte dai partecipanti all'incontro, faceva espresso riferimento a quanto dichiarato dal LATELLA (*"dice pure Nino, Nino LATELLA, io devo essere amico con gli ZAVETTIERI... chi sa"*) e aggiungeva che il gruppo, alla fine dell'incontro, aveva concordato di fare salire di grado Annunziato ZAVETTIERI (*E siamo rimasti così. Va bene, siamo usciti fuori, ce ne siamo andati pure Bastano PRATICO', compare Nino quello Gianni ... incompr...Poi vediamo di dare qualcosa di più a Nunzio...*).

Con riguardo a questa riunione serale del 9 marzo 2010, negli atti di appello si deduce che in quella data Antonino LATELLA sarebbe stato impegnato per l'intera giornata a presenziare presso la clinica ove era nata la sua prima nipote e si aggiunge che tale circostanza sarebbe stata dimostrata attraverso le dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive, senza però indicare né i nominativi delle persone ascoltate, né le date in cui sono state ascoltate, né le circostanze riportate in il contenuto di tali deposizioni che sarebbero incompatibili con la partecipazione del LATELLA al summit del 9 marzo.

Comunque, gli atti di indagini difensive in questione sono quelli allegati all'istanza di scarcerazione presentata dai difensori in data 8.10.2010 e sono assolutamente insufficienti per smentire la partecipazione dell'imputato alla riunione di cui si è parlato, poiché, a prescindere da qualsiasi valutazione sull'attendibilità delle persone ascoltate dalla difesa (tutte vicine al LATELLA, per rapporti di parentela o di amicizia), nessuna di esse indica la presenza dell'imputato presso la clinica in orari tali da rendere impossibile che lo stesso, in un non specificato orario della sera del 9 marzo, abbia partecipato al summit mafioso: difatti, Olga LATELLA lo indica come presente alla clinica fino alle ore 16,00 circa; Paolo Carmelo DEVOLI soltanto nella mattinata e, infine, Giuseppe MOSCATO nel pomeriggio fino all'ora di cena, allorquando egli stesso e il LATELLA erano rientrati a casa sua e avevano trascorso la serata insieme, per cenare e chiacchierare.

Come si vede, anche il MOSCATO si limita ad affermare di aver trascorso la serata insieme a LATELLA, “...per cenare e chiacchierare del lieto evento...”, ma non dice fino a che ora erano rimasti insieme, per cui – anche a voler dare pieno credito alla dichiarazione del teste - nulla esclude che il LATELLA si sia recato al summit dopo essersi congedato dall’amico.

Ciò chiarito, occorre sottolineare che, leggendo questa seconda parte delle conversazioni riguardanti la figura di Antonino LATELLA, balza agli occhi come esse combacino perfettamente, sul piano storico e sotto il profilo logico, con le discussioni in cui COMMISSO riferiva ai propri interlocutori che all’odierno appellante era stata conferita la carica di capo società, in qualità di esponente di vertice del territorio di Reggio Calabria, in quanto comprovano che egli era chiamato a svolgere un ruolo di primo piano nelle trattative per la selezione del nuovo capo locale di Roghudi, e l’importanza del suo ruolo risulta ulteriormente confermata dal fatto che MORABITO ipotizzasse che, qualora le trattative condotte dal ristretto gruppo di esponenti dei gruppi criminali non fossero andate in porto, sarebbe stato necessario interpellare l’organo verticistico collegiale denominato Provincia, a riprova del fatto che non vi erano personaggi in posizione intermedia tra il LATELLA e detto organismo collegiale.

Infine, resta da esaminare il terzo fronte delle fonti probatorie di tipo captativo, quelle acquisite, sempre all’interno dell’abitazione di Giuseppe PELLE, allorquando costui discuteva con Giovanni FICARA dei dissidi esistenti all’interno delle famiglie LATELLA – FICARA, e delle garanzie che lo stesso FICARA aveva chiesto allo zio della moglie, appunto Antonino LATELLA, circa il fatto che il suo temporaneo allontanamento da Reggio Calabria non pregiudicasse il mantenimento di una propria posizione all’interno della stessa cosca radicata nel territorio reggino.

Il riferimento è al passaggio della discussione in cui FICARA riferiva a PELLE di avere detto allo “zio Nino” (appunto, LATELLA Antonino, zio acquisito di FICARA Giovanni in quanto

fratello del suocero del FICARA, ovvero LATELLA Saverio, padre di LATELLA Anna Maria con cui il FICARA é coniugato) che la famiglia aveva patito numerose sofferenze, tra cui la “galera”, a causa delle dichiarazioni rilasciate dai pentiti appartenenti alla “loro” famiglia e della guerra scatenatasi tra le due cosche (cfr. risultanze probatorie sentenza VALANIDI); che aveva preteso per tali motivi, una volta andato via da Reggio Calabria, che la sua famiglia restasse a Croce Valanidi (*“lui di me vuole che, ho detto va bene me ne vado a Milano però, ho precisato compare, dallo zio Nino specialmente, che erano quattro cinque di là, di Croce Valanidi, “...incomp... un poco qua, un pò ...incomp...” “Ma no, io me ne vado” gli ho detto io: “però, io qua ho sofferto, la mia famiglia ha sofferto per la galera, che i problemi li avete avuti voi nella guerra, i pentiti vostri sono stati, che appartenevano a voi... parlano con loro “...ci hanno fatto arrestare pure a noi, perché gli hanno detto che noi ‘ndranghetiamu, qua a Croce Valanidi, giusto?”*); che aveva ricevuto l’approvazione dello “zio Nino” (dicendo: *“si, è giusto.”*) il quale lo aveva autorizzato a lasciare i suoi interessi economici a Reggio Calabria (*“e allora noi rimaniamo qua come una volta ... con gli uomini noi ci stiamo qua.”*); che, nonostante tutto, non avrebbe potuto rivoltarsi contro il “suocero” (LATELLA Saverio) e lo “zio” LATELLA Antonino, in quanto nelle vene dei suoi figli scorreva il sangue dei LATELLA (*“...mi posso mettere contro a mio zio... che lo sparo a mio zio o a mio suocero che è sempre ... mia moglie mi dice: “...ma tu che stai facendo?...”...omissis...” I, i, i miei figli hanno il sangue dei LATELLA dalla parte loro o e no ma no, la gente gli racconta diversamente...”*).

Dunque, il FICARA riconosce a LATELLA Antonino un ruolo apicale all’interno dell’associazione, in quanto riferisce che era a lui che egli aveva chiesto di poter mantenere parte dei propri interessi a Reggio Calabria, durante la sua permanenza in Lombardia, ottenendo l’approvazione dello zio della moglie.

Rispetto a tali risultanze, le difese obiettano che si tratta sempre di conversazioni etero accusatorie, in cui Antonino LATELLA non compare in prima persona, così come non risultano visite dello stesso a casa di PELLE o altre intercettazioni nei suoi confronti, per cui il compendio utilizzato dal giudice di primo grado sarebbe privo dei riscontri che la giurisprudenza di legittimità esige.

Sotto il profilo storico, tale assunto è vero solo in parte, poiché, in realtà, dalle indagini esperite nel procedimento c.d. Crimine e acquisite anche agli atti del presente procedimento risulta che il giorno 5 agosto 2009, dopo una telefonata delle ore 7,14, nella quale Nicola GATTUSO avvisava Domenico OPPEDISANO che alle successive ore 8,15 sarebbe passato da casa a prenderlo, alle ore 10,00 dello stesso giorno, nei pressi dell'abitazione di Giuseppe PELLE in Bovalino, venivano notate l'autovettura Mercedes Classe E targata DH050AD dello stesso GATTUSO, e l'autovettura Suzuki Gran Vitara targata CX277HG di Antonino LATELLA. Il che significa che anche quest'ultimo si era recato presso l'abitazione di PELLE, insieme a Domenico OPPEDISANO e Nicola GATTUSO.

Comunque, per quanto concerne il valore probatorio delle conversazioni etero accusatorie, si fa rinvio a quanto già chiarito in linea di premessa generale, ma non può farsi a meno di specificare che, nel caso di specie, le notizie ricavabili dalle intercettazioni in questione appaiono particolarmente attendibili, sia in ragione della posizione di notevole rilievo di coloro da cui esse provengono (si tratta di personaggi posti al vertice dei rispettivi gruppi mafiosi di appartenenza e della stessa organizzazione più ampia denominata 'ndrangheta); sia per la vicinanza di costoro alla persona di LATELLA (Giovanni FICARA è il marito della nipote e proviene dalla stessa zona di Croce Valanidi, ubicata nella zona sud di Reggio Calabria); sia per il fatto che, almeno con riguardo alle dichiarazioni dello stesso FICARA e di Rocco MORABITO, non si tratta di notizie da loro apprese *de relato*, attraverso passaggi di informazioni da una

persona ad altra, bensì acquisite nel corso di colloqui intervenuti con lo stesso LATELLA (nel caso di FICARA, in occasione delle discussioni sui contrasti con il cugino e sulla definizione degli interessi in Reggio Calabria; quanto al MORABITO, nel corso delle riunioni riguardanti il locale di Roghudi).

Né va trascurato che la circostanza che al LATELLA sia stata attribuita la carica di capo società ottiene specifico riscontro nel passaggio del colloquio in cui PELLE e MORABITO muovono alcune critiche allo stesso LATELLA, per la sua scarsa capacità di tenere sotto controllo altri esponenti troppo rivendicativi, attribuendo tale inadeguatezza al fatto che non era ancora “...pratico...”, ragionamento che si sposa perfettamente con il fatto che quella carica li era stata assegnata soltanto da pochi mesi.

Va, quindi, confermata l'affermazione della responsabilità dell'imputato, in ordine alla contestazione associativa, con qualifica di dirigente.

Non può trovare accoglimento la richiesta difensiva di riconoscimento del vincolo della continuazione tra la contestazione associativa per cui si procede e quella in relazione alla quale il LATELLA è stata condannato, con sentenza della corte di assise appello di Reggio del 9.5.2001 (irrevocabile il 3.2.2003), quale partecipe della cosca LATELLA.

Difatti, il periodo di commissione di quel precedente reato va dal 1985 al 1.6.1998 (data della sentenza di primo grado), per cui esso risale ad oltre undici anni prima rispetto alla data di inizio della contestazione per il reato associativo oggetto del presente giudizio, che risale al 2.9.2009.

Si tratta di un periodo di tempo talmente ampio da non permettere alcuna verifica della unicità del disegno criminoso tra le due contestazioni associative, tenuto conto della totale assenza di notizie processualmente acquisite sulle attività e le relazioni di LATELLA in questo lungo lasso di tempo e dei presumibili periodi di detenzione dallo stesso nel frattempo subiti.

Il decorso del tempo assume valore primario, ai fini dell'esclusione dell'unicità del disegno criminoso, per come precisato con le seguenti pronunce:

In tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali. (Cass. 17.5.2012 n. 34756)

Il fattore tempo assume un ruolo determinante ai fini della verifica dell'unicità del disegno criminoso, e ciò perché il decorso del tempo quanto più si allunga, tanto più rende probabile la riemersione del conflitto tra gli opposti motivi e, quindi, la necessità di una nuova deliberazione criminosa che infrange di per sé l'identità di quel piano. (Cass. 11.12.1991 n. 2397).

MORABITO Rocco (capo A – Reale I):

La sua posizione viene esaminata da pag. 34 a pag. 65 della sentenza di primo grado.

Anche per lui vale il medesimo schema espositivo che si avvale delle intercettazioni captate all'interno della lavanderia APEGREEN, nel procedimento Crimine, e di quelle aventi a oggetto i colloqui intercorsi tra lo stesso MORABITO e Giuseppe PELLE, a proposito della ormai nota vicenda di Roghudi.

Come si evince con assoluta chiarezza dal contenuto di quest'ultima serie di intercettazioni, in esse il MORABITO si occupa di riferire al PELLE circa lo stato delle trattative della contesa tra i due candidati, Gianni TRIPODI e Annunziato ZAVETTIERI, e anche di raccogliere le indicazioni fornitegli dal padrone di casa, circa le strategie da seguire.

Si è già avuto modo di precisare come il significato complessivo delle conversazioni sia talmente inequivocabile che, neppure per questa posizione, gli atti di appello hanno potuto

contestarne il contenuto o il significato. Non vi è alcun dubbio, in altri termini, che il MORABITO si sia attivamente e alacramente impegnato, all'unisono con Giuseppe PELLE, per far sì che la carica di capo locale di Roghudi venisse assegnata al candidato da loro sponsorizzato, Annunziato ZAVETTIERI, esponente di quella cosca MORABITO – ZAVETTIERI (accertata con sentenza passata in giudicato nel proc. c.d. *Armonia*) alla quale lo stesso Rocco MORABITO, figlio dello storico boss Giuseppe, detto “Tiradritto”, apparteneva.

Le uniche doglianze mosse in entrambi gli atti di impugnazione concernono il fatto che sarebbe mancante la prova che il MORABITO rivestisse anche un ruolo apicale, all'interno di quel gruppo malavitoso, in quanto lo stesso tenore di quelle conversazioni dimostrerebbe che egli espletava un ruolo di mero portavoce del PELLE, senza alcuna autonomia decisionale.

Anzitutto, si sostiene che dal brano riportato a pag. 41 della sentenza di primo grado, nel quale il MORABITO riconoscerebbe la propria impotenza ad intervenire direttamente nella risoluzione della questione tra le fazioni di Roghudi, discenderebbe la dimostrazione che egli non poteva essere in dirigente della cosca MORABITO, poiché in tal caso ben altro rilievo avrebbe avuto un suo intervento.

In realtà, la frase interpretata dalla difesa come sintomo della mancanza di potere decisionale (“...*non gli posso dire niente perché, loro fanno, loro sfanno, loro aggiustano solo fra loro.*”) va letta alla luce del contesto complessivo del discorso in cui essa è inserita, da cui risulta chiaro quale fosse il senso effettivo delle parole del MORABITO. Egli riferisce a PELLE quanto segue: (“*io con ‘Nunziato abbiamo parlato, abbiamo parlato, l’ho chiamato se vuole scendere, ...incompr... “siete indipendenti da lui, che ...incompr... io per quanto riguarda l’esterno, un poco l’esterno, ...incompr... quand’è possibile, oh! E ci avviciniamo come ...incompr...(si interrompe l’audio)... non gli posso dire niente perché, loro fanno, loro sfanno, loro aggiustano solo fra loro.*”).

Il tenore di questo discorso appare, semmai, ulteriormente dimostrativo della posizione apicale dell'appellante, in quanto egli precisa di non poter interferire direttamente nella disputa interna alle due fazioni contrapposte di ROGHUDI, ma di poter invece agire "all'esterno", ossia nelle dinamiche più ampie dell'organizzazione 'ndranghetistica in cui quella singola contrapposizione di inseriva.

Il fatto di non poter intervenire direttamente si spiega con la circostanza che il territorio di Roghudi non era sotto il diretto controllo della cosca MORABITO, bensì rientrava nella competenza dell'associazione ZAVETTIERI, con la prima strettamente alleata ma distinta.

Dunque, in perfetta coerenza con quelli che sono i poteri e le responsabilità di un dirigente di un gruppo mafioso alleato, il MORABITO aveva garantito ad Annunziato ZAVETTIERI l'appoggio esterno suo e il proprio interessamento anche nell'ambito dell'organizzazione 'ndranghetistica, pur riconoscendo che le regole di mafia non gli permettevano di interferire direttamente tra i due contendenti locali.

E tale impegno stava concretamente attuando, attraverso l'alacre attività di sponsorizzazione del proprio candidato, sia negli incontri con altri esponenti di vertice della 'ndrangheta, sia con la stretta collaborazione con Giuseppe PELLE.

Del resto, a conferma della particolare autorevolezza che egli esercitava in questa vicenda, è agevole osservare che essa rispecchia fedelmente quanto era già avvenuto in passato, quando, al termine delle cruenta faida tra gli ZAVETTIERI e i PANGALLO, la nomina del capo locale di Roghudi era stata patrocinata proprio dalla cosca MORABITO e dalla cosca PELLE, per la quale era intervenuto proprio Giuseppe PELLE. In altri termini, Rocco MORABITO, nella presente vicenda, non ha fatto altro che esercitare il medesimo ruolo di appoggio esterno a uno dei candidati che in passato aveva ricoperto il padre Giuseppe (cfr. sentenza emessa nel proc. c.d. Armonia).

Quanto, poi, alla tesi secondo cui nei colloqui con Giuseppe PELLE il MORABITO si sarebbe limitato a fare da ambasciatore, senza alcun ruolo decisionale, essa è smentita non soltanto da quanto si è appena detto, ma anche dal contesto complessivo dei lunghi colloqui nei quali egli appare pienamente addentro a tutte le dinamiche e le strategie relative alle trattative, e non si limita a raccogliere le indicazioni del padrone di casa.

E' vero che Giuseppe PELLE appare esprimere una particolare autorevolezza, tanto da dare istruzioni al MORABITO, sul modo di condurre le trattative e di riservarsi di intervenire personalmente, in caso di necessità. Ma ciò non incide minimamente sul ruolo apicale di MORABITO, e ciò non soltanto perché PELLE è il capo di un gruppo malavitoso diverso da quello cui appartiene l'appellante, ma soprattutto perché il padrone di casa era – per come si vedrà più dettagliatamente nel prosieguo – un individuo cui era riconosciuto uno straordinario prestigio all'interno dell'intera organizzazione 'ndranghestitica, per come si desume già da quanto si è detto con riguardo alla deferenza con cui gli si rivolgeva un personaggio del calibro di Giovanni FICARA e per come risulterà più evidente quando sarà esaminata la posizione dello stesso PELLE.

Nulla di strano, quindi, nel fatto che anche nelle trattative per la vicenda di Roghudi il PELLE godesse di un notevole ascendente, che induceva il MORABITO a tenere in particolare considerazione le indicazioni da lui fornitegli.

Quanto alla circostanza dedotta nell'atto di appello, secondo cui MORABITO si sarebbe recato da PELLE soltanto per perorare la causa della moglie, titolare di un negozio di abbigliamento sito in Bovalino, esclusivista del noto marchio "PIGNATELLI", trovatasi in difficoltà economiche a causa della concorrenza sleale operata da altro commerciante, va rilevato, anzitutto, che il discorso in questione viene preso da MORABITO soltanto nella conversazione dell'8.3.2010, dopo che in quella stessa circostanza e nell'occasione precedente del 28.2.2010 si

era ampiamente ed approfonditamente discusso della vicenda del capo locale di Roghudi.

Tra l'altro, il fatto che il MORABITO si sia rivolto a PELLE per porre fine a tale attività concorrenziale costituisce una scelta del tutto naturale, se non obbligata dalle regole di competenza mafiose, tenuto conto che il negozio della moglie si trovava all'interno del territorio dominato dalla cosca PELLE e, quindi, qualunque questione doveva essere rimessa al capo di detto sodalizio.

Né può trascurarsi che la richiesta di intervento da parte del MORABITO è accompagnata dall'uso di toni e propositi ritorsivi costituenti espressione della tipica mentalità mafiosa (*MORABITO R.: "...non glielo permetto, se scopro a quale negoziante glieli da, io vado e lo mando all'ospedale a quello. Ma se è a Milano, se è a Cosenza, se è a Reggio io vado e gli spacco dentro al negozio, me ne fotto, vado a pedate nella pancia lo prendo comare Pe' se scopro chi glieli da". PELLE G.: Lì deve stare il pane vostro compare, giusto? MORABITO R.: Se mi vuole cacciare il pane, gli caccio il suo pane"* – pag. 10 trascr. Progr. 2589 dell'8.3.2010)–

Questo è quanto, con riferimento alle risultanze dei colloqui tra MORABITO e Giuseppe PELLE.

Peraltro, se mai residuassero dubbi circa il ruolo dirigenziale che egli ricopriva all'interno della storica cosca MORABITO, essi sarebbero completamente fugati dai reiterati riferimenti di Giuseppe COMMISSO (sulla cui piena attendibilità ci si è già soffermati), nel proc. *Crimine*, al fatto che a Rocco MORABITO, identificato come capo locale di Africo, era stata confermata la carica di *mastro di giornata*.

Al riguardo, appare sufficiente riportare la parte della sentenza di primo grado in cui sono trascritti detti riferimenti:

Nel corso del primo dialogo del 20.8.2009 COMMISSO, facendo riferimento al matrimonio-summit del giorno prima, nel corso del quale erano state decise le nuove cariche ("l'avete viste le

cariche?”), affermava che il grado “Mastro di Giornata” era rimasto a Rocco MORABITO, figlio di una persona nota (“COMMISSO Giuseppe: “Mastro di giornata rimane questo di...”; BRUZZESE Carmelo: “questo di San Luca?”; COMMISSO Giuseppe: “No..il figlio di.....Rocco MORABITO”).

Nel corso della successiva conversazione del 22.8.2009 COMMISSO identificava il Mastro di Giornata nel capo-locale di Africo: “Quest’anno è finita (la carica di capo-crimine, n.d.r.) a Rosarno... OPPEDISANO, un altro di Reggio, GATTUSO... no, LATELLA... CAPO SOCIETA' ... il CAPO CRIMINE è di Rosarno... Il MASTRO GENERALE è uno di San Luca un certo BRUNO si chiama, che era la... ha la baracca nella festa a Polsi... Il CONTABILE è uno di Platì, Il MASTRO DI GIORNATA è il capo locale di Africo...”.

Nel corso del successivo dialogo del 5.9.2009 COMMISSO Giuseppe, facendo riferimento alle decisioni prese nel corso del summit del 2 settembre, spiegava ancora una volta che l’unica persona cui non era stata modificata la carica, da identificarsi in quella di “mastro di giornata”, era MORABITO Rocco (“la riunione l’hanno fatta... il due l’hanno fatta... hanno fatto le cariche, CAPO CRIMINE... MICO OPPEDISANO uno di Rosarno... CAPO SOCIETA’ un certo LATELLA...Di Reggio...MASTRO GENERALE uno di San Luca... ha la baracca la, il CONTABILE è uno di Platì... e MASTRO DI GIORNATA... uno di Africo, ROCCO il figlio di PEPPE MORABITO, il nero... è rimasto lui, solo questa non è cambiata”).

Ed infine, nel corso del dialogo del 2.11.2009, allineandosi alle affermazioni già rese in precedenza (conv. del 20.08.09 “Mastro di giornata rimane questo...Rocco MORABITO”; conv. del 5.09.09 (“è rimasto lui, solo questa non è cambiata“), COMMISSO ribadiva ancora una volta: “MASTRO DI GIORNATA gli rimane a quello là... quello ROCCO MORABITO...”.

Anche in questo caso, così come per Antonino LATELLA, val la pena di sottolineare che i colloqui inerenti al conferimento della

carica di mastro di giornata rispecchiano un modello di elemento indiziario cui la giurisprudenza di legittimità attribuisce particolare rilievo, come si desume dalla recente pronuncia con cui si è affermato che *“Sussistono i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, nel caso di specie di 'ndrangheta, ove, nel corso di una riservata conversazione, oggetto di captazione ambientale, tra componenti qualificati dal sodalizio e a conoscenza dell'organigramma criminale, taluno sia indicato come attualmente associato con la specificazione della carica ("vangelista") e del ruolo esercitato ("maestro di buon ordine"), cioè di conciliatore di conflitti interni al gruppo*). (Cass. 13.4.2011 n. 20563)

Ulteriori conversazioni registrate nell'ambito dell'operazione “CRIMINE” contribuiscono a confermare che Rocco MORABITO esercitava appieno le prerogative di esponente di spicco della omonima cosca e di mastro di giornata all'interno dell'organizzazione provinciale.

Si tratta dei dialoghi riguardanti l'intenzione di MOLLICA e VELONA' di riaprire il locale di Motticella, che era stato chiuso diversi anni prima, a seguito della cd. “faida di Motticella”.

Giuseppe COMMISSO, inizialmente d'accordo per la riapertura, aveva accettato di fare da portavoce con la famiglia MORABITO, ma aveva incontrato le resistenze di MORABITO Rocco, il quale aveva obiettato che non vi erano i presupposti per riaprire il locale perché Motticella non era un comune, ma una frazione di Bruzzano Zeffirio.

In particolare, nel corso delle conversazioni del 21.08.2009 n. 2729, e del 22.08.09, n. 2763 MORABITO esternava tutto il suo disappunto evidenziando al COMMISSO che il territorio di Motticella faceva parte del locale di Bruzzano Zeffirio e prefigurava il rischio di una guerra di mafia *“E giusto, e chi vuole guerra che gli entra nelle sue case compare PEPPE! ... se tu vuoi la guerra a Bruzzano, che tu vai con Bruzzano... e*

Bruzzano dici che è tuo, che tu vuoi la zona libera di Bruzzano... (inc.)”).

Nel corso della successiva conversazione del 22.08.09 COMMISSO raccontava a MACRI' Marco che il giorno prima aveva ricevuto la visita degli africoti (*“Mi hanno fatto impazzire... ieri sono venuti qua”..“dice che non ha comune, non possono aprire”*) e che Rocco MORABITO si era innervosito, sentendosi scavalcato perché MOLLICA Saverio si era rivolto ai sidernesesi e non agli africoti per chiedere l'apertura del locale (*“ma questo ci vuole scavalcare a noi?”*).

Anche la posizione ostruzionistica assunta dal MORABITO nell'episodio in esame conferma il ruolo apicale da lui ricoperto non solo nel locale di appartenenza (Africo Nuovo), ma nell'intero mandamento jonico.

Al riguardo, la difesa si è limitata ad obiettare che, in tale vicenda il MORABITO si sarebbe limitato ad agire per conto e in nome dello zio omonimo, Rocco MORABITO, fratello dello storico boss (e padre dell'odierno imputato) Giuseppe, detto Tiradritto, ma il fatto che egli rappresentasse anche gli interessi del congiunto non vale ad escludere la posizione apicale da lui assunta, per come si evince chiaramente dalla sua capacità di interloquire e trattare, talvolta anche a muso duro, con i più importanti esponenti delle cosche calabresi.

Pertanto, va confermata l'affermazione di responsabilità, nei confronti dell'imputato.

Detenzione e porto di armi da parte di FICARA Giovanni (capo E – Reale I)

Questi reati vengono esaminati da pag. 84 a pag. 89 della pronuncia di primo grado, alla quale si rinvia, per quanto concerne il contenuto delle conversazioni.

Segnatamente, si tratta di tre colloqui tratti, i primi due, dal decreto di fermo emesso all'esito dell'operazione "Crimine", e il terzo dagli atti dell'operazione "Infinito".

Nel corso della prima conversazione, del 30.08.09, OPPEDISANO Michele riferisce a OPPEDISANO Domenico che FICARA ha puntato la pistola ad un tale PRINCIPATO, spiegando la futile motivazione del litigio, e afferma che, nonostante PRINCIPATO lo avesse incitato più volte a sparargli, FICARA non lo aveva fatto. OPPEDISANO Michele afferma che FICARA si è comportato in modo errato nel puntare la pistola a PRINCIPATO per *"discorso di una macchinetta"*, e nel non sparare nonostante il suo avversario lo incitasse.

Il comportamento di FICARA è commentato negativamente anche nel corso della conversazione del 31.08.09 tra OPPEDISANO Domenico e GATTUSO Andrea (riportata nel decreto di fermo del 9.07.10, pagg. 2584/2588).

Secondo la sentenza di primo grado, il contenuto delle conversazioni riportate trova ulteriore riscontro nel dialogo intervenuto tra MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro Francesco (entrambi personaggi di vertice dell'organizzazione operante in Lombardia) intercettato nell'ambito dell'attività di indagine Infinito.

Il MANDALARI riferiva al suo interlocutore che FICARA aveva minacciato un persona di Rosarno e che, nonostante quest'ultimo lo avesse incitato a sparargli, era ancora vivo .

Sulla base di tali elementi, il giudice di primo grado ha ritenuto il FICARA responsabile per i delitti di porto e detenzione illecita di una pistola, aggravata dall'art. 7 L. 203/91 nella duplice versione dell'utilizzo del c.d. *"metodo mafioso"* e di avere commesso il fatto *"al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa"*.

Nei due atti di appello si sostiene che le conversazioni sarebbero generiche e non riscontrate e che, inoltre, vi sarebbe molta confusione sul luogo in cui sarebbe avvenuta la minaccia a

mano armata e sulla stessa identificazione di colui contro la quale essa sarebbe stata rivolta.

Quanto alla asserita genericità dei dialoghi, si tratta di censura del tutto infondata, poiché, al contrario, dal contenuto delle conversazioni di evince con chiarezza che il FICARA aveva minacciato tale PRINCIPATO, in relazione ad una disputa riguardante l'allocazione di "macchinette" (probabilmente si trattava di giochi d'azzardo da collocare nei locali pubblici), e si specifica che il soggetto minacciato non si era per nulla lasciato intimorire, sollecitando il FICARA a sparargli.

Dunque, le dichiarazioni etero accusatorie appaiono circostanziate, sia con riferimento all'identità del FICARA, che viene indicato talvolta con nome e cognome, altre con il solo cognome, e anche come capo locale di Milano (circostanza combaciante con quanto prima evidenziato a proposito della carica ricoperta dal FICARA in Lombardia); sia con riguardo al luogo ove il fatto era stato commesso, che è inequivocabilmente la zona di Reggio Calabria (*vi hanno riferito qualcosa con un'imbasciata che si sono "acchiappati" due a Reggio!*); sia per quanto concerne l'identificazione del personaggio minacciato, indicato con il cognome PRINCIPATO e definito capo di una "ndrina di Rosarno; sia, infine, con riferimento alla causale (una disputa riguardante l'allocazione di "macchinette", probabilmente giochi d'azzardo da collocare nei locali pubblici) e la dinamica dell'azione, nella quale il FICARA aveva puntato all'altro la pistola sotto una non meglio specificata parte del corpo (i conversanti si limitano a dire "qua sotto", evidentemente perché mimano il gesto fatto dall'odierno appellante) e il PRINCIPATO non si era per nulla lasciato intimorire, sollecitando il FICARA a sparargli e in tal modo, sostanzialmente, umiliandolo, in quanto l'odierno imputato non aveva avuto il coraggio di farlo.

Il fatto che si tratti di dichiarazioni etero accusatorie *de relato*, perché i conversanti non avevano assistito all'episodio, è circostanza in parte ininfluyente sull'accertamento della responsabilità e in parte infondata.

Sotto il primo profilo, richiamato quanto si è detto a proposito della piena utilizzabilità delle conversazioni etero accusatorie e della non necessità di riscontri, va detto che, nel caso di specie, si tratta di dichiarazioni estremamente circostanziate e provenienti da personaggi di primo piano della organizzazione 'ndranghetistica (Domenico OPPEDISANO è stato condannato nel proc. Crimine, per aver ricoperto la carica di *capo crimine*, mentre gli altri sono anch'essi inseriti nell'organizzazione, come spiegato nella pronuncia di primo grado). Si aggiunga che il predetto Domenico OPPEDISANO era soggetto che conosceva bene il FICARA, dal momento che quest'ultimo era stato più volte notato nel suo agrumeto, luogo usualmente usato per le riunioni di mafia (cfr. informativa del Comando Provinciale CC di Reggio Calabria-Reparto Operativo Nucleo Investigativo del 6.04.10, pagg. 966 e ss).

Sotto il secondo aspetto, occorre sottolineare che coloro che conversano nelle intercettazioni in questione non sono soltanto persone che hanno appreso della vicenda *de relato*, ma vi è anche un personaggio che aveva assistito personalmente al litigio. Si tratta di Andrea GATTUSO.

Ciò si evince dal tenore della intercettazione del 31.08.09, nella quale Domenico OPPEDISANO, dopo aver commentato l'episodio, il giorno prima, con Michele OPPEDISANO, ne parla ancora con il GATTUSO, nei seguenti termini:

*“OPPEDISANO Domenico: i LATELLA? GATTUSO Andrea:
si... OPPEDISANO Domenico: eri con i LATELLA?
GATTUSO Andrea: FICARA... LATELLA e FICARA ...
(inc)... OPPEDISANO Domenico: eh... purtroppo ...(inc)...
FICARA viene ... FICARA viene... FICARA viene ... FICARA
viene... GATTUSO Andrea: no, (inc) ...
OPPEDISANO Domenico: (inc)... prima te ne vai con cinque
o sei persone insieme a te, e sfotti una persona, poi gli tiri la
pistola... tu ne avevi sei ... (inc) ... prima erano due... quelli
là..eh .. sei...(inc)...GATTUSO Andrea: ve lo dico,*

io ...(inc)...OPPEDISANO Domenico: (inc)... tu prendi e gli punti la pistola?...(inc)... ma siamo uomini... ma come siamo mannaia...GATTUSO Andrea: i o v o g l i o dire...OPPEDISANO Domenico: non è un gesto da uomini GATTUSO Andrea: n o , . . (i n c) è u n debole...OPPEDISANO Domenico: (inc)...”.

Il tenore del dialogo sta a indicare che Domenico OPPEDISANO, dopo essere stato messo al corrente dell'accaduto, si premura di avere informazioni più dettagliate da chi era presente, non potendo spiegarsi altrimenti il passaggio iniziale della conversazione, nel quale OPPEDISANO chiede a GATTUSO “...eri con i LATELLA?” e l'altro risponde FICARA... LATELLA e FICARA..., soprattutto se messo in relazione con la circostanza che la conversazione prosegue immediatamente con la critica rivolta da OPPEDISANO a FICARA, perché malgrado potesse contare sulla presenza di altre cinque o sei persone, si era anche spinto a puntare una pistola per un motivo così futile. Sicché è evidente che il riferimento alla presenza di GATTUSO in compagnia di FICARA e LATELLA riguarda proprio l'episodio in questione, che dunque risulta confermato anche da un testimone diretto dei fatti.

Va, pertanto, confermata l'affermazione di responsabilità, in ordine al delitto di detenzione di arma, aggravata dall'art. 7, essendo evidente che il fatto venne commesso per ragioni di supremazia mafiosa nella collocazione delle macchinette, con metodo chiaramente intimidatorio (tanto più che il FICARA si fece accompagnare da altri personaggi mafiosi).

Non ritiene, invece, il collegio che vi siano i presupposti per condannare il FICARA anche in relazione al delitto di porto di arma, dal momento che dalle conversazioni intercettate non si evince in alcun modo in quale preciso luogo venne esercitata la minaccia a mano armata, che, pertanto, per ipotesi, potrebbe essersi verificata anche a casa del FICARA o,

comunque, senza che l'arma fosse stata portata in luogo pubblico.

La sussistenza dell'associazione mafiosa denominata cosca PELLE.

Una volta concluso l'esame di primo campo di indagine, può ora passarsi ad analizzare più specificamente il problema della sussistenza della cosca PELLE, che costituisce passaggio essenziale nell'analisi delle fattispecie delittuose oggetto del procedimento, giacché l'organizzazione più ampia denominata 'ndrangheta viene delineata come una sorta di federazione tra i gruppi storicamente radicati sulle singole zone territoriali, e perché i singoli imputati del reato associativo sono stati collocati come adepti a tale specifico sodalizio operante nelle zone di San Luca e Bovalino, con a capo Giuseppe PELLE.

A tal fine, premessa metodologica necessaria è la precisazione che l'esame di tale aspetto del compendio probatorio verrà condotto, principalmente, attraverso l'analisi della figura dell'appellante Giuseppe PELLE e dei motivi di appello da questi proposti, sia per la posizione apicale di direzione che allo stesso viene attribuita, sia perché costui ha rappresentato, a sua insaputa, il principale veicolo delle informazioni che sono state utilizzate ai fini del giudizio, il quale si fonda, per gran parte, sulle intercettazioni ambientali con cui sono stati captati i colloqui dello stesso PELLE, all'interno della sua abitazione.

Tali risultanze saranno poi arricchite con quelle specificamente riguardanti coloro che, sul versante familiare e non, hanno prestato il proprio contributo dinamico alla realizzazione degli scopi dell'associazione.

Al riguardo, occorre rilevare che, sebbene siano collocati nei due distinti capi d'imputazione, sia gli imputati Giuseppe, Domenico, Sebastiano e Antonio cl. '87 PELLE (cui viene contestato il capo A del procedimento Reale I), sia gli

imputati Filippo IARIA, Pietro NUCERA, Mario VERSACI e Giuseppe MESIANI MAZZACUVA (nei cui confronti viene elevata l'imputazione di cui al capo A del procedimento Reale III) sono stati tutti accusati e condannati per la partecipazione alla cosca PELLE.

Ciò premesso, va anzitutto sgombrato il campo dall'argomento difensivo con cui si sostiene che la sussistenza di tale cosca sarebbe smentita dal fatto che un "ndrina" facente capo a detta famiglia non era mai stata accertata in sede giudiziale.

Siffatto argomento è chiaramente infondato, dal momento che se è vero che la dimostrazione giudiziale del risalente radicamento di una determinata organizzazione criminale sul territorio costituisce un fattore che agevola la ricerca della prova circa la persistenza attuale della medesima organizzazione o di strutture che da esse traggono origine, non è men vero che l'assenza di un simile sostrato storico – giudiziale non è certamente di ostacolo alla verifica degli elementi di prova che dimostrino l'attualità della presenza sul territorio dell'organizzazione, nel periodo preso in considerazione dal capo d'imputazione.

Nel caso di specie, per come si avrà modo di evidenziare, il pur breve lasso temporale durante il quale si è svolta l'attività di intercettazione, all'interno dell'abitazione di Giuseppe PELLE, ha permesso di far emergere una congerie così cospicua di dati indiziari di vario genere, da non lasciare dubbi sulla effettiva esistenza di un sodalizio mafioso facente capo a Giuseppe PELLE e ad alcuni dei suoi familiari più stretti, che si avvaleva della stabile e attiva collaborazione di altri partecipi estranei al nucleo familiare.

Anzitutto, non può trascurarsi di considerare che sebbene non sia stata consacrata, per via giudiziaria definitiva, la esistenza nel passato di una vera e propria "ndrina" PELLE, tuttavia le diverse condanne del padre di Giuseppe PELLE, Antonino detto *Gambazza*, l'ultima delle quali alla pena di ventisei

anni di reclusione, la lunga latitanza dello stesso, lo stato detentivo del fratello maggiore dell'odierno appellante, a nome Salvatore (anch'egli condannato a quattordici anni di reclusione, per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, e rimasto latitante per ben dieci anni), costituiscono elementi di sicuro rilievo indiziario che valgono a dimostrare - in uno con la condanna dello stesso Giuseppe PELLE per partecipazione ad associazione mafiosa, nel procedimento c.d. Armonia - come i componenti della famiglia fossero appieno inseriti nel contesto della criminalità locale.

Ciò posto, è opportuno procedere all'analisi dei diversi elementi su cui si è fondato l'accertamento di primo grado, riguardo all'esistenza della cosca, seguendo lo stesso percorso utilizzato dal primo giudice, dal momento che anche nell'atto di appello proposto da Giuseppe PELLE e nei diffusi motivi aggiunti, si è proceduto alla rilettura, in chiave critica, di quegli elementi.

Prendendo le mosse dalle vicende legate alle trattative per la nomina del capo locale di Roghudi, si è già avuto modo di osservare, nell'esame della precedenti posizioni, come non sia necessario, in questa sede, riportare il contenuto delle conversazioni intercettate, dal momento che nessuna contestazione è stata mossa circa la corrispondenza al vero di quelle trascrizioni.

Né può revocarsi in dubbio che in quei dialoghi Giuseppe PELLE e Rocco MORABITO, prima, e lo stesso PELLE e MARVELLI, dopo, discutano proprio delle questioni riguardanti la necessità di sostituire ROMEO Antonio alias "Ntonazzu" o "Bistecca", deceduto per cause naturali nel Gennaio 2010, nella carica di capo locale di Roghudi, carica che il defunto ROMEO aveva ottenuto al termine della sanguinosa faida intercorsa negli anni '90 tra la famiglia ZAVETTIERI e la famiglia PANGALLO – FAVASULI.

Tale conflitto si era concluso con la vittoria del primo gruppo familiare e con la conseguente pace siglata fra i due sodalizi, in

occasione della quale il predetto ROMEO era stato nominato capo locale, quale rappresentante della famiglia ZAVETTIERI.

Che tale sia l'argomento di detti colloqui non viene negato neppure dalla difesa, la quale ammette anche l'interessamento di Giuseppe PELLE per la vicenda e la illiceità di tale intervento, ma nega che esso sia espressione di una posizione apicale all'interno della omonima cosca (considerata inesistente), derubricandolo alla mera prestazione di consigli da parte di una persona che sarebbe rimasta estranea alle logiche mafiose che presiedevano a quelle trattative, ma che avrebbe avuto un certo ascendente sia per le proprie doti di equilibrio, sia in quanto figlio di Antonio PELLE cl. '32, detto *Gambazza*.

L'argomento è del tutto infondato, e ciò non solo perché l'ipotesi che PELLE si limitasse a seguire la vicenda solo per dispensare consigli dettati dalla sua particolare autorevolezza o dal ricordo del ruolo svolto nella precedente faida dal padre Antonio è intrinsecamente illogica (non si vede perché un soggetto estraneo alle dinamiche mafiose dovesse essere messo a parte di questioni tanto delicate per gli equilibri della 'ndrangheta sul territorio), ma soprattutto perché il tenore dei dialoghi dimostra che, al contrario, egli veniva consultato da Rocco MORABITO non perché lo consigliasse sul modo di gestire la situazione, ma perché a lui era riconosciuta l'autorità per sponsorizzare la candidatura di Annunziato ZAVETTIERI, proprio in forza del prestigio di cui godeva all'interno del panorama 'ndranghetistico" (del resto, lo stesso PELLE era stato già condannato, con sentenza passata in giudicato, nel proc. *Armonia*, per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, e segnatamente proprio per essere intervenuto a fare da intermediario per far cessare la precedente faida di Roghudi) .

Ciò risulta, anzitutto, dal tenore delle parole pronunciate dal PELLE, il quale non si esprime mai come se intendesse manifestare delle proprie opinioni, ma indica risolutamente quale è il comportamento che deve essere seguito nella vicenda, puntualizzando come debbano essere quelli della

famiglia ZAVETTIERI a scegliere il successore del ROMEO (*“Lo sapete voi, di mettervi d'accordo, che siete d'accordo di raccogliervi tra voi altri perché è giusto che vi raccogliete tra voi altri perché... la vita è questa... se c'è qualcuno che fa il buffone, lo chiamate, lo sedete e gli dite le cose come sono, sempre e vi inquadrare... però logicamente, dovete creare voi, come Famiglia Zavettieri, perché, la dovete creare voi, perché...”*... omissis...*“Perché fino ad oggi c'era il punto di riferimento di 'Ntoni”*); sottolineando che, fino a quando fosse stato in vita ROMEO Salvatore, la carica formale dovesse essere lasciata a lui (*“No, no, no per questo fatto non esiste, fino a quando vive lui c'è lui!”*), ma rimarcando che, di fatto, la gestione del locale avrebbe dovuto essere affidata a un giovane, da individuarsi in Annunziato ZAVETTIERI, e che era necessario dimostrare la compattezza del gruppo di fronte ai sostenitori esterni che egli era in grado di procurare, perché ne andava del prestigio dell'intera organizzazione (*...ha un'età, non ha una lucidità che aveva, non ha quella cosa, non ha più... un ragazzo non è più ... incompr...ci vuole uno di voi altri giovani. Uno di voi altri giovani, se noi parliamo con qualcuno, dobbiamo sapere dove indirizzare questi cristiani... Questi cristiani li prendiamo e li indirizziamo a 'Nunziato, però che siate d'accordo, perché se no facciamo... facciamo cattiva figura noi, facciamo cattiva figura tutti”*).

Che non si trattasse di semplici consigli è poi inequivocabilmente confermato dal passaggio conclusivo del dialogo del 28.2.2010, da cui si evince con assoluta chiarezza che MORABITO agisce anche come portavoce di Giuseppe PELLE, il quale si riserva, comunque, di intervenire direttamente per dirimere i contrasti, qualora il suo delegato gliene prospetti la necessità (*“Voi andate avanti con le altre persone ...incompr...! che io qua poi vado avanti per i fatti miei. Se c'è bisogno, che devo intervenire, ...incompr... (si accavallano le voci) affacciate e me lo dite che si fanno tutti e due. ...incompr... (accavallamento delle voci)... , così, quando siete pronti, me lo*

dite che la fate con ...incompr... e si stabilisce questo fatto di ... incompr!").

Dunque, PELLE interviene come autorevole arbitro della vertenza apertasi per la successione del capo locale di Roghudi, in forza della posizione verticistica da lui ricoperta all'interno di uno dei gruppi più temibili della criminalità organizzata del versante ionico, e tale intervento appare del tutto in linea con quello che lo stesso, odierno appellante aveva effettuato per rivendicare, si potrebbe dire *“a muso duro”*, il mantenimento della carica di *capo crimine* da parte delle organizzazioni dello stesso versante ionico, per come risulta da due attendibili fonti probatorie, acquisite nell'ambito dell'operazione c.d. Crimine.

Si tratta, in primo luogo, del dialogo durante il quale OPPEDISANO Domenico riferiva a MARASCO Michele che PELLE Giuseppe rivendicava la carica di Capo-Crimine (in precedenza ricoperta dal padre PELLE Antonio cl. 32) al mandamento jonico e non accettava che passasse a quello tirrenico (cioè ad OPPEDISANO Domenico): *“Si è arrabbiato (fonetico: n'fruscato)...Peppe PELLE... le cariche... la carica se vogliono la tengono loro che di qua, che di là... La Prima Carica... prima era là da loro... Ha parlato proprio proprio arrabbiato proprio omissis ...(inc)...”*.

Nel corso del secondo dialogo registrato (progressivo 2665) all'interno della lavanderia Apegreen, COMMISSO Giuseppe, evidenziando ancora una volta che PELLE non tollerava che la carica di Capo-Crimine passasse dal mandamento ionico a quello tirrenico, raccontava a BRUZZESE Carmelo e SCALI Rodolfo: *“PEPPE quando gli hanno chiesto il CAPO CRIMINE, PEPPE PELLE si è incazzato... che il CAPO CRIMINE deve rimanere a San Luca, perché...omissis...“il CAPO CRIMINE spetta qua a San Luca” dice “perché lo dobbiamo dare?”*.

E' fin troppo agevole osservare che una simile forza contrattuale, che gli permetteva di influire sia sull'attribuzione

delle nomine di responsabilità dei singoli locali, che, addirittura, di rivendicare con forza la stessa carica di *capo crimine*, non potesse trarre origine dalla semplice autorevolezza personale del personaggio o dal rapporto di filiazione con il defunto Antonio PELLE, detto “Gambazza”, ma dal fatto di avere alle spalle una temibile organizzazione criminale, in grado di influire sugli equilibri generali dell'intera organizzazione denominata 'ndrangheta.

Quanto, poi, alle risultanze emergenti dai colloqui intercorsi tra Giuseppe PELLE e Giovanni FICARA il 13 marzo, il 16 marzo, il 20 marzo e il 9 aprile del 2010, è sufficiente rinviare a quanto illustrato a proposito della posizione di FICARA.

Sebbene nell'atto di appello e nei motivi aggiunti si sia inteso minimizzare la figura di quest'ultimo, quale soggetto isolato dalla famiglia di appartenenza e poco affidabile, i predetti colloqui e le intercettazioni del procedimento c.d. Infinito dimostrano, per come si è visto, che si trattava, invece, di un personaggio apicale nel panorama 'ndrangheta, e comprovano, soprattutto, che egli si era recato più volte a conferire con Giuseppe PELLE allo scopo di stringere una vera e propria alleanza.

A tale proposito, va fin d'ora segnalata la circostanza, di cui si parlerà in seguito, che all'incontro del 20 marzo tra i due capi mafia presero parte anche i fratelli di Giuseppe PELLE, gli odierni imputati Domenico e Sebastiano, a conferma della unitarietà della famiglia nelle fasi più importanti del perseguimento delle strategie mafiose.

Del resto, che Giuseppe PELLE fosse a capo di una temibile associazione di tipo mafioso, è un fatto che si desume anche dalla mera constatazione che nel breve volgere di pochi mesi la sua abitazione fu oggetto di ripetute visite da parte sia di esponenti di primo piano della criminalità organizzata, sia di numerosi candidati alle imminenti elezioni regionali, che si recavano al cospetto del boss con l'acclarato – e da nessuno negato – intento di ottenere l'appoggio elettorale di costui.

E' evidente come una simile processione di malavitosi che chiedevano l'interessamento di Giuseppe PELLE per la risoluzione di questioni attinenti agli equilibri criminali e di personaggi politici che andavano a questuare voti, non possa spiegarsi che con la riconosciuta influenza legata alla sua posizione all'interno della 'ndrangheta, e non certamente con una sua particolare saggezza e, men che meno, con la pur dignitosissima qualità di ex dipendente dell'azienda forestale.

In altri termini, ci si chiede in forza di quale misteriosa attrattiva egli potesse calamitare una tale variegata e numerosa schiera di 'ndranghetisti e di politici, se non grazie all'autorevolezza che gli proveniva dall'essere a capo di una famiglia mafiosa, egemone in quel territorio e, quindi, in grado di risolvere le controversie criminali e di controllare i voti in occasione delle consultazioni elettorali.

Quest'ultima notazione offre lo spunto per puntualizzare un ulteriore argomento, con riferimento all'obiezione secondo cui dal compendio indiziario complessivo sarebbero emersi solo pochissimi reati fine, venendo considerati come tali solo il tentativo di estorsione di cui al capo B) e i reati di intestazione fittizia.

Ora, pur prescindendo dal preliminare rilievo secondo cui l'associazione ben può sussistere anche senza che siano dimostrati reati fine, l'obiezione difensiva non coglie comunque nel segno, perché non tiene conto del principio - richiamato nella parte generale riguardante il delitto associativo - secondo cui la configurabilità dell'associazione di stampo mafioso non postula necessariamente che la forza di intimidazione si manifesti concretamente attraverso la commissione di reati fine, ben potendo l'alone di intimidazione sprigionata dalla cosca essere il frutto di una presenza radicata nel tempo e del capillare controllo del territorio, tale da non richiedere il compimento di atti di prevaricazione violenta nei confronti di una popolazione già rassegnata al giogo mafioso.

Nel caso di specie, il complesso compendio indiziario dimostra che la cosca PELLE era già profondamente inserita nel tessuto criminale calabrese, tanto che il suo capo veniva chiamato in causa per la risoluzione delle controversie più delicate e aveva voce in capitolo per l'assegnazione delle cariche più importanti, per cui è più che ragionevole ritenere che essa avesse da tempo acquisito il totale controllo del territorio ove si trovava ad operare e non doveva impegnarsi in un'intensa attività estorsiva e violenta, tipica invece dei gruppi criminali che sono ancora in fase di ascesa e devono affermarsi nei confronti della popolazione e dei sodalizi rivali.

In tale contesto, non va trascurata la valenza sintomatica di reati fine quali le intestazioni fittizie e, soprattutto, le corruzioni elettorali, i quali ultimi, sebbene ignorati dalle argomentazioni difensive, costituiscono, al contrario, tipica espressione proprio di quel controllo del territorio che permette di pilotare i voti in occasione delle campagne elettorali e che, infatti, per tale solo motivo rendeva l'abitazione di Giuseppe PELLE così intensamente frequentata dai candidati alle elezioni regionali del 2010.

Altra manifestazione di vero e proprio controllo del territorio da parte della cosca PELLE è quella che emerge dal colloquio tra Giuseppe PELLE e Rocco MORABITO, e precisamente dalla richiesta rivolta da quest'ultimo al capo della cosca dominante in Bovalino, affinché inviasse un'ambasciata per far cessare l'attività di concorrenza sleale portata avanti da tale "Ntoni" ai danni del negozio di abbigliamento gestito dalla moglie dello stesso MORABITO proprio a Bovalino.

Segnatamente, dal complessivo tenore della conversazione dell'8.3.2010, progr. n. 2589, risulta che dopo essersi sfogato contro questo "Ntoni", reo di mettere in difficoltà il negozio della propria moglie con un'attività di concorrenza, MORABITO riferisce al PELLE di avere avuto un abboccamento con il rivale e di essere in attesa dell'ambasciata di tale Michele, e chiede al boss di interessarsi direttamente del caso, qualora

egli stesso non riesca a ottenere risultati (*...se non facciamo niente voi mi dovete fare la cortesia di mandargli l'ambasciata a 'Ntoni, di smetterla di non intralciare il mio lavoro*”), ricevendo da PELLE l'impegno di interessarsi della cosa (*“Voi parlate e poi sennò ...che c'è un nipote suo, lo mando là da 'Ntoni... gli dico cosa si deve fare.”*).

Risulta con tutta evidenza che si tratta di una vicenda nella quale Giuseppe PELLE viene chiamato in causa nella veste di capo della cosca che domina il territorio ove si trova il negozio che sarebbe vittima dell'attività di concorrenza, e che egli esercita il proprio potere di risoluzione delle controversie con il piglio del giudice insindacabile, il quale assicura alla parte che viene a chiedergli soddisfazione che si occuperà di dire all'altra parte *“... cosa si deve fare”*.

Peraltro, il ricorso alla violenza rientrava comunque nelle opzioni della cosca, tutte le volte che il dominio sul territorio venisse messo in discussione, per come dimostra la vicenda del tentativo di estorsione di cui al capo B), di cui si parlerà in seguito, che vide Giuseppe PELLE e il proprio figlio Antonino cl. '87 impegnati in una tipica attività di intimidazione volta alla riscossione di una somma estorsiva nei confronti di un imprenditore “inadempiente”.

Quanto agli altri componenti del gruppo criminale, l'esame delle loro singole posizioni renderà evidente come del sodalizio facessero parte sia i fratelli del capo cosca, Domenico e Sebastiano, che si occupavano principalmente della gestione unitaria del gruppo di imprese facenti capo alla famiglia, attraverso il sistema fraudolento della intestazione fittizia a prestanome, sia il figlio del boss, Antonio PELLE cl. '87, che aveva dato la propria disponibilità ad essere intestatario fittizio della ditta Azzurra Costruzioni e aveva partecipato attivamente al tentativo di estorsione di cui al capo B), sia due soggetti esterni alla famiglia, Filippo IARIA e Giuseppe MESIANI MAZZACUVA, il primo quale soggetto disponibile sia per la cura della campagna elettorale in favore del NUCERA che per altri affari di tipo

commerciale della consorteria, il secondo quale personaggio anch'esso attivo nella campagna elettorale, ma anche negli affari imprenditoriali del sodalizio e nell'attività di inquinamento delle indagini in favore dello stesso gruppo malavitoso.

L'esame della cosca PELLE e delle singole posizioni individuali sarà completato dopo che saranno state illustrate le risultanze riguardanti i singoli reati fine perpetrati dai componenti del gruppo criminale, trattandosi di vicende delittuose che contribuiscono a comporre il mosaico indiziario riguardante la contestazione associativa.

Capo B – Reale I: il tentativo di estorsione contestato a PELLE Giuseppe, PELLE Antonino cl. '87 e MACRI' Giorgio.

Le vicende riguardanti questo capo d'imputazione vengono esaminate da pag. 99 a pag. 106 della sentenza di primo grado.

Le fonti d'accusa sono costituite dalle conversazioni intervenute all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe, in data 29 e 31 Marzo 2010, tra il padrone di casa, il figlio PELLE Antonio cl. 87 e MACRI' Giorgio, considerato affiliato alla cosca operante in Condofuri.

Le conversazioni in questione, per il cui contenuto può farsi integrale rinvio a quanto riportato nella sentenza di primo grado (non essendo state sollevate specifiche obiezioni sull'esattezza di ciò che è stato trascritto), hanno ad oggetto una richiesta di denaro, da parte degli odierni imputati, nei confronti di un soggetto di Platì indicato come *"Peppe 'u bumbulotto"* il quale si era aggiudicato un appalto a Condofuri per un importo pari a euro 200.000 e rifiutava di versarne una percentuale (corrispondente al 10%, € 20.000,00) al MACRI', in qualità di affiliato alla cosca operante in Condofuri, e ai PELLE.

Nei dialoghi tra i tre odierni imputati, per come correttamente interpretati dal giudice di primo grado, si dà atto del fatto che il soggetto estorto tergiversava nel pagamento,

adducendo come scusante il fatto che non gli era stato corrisposto lo stato di avanzamento dei lavori, e dei propositi del tre odierni imputati di “stringere” l'imprenditore, per ottenere il pagamento e così salvaguardare il prestigio della cosca; delle considerazioni da loro fatte sulla famiglia cui apparteneva il debitore, che si era sempre comportata lealmente nei confronti degli amici, fornendo supporto logistico e favorendo la latitanza dei sodali; infine, della decisione di passare alle vie di fatto, chiedendo il doppio della somma inizialmente pretesa, a titolo di sanzione per il ritardo, somma che doveva essere consegnata entro la fine di aprile. Antonino PELLE cl. '87 ipotizzava che, se la sua famiglia non avesse avuto procedimenti di sequestro di beni, egli si sarebbe appropriato dell'autovettura di costui, iniziativa che incontrava l'appoggio del MACRI'. Infine, i tre stabilivano di invitare “Peppe” ed il cognato nel posto stabilito, farli entrare all'interno di un capannone, legare uno dei due alla mangiatoia e riferire all'altro che, fino a quando non avesse consegnato la somma dovuta, pari a 20 mila euro a testa, essi avrebbero trattenuto l'ostaggio, non senza averlo percosso, per fargli pagare la mancanza di rispetto; i tre stabilivano, infine, che avrebbero agito l'ultimo giorno del mese di aprile, cioè subito dopo la scadenza del termine concesso.

Negli atti di appello non si rinvengono contestazioni specifiche miranti a mettere in dubbio il significato dei dialoghi, ma si sollevano obiezioni volte ad escludere la configurabilità giuridica della fattispecie di tentata estorsione.

Un primo argomento, comune alle difese di PELLE Giuseppe e MACRI' Giorgio, risiede nella tesi secondo cui nei dialoghi intercettati vi sarebbe semplicemente la manifestazione dell'intenzione di usare la forza per ottenere il pagamento della somma, ma tale intenzione non si sarebbe poi tradotta nei fatti e neppure sarebbe stata comunicata alla presunta vittima, per cui non si potrebbe parlare di un tentativo di estorsione, ma semmai di atti preparatori non punibili.

La tesi, pur suggestiva, non può essere seguita, dal momento che l'intimidazione non era ancora da realizzare, ma era iniziata già con la semplice richiesta di denaro fatta all'imprenditore, la cui portata intimidatoria era inequivocabilmente legata alla stessa, assoluta illiceità e arbitrarietà di una simile pretesa di denaro da parte di soggetti che non avevano il benché minimo titolo per avanzarla e che erano notoriamente appartenenti a una famiglia storicamente mafiosa, in un contesto territoriale ad altissima densità criminale.

Difatti, nelle due conversazioni in questione non viene fatto alcun cenno ad un eventuale titolo legittimo di un simile credito, né alcuna spiegazione al riguardo è stata data dagli imputati.

Sotto questo profilo, dunque, appare palesemente infondata la tesi secondo cui si sarebbe trattato soltanto di una richiesta bonaria.

Gli accordi presi tra i tre conversanti per passare all'uso della violenza costituiscono nient'altro che la manifestazione della volontà di far valere il potere di sopraffazione mafiosa nei confronti di un imprenditore che si era dimostrato inadempiente di fronte a una richiesta estorsiva che era già stata formulata.

Ciò fa cadere anche l'assunto difensivo prospettato nell'interesse di Giuseppe PELLE, secondo cui egli, fino al 29 marzo, non aveva ancora compiuto alcun intervento sulla vicenda, essendo evidente, al contrario, che era l'autore principale e l'organizzatore della richiesta estorsiva, se è vero che nella conversazione del 29 marzo i primi riferimenti alla vicenda in questione si colgono allorché Giorgio MACRI' e Antonino PELLE c. '87 gli fanno il resoconto delle giustificazioni date dall'imprenditore per il mancato pagamento, con ciò risultando pienamente dimostrato che si trattava di una iniziativa illecita che era già stata avviata, sotto la direzione del capo cosca.

Al riguardo, l'incipit della conversazione rivela inequivocabilmente che Giorgio MACRI' e Antonino PELLE fanno

il resoconto di una richiesta infruttuosa di denaro di cui Giuseppe PELLE era perfettamente al corrente (PELLE A.: *Aspetta, a quello là, Pà, a quello là mi pare che con questo...buono, buono, buono, uno vada là, abbi la bontà, me li porti, tu non me li porti, là soldi non ne prendiamo con questo!* PELLE G.: *chiamo io a lui, non ti...incompr...* PELLE A.: *lo devi chiamare...incopr...lo stringi.* MACRI' G.: *perché lui ha detto che a Pasqua.* PELLE A.: *ha detto che a pasqua niente.* MACRI' G.: *niente!*).

Non può attribuirsi rilievo alla circostanza che il predetto Peppe Bumbulottu non sia stato compiutamente identificato dagli inquirenti, poiché la sua effettiva esistenza e il rapporto di debito con gli odierni imputati risultano con chiarezza dal contenuto delle conversazioni, le quali contengono anche elementi di identificazione, laddove egli viene indicato come un soggetto i cui familiari erano persone che in passato si erano prestati ad aiutare latitanti.

Del pari irrilevante è il fatto – documentato dalla difesa di MACRI' – che non risultino appalti concessi dal Comune di Condofuri, poiché è ben possibile che il lavoro cui si fa inequivocabilmente riferimento nei colloqui fosse un appalto privato.

Quanto all'argomento con cui si vuole negare la stessa idoneità del tentativo, sottolineando che l'ignoto imprenditore mostrava di non volersi sottomettere alle richieste estorsive ed era anch'egli legato alla criminalità organizzata, va anzitutto rilevato che dai dialoghi intercettati non si evince che si trattasse di un appartenente ad associazioni criminali, ma soltanto che il suocero si era prestato a dare rifugio a soggetti latitanti, condotta che non sempre è indice di intraneità ad una cosca, potendo anche essere il frutto di mera soggezione o semplice contiguità.

Comunque, il fatto di essere eventualmente contiguo alla 'ndrangheta non esimeva Peppe Bumbulottu dall'obbligo di versare il pizzo alle organizzazioni dominanti nei luoghi ove eseguiva i lavori, mentre la circostanza che ritardasse il pagamento non può certamente essere utilizzata per sostenere la

scarsa serietà della richiesta estorsiva, e ciò non soltanto per la caratura criminale dei soggetti da cui proveniva, ma anche perché costoro erano talmente determinati ad ottenere la somma da avere programmato una specie di sequestro di persona e il pestaggio dell'imprenditore inadempiente e del cognato di quest'ultimo.

Quest'ultima considerazione contribuisce a disattendere anche l'argomento prospettato nei motivi aggiunti proposti nell'interesse di Giuseppe PELLE, secondo cui quest'ultimo sarebbe stato chiamato in causa dal MACRI' solo in veste di mediatore, in virtù del fatto che il debitore sarebbe stato suo cugino: è infatti evidente che l'atteggiamento con cui PELLE e il figlio stigmatizzavano con forza la necessità che quello dovesse comunque versare la somma e i propositi di sequestro da entrambi manifestati sono del tutto incompatibili con una posizione di mera mediazione.

Del delitto in esame debbono rispondere tutti e tre gli imputati cui esso è contestato, non potendosi dubitare che costoro abbiano concorso nella formulazione della richiesta estorsiva (come si è detto, all'inizio del dialogo del 29 marzo Giorgio MACRI' e Antonino PELLE riferiscono congiuntamente dell'esito della richiesta estorsiva al boss Giuseppe PELLE).

Ricorre l'aggravante del metodo mafioso, essendo indubbio che l'azione sia stata perpetrata mediante l'ostentazione dell'appartenenza a un sodalizio mafioso e mediante l'esercizio di quella forza di intimidazione che è propria della organizzazioni criminali, per come risulta dalla stessa, palese arbitrarietà della richiesta di una somma di denaro su un lavoro rispetto a quali gli imputati non potevano vantare alcun titolo, se non quello proveniente dalla loro qualità di mafiosi.

Va anche confermata, per i due PELLE, l'aggravante di essere appartenenti alla omonima cosca, stante quanto si dirà nel prosieguo, a proposito della contestazione associativa elevata nei confronti di costoro.

Non altrettanto può dirsi per quanto concerne la posizione di MACRI', poiché la sua qualità di appartenente all'associazione capeggiata da CANDIDO Concetto Bruno e BRUZZESE Francesco, operante in Condofuri, non costituisce oggetto di autonoma imputazione, né di specifico accertamento nel presente procedimento.

Né potrebbe farsi riferimento alla condanna passata in giudicato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., inflitta al MACRI' con sentenza della Corte di Appello per i Minorenni di Reggio Calabria in data 13.11.2003, divenuta definitiva il 6.4.2005, poiché la contestazione non coincide con quella elevata nel presente procedimento e, in ogni caso, ai fini dell'aggravante in questione, detta appartenenza dovrebbe essere provata con riferimento al momento in cui viene perpetrato il reato fine, e non può essere desunta soltanto dalla precedente condanna per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., tale condotta dovendo considerarsi già consumata con il passaggio in giudicato di quella pronuncia.

L'intestazione fittizia della Freedom Cafè (capo D REALE i) e dell'Azzurra Costruzioni (capo C Reale I).

Si ritiene opportuno trattare congiuntamente le due ipotesi, partendo dalla ricostruzione del quadro indiziario relativo a ciascuna di esse e affrontando, poi, in modo unitario, gli aspetti riguardanti le singole responsabilità, il dolo specifico e l'aggravante di cui all'art. 7.

La FREEDOM CAFE' s.a.s. di Antonio PELLE e Sebastiano Carbone & C."

Di tale vicenda la sentenza impugnata si occupa da pag. 112 a pag. 119.

Il primo giudice ha tratto la prova che i reali proprietari della società Freedom Cafè fossero i tre fratelli PELLE e che Domenico PELLE fosse colui che più direttamente si occupava di

detta società da numerosi elementi indiziari, quali il colloquio tra Giuseppe PELLE e un non identificato compare Mi' del 14.3.20120, nel quale il primo indicava specificamente nel fratello Domenico colui che, a seguito dell'apertura della "colonnina", si era dedicato a tale attività commerciale (pag. 113); il dialogo tra i fratelli Giuseppe e Domenico PELLE e due soggetti non identificati dell'8.3.2010, nel corso del quale uno dei due fornitori di carburante dava atto di avere appreso da poco che i due PELLE avevano intrapreso detta attività (*"io non lo sapevo che avevate la colonnina"*), e quindi gli interlocutori discutevano delle forniture di carburante e delle relative condizioni di pagamento, comprensive di una fatturazione soltanto parziale del carburante, mentre Domenico PELLE si mostrava particolarmente preoccupato per eventuali controlli, che avrebbero potuto compromettere il cospicuo investimento da loro effettuato sul distributore (*"...Abbiamo investito, abbiamo investito un bordello di soldi e non possiamo combinare un guaio... e ancora ...noi, qui stiamo investendo soldi della Madonna!"* pagg. 113 – 115); la confidenza fatta da Antonio PELLE cl. '87 a tale compare Bruno nella conversazione del 3.4.2010, secondo cui *"...Sebastiano è là con l'impianto, Domenico ora se ne è andato con il distributore"* - pag. 115); le numerose conversazioni che vedevano impegnato Domenico PELLE in attività precipuamente legate alla gestione della società e alla prossima apertura del bar, e ciò sia con terzi estranei che con il nipote Antonio PELLE cl. '86, al quale Domenico impartiva istruzioni sui rapporti con fornitori e con i dipendenti del distributore (pagg. 115 – 116); le attività meramente formali che erano demandate a FRANCONI, consistenti nella presentazione e nella sottoscrizione di documenti (pag. 117); la costante assenza del FRANCONI e del CARBONE dal distributore, accertata attraverso numerosi controlli effettuati dalla polizia giudiziaria (pagg. 117 – 118); la circostanza che il CARBONE fosse cognato di Domenico PELLE (pag. 118) e il fatto che il FRANCONI avesse già subito, in sede di prevenzione, il sequestro della propria autovettura AUDI, sul

presupposto che il veicolo appartenesse, di fatto, a Sebastiano PELLE, a cui nome era intestato il relativo contratto assicurativo e che era sempre stato controllato alla guida dello stesso (pag. 119).

Di fronte a tali convergenti dati indiziari, gli argomenti spesi dalle difese per escludere che la società in parola fosse nelle mani dei fratelli PELLE e, più specificamente, sotto il controllo diretto di Domenico PELLE, sono da considerare del tutto infondati.

In primo luogo, in tutti gli atti di appello e, in particolar modo, nei motivi aggiunti depositati nell'interesse di Domenico PELLE, ci si diffonde ampiamente per mettere in evidenza come i beni strumentali con i quali la società esercitava l'attività di distribuzione del carburante (terreno e impianti della stazione di servizio) non appartenessero alla società stessa, bensì alla società REGALGAS, alla quale gli stessi sono stati restituiti, con sentenza della Corte di Cassazione dell'11.2.2011 n. 20974, sul presupposto che essa fosse del tutto estranea a qualsiasi rapporto con la famiglia PELLE.

Tale circostanza verrà presa in considerazione ai fini della valutazione dei presupposti della confisca di detti beni strumentali (che è stata confermata con la pronuncia di primo grado, nonostante la statuizione della Suprema Corte), ma è del tutto irrilevante con riferimento alla contestazione di cui all'art. 12 quinquies, con la quale si addebita ai fratelli PELLE di avere attribuito fittiziamente a dei prestanome la titolarità della società che esercitava l'attività di distribuzione del carburante, cioè "*... della FREEDOM CAFE' s.a.s. di Antonio PELLE e Sebastiano Carbone & C.*", P.I. 02589070800, con sede legale in Ardore.

Il nucleo centrale di detta contestazione (appunto, l'intestazione fittizia della società) non viene scalfito dalla constatazione che, contrariamente a quanto si legge nello stesso capo d'imputazione, detta società non era "*...proprietaria del distributore di benzina "Esso" sito in C.da Giudeo di Ardore (RC)*

...” ma soltanto titolare di un contratto di comodato con la ditta proprietaria dell’impianto e del terreno.

Al riguardo, è appena il caso di osservare che l’evenienza che una determinata attività imprenditoriale venga svolta da una ditta individuale o da una società utilizzando beni di cui non è proprietaria (ma che possiede a titolo di locazione, affitto, comodato, leasing etc.) è tutt’altro che infrequente nell’esperienza comune, ma ciò non impedisce certamente di attribuire all’ente che esercita l’attività imprenditoriale una propria autonomia giuridica e patrimoniale, tale da poter costituire oggetto di intestazione fittizia, allo scopo di “schermare” la reale titolarità dell’ente medesimo.

La configurabilità del reato di cui all’art. 12 quinquies nelle ipotesi di intestazione fittizia di quote sociali a prestanome è costantemente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 26.1.2011 n. 6939; Cass. 15.10.2003 n. 43049).

Sotto altro profilo, le difese sostengono che il fatto che non sia stato necessario l’acquisto del terreno e dell’impianto (concessi in uso gratuito dalla REGALGAS, con contestuale stipula di un contratto di somministrazione dei carburanti, per una durata non inferiore a sei anni) starebbe a significare che l’operazione non aveva richiesto alcun investimento di risorse di denaro, per cui verrebbe meno la stessa sussistenza della fattispecie di reato di cui all’art. 12 quinquies, non essendo stati impiegati capitali illeciti per l’avvio dell’attività di distribuzione del carburante.

Tale obiezione è, anzitutto, infondata in punto di fatto, dal momento che negli stessi motivi aggiunti proposti da Domenico PELLE vengono riassunte le dichiarazioni rese da Giuseppe FRANCONI (socio accomandante della Freedom Cafè), il quale, nel ricostruire le origini e le prime fasi dell’attività imprenditoriale, ha riferito che per l’acquisto degli arredi del bar erano stati necessari € 70.000,00 e per la prima fornitura di carburante altri € 44.000,00 – 45.000,00, cifre che, se non

possono essere considerate esorbitanti, non sono neppure trascurabili e accessibili a chiunque.

A ciò si aggiunga che dalla conversazione intercettata l'8.3.2010 tra i fratelli Giuseppe e Domenico PELLE e due ignoti rivenditori di carburante, si evince che oltre alla fornitura ufficiale, legata al predetto contratto di somministrazione con la REGALGAS, i PELLE si rivolgevano anche ad altri venditori di tale prodotto (che si tratti di persone diverse dai titolari della ditta REGLAGAS è dimostrato dal fatto che uno di costoro esordisce dicendo, *"Io non sapevo che avevate la colonnina!... Adesso me l'hanno detto "Totò! Per Rosa, che ho chiesto, dice "guarda, lavora così e così!"*), ed erano in grado di commissionare l'acquisto di partite certamente non trascurabili, se si considera che solo in quel colloquio venne concordato l'acquisto di 25 mila litri di carburante, al costo di circa 1,00 al litro, e quindi per un importo complessivo di € 25.000,00.

Ecco che, allora, l'affermazione più volte ribadita da Domenico PELLE nei predetti colloqui, secondo cui *"...qui stiamo investendo soldi della Madonna..."*, appare tutt'altro che fantasiosa.

Comunque, la questione attinente all'entità degli esborsi di denaro necessari per l'avvio dell'impresa non interferisce con il *thema decidendum* della contestazione in esame, che non attiene alla mancata dimostrazione delle fonti reddituali lecite con cui i beni sono stati acquisiti (aspetto che riguarda le misure di prevenzione patrimoniali e le confische a seguito di condanna definitiva, ai sensi dell'art. 12 sexies), bensì all'accertata titolarità della società esercente l'attività commerciale in capo a soggetti diversi dagli intestatari formali.

Tale diversità risulta dai molteplici e convergenti dati indiziari elencati in precedenza (dialoghi tra i fratelli PELLE; attività di gestione e di direzione condotta da Domenico PELLE; assenza degli intestatari formali dal distributore) e non è stata adeguatamente posta in dubbio dalle allegazioni contenute negli atti di appello.

Infatti, a scalfire la solidità di detto accertamento non possono giovare argomentazioni come quella – tratta dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia da Antonio PELLE cl. '86 - secondo cui Domenico PELLE si prestava a seguire l'attività del distributore solo per sostituire il nipote, che dal lunedì al venerdì era impegnato con la frequenza delle lezioni universitarie.

La circostanza che egli si prestasse a una simile attività sostanzialmente continuativa (Antonino PELLE ha dichiarato che lo zio era presente al distributore dal lunedì al venerdì) solo a titolo di cortesia verso il giovane e indaffarato congiunto è non soltanto intrinsecamente illogica, ma anche in palese contraddizione con il fatto che lo stesso Domenico PELLE risultava essere alle dipendenze, con regolare contratto, della ditta AZZURRA COSTRUZIONI, circostanza anch'essa sottolineata dalla difesa, allo scopo di negare la fittizietà dell'intestazione di quest'ultima impresa.

Come potesse Domenico PELLE trascorrere l'intera settimana lavorativa presso il distributore, senza essere licenziato per assenza ingiustificata dall'impresa alle cui dipendenze era stato regolarmente assunto, certamente con un orario di lavoro da rispettare, la difesa non lo chiarisce, e ciò per la evidente ragione che una simile circostanza può essere spiegata soltanto con la fittizietà di tutte le qualifiche formali inerenti alle ditte facenti capo alla famiglia PELLE, qualifiche che erano certamente finalizzate a creare un'apparenza diversa dalla realtà, costituita dal controllo di tali imprese da parte dei tre fratelli PELLE.

D'altro canto, lo stesso tenore dei colloqui intercettati rivela inequivocabilmente che Domenico PELLE era colui che dirigeva operativamente l'attività del distributore.

Basti considerare che era costui, insieme al fratello Giuseppe, e non gli intestatari formali, a trattare l'acquisito di quantitativi di carburante con i rivenditori, e che era sempre Domenico PELLE, a dare disposizioni al nipote sull'orario di

chiusura, sul pagamento dei dipendenti, a preannunciare l'apertura del bar all'interno del distributore etc.

Nessun rilievo può attribuirsi alle obiezioni avanzate dai difensori di CARBONE, secondo cui il denaro occorrente per versare la propria quota di capitale sociale e l'anticipo dell'attrezzatura per il bar gli era stato fornito dal padre, dal momento che sarebbe del tutto logico e usuale che iniziative volte a far apparire una situazione giuridica diversa da quella effettiva (la titolarità della società) vengano accompagnate da accorgimenti finalizzati ad ammantare di veridicità l'intestazione fittizia dei beni, la quale, però, non può essere negata, quando sia conclamata da elementi di prova così evidenti come quelli acquisiti in questo giudizio.

Del resto, ai fini della verifica della fattispecie criminosa in esame poco importa stabilire con esattezza quando l'interponente abbia effettivamente acquisito la titolarità del bene intestato fittiziamente ad altri, essendo sufficiente accertare che egli ne abbia la titolarità in un determinato momento, contrariamente a quanto risulta dall'apparenza formale.

Sotto questo profilo, va pienamente condiviso l'argomentare del primo giudice, ove si osserva che *“Non rileva, ai fini della configurabilità del delitto ipotizzato, se gli intestatari fittizi effettivamente (anche se solo in parte) si siano resi partecipi alle attività commerciali anche perché, secondo giurisprudenza consolidata, tra i molteplici meccanismi, attraverso i quali può realizzarsi l'“attribuzione fittizia”, può farsi rientrare anche l'ipotesi in cui un soggetto divenga socio occulto in un'attività già esistente, partecipando alla gestione ed agli utili di una ditta individuale o di una società (Cass. Sez. I, sent. n. 43049 dell'11/11/2003, Fiorisi)... .*

Sebbene anche tale valutazione del primo giudice sia stata criticata e definita incomprensibile nei motivi aggiunti proposti dalla difesa di Domenico PELLE, il senso della massima sopra indicata è quello di far rientrare nella previsione dell'art. 12 quinquies non soltanto l'ipotesi di intestazione totalmente fittizia,

ma anche il caso in cui ai soci palesi di una compagine sociale si aggiungano altri soggetti che rimangono occulti.

Di talché, se anche si accedesse alla tesi secondo cui Antonio PELLE, CARBONE e FRANCONI ricoprivano un ruolo sostanziale nella 'FREEDOM CAFE', ciò non varrebbe ad escludere la sussistenza del reato contestato, essendo comunque pacifico che all'interno della stessa compagine vi era la presenza attiva e interessata – ma non palesata formalmente – dei tre fratelli PELLE.

L'intestazione fittizia dell'AZZURRA COSTRUZIONI.

Le vicende di tale ditta sono ricostruite da pag. 119 a pag. 125 della pronuncia di primo grado.

Anche tale impresa edile è sicuramente riconducibile ai fratelli PELLE.

Al riguardo, vanno sinteticamente richiamati gli univoci elementi indiziari da cui risulta che i tre fratelli avevano l'effettivo controllo della ditta intestata al figlio di Giuseppe, Antonino PELLE cl. '87.

Anzitutto, la già citata conversazione dell'8.3.2010, in cui PELLE Domenico spiegava all'ignoto venditore di combustibile che avrebbe dovuto scaricare il carburante nella cisterna presente all'interno dello stabilimento di produzione di calcestruzzo sito in C.da Vorea di San Luca (*"Noi, il cantiere è a San Luca! Però la colonnina, poi me la vedo io quando... No, no! Dove abbiamo il cantiere, qui!... A dieci minuti da qui! Dal bivio di San Luca!... Chi viene? Camastra? E allora loro sanno dov'è. Voi gli dite Azzurra Costruzioni, e loro sanno dov'è! Non c'è problema!"*), precisando espressamente che tale impresa edile era quella con cui essi potevano lavorare, in costanza del sequestro della Santa Venere (*"voi gli dite Azzurra Costruzioni... Perché abbiamo la Santa Venere, che è sequestrata, avete capito? E non possiamo fare con... Così con Azzurra Costruzioni, che è libera, stiamo facendo lavori, cose..."*).

Nel corso dello stesso colloquio, Domenico PELLE puntualizzava ancora che parte del carburante se la sarebbero trattenuta loro “come ditta”, ossia non facendola passare per il canale ufficiale del distributore di carburante, ma facendola figurare come acquistata per Azzurra Costruzioni (*“una cisterna ce la prendiamo noi, proprio noi come ditta, ce la possono vendere a noi no? Ecco, intento noi ce la prendiamo come ditta, che una di diecimila ce l’abbiamo giusto? ...inc...quindici, avete capito...?”*).

Altra conversazione di rilievo è quella del 14.03.2010, nella quale Giuseppe PELLE spiegava a tale “*compare Mi*” che il fratello Sebastiano si occupava della gestione dell’impresa edile di famiglia “Azzurra Costruzioni” (*“deve andare a lavorare, prendere l’escavatore prende quelle cose... mamma mia che fa...c’è Sebastiano mio fratello, che se a quello lo cacciate dai mezzi è un pesce fuor d’acqua,”*) e dei rapporti con i legali, titolari della difesa dei vari componenti della famiglia, in relazione ai numerosi procedimenti giudiziari a loro carico, mentre Domenico, che pure si era interessato dell’impresa edile, quando il fratello Sebastiano era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, una volta inaugurata la stazione di rifornimento, si era dedicato soprattutto alla gestione di quest’ultima impresa (*“Domenico in quel tempo che Sebastiano è stato qua a Bovalino, sorvegliato e cose, è entrato nell’ingranaggio, della ditta, del geometra, parla con il geometra, un coso, prima che abbiamo messo la colonnina... compare, c’era questo..., tu ti vedi con il geometra, con coso, tu parli là, era un conto. Ora che c’è la colonnina, chi si vede la colonnina, chi si vede il silos”*).

La suddivisione di competenze fra i due fratelli Sebastiano e Domenico, venutasi a creare a seguito della recente apertura del distributore di carburante, era ribadita dal formale intestatario della “Azzurra Costruzioni”, PELLE Antonio cl. 87, a tale “*compare Bruno*”, in una conversazione del 3.04.10 già esaminata (*“è che Sebastiano è là con l’impianto, Domenico ora se ne è andato con il distributore”*).

Infine, a fotografare l'impegno diretto di Sebastiano PELLE, peraltro in stretta collaborazione con il fratello Domenico, nella gestione operativa dell'impresa edile, valgono le intercettazioni nelle quali il primo discuteva con tale ROMITI, rappresentante della società Edil Macchine, dell'acquisto di una pompa per cemento per un importo pari a 126 mila euro, con pagamenti da effettuare mensilmente per una somma pari a 2.600,00 euro e concludeva, sottolineando la serietà dell'accordo intrapreso (*"io sono Sebastiano Pelle, la mia parola vale più di un contratto firmato"* – conv. 18.3.2010); colloquiava con il fratello Domenico circa la necessità di procurarsi la documentazione necessaria per poter partecipare ad una gara d'appalto, precisando che il giorno dopo si sarebbe recato a Reggio Calabria, con il formale titolare, Antonio PELLE, per provvedere ai pagamenti necessari per il rilascio della certificazione, e ancora discuteva con il congiunto del ritiro della pompa per il cemento (conv. 22.3.2010); chiedeva al fratello Domenico quali documenti avrebbe dovuto presentare "Iacopino" per la gara di appalto per la costruzione del centro Polifunzionale di Bovalino (conv. 6.4.2010).

Si tratta di conversazioni che non lasciano spazio a dubbi sul fatto che l'AZZURRA COSTRUZIONI fosse direttamente controllata da Sebastiano PELLE, poiché da un lato tale circostanza viene espressamente riferita da Giuseppe PELLE ai propri interlocutori, dall'altro il fratello Sebastiano risulta, da altre intercettazioni, attivamente impegnato in attività di gestione dell'impresa.

A tale proposito, non può essere accolto il tentativo della difesa di costui di far passare la tesi secondo cui il riferimento all'impianto e al silos, così come i colloqui per l'acquisto della pompa per € 126.000,00 riguarderebbero non l'AZZURRA COSTRUZIONI, bensì l'altra società SANTA VENERA.

Ciò perché in quel periodo la gestione di quest'ultima impresa era affidata al custode giudiziario, dal momento che essa era stata sottoposta a sequestro.

Nello stesso atto di appello si afferma che detta società, all'epoca dei fatti oggetto del giudizio, era gestita al 55% dal custode (pag. 36).

In effetti, dal decreto assunto in riserva dalla Corte di Appello di Reggio Calabria all'udienza del 5.2.2009 (depositato il 21.2.2011), si evince che, con precedente provvedimento del 20.12.2006, era stata respinta la proposta di misura di prevenzione personale nei confronti di Sebastiano e Domenico PELLE ed erano state dissequestrate le quote sociali della SANTA VENERA intestate alle mogli dei due fratelli, ma, nel contempo, era stato mantenuto il sequestro dell'intero patrimonio aziendale, in attesa della pronuncia sulla confisca delle altre quote.

Solo con lo stesso decreto preso in riserva il 5.2.2009 la Corte di Appello provvedeva a dissequestrare altre quote sociali (confiscando solo quelle intestate alla moglie di Giuseppe PELLE) e l'intero patrimonio aziendale, ma tale decisione veniva in essere soltanto al momento del deposito del decreto, ossia in data 14.3.2011, molto tempo dopo rispetto ai fatti per cui si procede.

Ragion per cui Sebastiano PELLE non aveva alcun potere di gestione sulla SANTA VENERA, come, del resto, viene esplicitamente ammesso da Domenico PELLE, nel momento in cui riferisce al fornitore di carburante *“voi gli dite Azzurra Costruzioni... Perché abbiamo la Santa Venere, che è sequestrata, avete capito? E non possiamo fare con... Così con Azzurra Costruzioni, che è libera, stiamo facendo lavori, cose...”*. Essi, dunque, lavoravano solo con l'Azzurra Costruzioni.

Tra l'altro, è appena il caso di osservare che, se realmente Sebastiano PELLE avesse trattato e concluso l'acquisto di una pompa del costo di ben € 126.000,00, tale operazione sarebbe stata contabilizzata nelle scritture della Santa

Venera, e comunque, qualora la trattativa non fosse andata in porto (ma nelle intercettazioni risulta che la consegna era stata stabilita per il 2 aprile), quantomeno il custode ne sarebbe stato informato, circostanza di cui non è stata fornita alcuna prova né allegazione.

Nessun rilievo può poi attribuirsi al fatto che parte delle quote della Santa Venera e l'Azzurra Costruzioni fossero state in precedenza dissequestrate, sulla base della mancata dimostrazione della pericolosità dei fratelli Domenico e Sebastiano PELLE e della provenienza illecita del denaro utilizzato per la costituzione di dette imprese.

Le odierne contestazioni, relative ai reati di intestazione fittizia della FREEDOM CAFE' e della AZZURRA COSTRUZIONI, trovano fondamento sul quadro indiziario emerso in questo procedimento, successivamente ai provvedimenti di dissequestro.

Tale quadro indiziario – si ripete – è circoscritto alla questione relativa all'attribuzione fittizia di dette società, a prescindere dagli effetti che tali elementi di novità potranno produrre sul tema della pericolosità sociale dei fratelli PELLE, nel quale, come è noto, vige il principio secondo cui il giudicato si forma soltanto *rebus sic stantibus*.

Detto questo, resta da rilevare che le risultanze processuali dimostrano che entrambe le società erano sotto il controllo di tutti e tre i fratelli PELLE, sebbene Domenico si occupasse più direttamente del distributore e Sebastiano all'impresa edile.

Infatti, malgrado i tentativi difensivi di allontanare la figura di Giuseppe PELLE dalla gestione delle due imprese, nella consapevolezza dei riflessi che l'apporto di costui produce anche sulla contestazione associativa, gli atti rivelano univocamente che le attività imprenditoriali erano gestite collegialmente dai tre fratelli, e sempre sotto la regia del capo cosca.

In tal senso depongono le parole dello stesso Giuseppe PELLE, il quale illustra a compare Mi' i ruoli dei fratelli, con il chiaro significato che si tratta di compiti concordati all'interno della famiglia (tanto che aggiunge che Sebastiano si occupa anche dei rapporti con i legali per i procedimenti giudiziari, precisazione che non avrebbe alcun senso se si fosse trattato di incombenze che quest'ultimo espletava soltanto nel proprio, esclusivo interesse).

Altro elemento è costituito dal fatto che sia Giuseppe che Domenico PELLE parlano della gestione di entrambe le attività imprenditoriali usando la prima persona plurale.

Giuseppe PELLE: *“Domenico in quel tempo che Sebastiano è stato qua a Bovalino, sorvegliato e cose, è entrato nell'ingranaggio, della ditta, del geometra, parla con il geometra, un coso, prima che abbiamo messo la colonnina... compare, c'era questo..., tu ti vedi con il geometra, con coso, tu parli là, era un conto. Ora che c'è la colonnina, chi si vede la colonnina, chi si vede il silos”*).

Domenico PELLE: *Perché abbiamo la Santa Venere, che è sequestrata, avete capito? E non possiamo fare con... Così con Azzurra Costruzioni, che è libera, stiamo facendo lavori, cose...”*).

Altrettanto sintomatica di tale comunanza della gestione, al di là di altre implicazioni che saranno esaminate nel prosieguo, è la conversazione del 4.04.2010, durante la quale i fratelli Giuseppe, Sebastiano e Domenico PELLE – cha ancora una volta si riunivano a cara del maggiore di essi per discutere di questioni attinenti alle loro imprese - si lamentavano della decisione di dimettersi da parte di tale Giuseppe SCALIA, dichiarando con fermezza che non avrebbe mai trovato un nuovo impiego perchè, se qualcun altro lo avesse assunto, essi ne avrebbero rivendicato la paternità (*“PELLE G.: se va da un'altra parte a lavorare, chi è, è che va dove va, lo chiamiamo e gli diciamo tu ti prendi l'operaio nostro? PELLE D.: non prende a nessuno...PELLE G.: e chi se lo prende... PELLE S.:*

‘sto pezzo di cornuto di SCALIA, sai che succede...mi spavento, non me pe...).

Anche in questo colloquio ritorna l'uso della prima persona plurale, sia nella forma verbale che nell'aggettivo possessivo utilizzato per indicare l'operaio.

Va poi rimarcato che Domenico PELLE, pur dedicandosi con maggiore impegno al distributore, dimostra di poter liberamente disporre anche dell'AZZURRA COSTRUZIONI, tanto da indicare al fornitore di carburante la sede di detta società come luogo ove scaricare il combustibile e da programmare che parte del quantitativo venga da loro acquistato come impresa. Egli, inoltre, viene ripetutamente consultato da Sebastiano PELLE nell'attività di gestione dell'impresa edile.

Inoltre, a conferma del pieno inserimento anche di Sebastiano PELLE nella gestione comune delle attività imprenditoriali della famiglia, va citata la conversazione del 26.2.2010, nella quale egli concorda con il fratello Giuseppe le modalità attraverso cui potrebbe essere intestata fittiziamente la ditta di rivendita di mozzarelle di cui il capo famiglia aveva parlato quello stesso giorno con due ignoti visitatori ” (*“Tu domani hai una cosa e fai...e hai queste cose...tuo figlio ‘Ntoni ha queste cose, Angela in queste cose è con lui, fattura là. Allora, ognuno sono separati e ‘Ntoni la prima cosa che deve fare è ...lui sta qua a Bovalino, lui si deve togliere la residenza da San Luca”¹...”... omissis...”Ntoni...allora...’Ntoni deve fare una ditta per la mozzarella a nome suo e si fanno la società tutti e due”*).

Vi è poi da ricordare che ulteriori elementi utili ai fini dell'accertamento della intestazione fittizia dei beni alla famiglia PELLE sono stati forniti nel proprio interrogatorio di garanzia anche da Filippo IARIA, giovane praticante legale abilitato al patrocinio, molto vicino alla famiglia, tanto da dover essere considerato partecipe all'associazione.

1

Si fa riferimento ai passaggi nei quali il giovane legale elenca, tra gli incarichi affidatigli dalla famiglia PELLE, anche un ricorso per una multa riportata dal conducente di un camion della ditta AZZURRA COSTRUZIONI, per la quale vi era la responsabilità solidale della ditta medesima, e indica come proprietario di quest'ultima Domenico PELLE, e non Antonio PELLE cl. '87, che pure era colui che formalmente doveva avergli conferito l'incarico o firmato il ricorso o compiuto qualsiasi atto formale riguardante il ricorso, stante la sua qualità di titolare della ditta.

Dunque, IARIA sapeva perfettamente che l'AZZURRA COSTRUZIONI era intestata solo fittiziamente ad Antonino PELLE cl. '87 e che essa era invece riconducibile a Domenico PELLE o, meglio, a tutta la famiglia, come si desume dal fatto che nel parlare di questo autista che aveva riportato la multa, egli dice *"...si trattava di un loro dipendente, perché PELLE Domenico ha..."* (pag. 9).

Così come era perfettamente al corrente dell'uso di intestare i propri beni fittiziamente a terzi, come si desume dall'altro brano con cui spiega di essersi occupato di alcuni verbali dell'autovettura di Giuseppe FRANCONI, *"...che non gli hanno effettuato il passaggio di proprietà, però sostanzialmente erano sempre loro e quindi, interloquivo con lui"* (pag. 10). Ciò che corrisponde perfettamente quanto si è detto a proposito dell'intestazione fittizia di un'autovettura al FRANCONI, che era in realtà nella disponibilità di Sebastiano PELLE.

Nessun dubbio, pertanto, sul fatto che i tre fratelli PELLE siano i reali proprietari sia della FREEDOM CAFE' che dell'AZZURRA COSTRUZIONI, e che FRANCONI, CARBONE e Antonino PELLE cl.'86, per la prima società, e Antonino PELLE cl. '87 per la seconda, fossero delle mere teste di legno e, comunque, soggetti che all'interno di tali compagini svolgevano, al più, compiti meramente esecutivi e formali, sempre sotto la direzione gestionale dei reali proprietari.

Né può essere accolta l'obiezione sollevata nell'atto di appello proposto nell'interesse di Antonio PELLE cl. '87, secondo cui la mera intestazione fittizia del bene e la gestione di fatto non integrerebbero il delitto di cui si discute, essendo a tal fine necessario che si verifichi l'attribuzione a fini elusivi.

A sostegno di tale assunto, la difesa invoca una pronuncia della Cassazione che si occupava di un caso ben diverso da quello in esame, e cioè di una società che risultava essere intestata al figlio dell'indagato e gestita di fatto da quest'ultimo, senza che, però, fosse stata accertata la provenienza dei fondi necessari per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale (Cass. 24.7.2007 n. 30165).

Ciò, presumibilmente, sull'implicito presupposto che l'indagato avrebbe potuto gestire l'impresa anche nell'interesse dello stesso figlio o di terzi.

Nel caso oggetto del presente esame, invece, che il denaro necessario per l'acquisto delle aziende di famiglia provenisse dai tre fratelli PELLE, viene ammesso, *expressis verbis*, da Domenico PELLE, allorquando dichiara “...*qui stiamo investendo soldi della Madonna...*”.

Del resto, è la stessa pronuncia citata dalla difesa a precisare che “...*se - da un lato - l'impiego dei termini "titolarità" e "disponibilità" impongono di comprendere nell'ambito della previsione normativa non solo le situazioni del possessore e del proprietario ma anche tutte quelle nelle quali, pur non essendo le stesse inquadrabili secondo precisi schemi civilistici, il soggetto viene a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene, il termine "attribuzione" impone - dall'altro lato - di prescindere dalla realizzazione di trasferimenti in senso tecnico-giuridico, idoneo essendo qualsivoglia meccanismo che realizzi siffatta "attribuzione", consentendo nel contempo al soggetto agente di mantenere il proprio effettivo potere sul bene "attribuito"*”.

Più di recente, la Suprema Corte si è occupata di un caso del tutto analogo a quello per cui si procede, nel quale, per come si evince dalla motivazione della pronuncia, era stata contestata agli

imputati la totale disponibilità e titolarità delle quote societarie e dei beni aziendali di una società, attribuzione consistita nell'avere i soci formali ceduto occultamente il potere di gestione o quanto meno una parte della titolarità e disponibilità delle quote societarie a loro rispettivamente facenti capo in forma diretta o indiretta, e nell'avere gli indagati, esponenti di vertice di una locale famiglia mafiosa, costantemente gestito la società e disposto *uti domini* dei suoi beni, pur senza essere formalmente investiti di ruoli o cariche sociali, così dando luogo ad una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto della predetta società.

La corte ha riconosciuto la piena fondatezza giuridica di tale ricostruzione, spiegando che *“Nei fatti accertati e riportati nell'appena considerato capo d'imputazione, non è ravvisabile alcuna violazione del citato art. 12 quinquies, tenuto conto che, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il delitto in questione è a forma libera, non essendo richiesta una condotta dai connotati oggettivi vincolanti per l'interprete, ma essendo sufficiente, per la sua configurabilità, qualunque azione che si traduca in una scissione tra titolarità o disponibilità effettiva di denaro o altre utilità, e titolarità o disponibilità formale delle stesse, fittiziamente attribuita ad un soggetto o a soggetti diversi da quello o da quelli cui quel denaro o quelle utilità fanno sostanzialmente capo (Cass. 12.4.2012 n.15.140).*

Quanto al dolo specifico richiesto dalla norma, la sentenza di primo grado se ne occupa alle pagg. 122 - 124, laddove mette esattamente in rilievo la finalità elusiva rispetto alle possibili misure di prevenzione che potevano colpire i tre fratelli PELLE e di cui costoro erano perfettamente consapevoli, tenuto conto dei trascorsi criminali del padre, del fratello maggiore Salvatore e dello stesso Giuseppe; del fatto che essi erano stati o erano tuttora sottoposti a misura della sorveglianza speciale e che erano state disposte anche le confische di beni a loro facenti capo, tanto da costringerli ad avviare nuove attività imprenditoriali in sostituzione di quelle di cui erano stati spogliati (Azzurra

Costruzioni in sostituzione di Santa Venera); nonché dell'esplicito riferimento alla necessità di realizzare un'ulteriore intestazione fittizia, fatto nel corso del colloquio tra Giuseppe e Sebastiano PELLE del 26.2.2010.

A tali considerazioni gli appellanti – soprattutto Domenico e Sebastiano PELLE - obiettano che essi non potevano nutrire alcun timore di esser sottoposti a misure patrimoniali, dal momento che i provvedimenti che erano stati applicati nei loro confronti erano stati revocati, proprio sulla base dell'accertata mancanza di pericolosità sociale.

Tale obiezione non può essere accolta.

Anzitutto, va richiamato l'orientamento assolutamente consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini della configurabilità del reato in esame non è necessario che il soggetto sia sottoposto a misura di prevenzione, e neppure che penda nei suoi confronti un procedimento finalizzato all'applicazione di tale misura, essendo sufficiente che lo stesso possa fondatamente temerne l'applicazione.

Al riguardo, è stato chiarito che *Le finalità di politica criminale della norma rivelano che l'oggetto giuridico del delitto in questione consiste nell'evitare la sottrazione di patrimoni anche solo potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, sicché la concreta emanazione di queste ultime (o la pendenza del relativo procedimento) non integra l'elemento materiale del reato ne' una sua condizione oggettiva di punibilità, ma può costituire mero indice sintomatico (possibile, ma non indispensabile) di eventuali finalità elusive sottese a trasferimenti fraudolenti o ad intestazioni fittizie di denaro, beni o altre utilità, che connotano il dolo specifico richiesto. Non a caso esso viene descritto - nella norma incriminatrice in esame - come fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e non già le misure in concreto disposte o richieste (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 5, n. 5541 del 15.1.09, dep. 9.2.09, rv. 243163). (Cass. 4.7.2011 n. 27666).*

Nel caso di specie, se si mette in relazione il fatto che l'intero nucleo familiare dei PELLE era stato oggetto di condanne penali per gravi fatti e di misure di prevenzione personali e patrimoniali (il padre Antonio, e il fratello Salvatore, erano stati condannati per gravi reati, Giuseppe era stato condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso ed era sorvegliato speciale, gli stessi Domenico e Sebastiano erano stati destinatari di misure di prevenzione, sia pure poi revocate), con la particolare coesione del gruppo familiare e con le stesse parole pronunciate nel corso dei colloqui intercettati, rivelatrici della necessità di costituire imprese che sostituissero quelle sequestrate e di intestare fittiziamente ai congiunti quelle di nuova costituzione, risulta evidente come costoro ben potessero nutrire – e di fatto nutrivano – il concreto e fondato timore di essere sottoposti a misura di prevenzione.

La circostanza che precedenti misure applicate nei riguardi di Domenico e Sebastiano fossero state revocate non valeva a fugare detto timore, in quanto non li metteva assolutamente al riparo dalla possibilità di un nuovo accertamento sulla loro pericolosità sociale, in virtù del principio secondo cui il giudicato di prevenzione opera solo *rebus sic stantibus*, e può essere superato dall'emergenza di nuovi indizi o di fatti in precedenza non valutati, circostanza di cui costoro è presumibile fossero a conoscenza, stante la particolare esperienza maturata dalla famiglia nel campo delle misure di prevenzione e l'attenzione con cui presumibilmente seguivano tutti i loro procedimenti, attraverso lo specifico impegno profuso da Sebastiano PELLE, al quale detto compito era stato affidato dalla famiglia, secondo quanto emerge dalla conversazione tra Giuseppe PELLE e tale compare Mi'.

Quanto, poi, al fatto che anche coloro che si prestarono ad essere intestatari fittizi dei beni fossero perfettamente consapevoli della finalità elusiva di tale operazione, è evidente che costoro non potevano ignorare le ragioni per cui i

fratelli PELLE li avevano collocati nella posizione di figure di schermo dei loro interessi imprenditoriali.

Ciò anche alla luce della strettissima vicinanza di alcuni di loro ai reali proprietari delle imprese (Antonio PELLE cl. '86 è figlio di Salvatore PELLE e nipote dei tre odierni imputati; Antonino PELLE cl. '87 è figlio di Giuseppe PELLE; Sebastiano CARBONE è cognato di Domenico PELLE), e dei precedenti, analoghi comportamenti tenuti da Giuseppe FRANCONI, al quale era stata sequestrata un'autovettura AUDI A4, sul presupposto che fosse nella effettiva disponibilità di PELLE Sebastiano, a cui nome era intestato il relativo contratto assicurativo e che era sempre stato controllato alla guida dello stesso (pag. 119).

Per quanto concerne l'aggravante di cui all'art. 7, le doglianze difensive con cui si richiama la giurisprudenza secondo cui essa non è configurabile quando il contributo venga fornito nei confronti di un singolo esponente dell'associazione non possono trovare ingresso nel caso di specie, ove, come esattamente sottolineato dal giudice di primo grado, *“L'aiuto fornito degli odierni imputati all'attività della cosca PELLE attraverso l'utilizzo sistematico e protratto nel tempo delle intestazioni fittizie a compiacenti prestanome delle attività imprenditoriali di volta in volta avviate ne ha indubbiamente salvaguardato il patrimonio da eventuali provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria (ricchezza poi sfruttata dai partecipanti per promuovere ulteriori iniziative criminose) contribuendo alla permanenza ed alla vitalità dell'associazione oltre che al consolidarsi del suo predominio sul territorio.”*

Vi è solo da aggiungere che la finalità di agevolare l'espansione economica dell'intero sodalizio mafioso è ulteriormente confermata dalla gestione unitaria delle imprese da parte dei tre fratelli PELLE.

Sul piano giuridico, è appena il caso di ricordare che *“La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella legge n. 203 del 1991, può trovare applicazione*

anche in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992), in quanto l'occultamento giuridico di un'attività imprenditoriale (nella specie un supermercato), attraverso la fittizia intestazione ad altri, implementa la forza del sodalizio di stampo mafioso, determinando un accrescimento della sua posizione sul territorio attraverso il controllo di un'attività economica.” (Cass. 25.1.2012 n. 9185).

rio ndr).

Il reato associativo. Le singole posizioni all'interno della cosca PELLE (Capo A - REALE I).

Alla luce di quanto si è detto a proposito della sussistenza della cosca PELLE e delle risultanze relative ai reati – fine fin qui esaminati (tentativo di estorsione e intestazioni fittizie), può ora passarsi all'analisi delle posizioni dei componenti della famiglia PELLE, con riguardo alla contestazione associativa, fermo restando che a completare il quadro relativo a questa associazione valgono anche i reati di corruzione elettorale, di cui ci si occuperà nel prosieguo.

PELLE Giuseppe.

Per quanto concerne la figura di Giuseppe PELLE, appare quasi superflua ogni ulteriore valutazione sulla sua posizione di capo indiscusso della consorceria, sol che si pensi ai numerosi ed eloquenti elementi di prova che dimostrano come egli intervenisse nelle più delicate questioni attinenti all'assegnazione delle cariche più importanti dell'organizzazione 'ndranghetistica e alla nomina dei capi dei singoli locali; ricevesse frequenti visite da parte di altri esponenti della criminalità organizzata, tra cui quel Giovanni FICARA che si rivolgeva a lui con estrema deferenza per stringere un'alleanza; si occupasse di quelle tipiche attività costituenti espressione del controllo del territorio, quali la tentata estorsione ai danni dell'imprenditore inadempiente e l'intervento per far cessare la concorrenza sleale posta in atto ai danni della moglie di MORABITO; coordinasse le attività imprenditoriali condotte dalla famiglia attraverso l'illecito sistema delle intestazioni fittizie; intervenisse attivamente e in modo oltremodo spregiudicato nella campagna elettorale per il consiglio regionale, promettendo l'appoggio della cosca ai numerosi candidati in concorrenza tra loro e ottenendo in cambio promesse di vario genere; proclamasse con risolutezza la propria qualità indiscussa di capo del sodalizio, sottolineando il silenzio che i propri fratelli erano tenuti a serbare quando parlava lui.

Non può trovare accoglimento la richiesta difensiva di riconoscimento del vincolo della continuazione tra la contestazione associativa per cui si procede e quella in relazione alla quale il LATELLA è stata condannato, con sentenza della corte di appello di Reggio Calabria dell'11.7.2002, (irrevocabile il 4.11.2003), nel procedimento c.d. Armonia, alla pena di cinque anni di reclusione.

Difatti, il periodo di commissione di quel precedente reato va dal 1998 al 1999, per cui esso risale a circa undici anni prima rispetto alla data di inizio della contestazione per il reato associativo oggetto del presente giudizio, che risale al febbraio 2010.

Si tratta di un periodo di tempo talmente ampio da non permettere alcuna verifica della unicità del disegno criminoso tra le due contestazioni associative, tenuto conto della totale assenza di notizie processualmente acquisite sulle attività e le relazioni di Giuseppe PELLE in questo lungo lasso di tempo e dei presumibili periodi di detenzione dallo stesso nel frattempo subiti.

Il decorso del tempo assume valore primario, ai fini dell'esclusione dell'unicità del disegno criminoso, per come precisato con le seguenti pronunce:

In tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali. (Cass. 17.5.2012 n. 34756)

Il fattore tempo assume un ruolo determinante ai fini della verifica dell'unicità del disegno criminoso, e ciò perché il decorso del tempo quanto più si allunga, tanto più rende probabile la riemersione del conflitto tra gli opposti motivi e, quindi, la necessità di una nuova deliberazione criminosa che infrange di per sé l'identità di quel piano. (Cass. 11.12.1991 n. 2397).

A ciò si aggiunga che anche la composizione soggettiva delle due compagini associative è del tutto diversa.

PELLE Sebastiano e PELLE Domenico.

Le posizioni di costoro possono essere trattate congiuntamente, stante la intima connessione dei loro ruoli all'interno dell'unitaria strategia imprenditoriale mafiosa perseguita dalla famiglia.

Le difese hanno molto insistito nel denunciare una sorta di pregiudizio che avrebbe portato il giudice di primo grado a condannare i due fratelli solo perché facenti parte della famiglia

PELLE. In altri termini, essi pagherebbero lo scotto dell'ingombrante cognome che portano.

In proposito, è opportuno evidenziare come il dato della parentela sia stato considerato elemento indiziante con riferimento all'addebito di partecipazione ad associazione mafiosa, ai sensi dell'art. 416 bis, “...*qualora siano accertati l'esistenza di una organizzazione delinquenziale composta da persone aventi vincoli familiari tra loro ed una non occasionale attività criminosa degli stessi componenti della famiglia nell'interesse del sodalizio.*” (Cass. 30.5.2001 n. 35914).

Nel caso di specie, peraltro, il legame familiare con il capo cosca, lungi dal costituire un comodo pretesto per una valutazione preconcepita, assume, invece, i contorni assai netti delle situazioni che si riscontrano tipicamente nelle associazioni criminali operanti all'interno della “ndrangheta, in quanto costituisce piuttosto la pianta su cui si innestano quei rapporti fiduciari che nessun altro tipo di vincolo – almeno secondo la sub - cultura 'ndranghetistica – è in grado di garantire.

Il solidissimo connubio che lega i tre fratelli emerge con assoluta chiarezza da tutte le conversazioni intercettate, tra le quali vale la pena di ricordare quella del 25.3.2010 (su cui si ritornerà nel prosieguo), nella quale Giuseppe PELLE sottolinea a tale *compare Carmine* il rigido regime gerarchico da sempre vigente all'interno della propria famiglia, in virtù del quale nessuno dei fratelli più giovani era autorizzato a parlare quando stava parlando il maggiore.

In tale contesto si inseriscono le condotte contestate a Domenico e Sebastiano.

Anzitutto, occorre rilevare che, nell'ambito delle condotte di intestazione fittizia della FREEDOM CAFE' e dell'AZZURRA COSTRUZIONI, essi non figurano come teste di legno o prestanome, bensì come effettivi proprietari e gestori delle due imprese, e quindi come portatori dell'interesse alla creazione della situazione di apparenza e fruitori dei profitti delle imprese, ruoli che essi ricoprono non soltanto a titolo personale,

ma nell'interesse dell'intera famiglia PELLE e sotto la regia del fratello maggiore, capo della cosca.

Ciò si è già detto trattando la posizione dei tre fratelli con riferimento al reato di intestazione fittizia.

Vale la pena di rammentare, ai fini del reato associativo, che la sinergia d'azione di tutti i germani PELLE risulta sia dalle parole di Giuseppe, che attribuisce ai due fratelli gli specifici ruoli di diretti gestori dell'impresa edile e della colonnina, e al solo Sebastiano quello di seguire i vari processi in cui è coinvolta la famiglia e di relazionarsi con i legali; sia dal colloquio con i fornitori del carburante, che avveniva a casa dello stesso Giuseppe e in cui il da farsi veniva concordato tra quest'ultimo e il fratello Domenico; sia dal colloquio tra Giuseppe e Sebastiano, sempre a casa del fratello maggiore, nel quale i due pianificavano la strategia operativa per avviare l'attività di commercializzazione delle mozzarelle, attraverso l'intestazione fittizia ad Antonio cl. '87, che avrebbe dovuto per questo spostare la residenza a Bovalino e ottenere la relativa licenza, indicazioni date da Sebastiano, a testimonianza della sua piena partecipazione alla strategia volte a espandere gli interessi economici della cosca.

Quanto a Domenico, il fatto che egli non si limitasse ad amministrare il distributore, ma partecipasse attivamente alla gestione degli interessi economici del gruppo familiare, si evince dai suoi interventi attivi nei colloqui aventi ad oggetto l'acquisto del carburante e dalle indicazioni da lui date affinché esso venisse scaricato presso l'Azzurra Costruzioni, azienda, quest'ultima, di cui risultava solo dipendente e alla cui gestione, di fatto, attivamente collaborava.

In altri termini, Domenico e Sebastiano agivano in piena sinergia e cointeressenza con il fratello Giuseppe, in esecuzione di un disegno espansionistico degli interessi commerciali facenti capo all'intero gruppo mafioso, portato avanti sempre attraverso lo strumento illecito delle intestazioni fittizie, allo scopo di tenere al riparo le aziende da probabili iniziative ablativo.

Il fatto che costoro fossero parte integrante dell'associazione mafiosa è dimostrato dalla circostanza che partecipavano alle riunioni più delicate che si tenevano all'interno dell'abitazione del fratello Giuseppe, e in particolare a quelle in cui si pianificavano le alleanze con altri gruppi criminali, come dimostra il colloquio intercettato in data 20 marzo 2010, ore 18.20,23 (progr. 4623), cui parteciparono Giuseppe PELLE, Sebastiano PELLE, Domenico PELLE, Giovanni FICARA e Costantino Carmelo BILLARI.

Al FICARA che si lamentava per i contrasti all'interno della sua famiglia e che mostra di ammirare l'unità del gruppo dei PELLE, questi ultimi replicavano confermando il valore dell'armonia all'interno della famiglia (*PELLE Domenico: "noi non ce ne rendiamo conto che ce l'abbiamo...e sembra che non ce ne rendiamo conto*). Giuseppe PELLE sottolineava che tra loro vi erano delle discussioni anche accese, che però si spegnevano con la stessa rapidità con cui erano sorte (*a noi compare per dire, delle volte capita ehh, più d una volta gridiamo, facciamo... dopo mezz'ora è la stessa cosa...*).

Che l'argomento non fossero dei meri dissidi familiari, bensì i contrasti di tipo squisitamente mafioso che erano insorti all'interno della cosca FICARA – LATELLA (dei quali si è parlato a proposito della posizione di Giovanni FICARA) è dimostrato dal fatto che Giovanni FICARA faceva esplicito riferimento al fatto se la famiglia fosse stata unita, avrebbe potuto conquistare il controllo dell'intera città di Reggio Calabria (*"noi compare di quanti siamo dalla parte di mia moglie, e da parte de FCARA, potevano comandare Reggio Calabria, averla nelle nostre mani"*).

Anche Sebastiano PELLE manifestava la propria solidarietà al capo cosca ospite in casa del fratello (*"compare Gianni...io...fino all'altro giorno dicevamo qua con Peppe mio fratello, eravamo tutti e due qua che chiacchieravamo, no? Delle volte uno si sente tipo nello sconforto di tutti questi problemi"*) e proseguiva con attestazioni di stima nei confronti del FICARA (*"però poi vi giuro sul nostro onore e quanto ci stimiamo..."*) e con

l'esaltazione della figura del proprio padre defunto, Antonino PELLE cl.'32, detto *Gambazza*, della sua capacità di sopportare stoicamente i disagi legati alla sua latitanza e della difficoltà di comunicargli l'avvenuta condanna a trent'anni di reclusione, nel procedimento denominato Aspromonte.

Anche Domenico PELLE riferiva al FICARA del carisma che il padre aveva dimostrato anche nei luoghi ove era stato detenuto e aggiungeva che lo stesso Gambazza si era offerto di testimoniare a favore di Peppe DE STEFANO, per scagionarlo da un omicidio di cui era accusato, anche se poi il DE STEFANO aveva declinato l'offerta.

Tale riunione, per la verità ben poco valorizzata dal giudice di primo grado (che ne parla solo a proposito della posizione di Giovanni FICARA, ma non la menziona affatto nell'esame della contestazione associativa elevata nei confronti dei fratelli Domenico e Sebastiano PELLE) e significativamente trascurata negli atti di appello, riveste, invece, inequivocabile significato, ai fini della contestazione associativa, sotto un duplice ordine di profili.

Anzitutto, il fatto che Sebastiano e Domenico prendessero parte ad un summit in cui FICARA veniva a chiedere a Giuseppe PELLE di stringere un'alleanza mafiosa conferma l'assoluta fiducia che il capo cosca riponeva nei fratelli, ben al di là del mero legame di sangue.

Secondariamente, quella presenza dei tre fratelli era chiara espressione della volontà del capo cosca e dell'intero gruppo di manifestare all'esterno l'unità familiare, che era tanto più significativa nel momento in cui veniva esibita nei confronti di un Giovanni FICARA che si lamentava per la scarsa compattezza della propria cosca e perchè costituisce la rappresentazione plastica dei principi che lo stesso Giuseppe PELLE avrebbe di lì a qualche giorno proclamato, allorquando, il giorno 25.3.2010, sottolineava a tale compare Bruno, la compattezza della famiglia e la necessità del rigoroso rispetto delle gerarchie.

Né va trascurata la circostanza che Domenico PELLE abbia inteso citare al FICARA, quale fulgido esempio dello spessore morale del padre, l'episodio in cui quest'ultimo si era offerto di rendere una falsa testimonianza in favore del DE STEFANO, poiché ciò rende evidente quali fossero i valori che ispiravano i componenti della famiglia PELLE, i quali giungevano a considerare come esemplare un comportamento che, invece, aveva l'unico pregio di manifestare plasticamente alcuni dei peggiori aspetti dell'agire mafioso, vale a dire la offerta di favori illeciti tra capi mafia, la perversa solidarietà nell'occultamento delle responsabilità per gravi fatti di sangue e la preordinata e illecita attività di intralcio all'accertamento della verità.

Secondariamente, è evidente che la presenza dei due fratelli in quella sede contribuisce a confermare quale fosse la reale portata del contributo che essi fornivano attraverso la loro attività imprenditoriale: non il mero perseguimento di semplici interessi squisitamente economici, bensì la condivisione del disegno di espansione di un gruppo imprenditoriale che era espressione di una cosca della quale essi erano ben consapevoli partecipi e comprimari del fratello anche nelle attività che riguardavano gli aspetti squisitamente mafiosi costituiti dalle trattative volte a stringere alleanze con altri gruppi criminali.

A tale proposito, va rimarcato quanto importante sia, per la realizzazione dei fini delle associazioni mafiose, che le condizioni di vantaggio conseguite mediante le attività più specificamente attinenti al controllo del territorio e ai rapporti con le altre consorterie trovino la loro finalizzazione nella conduzione e nella espansione di attività imprenditoriali volte ad incrementare i profitti dei sodalizi criminosi, sotto le spoglie di iniziative imprenditoriali formalmente lecite.

Alla luce di tale complesso di circostanze vanno infine interpretate sotto la giusta luce le ulteriori conversazioni richiamate dalla pronuncia di primo grado.

A cominciare da quella del 25.03.2010 nel corso della quale Giuseppe PELLE spiegava a tale "*compare Carmine*" il

rigido sistema gerarchico da sempre imperante all'interno della famiglia PELLE, in forza del quale nessuno dei componenti di età inferiore poteva interloquire quando parlava il maggiore (*“e allora se voi, se voi siete un uomo responsabile, quando vi sedete e parlate, se io compare avevo a mio fratello Salvatore qua al tavolo, o c’era mio padre, io non parlavo, e voi l’avete visto, io per tanti anni sono stato zitto, voi l’avete visto, perché c’è uno più anziano di me, più responsabile, e parla lui... Quando ci sono i responsabili, i piccoli devono stare zitti, come quando parlo io i miei fratelli devono stare zitti, e stanno zitti perché stanno zitti, se ho torto se ho sbagliato...”*); mentre, in privato, era consentito ai fratelli interloquire in qualità di partecipi di un’unica famiglia: *“... poi quando ci sediamo noi tre noi possiamo fare come vogliamo...”*.

Le parole di PELLE sono estremamente significative e non possono essere derubricate al rango di mera descrizione di rapporti puramente familiari, alla luce di quanto si è visto circa l'inestricabile intrecciarsi dei legami di sangue con i rapporti mafiosi che caratterizzava il contesto familiare dei PELLE.

Così come non è possibile minimizzare i commenti dei tre fratelli alla notizia della presumibile intenzione del dipendente SCALIA di abbandonare l'impresa di famiglia (poco importa se si trattasse dell’AZZURRA COSTRUZIONI o della SANTA VENERA, poiché sono gli stessi fratelli PELLE a parlare di costui come un proprio dipendente), e ciò perché costoro non si limitano - come vorrebbe prospettare la difesa - a manifestare la certezza che costui non avrebbe trovato lavoro presso altre ditte, ma si prefiggono di esercitare pressioni su eventuali persone interessate ad assumere lo SCALIA, allo scopo di far valere il proprio nome per indurle a cambiare idea (*“PELLE G.:*

se va da un'altra parte a lavorare, chi è, è che va dove va, lo chiamiamo e gli diciamo tu ti prendi l'operaio nostro? PELLE D.:

non prende a nessuno...PELLE G.: e chi se lo prende... PELLE S.: ‘sto pezzo di cornuto di SCALIA, sai che succede...mi spavento, non me pe...).

Certo, non è su questa conversazione che si regge la prova della contestazione associativa, e tuttavia essa appare comunque significativa della consapevolezza dei tre fratelli dell'alone di intimidazione che circondava la famiglia e che, all'occorrenza, poteva essere fatto valere, allo scopo di preservare il prestigio familiare da iniziative che avrebbero potuto metterlo in discussione.

Va quindi confermata l'affermazione della responsabilità di Domenico e Sebastiano PELLE, per il delitto associativo.

PELLE Antonio cl. '87

Il fatto che egli si sia prestato a risultare intestatario dell'AZZURRA COSTRUZIONI, potrebbe non essere sufficiente per affermarne l'intraneità al sodalizio, se oltre a tale condotta e al fatto di essere figlio del capo – cosca (circostanza che, come si è visto, non è indifferente a fini indiziari), non risultassero altre, variegata circostanze che dimostrano come egli mettesse a disposizione stabilmente il proprio contributo per il perseguimento degli scopi del gruppo criminale guidato dal padre.

Anzitutto, dalla più volte citata conversazione Giuseppe PELLE e il fratello Sebastiano del 26.2.2010 si evince con chiarezza come la disponibilità a fare da testa di legno per le iniziative imprenditoriali della cosca da parte di Antonino PELLE cl. '87 non si limitasse all'impresa di cui risultava titolare, ma abbracciava qualunque nuova attività il gruppo intendesse intraprendere, se è vero che lo zio Sebastiano spiega al fratello come deve essere prestabilita l'intestazione fittizia della programmata attività di vendita delle mozzarelle, indicando quale persona cui intestarla, appunto, Antonino PELLE cl. '87, senza che i due interlocutori si pongano neppure il problema di chiedere allo stesso il consenso a una simile operazione (*"Tu domani hai una cosa e fai...e hai queste cose...tuo figlio 'Ntoni ha queste cose, Angela in queste cose è con lui, fattura là. Allora, ognuno sono separati e 'Ntoni la prima cosa che deve fare è ...lui sta qua a Bovalino, lui si deve togliere la residenza da San Luca"*²...").

2

omissis...’Ntoni...allora...’Ntoni deve fare una ditta per la mozzarella a nome suo e si fanno la società tutti e due”).

Quanto, poi, alla disponibilità prestata dallo stesso giovane per incombenze affidategli dal padre, quale quella di riferire a tale “Roberto”, esperto nella costruzione di bunker, di recarsi immediatamente presso la loro abitazione per consigliare FICARA su come realizzarne uno, oppure quella di recarsi immediatamente da tale “Roberto” per cercare “Pierino” (Pietro NUCERA), al quale avrebbe dovuto comunicare l’ordine del capofamiglia di recarsi immediatamente a casa loro, perché doveva presentargli il “*compare Giovanni*”, non può aderirsi alla tesi riduttiva proposta dalla difesa, secondo cui si sarebbe trattato solo di mere incombenze familiari, rientranti nei rapporti tra padre e figlio.

Ciò, anzitutto, perché non può trascurarsi il significato della presenza di Antonio PELLE alle riunioni in cui – per come si è detto – veniva pianificata una vera e propria alleanza tra i due capi mafia, presenza che dimostra come egli venisse tenuto al corrente delle dinamiche più delicate della cosca; secondariamente, perché le stesse, specifiche incombenze che gli vennero affidate non erano le normali “commissioni” che un padre può chiedere al figlio, bensì compiti che riguardavano un favore da fare al neo alleato FICARA e l’attività di interferenza nella campagna elettorale in cui – come si dirà – il padre era attivamente impegnato in quel periodo, proprio in forza del suo dominio sul territorio.

La definitiva conferma della piena e attiva partecipazione di Antonino PELLE cl. ’87 alle attività della cosca è data, infine, dal ruolo da protagonista da lui svolto nella tentata estorsione ai danni di Peppe Bumbulottu, compiuta, come si è visto, con le tipiche modalità mafiose, pretendendo del tutto arbitrariamente da un imprenditore il pagamento del “pizzo”.

In tale operazione il figlio del boss si mostrò particolarmente immedesimato, non soltanto perché era colui che, insieme a MACRI’, faceva il resoconto dell’atteggiamento

inadempiente assunto dall'imprenditore, ma anche perché non esitò a sollecitare il padre ad adottare le opportune contromisure ritorsive (*"dobbiamo stringerlo...Si deve stringere Pà, se non si stringe questo qua non"*), riproponendosi anche di impadronirsi dell'autovettura Audi Q7 dell'imprenditore, proposito nel quale era frenato soltanto dalla consapevolezza dei procedimenti per misure di prevenzione che vedevano la famiglia coinvolta (*"Abbiamo la causa sennò mi prendevo la Q7..."*), e partecipando attivamente alla programmazione delle modalità violente con cui i tre si ripromettevano di ottenere la consegna della somma e di ripristinare il prestigio leso (*"No, questa volta gli meniamo...lo leghiamo in una mangiatoia ..."*).

Anche in questo caso, quindi, la condanna dell'imputato per il delitto associativo va confermata.

La vicenda relativa alle consultazioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria per l'anno 2010. Rapporti tra la la cosca PELLE e i politici locali (c.d. Operazione "REALE III")

Sempre sulla base delle conversazioni tra presenti registrate nel Febbraio, Marzo e Aprile 2010 all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe, il giudice di primo grado ritiene di trarre uno spaccato dei rapporti fra la 'ndrangheta e la politica, evidenziando, anzitutto, come PELLE Giuseppe, nel corso di due conversazioni (la prima del 14.03.10, con MANTI Antonio, MARVELLI Aldo Domenico e MARVELLI Paolo; la seconda del 27.03.10, con VERSACI Mario e un soggetto presentatosi come il genero di NUCERA Pietro Antonio), affermasse che la 'ndrangheta avrebbe dovuto agire in maniera unitaria, in occasione delle consultazioni elettorali future, sostenendo un ristretto numero di candidati, al dichiarato fine di non disperdere voti.

La sentenza impugnata rileva, poi, che, in occasione delle consultazioni amministrative (regionali e comunali) tenutesi in Calabria nella Primavera del 2010, diversi candidati si erano

recati al cospetto di PELLE Giuseppe, chiedendogli sostegno e promettendo, in cambio, favori di vario tipo, e che gli associati promettevano appoggio a tutti, salvo poi decidere quale fosse il voto più conveniente per l'organizzazione.

Alcuni degli imputati coinvolti nell'operazione denominata *REALE III* sono stati ritenuti responsabili del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, altri soltanto del delitto di corruzione elettorale aggravata dall'art. 7 L. 203/91, e uno di costoro, MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio, di entrambe le fattispecie delittuose.

Il delitto associativo contestato a NUCERA Pietro Antonio, VERSACI Mario e IARIA Filippo.

Il materiale probatorio è rappresentato, anche in questo caso, dal contenuto delle conversazioni tra presenti registrate all'interno dell'abitazione di Giuseppe PELLE.

Il NUCERA e il VERSACI sono stati condannati quali partecipi della cosca PELLE nell'ambito dell'attività politico - elettorale del sodalizio, e più specificamente perché il primo si sarebbe proposto quale candidato di riferimento della cosca, in occasione delle elezioni per il Consiglio Regionale del 2010, e avrebbe anche messo a disposizione le proprie competenze sanitarie, anche per la cura di latitanti, mentre il secondo avrebbe partecipato alle riunioni in cui venivano delineate le strategie elettorali del gruppo criminale.

Poiché la posizione processuale del VERSACI è strettamente dipendente a quella del NUCERA, appare opportuno trattare per prima quella di quest'ultimo.

NUCERA Pietro Antonio.

La sua posizione viene analizzata da pag. 130 a pag. 148 della sentenza impugnata.

Il giudice di primo grado prende le mosse dalla conversazione del 13.03.10 tra FICARA Giovanni, PELLE Giuseppe, ZAPPALA' Giovanni e PANGALLO Francesco, avente a oggetto discussioni relative alle elezioni comunali e regionali che si sarebbero tenute in data 28 e 29 marzo 2010, nella quale PELLE indica a FICARA il nominativo di NUCERA, medico impiegato presso l'ospedale di Melito di Porto Salvo, quale candidato da lui sostenuto e soggetto sempre a disposizione per la cura dei latitanti, grazie alla sua professione e anche alle sue conoscenze con altri medici. Si registrano, poi, le fasi in cui PELLE dice al figlio Antonio di andare a chiamare il predetto NUCERA, indicandolo con l'appellativo di "Pierino", per presentarlo al FICARA, anche se l'incontro non avviene, perché lo stesso NUCERA non viene trovato nel luogo ove il PELLE riteneva che in quel momento si trovasse.

FICARA precisava a PELLE che si sarebbe adoperato per convogliare tutti i voti dei suoi familiari e conoscenti a favore di NUCERA, non avendo la cosca di sua appartenenza preso accordi con altri candidati, e aggiungeva che, se altri soggetti avessero chiesto appoggio nella raccolta dei voti, avrebbe finto di fornire loro il proprio sostegno, mentre avrebbe appoggiato il NUCERA. Il PELLE assicurava al suo interlocutore che avrebbe spiegato all'odierno imputato che avrebbe dovuto mettersi "a disposizione" della cosca FICARA come era stato sempre "a disposizione" della sua famiglia, pena la "rottura" con il gruppo di cui era a capo.

Il giudice sottolinea che il contributo che NUCERA avrebbe potuto dare al rafforzamento della cosca, qualora tra l'altro fosse stato eletto, è dimostrato dall'affermazione finale resa da PELLE (*"se tu vai alla regione se tu sei là, qualsiasi cosa che..."*).

PELLE chiedeva a IARIA Filippo, nel frattempo entrato nell'abitazione, di riferire a NUCERA di mettersi "a disposizione" della cosca FICARA, nel senso che, qualora "*compare Gianni*", o un soggetto a lui vicino, avesse avuto necessità di qualche cosa

o si fosse recato presso l'ospedale di Melito P.S., il NUCERA avrebbe dovuto dimostrarsi pronto a fornire il suo aiuto per ogni evenienza, così come avrebbe fatto per PELLE e per la sua famiglia.

Il dialogo tra FICARA e PELLE proseguiva sulle prospettive di voti che si sarebbero potuti raccogliere e sulle modalità della campagna elettorale in favore del NUCERA, e in tale contesto PELLE raccomandava al suo interlocutore di non andare a ricercare voti per il NUCERA nei luoghi di predominio di altra cosche e, in particolare, in quelli dominati dalla famiglia dei LABATE (*"Ti mangiu"*) situati al confine con il territorio di competenza della famiglia LATELLA – FICARA (*"Voi... gli dovete dire solo questo "...non sgarriamo con la famiglia dei TI MANGIU..."*).

La discussione avente ad oggetto la candidatura di NUCERA Pietro Antonio proseguiva nel corso della successiva conversazione del 20.3.2010 (conversanti IARIA Filippo, PELLE Giuseppe, FICARA Giovanni e BILLARI Costantino Carmelo) durante la quale FICARA e BILLARI riferivano a PELLE di aver provveduto a consegnare i volantini elettorali alle persone di propria conoscenza.

FICARA Giovanni, evidenziando di avere raccolto almeno settanta voti, si mostrava molto fiducioso sulla sua elezione, mentre il BILLARI confermava che la cosca cui appartenevano non si era impegnata con altri candidati (*"No, noi impegni non ne abbiamo..."*);

Nella conversazione del 27.3.2010, in cui erano conversanti VERSACI Mario, PELLE Giuseppe ed un altro soggetto non identificato, presentato come il genero di NUCERA Pietro Antonio, VERSACI Mario spiegava a PELLE di essere stato rassicurato dal *"Ciangiolo"* circa il suo appoggio politico al NUCERA e lo esortava ad appoggiarli poiché, se non si fossero vinte le elezioni per la differenza di poche adesioni, sarebbe stata una beffa.

PELLE Giuseppe, a questo punto, riferiva di essersi già messo in contatto con un numero consistente di persone per cercare di raccogliere voti a favore di *"Pierino"*.

VERSACI sottolineava di avere consigliato al candidato di non recarsi in questi giorni a casa di un appartenente alla *'ndrangheta* (*"Si no, ma gliel'ho detto anche io, lascia stare, stai lontano perlomeno in questi giorni"*).

PELLE si esprimeva sui possibili esiti delle votazioni e riferiva di essersi interessato anche personalmente nella distribuzione dei volantini elettorali, lamentandosi, nel contempo, per lo scarso impegno profuso dal NUCERA nella campagna elettorale.

Nel corso del successivo dialogo del 2.4.2010 (conversanti PELLE Giuseppe, NUCERA Domenico, la moglie MAISANO DORIANA, NUCERA RAFFAELE e MACRI' GIORGIO NUCERA DOMENICO) si discuteva dei risultati delle consultazioni elettorali tenutesi qualche giorno prima e dell'insuccesso politico di NUCERA, che PELLE attribuiva soprattutto al deludente risultato ottenuto dal NUCERA nella zona di Melito Porto Salvo, dove svolgeva la propria attività lavorativa, a causa dei suoi scarsi contatti con l'elettorato e della sua incapacità di offrire contropartite agli elettori.

Sulla base di tali elementi, il giudice ha considerato raggiunta la prova della partecipazione del NUCERA alla cosca PELLE, mettendo in rilievo come PELLE lo indicasse quale candidato da votare e ne descrivesse le prestazioni che era in grado di fornire, anche con riferimento alla cura dei latitanti, e cercasse di ampliarne la base elettorale, attraverso l'aiuto di boss come il FICARA, e come lo stesso PELLE garantiva a FICARA che il NUCERA si sarebbe messo a disposizione anche nei suoi confronti, così come faceva con la sua famiglia.

Il primo giudice non attribuisce rilievo alla mancata elezione del NUCERA, al modesto numero di voti da lui ottenuti nelle zone di "influenza" della famiglia Pelle (2 voti a Natile di Careri, 5 voti a Platì e 18 voti a Bovalino) e alla manifestazione

da parte del capocosca di disponibilità anche verso altri candidati (cfr. Santi Zappalà o Liliana Aiello), precisando che l'effettivo conseguimento del risultato elettorale rappresenta solo un *quid pluris* che non incide sulla partecipazione al sodalizio da parte del candidato.

Nega importanza alla difese formulate dall'imputato nel proprio interrogatorio di garanzia e sottolinea che la circostanza che nel periodo in questione egli non si sia mai recato presso l'abitazione del Pelle non si risolve in un dato a lui favorevole poiché, per come emerge dalle stesse conversazioni captate, la particolare cautela gli era stata consigliata dallo stesso Versaci, nel timore che gli incontri potessero destare sospetti (*"Si no, ma gliel'ho detto anche io, lascia stare, stai lontano perlomeno in questi giorni"*).

Infine, considera irrilevante anche la sentenza del 7.6.2011 (dep. il 6.7.2011) con cui la Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame, relativa alla posizione dell'imputato prodotto dalla difesa del NUCERA, osservando che si tratta di fasi diverse.

La decisione impugnata va riformata, non essendo stata raggiunta la prova della colpevolezza del NUCERA, oltre ogni ragionevole dubbio.

E' indubbio che egli sia stato sponsorizzato da Giuseppe PELLE, nel 2010, nella corsa al seggio di consigliere regionale, tale circostanza risultando pacificamente dal compendio indiziario, così come non si può dubitare che il NUCERA fosse pienamente consapevole di tale appoggio e che anzi, verosimilmente, lo avesse spregiudicatamente richiesto al capo cosca (di cui naturalmente conosceva la caratura criminale e la conseguente capacità di influenza politica), sia perché non è logicamente credibile che della sponsorizzazione il candidato fosse all'oscuro, sia perché lo stesso coimputato Mario VERSACI, come si vedrà nel prosieguo, ha riferito di essersi

recato a casa di PELLE in compagnia del genero di NUCERA, per perorare la causa di quest'ultimo.

Ciò, tuttavia, non è sufficiente per affermare che egli fosse partecipe della cosca PELLE, ossia che avesse consapevolmente aderito agli scopi della consorteria e che si fosse messo stabilmente a disposizione per la realizzazione degli stessi.

Al fine di meglio esporre le valutazioni del collegio, è opportuno partire dalle motivazioni con cui la citata sentenza del 7.6.2011 (dep. il 6.7.2011) della Corte di Cassazione – accogliendo gran parte degli argomenti difensivi, che sono stati riproposti in questa sede - ha annullato l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, e ciò perché, se è vero che la stessa non impone un vincolo alla valutazione nella fase di merito, non può tuttavia omettersi di rilevare che essa è intervenuta su un quadro indiziario che è rimasto sostanzialmente identico anche nella fase del giudizio di merito, e che le motivazioni poste a sostegno di tale decisione (che al momento della pronuncia di primo grado non erano ancora note) appaiono del tutto condivisibili e tali da imporre l'assoluzione dell'imputato, per non aver commesso il fatto.

La pronuncia della Cassazione muove dall'enunciazione del concetto di messa a disposizione, quale espressione dell'*affectio societatis*, chiarendo che essa “...*deve rivolgersi incondizionatamente al sodalizio ed essere di natura ed ampiezza tale da dimostrare l'adesione permanente e volontaria ad esso per ogni fine illecito suo proprio. La "messa a disposizione" rilevante ai fini della prova dell'adesione all'associazione mafiosa non può risolversi perciò nella mera disponibilità eventualmente manifestata nei confronti di singoli associati, a servizio di loro interessi particolari, ne' con la promessa, e neppure con la prestazione, di contributi a specifiche attività, che, pur indirettamente funzionali alla vita dell'associazione, si risolvano in apporti delimitati, nel tempo e quanto a soggetti e oggetto cui sono rivolti.*

Precisa ulteriormente che *“Quello che certamente non può ammettersi è dunque che la mera promessa di contributi esterni sia ricondotta, mancando la prova della loro rilevanza causale, ad un'ipotesi di partecipazione, surrogandosi il difetto di prova all'affectio societatis con l'equivoca evocazione di una manifestata disponibilità verso taluni associati, seppure di livello apicale.*

Muovendo da queste premesse, la pronuncia si addentra nell'analisi degli elementi di prova raccolti a carico del NUCERA, dai quali desume che il quadro indiziario non permette di attribuire all'odierno appellante una contestazione di partecipazione all'associazione, mettendo in rilievo le carenze nel costruito accusatorio, sia con riferimento ai risultati elettorali del tutto irrisori conseguiti dal NUCERA nelle zone di influenza della cosca PELLE, sia con riguardo alla insussistenza di rapporti che andassero oltre la figura di Giuseppe PELLE, per abbracciare l'intero sodalizio criminoso, sia, infine, per quanto concerne l'assenza di elementi che dimostrino che egli abbia aderito alle richieste di disponibilità di cui il PELLE riferiva al FICARA, nei colloqui intercettati.

Partendo da quest'ultimo aspetto, osserva il collegio che la posizione processuale di NUCERA si caratterizza, nell'odierno procedimento, per il fatto che egli non compare in alcuna circostanza sul proscenio probatorio, in quanto non viene mai intercettato direttamente né ripreso mentre entra in casa di Giuseppe PELLE o in qualsiasi altro episodio rilevante per le indagini.

Dunque, gli elementi a suo carico sono costituiti esclusivamente dalle dichiarazioni etero accusatorie captate tra gli altri conversanti, le quali dimostrano certamente che il PELLE si impegnava per raccogliere voti e per organizzare la campagna elettorale del NUCERA, ma non valgono a dare prova che quest'ultimo si fosse messo a disposizione della cosca per qualsiasi esigenza e, in particolare, per la cura dei latitanti.

Su quest'ultimo punto, infatti, la tesi accusatoria può contare soltanto sulle parole pronunciate da Giuseppe PELLE, che non appaiono sufficienti, per un duplice ordine di ragioni.

Anzitutto perché, nel contesto di una totale assenza di prove circa l'esistenza di rapporti tra NUCERA e altri adepti della cosca PELLE, esattamente rimarcata nel provvedimento della Cassazione (*"Nulla, in particolare, dimostra un impegno, per il passato, del NUCERA alla realizzazione del programma del sodalizio mafioso, e neppure risultano pregressi suoi collegamenti di sorta con altri associati, diversi da PELLE Giuseppe"*), lo stesso capo cosca non indica il NUCERA come un adepto della cosca, bensì come un amico personale, la cui disponibilità viene richiesta proprio in forza di tale rapporto amicale, tanto da prospettare l'evenienza di una rottura di tale amicizia, qualora egli non avesse aderito a detta richiesta.

Al riguardo, la Cassazione sottolinea che *"...nessuna spiegazione risulta data alla evidente peculiarità della posizione del NUCERA che emerge dalla frase richiamata dalla difesa (e riportata nel provvedimento impugnato) in base alla quale costui avrebbe potuto permettersi di disobbedire al capo del sodalizio senz'altra punizione che la rottura del personale rapporto intrattenuto con lui."*

Secondariamente, nella pronuncia del Supremo Collegio si mette in rilievo che *Le frasi cui l'ordinanza impugnata riconnette la dimostrazione della generica disponibilità del NUCERA per il futuro (pp. 22-23) appaiono quindi - secondo quanto riportato (pp. 6-7) - pronunziate dal Pelle all'atto di assicurare "a Ficara che avrebbe parlato con il candidato NUCERA per fargli ben comprendere che avrebbe dovuto essere disposizione":*

che Giuseppe Pelle le abbia dette al NUCERA e, soprattutto, che questi abbia stretto un accordo in tal senso, non emerge da nessuno dei dati richiamati. L'affermazione che vi era stata, da parte del NUCERA, quella "manifestazione d'impegno con cui l'affiliato mette a disposizione

del sodalizio le proprie energie", risulta perciò priva di base fattuale.

Il riferimento fatto dalla cassazione è a quei passaggi nei quali PELLE intende assicurare Giovanni FICARA circa l'affidabilità del candidato che gli sta proponendo di appoggiare, facendogli presente che spiegherà all'odierno imputato che dovrà mettersi "a disposizione" della cosca FICARA come era stato sempre "a disposizione" della sua famiglia (*io vi dico una cosa, io parlo con.... all'ultimo che poi che si decide e stop, ... incompr... "senti che ti dico... Vedi che io quello che posso fare lo faccio per te... tu ti sei comportato sempre bene, a livello di Melito cose, sei stato sempre a disposizione, però ...incompr... a disposizione come fai con me! non devono venire da me, vengono direttamente da te, mettiti a disposizione, quello che puoi fare lo fai, se tu vai alla regione se tu sei là, qualsiasi cosa che...se tu non la puoi fare una cosa, spiega e dici "io non la posso fare per questo, questo e questo dobbiamo far passare un po' di tempo per farla..." gli ho detto io, "tu devi parlare chiaro... con questi che ti dico io, poi con gli altri fai quello che vuoi, compà però con gli amici miei devi parlare chiaro, perché se no rompi con me, e no..."*).

Dunque, la Suprema Corte non ritiene che dalle sole parole di Giuseppe PELLE possa trarsi la prova che NUCERA si fosse impegnato a mettersi a disposizione della cosca PELLE e di quella del FICARA.

Questo collegio condivide pienamente tali conclusioni.

Sotto questo profilo, corre l'obbligo di rimarcare la peculiarità che contraddistingue le dichiarazioni con cui Giuseppe PELLE chiama in causa la presunta disponibilità di NUCERA.

Essa risiede nel fatto che non si tratta, in questo caso, di notizie storiche su fatti avvenuti, bensì delle assicurazioni che il capo cosca fornisce a Giovanni FICARA per evidenziare l'affidabilità del candidato per il quale sta chiedendogli un appoggio elettorale, con la conseguenza che esse vanno valutate con particolare cautela, verificando che vi siano elementi di fatto

che permettano di affermare che il NUCERA si era adeguato a quelle richieste di disponibilità.

Il quadro indiziario non offre siffatti dati di conferma, ma, semmai, contiene alcune circostanze che rendono dubbia una simile ipotesi.

Anzitutto, come si è già avuto modo di precisare, in questa vicenda PELLE si atteggia come un personaggio particolarmente spregiudicato sul piano politico, il quale approfitta della propria posizione di influenza mafiosa per elargire promesse di sostegno elettorale a numerosi candidati in concorrenza tra loro, ragion per cui non è inverosimile ipotizzare che egli intendesse in qualche misura enfatizzare la disponibilità del medico agli occhi del FICARA, anche al di là della verifica circa l'atteggiamento effettivo dell'interessato.

Sotto altro profilo, non va trascurato che, di fatto, NUCERA non risulta aver mai avuto alcun contatto diretto con PELLE e, tantomeno, con FICARA, al quale non poté essere presentato, perché non rintracciato allorquando Giuseppe PELLE lo aveva mandato a chiamare.

L'argomento logico utilizzato dal giudice di primo grado, secondo cui la mancata presentazione si spiegherebbe con l'invito alla cautela rivoltagli da Mario VERSACI, è stato ricondotto nel suo esatto significato logico dalla pronuncia della Cassazione, ove si legge che *È vero che la mancata presentazione poteva essere ambigua; ma il dubbio sul significato di un fatto non può essere risolto dal giudice del merito in senso sfavorevole all'imputato salvo che non fornisca puntuale giustificazione dell'impossibilità di seguire una spiegazione alternativa a lui favorevole alla luce dell'univoco tenore di tutti gli ulteriori elementi acquisiti.*

Infine, a porre seriamente in dubbio che NUCERA fosse un adepto della consorteria e, quindi, una persona in grado di garantire una tale assoluta fedeltà verso il perseguimento dei relativi fini illeciti da spingere il capo cosca a sostenerne con forza e particolare impegno la corsa al seggio di consigliere

regionale vi è il dato – indiscutibile nella sua realtà storica – del numero di voti assolutamente irrisorio conseguito dal NUCERA nelle aree di influenza della cosca (2 voti a Natile di Careri, 5 voti a Platì e 18 voti a Bovalino), dato segnalato negli scritti difensivi e rimarcato con particolare rilievo dalla Cassazione, laddove segnala che *“...proprio a San Luca e nei paesi "dominati" dalla famiglia Pelle, il NUCERA aveva avuto una manciata di voti così esigua da far escludere persino che lo avessero votato gli stessi congiunti di Pelle Giuseppe, men che meno tutti gli adepti della "famiglia" mafiosa Pelle.*

L'argomento utilizzato in proposito dal giudice di primo grado, secondo cui l'effettivo conseguimento del risultato elettorale rappresenta solo un *quid pluris*, che non incide sulla partecipazione al sodalizio da parte del candidato, appare il frutto di una valutazione meramente astratta, che si limita a formulare un'affermazione in sé esatta, ma che trascura totalmente di considerare l'influenza del risultato negativo sul compendio indiziario.

Detto in altri termini, il problema non è quello di escludere che il sostegno elettorale vi sia stato, pur se non ha portato al risultato auspicato, bensì quello di verificare se un simile risultato in zone pacificamente dominate da una potente cosca mafiosa non sia il segno di un sopravvenuto disimpegno, che potrebbe essere stato ispirato o dalla presa di coscienza delle esigue possibilità del candidato, o dalla scarsa fiducia sulla adesione di quest'ultimo alle strategie e agli obiettivi dell'associazione mafiosa.

Certamente, si tratta di un dato che non può essere trascurato e che contribuisce ad alimentare il dubbio che da parte di NUCERA vi fosse stata un'effettiva adesione al sodalizio.

Del resto, che alla vigilia delle elezioni vi fosse stato un raffreddamento dell'impegno elettorale di Giuseppe PELLE è testimoniato dal contenuto dell'intercettazione del 5 marzo 2010, nella quale il capo – mafia colloquiava con Giorgio MACRI' e

Raffaele NUCERA: i tre esprimevano tutte le loro perplessità sulle chances elettorali del candidato "Pierino".

In particolare, PELLE manifestava la propria sfiducia (*"Anzi vi dico che ci sono certi che non lo votano proprio, e votano per gli altri...Non va Pierino..non va perché ci sono altri più potenti di lui..."*), ribadendo che la debolezza di Pietro NUCERA derivava dal non potere offrire aiuto agli elettori in cambio delle preferenze (*"Ma poi sapete che è compare, sapete che è compare? Se voi come politico vi presentate in un posto, e date le possibilità, date spiegazioni di ... dimostrate una cosa, di un aiuto, che voi potete dare..."*) e alludendo alle promesse ben più concrete fatte pochi giorni prima da altri candidati (*"Voi parlate con certi politici compare, che vengono qua per portarsi, dicono se vi ... e vi dicono: vedete quello ce l'ho nelle mani, se c'è bisogno di una cosa, o ... vedete che è a disposizione, anzi volete che ve lo chiamo? ... no lasciatelo stare, però compare, sono vere le cose che si dicono!"*).

Il capo mafia spiegava che il candidato avrebbe potuto essere favorito esclusivamente da persone nell'ambito ospedaliero (*"Perché ha le sue amicizie, ma arrivare a livello di queste cose compare, loro possono vedere a livello dell'ospedale, a livello ...incompr... altre amicizie di aiuto non ne ha, le persone..."*) e di seguito (*"...Non hanno bisogno di lui, perché dice se non vado a Melito, vado a Reggio, vado a Locri, vado da un'altra parte, ad un amico lo trovo!"*).

Peraltro, da diversi passaggi del dialogo si evince che il maggiore rimprovero che i tre conversanti muovono al NUCERA è quello di essersi poco impegnato nella campagna elettorale, perché non abbastanza incentivato a causa della sua ottima posizione economica (MACRI' G. *"Compare Peppe, Pierino prende uno stipendiuni al mese... NUCERA R.: Lui prende cinquemila euro al mese..."*) e perché distratto da altro genere di interessi (MACRI' *"...cambia macchina di sessanta, ottantamila euro, le persone pensate che non le vedono queste cose?... Ora invece di fare politica, se ne è andato in Slovacchia e si è portato*

una macchina di settantamila euro, è mancato 10 giorni qua. NUCERA R.: SE ne è andato femmine, femmine”).

Alla luce di tali considerazioni, ritiene il collegio che gli elementi raccolti permettano di considerare provato soltanto che il NUCERA venne appoggiato dal Giuseppe PELLE, quantomeno fino a un certo punto, e che egli era ben consapevole dell'appoggio del capo cosca, ma non valgono a confermare la tesi accusatoria secondo cui si sia effettivamente messo a disposizione del sodalizio mafioso, e neppure che abbia apportato un contributo causale al rafforzamento dello stesso, soprattutto alla luce del presumibile disimpegno da parte dell'esponente di vertice del gruppo e dall'esiguo numero di voti ottenuti nel territorio dominato dalla famiglia PELLE.

VERSACI Mario

La posizione di questo imputato viene esaminata da pag. 158 a pag. 166 della sentenza di primo grado.

L'accusa a carico di VERSACI Mario si fonda sul dialogo del 27.03.2010 tra PELLE Giuseppe, VERSACI Mario ed un soggetto, non identificato, presentato come il genero di NUCERA Pietro Antonio (*“Il genero del dottore....di Pierino, si”*) avente ad oggetto la candidatura alle elezioni regionali di quest'ultimo.

Il giudice indica i numerosi elementi utilizzati per identificare il VERSACI come uno dei dialoganti.

Nel corso del dialogo PELLE Giuseppe, affrontando il problema dell'esorbitante dispersione di voti causata dalle incomprensioni scaturite tra le varie “famiglie”, sosteneva che per il Consiglio Regionale l'organizzazione avrebbe dovuto appoggiare solo determinati candidati, scelti fra appartenenti ai diversi mandamenti dell'organizzazione e che, una volta che i candidati avessero ottenuto la fiducia dell'organizzazione, sarebbero stati appoggiati per le elezioni politiche.

Le dichiarazioni di PELLE trovavano il pieno assenso degli altri interlocutori.

L'utilizzo del pronome "noi" da parte di PELLE viene considerato indicatore dell'appartenenza di tutti i conversanti alla organizzazione unitaria 'ndrangheta, suddivisa nei mandamenti, e idoneo a smentire le affermazioni rese dal VERSACI nel corso dell'interrogatorio di garanzia, durante il quale aveva dichiarato di non avere alcun rapporto con PELLE Giuseppe (*"nessun rapporto ho con lui e la sua famiglia"*), presso la cui abitazione si era recato solo in quella circostanza, perché il NUCERA gli aveva chiesto la cortesia di accompagnare il genero.

Nel prosieguo della conversazione, VERSACI, utilizzando il plurale, evidenziava che per i politici l'appoggio della 'ndrangheta era assolutamente fondamentale. Quindi ribadiva le conclusioni espresse in precedenza dal PELLE e il genero di NUCERA Pietro Antonio e specificava che il candidato da loro sostenuto è stato sempre il primo eletto.

PELLE faceva poi riferimento all'appoggio richiesto a FICARA Giovanni, in qualità di rappresentante della omonima cosca, nel corso del più volte citato dialogo del 13.03.10, a conferma del fatto, secondo il primo giudice, che egli dava per scontato di avere di fronte un interlocutore consapevole delle problematiche della cosca di appartenenza e dei suoi tentativi di risolverli tramite il ricorso all'aiuto di rappresentanti di altre famiglie (FICARA).

Viene ancora sottolineato che VERSACI, nel corso del dialogo, gli avesse rivelato di avere consigliato il NUCERA che non sarebbe stato opportuno farsi vedere in compagnia di certi personaggi (*"gliel'ho detto anche io, lascia stare, stai lontano"*), quantomeno (*"perlomeno"*) in prossimità delle elezioni (*"in questi giorni"*).

Alla successiva richiesta di informazioni sull'andamento della campagna elettorale nei paesi vicini da parte di PELLE, VERSACI rispondeva che la raccolta di voti ad Africo era difficile, perché la maggior parte della popolazione agiva in maniera autonoma e non in modo unitario, mentre si

mostrava ottimista per il risultato che si sarebbe potuto raggiungere a Brancaleone.

I conversanti, quindi, in qualità di portatori di un comune progetto politico, facevano pronostici sul quantitativo di voti necessario in alcuni paesi (Bova) per la vittoria del NUCERA:

PELLE, lasciando trasparire ancora una volta l'organicità di NUCERA in qualità di candidato della cosca, aggiungeva di avere interessato MAISANO Filiberto, (soggetto coinvolto nel procedimento "Armonia" e, successivamente, sottoposto a fermo nella Operazione "CRIMINE", quale capoluogo di Palizzi) della raccolta di voti a favore di quest'ultimo nella zona di Palizzi.

Dal canto suo, VERSACI partecipava attivamente alle notizie fornitegli da PELLE, dimostrando di conoscere il MAISANO, facendone il nome del figlio ("*compare Filiberto di Palizzi*"), nonostante avesse dichiarato il contrario nel corso dell'interrogatorio di garanzia e nel corso dell'esame del 3.5.11.

Inoltre, dichiarando di essersi incontrato con appartenenti alla famiglia degli IAMONTE di Melito P.S, VERSACI – secondo il primo giudice - si mostrava vicino ad un'altra organizzazione criminosa operante sul versante jonico della provincia di Reggio Calabria (anche su questo punto il VERSACI, nel corso dell'esame del 3.5.11, non è stato in grado di fornire una lettura del dialogo in senso a lui favorevole).

A causa della scarsa propensione di NUCERA a recarsi nei piccoli centri per dialogare con le persone, PELLE ordinava ai suoi interlocutori di portare avanti la campagna elettorale nei paesi di Delianuova, Santa Cristina, Scido ed altri, anche in mancanza del candidato della cosca, e otteneva risposta da VERSACI in senso affermativo.

Sulla base di tali elementi, è stata affermata la responsabilità del VERSACI.

- - - - -

La posizione processuale del VERSACI è strettamente legata a quella del NUCERA e priva anch'essa di un compendio indiziario idoneo a giustificare la conferma della condanna.

Sebbene, in questo caso, l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva respinto l'impugnazione avverso l'ordinanza di custodia cautelare sia stata confermata dalla Cassazione, questo collegio ritiene che un più approfondito esame nel merito delle accuse conduca alla conclusione che manca, anche in questo caso, la prova che il VERSACI si sia messo a disposizione della cosca PELLE, apportando quel contributo dinamico e stabile che costituisce l'essenza del reato di partecipazione ad associazione mafiosa.

Anzitutto, occorre partire dal dato – pur non decisivo ma assai significativo – che gli elementi a suo carico si traggono da una sola conversazione, intercettata il 27.3.2010 tra lo stesso VERSACI, il genero di NUCERA e il boss Giuseppe PELLE, all'interno dell'abitazione di quest'ultimo.

Il fatto che si tratti di questo solo colloquio implica che la ricerca di elementi confermativi della stabile disponibilità del VERSACE nei confronti del sodalizio debba essere particolarmente accurata e rigorosa.

La tesi dell'accusa accolta dal primo giudice – in estrema sintesi – è quella secondo cui il contributo dato dall'imputato alla cosca si sarebbe esplicitato attraverso l'impegno nella ricerca di voti per il candidato prescelto dall'associazione, con l'osservanza degli specifici ordini impartitigli dal PELLE, in un contesto di rapporti con il capo mafia che rivelerebbero l'unità di intenti e la comune appartenenza all'associazione, per come dimostrerebbero i riferimenti all'importanza che entrambi gli interlocutori rivestivano per i politici, dall'adesione espressa dal VERSACI alla strategia elettorale esternata dal boss, dai riferimenti a contatti avuti dallo stesso VERSACI con altri personaggi della criminalità locale, nonché, infine, dalla stessa argomentazione logica per cui, se non si fosse trattato di un

associato, il VERSACI non sarebbe stato ammesso a una riunione con il capo mafia.

Si ritiene opportuno partire da quest'ultimo argomento, per evidenziare come non sia calzante il parallelo con quella sorta di procedimento disciplinare che era stato iniziato all'interno della 'ndrangheta nei confronti di un esponente che si era permesso di portare con sé ad un summit un personaggio estraneo all'organizzazione (pagg. 165 e 166 della pronuncia appellata). Ponendo sullo stesso piano i due episodi, il giudice di primo grado appare confondere i veri e propri summit di mafia con gli incontri che ciascun esponente – anche se in posizione apicale – si trova ad avere sovente con personaggi estranei all'organizzazione, nell'ambito di quell'attività di gestione degli interessi politici, economici ed affaristici che costituiscono espressione qualificante del controllo del territorio operato dalle cosche.

D'altro canto, a conferma del fatto che la mera presenza di VERSACE a casa di Giuseppe PELLE non possa costituire – di per sé – indizio di appartenenza alla cosca, va richiamata l'opportuna obiezione difensiva secondo cui non si spiegherebbe per quale ragione nessuna contestazione sia stata mossa nei confronti del genero di NUCERA, anch'egli partecipe al colloquio, e ancora – aggiunge la Corte – non si vede per quale ragione non sia stata contestata analoga ipotesi di reato nei confronti degli altri candidati coinvolti in questo procedimento che si recarono anch'essi a casa del boss.

Venendo al colloquio del 27.3.2010, si ritiene opportuno accogliere l'invito difensivo a una lettura unitaria e complessiva dell'intercettazione, alla stregua del quale i discorsi tra VERSACI e PELLE non sembrano affatto di tenore così univocamente mafioso.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, è certo che tra i due esistesse un rapporto di pregressa conoscenza e consuetudine, come risulta dalle fasi iniziali del colloquio, dedicate ad argomenti riguardanti la famiglia del

VERSACI (la sua autovettura BMX, quella del figlio, la farmacia della moglie) e altri questioni concernenti il PELLE (una vertenza per un immobile in eredità).

Tuttavia, ciò vale anche a dimostrare che prima di entrare nel merito della candidatura di NUCERA i discorsi tra i due avevano avuto ad oggetto questioni non attinenti all'associazione e, in genere, alla 'ndrangheta, bensì argomenti del tutto innocui, certamente non rivelatori di una comune appartenenza alla criminalità.

E anche le premesse del discorso sul tema elettorale si rivelano tali da rendere non così univoco il significato che il giudice attribuisce alle lagnanze di Giuseppe PELLE sulla frammentazione delle candidature e sulla necessità di una strategia più unitaria (*“la politica nostra è sbagliata...omissis..se noi eravamo una cosa più compatta compà, noi dovevamo fare una cosa, quanti possono andare? Da qua ...incompr...diciamo qua dalla jonica, quando raccogliete tutti i voti che avete, vanno tre persone per volta, altre tre vanno alla piana e sono sei, e vanno già sei per il Consiglio Regionale”*),

Infatti, tali osservazioni espresse dal boss vengono di seguito alle considerazioni generali che entrambi avevano fatto sulla scarsa qualità di alcuni politici regionali e sui danni che le scelte di questi avevano arrecato alla popolazione, nonché sul fatto che, comunque, l'azione politica portata avanti nell'ambito della Calabria era stata sempre a favore delle zone di Cosenza e Catanzaro, grazie a anche alla maggiore qualità dei rappresentanti di quelle zone, molto più attenti al benessere dei propri bacini elettorali, rispetto ai loro omologhi della provincia di Reggio.

In tale contesto, del tutto privo, fino a quel momento, di riferimenti di qualsiasi genere ad una condivisione, da parte del VERSACI, delle dinamiche della criminalità organizzata, le parole di Giuseppe PELLE e l'adesione espressa dal VERSACI, con l'aggiunta circa l'essenzialità delle figure di entrambi per gli interessi dei politici (*“Compare, sapete quale è il fatto? Che **noi** siamo due di quelli che hanno bisogno, di noi, perché noi siamo*

una "valvola di scarico", loro hanno bisogno di noi"), non necessariamente vanno intese come espressione di una strategia mafiosa, ben potendo essere interpretate come considerazioni generali sulla politica locale e su come superare quella situazione di handicap rispetto alle altre province calabresi.

Anche il riferimento alle famiglie fatto da VERSACI e valorizzato dal primo giudice come sintomo rivelatore del suo inserimento nell'ambiente della criminalità organizzata può invece essere letto come la lamentela per la scarsa unitarietà delle famiglie di sangue, che spesso non si mettono d'accordo per far convergere i propri voti verso lo stesso candidato. In tal senso sembra deporre il tenore dei passaggi in questione: *VERSACI: "...perché se è vero come è vero quello che dico io compà ogni famiglia, non c'è, non trovate mai, di trovare un accordo perché è capace che siamo cinque fratelli e due la vedono in un modo e tre in un altro (...) in cinque fratelli pure se hanno tre figlioli ciascuno, mannaia la miseria, in quella famiglia, voi vedete che trovate, che vanno per là, due vanno per là, due vanno per..."* *UOMO: Sì, perché non c'è l'accordo!* *VERSACI M.: poi, poi qual è la cosa che a me mi da fastidio compare, mi da fastidio la cosa che se poi succede un problema io per... incompr... ti do la vita vabbò, che tolgo a mio fratello ed è probabile che mi metto più avanti io, per mio nipote faccio la stessa cosa, e mio nipote fa lo stesso per me...poi in queste piccole cose...* *UOMO: incompr...* *PELLE G.: Ci perdiamo qua, compare.* *VERSACI M.: ...ci perdiamo, e questa è una pecca che hanno tutte le famiglie, tutte è una pecca questa.*

In questo dialogo risulta chiaro il riferimento alla famiglia di sangue, non a quella mafiosa, e nel prosieguo della discussione si continua a sottolineare la necessità che i voti delle singole famiglie non vengano dispersi, pena la irrilevanza degli stessi.

Resta da esaminare il nucleo centrale della contestazione mossa al VERSACI, cioè quello riguardante la

strategia elettorale che egli avrebbe concordato con Giuseppe PELLE, per sponsorizzare l'elezione di Pietro NUCERA.

E' indubbio che VERSACI si sia recato dal boss mafioso con lo specifico intendimento di sostenere il candidato NUCERA e ben consapevole del fatto che la capacità del PELLE di influire sull'elettorato locale non aveva altra matrice che la sua indiscutibile caratura mafiosa, rivelando così una notevole spregiudicatezza e mancanza di scrupoli morali.

Tuttavia, ciò non basta per affermare che egli si sia messo a disposizione della cosca per appoggiare la candidatura del personaggio da questa prescelto per i propri scopi politico – elettorali, poiché il contesto temporale e le stesse parole pronunciate in quella discussione portano a ritenere verosimile che il suo interesse fosse quello di perorare la causa dell'amico NUCERA, e non di arrecare vantaggio ad un gruppo criminoso con il quale non risultano altri rapporti di alcun genere.

In tal senso è significativo che il VERSACI si faccia accompagnare dal genero di NUCERA e che il discorso sulla candidatura di quest'ultimo venga introdotto dallo stesso VERSACI nella chiara veste di emissario del candidato che si reca dal boss per perorare il sostegno elettorale:

(“... niente con ... siccome che Pierino mi diceva che per il fatto, che il Ciangiolo qualche cosa fa ...incompr... millequattrocento voti lui ha detto che ce li ha presi ... millequattro, possono essere millecinque, può ... può essere pure che per là abbiamo quell'assetto ...incompr... mah, quelli al massimo questi sono, contati proprio quelli stretti stretti. Diceva lui se è possibile che poteva fare qualche altro piccolo ...incompr... noi possiamo vedere, sempre se si può racimolare qualche altra cosa. Perché lui infatti, infatti lui diceva, peccato mi ha detto, che rimaniamo fuori per poco, perché cento voti...”).

A tale brano di conversazione segue la parte del colloquio in cui i due interlocutori si soffermano sulle previsioni sul numero di voti che orientativamente il comune candidato potrebbe ottenere nelle varie circoscrizioni territoriali, e nel

contesto di questa parte del discorso fanno capolino i primi segni della insoddisfazione di Giuseppe PELLE per lo scarso impegno dimostrato dallo stesso NUCERA nel portare avanti la campagna elettorale.

Infatti, al VERSACI che, evidentemente consapevole di ciò, riferisce al boss di avere sollecitato il candidato a recarsi personalmente a cercare i voti, parlando con gli elettori (*“Vai parli”*), chiarendo il suo pensiero con un eloquente detto dialettale (*“Palumba muta non pot'esseri servuta”*), PELLE risponde dicendo *“Deve partire, deve partire il lavoro con la famiglia. lo gliel'ho detto più di una volta, a ...”*, trovando conferma alle sue recriminazioni nella replica di VERSACI secondo cui *“Lui qua poteva, poteva prendere mille voti, poteva prendere mille voti”*.

Successivamente, il PELLE torna ancora sull'argomento delle sollecitazioni a NUCERA ad impegnarsi maggiormente (*“Gli avevi detto andate (...) andate là...e parlate con Tonino, perché là, o quindici o venti o dieci sono sempre voti compa' che escono. Gli ho detto andate, passate da là e diteglielo, poi sono passati, se non sono passati, se lo hanno visto”* - pag. 11).

Prosegue ancora PELLE: *“Se non si gira compare, i voti non si prendono, se non si gira e non si va i voti non si prendono. Io...incompr...sapete qual'è il fatto? lo gliel'ho detto a Pierino, se fosse stato di San Luca... - pag. 12). Io ho parlato con uno...io avevo detto di Pierino, vedi là, uno non deve stufarsi di ...incompr... con la macchina. Perché se voglio trovarlo a uno devo andare domani, devo andare stasera, devo andare di mattina, a mezzanotte, pure a mezzanotte quando lo trovo, pag. 2).*

Fino a quando il boss esprime con chiarezza la propria insoddisfazione per lo scarso impegno di NUCERA, dicendo *“Un poco, vedete là, un poco alla leggera Pierino se l'è presa pure”*, ricevendone conferma dal VERSACI (*“Si se l'è presa”*) e aggiungendo *“Io gli avevo detto di andare a Delianuova e non sono andati”* (pag. 3).

Da quel momento i toni di rimprovero nei confronti del candidato si fanno più netti ed aspri, perché il boss mostra di recriminare soprattutto per il fatto che NUCERA sia rimasto sostanzialmente sordo alle continue sollecitazioni da lui stesso fattegli, rimproverandogli più volte di non essersi recato a cercare voti nei paesi di Scido, Santa Cristina, Delianuova, Taurianuova, e soprattutto di averlo, in qualche modo, preso in giro, fornendogli assicurazioni che lo avrebbe fatto (*“cento voti ci fanno, fate, andate, ora andiamo, domani andiamo, dopodomani andiamo, quell'altro domani andiamo, non sono andati ma...dovete andare, dovete camminare!”*).

Ora, se si leggono i brani di conversazione appena citati in relazione con la intercettazione del 5.3.2010 (già in parte esaminata con riguardo alla posizione del NUCERA), nella quale il PELLE aveva già manifestato la sua diffidenza verso le capacità e le possibilità elettorali di NUCERA, risulta ragionevole ipotizzare che la visita fatta da VERSACI al boss mafioso il 27 marzo – l'unica registrata dal servizio di intercettazione - avesse lo scopo non di pianificare la strategia elettorale della cosca (anche perché, come esattamente rilevato dalla difesa, ad un giorno dal voto i giochi erano in gran parte fatti, per cui vi era ormai pochissimo spazio per pianificare qualsiasi cosa), bensì un tentativo posto in atto dal VERSACI, quale amico e sostenitore del candidato e su richiesta di quest'ultimo, di scongiurare il possibile disimpegno da parte del boss mafioso, probabilmente perché la insoddisfazione di quest'ultimo era giunta all'orecchio del NUCERA e del suo *entourage* elettorale.

Tale disimpegno, tuttavia, era verosimilmente stato già deciso da PELLE, sebbene con la prudenza e la callidità dimostrata in tutta vicenda elettorale egli si sia guardato bene dal comunicarlo al VERSACI, limitandosi a fargli conoscere la propria delusione per il comportamento dell'amico.

Il fatto che il PELLE avesse scientemente deciso di togliere il proprio appoggio al candidato in precedenza da lui sostenuto è inequivocabilmente dimostrato dal fatto che, appena

due giorni dopo rispetto alla conversazione con VERSACI, nella quale egli aveva preventivato che il NUCERA avrebbe ottenuto a Bovalino, luogo di dimora del boss, almeno duecento voti (pagg. 6 e 7), le preferenze per il candidato risultarono appena 18.

Alla luce di questi elementi, ritiene la corte che la condotta certamente spregiudicata messa in atto dal VERSACI e consistita nell'aver perorato presso un personaggio di cui conosceva perfettamente la caratura mafiosa la candidatura del NUCERA non valga a integrare quel contributo stabile e dinamico agli scopi dell'associazione, necessario ai fini della configurabilità del reato contestato all'imputato, e che neppure vi sia stato un'efficienza causale della sua condotta, rispetto alla vita e agli scopi del sodalizio, stante la sostanziale inutilità del proprio intervento sulle scelte elettorali del boss Giuseppe PELLE.

Quanto al fatto che nell'attività di ricerca dei voti in favore del NUCERA egli si sia rivolto anche ad altri personaggi legati alla criminalità, quali tale CIANGOLO e componenti della famiglia IAMONTE di Melito Porto Salvo, si tratta di circostanze che certamente dimostrano la contiguità di costui ad ambienti malavitosi e possono eventualmente assumere rilievo ad altri fini, ma non valgono a dare prova della sua appartenenza alla cosca PELLE e neppure del suo inserimento organico all'interno della organizzazione denominata 'ndrangheta.

IARIA Filippo.

A diversa conclusione deve giungersi con riguardo a Filippo IARIA, la cui posizione, seppure anch'essa legata ai rapporti con il candidato NUCERA, presenta peculiari aspetti che inducono a ritenere provata la sua partecipazione al sodalizio mafioso.

La sua posizione viene esaminata da pag. 148 a pag. 158 della sentenza di primo grado, attraverso l'analisi delle conversazioni intercettate il 26.2.2010, il 2.3.2010 e il 13.3.2010.

Preliminarmente, pare opportuno affrontare le questioni su cui si è lungamente e analiticamente soffermato uno

dei difensori nell'atto di appello principale, in memorie successive e nella discussione finale, le quali riguardano la stessa partecipazione dello IARIA a due di tali conversazioni, quella del 26 febbraio e quella del 2 marzo.

Soprattutto, lo sforzo più intenso è stato profuso per la prima di dette conversazioni.

La tesi difensiva è che a quell'incontro all'interno dell'abitazione di Giuseppe PELLE, pacificamente avvenuto tra quest'ultimo e due personaggi rimasti ignoti, che in quella circostanza offrirono al boss di entrare in affari nel campo della rivendita di latticini, lo IARIA non sarebbe stato presente e neppure sarebbe stato colui che, come invece sostenuto dall'accusa e ritenuto dal giudice di primo grado, avrebbe accompagnato i due ignoti individui a casa del PELLE.

Ciò perché della presunta videoripresa che lo avrebbe immortalato, a partire dalle ore 11,57, mentre entrava in casa di PELLE insieme a due individui, cioè coloro che nella conversazione discussero con il presunto boss dell'apertura di un caseificio, non vi sarebbe alcuna traccia negli atti del processo, per come accertato sulla base del materiale messo a disposizione dalla cancelleria: infatti, l'unica videoripresa riguardante lo IARIA in tale data sarebbe quella che lo riprende, alle ore 11.29, mentre, da solo, suona inutilmente all'abitazione di PELLE e si allontana.

Si aggiunge che, comunque, se una simile videoripresa dovesse esistere, essa sarebbe inutilizzabile, per non essere stata inserita tra gli atti del procedimento.

La prova della inesistenza agli atti della videoripresa delle ore 11,57 sarebbe costituita dalla nota integrativa di indagine dell'11.11.2010, a firma del comandante dei ROS (all. n. 4 alla memoria difensiva depositata il 20.11.2012), nella quale, con riferimento a IARIA, si elencano 22 accessi all'abitazione di Giuseppe PELLE, tra i quali, tuttavia, alla data del 26 febbraio 2010, è inserito soltanto quello delle ore 11,29, mentre non risulta quello delle ore 11,57.

La mancata menzione di tale videoripresa è palesemente il frutto di una mera dimenticanza, probabilmente dovuta al fatto che i due accessi si susseguirono nello stesso giorno, a distanza di pochi minuti, per cui le immagini che riprendevano IARIA e i due individui entrare in casa PELLE dovettero sfuggire a chi ebbe a redigere quell'elenco.

Che si tratti di una mera svista è incontrovertibilmente provato da una serie di circostanze, che dimostrano come quella videoripresa sia sempre stata agli atti del procedimento.

Anzitutto, all'entrata di IARIA e dei due individui all'interno dell'abitazione di PELLE si faceva espresso riferimento a pag. 89 dell'informativa di reato del 3.11.2010, nella quale si legge: *“il quella data, infatti, alle ore 11.57, i predetti giungevano a bordo di un veicolo RENAULT Clio di colore grigio targato BP997DT ed il loro arrivo veniva documentato grazie al supporto fornito dal sistema di video osservazione del palazzo d'interesse”*.

Secondariamente, come esattamente sottolineato dal primo giudice, il Tribunale del Riesame aveva avuto modo di visionare la video ripresa delle ore 11.57, osservando, a pag. 22, dell'ordinanza, che *“La visione del DVD prodotto dalla difesa ed utilizzato allo scopo di contestare l'assunto accusatorio consente infatti solo parzialmente di verificare quanto accaduto il giorno 26 febbraio 2010 trattandosi di immagini che si arrestano alle ore _____ e dunque prima delle ore 11:57. Dall'immagine video che si apprezza dalla visione del DVD prodotto in udienza emerge che in effetti Iaria Filippo, a bordo della propria autovettura Renault Clio giunge presso l'abitazione del Pelle e dopo avere suonato il campanello, non ottenendo risposta si allontana. Il DVD si arresta alle ore _____ e non riprende quanto accaduto immediatamente dopo allorché alle ore 11:57 giunge dalla SS 106 la Renault Clio di colore grigio argento tg BP997DT dalla quale scende Iaria Filippo accompagnato da altri due uomini non meglio identificati”*).

Dunque, la videoripresa in questione era già agli atti del procedimento, al momento della celebrazione dell'udienza innanzi al giudice di seconda istanza in sede cautelare.

Per maggiore cautela, questa corte ha richiesto all'ufficio di procura la trasmissione di tutte le videoriprese effettuate innanzi all'abitazione di Giuseppe PELLE nel periodo in questione.

Si trattava di atti che facevano a pieno titolo parte del fascicolo nella disponibilità della corte, stante la scelta del rito abbreviato, ma che erano materialmente custoditi presso gli uffici inquirenti.

Le ulteriori obiezioni sollevate nella memoria del 13.2.2013, a seguito dell'avvenuta acquisizione, da parte della corte, dei supporti magnetici aventi ad oggetto le videoriprese e le conversazioni intercettate, sono state fugate attraverso la deposizione resa all'udienza del 26.2.2013 dal maggiore PICCOLI, del R.O.S. dei Carabinieri, il quale ha chiarito che l'indicazione della data del 23.1.2013 sui supporti trasmessi dai ROS alla corte si riferisce al momento di formazione del duplicato che è stato tratto dall'originale della registrazione (circostanza che, del resto, era agevolmente desumibile sulla scorta di elementari considerazioni logiche).

Ciò posto, la Corte ha avuto modo di visionare, in camera di consiglio, il supporto magnetico contenente la video ripresa del 26 febbraio, dalla quale è possibile osservare distintamente Filippo IARIA, alle ore 11,57, giungere a casa di PELLE insieme due individui non identificati ed entrare nell'abitazione.

Se ancora ve ne fosse bisogno, resta da precisare che quella visita in compagnia dei due personaggi è stata ammessa dallo stesso imputato, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, per come si avrà modo di spiegare nel prosieguo.

Così stando le cose, non può mettersi un dubbio che IARIA abbia accompagnato i due individui presso l'abitazione del boss e sia entrato insieme a costoro.

La difesa segnala un'altra anomalia, consistente nel fatto che di tale conversazione esistono due trascrizioni, recanti la stessa data, ma di contenuto diverso, nel senso che in una PELLE risulta conversare solo con i due personaggi rimasti non identificati, mentre nella seconda viene inserito un quarto conversante, identificato nello IARIA, al quale vengono attribuite frasi che nell'altra risultavano pronunciate da PELLE o da uno degli altri due interlocutori.

Tale divergenza indubbiamente esiste, ma, a prescindere dalle ragioni che possono averla determinata (probabilmente un più attento esame della conversazione, anche alla luce della videoripresa di cui si è detto) essa assume scarso rilievo, poiché ciò che conta – per come sarà meglio specificato nel prosieguo – non è quel che dice il soggetto identificato come IARIA in una delle trascrizioni (si tratta di frasi poco significative), bensì, il fatto stesso che l'odierno imputato abbia indiscutibilmente accompagnato i due uomini d'affari e le ragioni per cui lo fece.

Per quanto concerne, invece, la conversazione del 2 marzo, la tesi secondo cui a dialogare con Giuseppe PELLE non sarebbe stato Filippo IARIA si basa su una consulenza fonica di parte e su una presunta discrasia di orari.

Va premesso che, secondo la nota integrativa prima citata, IARIA risulta essere entrato a casa di PELLE alle ore 15.31 del 2 marzo ed esserne uscito alle ore 15,50.

Secondo la tesi difensiva, tali dati cronologici sarebbero incongruenti con la durata della conversazione, che risulta essere iniziata alle ore 15,41, con una durata di 15 minuti e 3 secondi (allegato 10 all'informativa del 3.11.2010), per cui essa si sarebbe protratta oltre l'orario in cui lo IARIA risulta essere uscito da casa di PELLE.

Ora, è evidente che se da un lato resta confermato che in un momento coincidente con la conversazione lo IARIA era all'interno dell'abitazione del capo mafia, la discrasia sull'orario, per cui la conversazione risulterebbe essersi protratta per circa 6 minuti oltre l'orario di uscita del giovane legale dalla predetta

abitazione, è agevolmente spiegabile con un non perfetto allineamento tra l'orologio della telecamera e quella degli strumenti di intercettazione sonora ambientale.

Per quanto concerne, poi, la consulenza di parte depositata come allegato 1 alla memoria del 20.11.2012, è significativo che il professionista, pur dopo avere ampiamente illustrato tutti i molteplici profili attraverso i quali va condotta l'indagine sull'identità delle voci, perviene alla conclusione, “...*con un ragionevole grado di probabilità dettato dal basso rapporto segnale/rumore...*” che il parlatore della conversazione del 2 marzo sia diverso da quello che interloquisce nel dialogo del 13 marzo (quest'ultimo pacificamente corrispondente allo IARIA, per ammissione della stessa difesa), solo ed esclusivamente sulla base del fatto che, nella prima di dette due intercettazioni, l'uomo parla con PELLE in tono confidenziale e in forma dialettale, mentre nella seconda il parlatore si rivolge agli astanti “...*correttamente in lingua italiana, senza dialettismi, in maniera molto formale e scarsamente colloquiale*”.

Dunque, il consulente formula il proprio giudizio senza fare minimamente cenno ai numerosi parametri tecnico – scientifici che normalmente vengono impiegati nelle perizie foniche, ma utilizzando esclusivamente il dato costituito dalla differenza tra dialetto e uso della lingua italiana, peraltro tratto da poche frasi, elemento che, invece, ben può essere spiegato alla luce del fatto che nella riunione del 13 marzo lo IARIA non era da solo con il PELLE, con cui aveva una risalente confidenza, ma si trovava a parlare in presenza di altre persone (FICARA Giovanni, ZAPPALA' Giovanni e PANGALLO Francesco), con le quali non aveva familiarità, e che doveva riferire su dati riguardanti le elezioni.

Comunque, anche in questo caso le obiezioni sull'identificazione sono vanificate dallo stesso IARIA, il quale, nel corso del proprio interrogatorio di garanzia, a specifica domanda del giudice, conferma senza incertezze di essersi recato a casa di PELLE, il 2 marzo, a parlare della campagna elettorale

(GIUDICE: Poi ci va ancora da PELLE il 2 marzo, questa volta è sempre con la sua macchina da solo?. INDAGATO IARIA: sì. GIUDICE: E qui parlate ancora della campagna elettorale? INDAGATO IARIA: Sì, sì, perfettamente. – pag. 26).

Quanto all'eccezione di inutilizzabilità degli atti del procedimento REALE I, basata sul rilievo che tale procedimento venne riunito dopo l'ammissione dello IARIA al rito abbreviato, è sufficiente osservare che essa è irrilevante, poiché gli atti che sono stati utilizzati per la decisione nei confronti di questo imputato sono soltanto quelli relativi al procedimento REALE III.

Sgombrato il campo da qualsiasi dubbio su tali aspetti, ci si può ora addentrare nel merito delle risultanze emerse a carico dello IARIA.

Non vi è dubbio che dalle intercettazioni del 2 marzo e del 13 marzo emerga la figura dello IARIA come un personaggio a disposizione del PELLE per le più disparate incombenze nell'ambito della campagna elettorale di sostegno al candidato Pietro NUCERA.

Nella prima, il giovane legale faceva il resoconto al boss sull'andamento della campagna nelle varie zone territoriali e, segnatamente, sulle difficoltà incontrate a Polistena (*“A Polistena poi è andata male, lo avete saputo?...No, i Serraino che gli hanno detto che hanno tre candidati, e una parte ce la passano a noi”*) e sull'intenzione di recarsi a Rosarno, ricevendo, su quest'ultimo punto, la perentoria sollecitazione da parte del boss (*“Dovete andare a Rosarno!...Se c'è questo fatto lo dobbiamo sfruttare. Avete capito?”*), sottolineando la capillarità della ricerca di voti (*“stiamo lavorando casa per casa”*), facendo previsioni sul fatto di potere raggiungere tremila voti, e chiedendo al boss notizie su ulteriori contatti a Seminara.

Nel prosieguo, PELLE si mostrava notevolmente spazientito per il fatto che non fossero ancora pronti i volantini elettorali e invitava, ancora una volta perentoriamente, il giovane professionista a portarglieli, (*“Non appena ce li hai pronti fate un salto voi o compare Mimmo o qualcuno”*), ottenendo

rassicurazioni dall'interlocutore (*“Mi scusate se ...incompr... qualcuno. Pure ... se lui in settimana e andiamo e li possiamo ... li portiamo pure qua a Siderno.”*).

Con riguardo a questa prima conversazione, appare particolarmente significativa la circostanza che lo IARIA riferisse al boss anche dell'accordo raggiunto con la nota famiglia mafiosa dei SERRAINO, egemone sul territorio di Polistena, volto alla cessione di parte dei voti in favore del candidato NUCERA, e ciò sia perché esso conferma la comunanza di interessi con il PELLE (con il quale lo IARIA mostra di accomunarsi, quando dice *“e una parte ce la passano a noi”*), sia perché dimostra che l'attività elettorale portata avanti dallo IARIA per conto del capo mafia implicava anche che egli interloquisse, in prima persona, con coloro dai quali era possibile ottenere sostegno proprio in forza della comune militanza mafiosa con Giuseppe PELLE.

Ciò trova ulteriore conferma nella conversazione del 13 marzo 2010, dalla quale si evince che il giovane professionista era coinvolto anche allorquando la ricerca di sponsor da parte del capo cosca si allargava a personaggi di peso nel mondo “ndranghetistico.

Nel corso di tale dialogo, PELLE riferiva allo IARIA, giunto successivamente, che *“compare Gianni”* (FICARA Giovanni) si era reso disponibile a sostenere la candidatura del NUCERA a Reggio Calabria e gli chiedeva di comunicare a quest'ultimo di mettersi *“a disposizione”* della cosca FICARA, qualora questi avesse avuto necessità di qualche cosa (*“ditegli a Pierino che quando sente il nome di Gianni FICARA deve essere a disposizione ...incompr...fanno un lavoro per Pierino, stanno lavorando per Pierino...incompr...”*) o si fosse recato presso l'ospedale di Melito P.S. (*“...però ditegli a Pierino che quando si presenta compare Gianni là, in Ospedale o di qualunque cosa abbiamo bisogno...incompr...”*).

Dunque, lo IARIA, che in sede di interrogatorio ha ammesso di sapere chi fosse Giovanni FICARA (*P.M. - Sì. Ma quando ha detto “Compare Gianni”, prima di questo dialogo che le ho letto*

io, Peppe Pelle le dice "Ditegli a Pierino - dice a Lei - ditegli a Pierino che quando sente il nome di Gianni Ficara, deve essere a disposizione", Lei ha capito chi era in quel momento Gianni Ficara? INDAGATO IARIA -. Sì, sì, sì, però poi... P.M. -. Quindi, ha capito che stava parlando con un mafioso, o no?, sì o no? Se uno rimane nella...INDAGATO IARIA -. Il Giovanni Ficara... P.M. -. Avvocato, guardi, per quanto Lei cerchi di minimizzare... ha capito o no che stava parlando con un mafioso, anzi con due mafiosi, con Peppe Pelle che andava a trovare molto spesso e con Giovanni Ficara di Ravagnese che stava promettendo i voti di Ravagnese, ha capito o no, sì o no? INDAGATO IARIA -. Sì, sì, l'ho capito."), si prestava anche a fare da tramite per mettere in contatto il candidato non personaggi notoriamente appartenenti alla 'ndrangheta e sempre su precise disposizioni impartitegli dal boss Giuseppe PELLE.

Nell'atto di appello ci si diffonde su alcuni particolari della registrazione del 13 marzo, da cui risulterebbe che, fino all'ingresso dello IARIA, i toni tra coloro che stavano partecipando alla riunione erano bassi e decisamente confidenziali, e che l'atmosfera sarebbe divenuta assai più formale in presenza del legale, e si aggiunge che sempre il susseguirsi delle voci e dei rumori dimostrerebbe che lo IARIA si era già allontanato quando PELLE ebbe a raccomandare a FICARA di non invadere il territorio elettorale della famiglia mafiosa dei LABATE, detti *Ti mangiu*, segno della estraneità dell'appellante a contesti associativi, che sarebbe dimostrata anche dal fatto che alla richiesta del PELLE di riferire al NUCERA affinché si mettesse a disposizione del FICARA, lo IARIA rispondeva con la frase "*ma vi conosce?*", così venendo meno a quella regola del silenzio che costituirebbe un elemento essenziale del rapporto tra capi mafia e sottoposti.

Si tratta di argomenti di ben poco rilievo, essendo evidente che il mutamento dei toni tra i dialoganti ben può spiegarsi alla luce della non diretta conoscenza tra i partecipanti alla riunione e lo IARIA e dello status sociale che comunque

veniva conferito a quest'ultimo dalla professione legale, mentre anche l'eventualità che egli si fosse allontanato prima del riferimento ai LABATE non significa certo che non si rendesse conto della caratura criminale di colui presso il quale era solito recarsi (Giuseppe PELLE) e di chi in quel momento vi era in quella casa (Giovanni FICARA).

Infine, non si riesce francamente a scorgere il particolare valore della richiesta rivolta al FICARA se fosse conosciuta dal candidato NUCERA, che assume valore decisamente neutro.

Si tratta, in altri termini, di circostanze del tutto marginali e insignificanti, che nulla tolgono alla sostanza delle cose, e cioè al fatto che egli prendeva ordini da Giuseppe PELLE affinché facesse da tramite tra il candidato NUCERA e il capo cosca FICARA, così come aveva fatto in occasione della cessione di parte dei voti gestiti a Polistena dalla famiglia SERRAINO.

Né varrebbe obiettare che nei confronti di IARIA viene operata una valutazione differenziata rispetto quella già illustrata con riferimento alla posizione dello stesso NUCERA, malgrado l'intima connessione che avvince le due figure, legame che invece ha portato ad accomunare nello stesso destino assolutorio del candidato anche il VERSACI, anch'egli accusato di essersi adoperato per favorirne l'elezione.

Tale accostamento tra le figure di NUCERA e di IARIA, pur abilmente suggerito nei motivi aggiunti, ove si intende sottolineare, tra l'altro, che il secondo avrebbe operato solo per favorire l'ascesa elettorale dell'amico, e non per avvantaggiare la cosca PELLE, non può tuttavia trovare adesione.

In realtà, la posizione dello IARIA è del tutto diversa, sotto un duplice ordine di profili.

Anzitutto, si è già detto che per il NUCERA – mai intercettato o notato in compagnia di PELLE o di altri accoliti – non vi è prova che egli avesse effettivamente dato quella disponibilità ad operare a vantaggio dell'associazione mafiosa, mentre l'intervento del VERSACI è apparso come un isolato

approccio diretto a favorire l'amico candidato, non rivelatore di una stabile messa a disposizione della cosca.

Diversamente, lo IARIA delle due conversazioni esaminate appare come un personaggio che nell'ambito dell'attività di sostegno elettorale del candidato agisce su precise disposizioni del boss mafioso, prendendo ordini, senza discutere, sui luoghi ove si deve andare a fare campagna elettorale, sul sollecito recapito dei volantini allo stesso boss e, soprattutto, sulla messa in contatto del candidato con l'alleato capo mafia e sulle raccomandazioni da fare al NUCERA circa la obbligatoria disponibilità verso lo stesso FICARA. Egli, inoltre, non si fa scrupolo di prendere accordi con altre famiglie mafiose, quale quella dei SERRAINO.

Non si tratta, quindi, di un soggetto che entra in contatto con il boss solo per perorare la causa dell'amico candidato alle elezioni, ma di un personaggio che agisce su precise e perentorie istruzioni del capo mafia, il quale non si fa minimamente scrupolo di ammetterlo alla riunione con il FICARA e con gli altri partecipi, proprio allo scopo di assegnargli il ruolo di intermediario tra quello e il NUCERA.

Ciò si spiega – e qui viene in rilievo il secondo profilo discriminante – con il fatto che la frequentazione tra PELLE e IARIA era in quel periodo assai assidua e la messa a disposizione di IARIA non si esaurisce nell'ambito della campagna elettorale, ma appare ben più ampia e duratura di quanto non siano risultati i rapporti del boss con gli altri due imputati di cui si è detto.

Al riguardo, non può farsi a meno di sottolineare, intanto, che dalla più volte citata nota integrativa dell'11.11.2010 del comandante dei ROS risulta che l'imputato, nel periodo compreso tra il 30.4.2009 e il 27.3.2010, risulta essersi recato a trovare Giuseppe PELLE e casa di quest'ultimo ben ventidue volte.

Tale frequenza non può certamente essere spiegata (pur tenendo conto che si trattava di un praticante abilitato alla

professione presumibilmente desideroso di dimostrare particolare impegno) con un rapporto professionale limitato a una causa di reintegrazione nel posto di lavoro e ad alcune altre vertenze di modestissima entità ed impegno, tale certamente da non richiedere la necessità di una così assidua consultazione legale a casa del cliente.

Difatti, nell'interrogatorio di garanzia lo stesso IARIA ha fatto riferimento a una procedura di volontaria giurisdizione, relativa a un libretto al portatore di Domenico PELLE, a una causa per sinistro stradale subito dai figli, a una multa riportata da un dipendente della ditta Azzurra Costruzioni, tale CAMERA, per la quale era prevista la responsabilità solidale della ditta, e, infine, ad alcuni verbali riguardanti l'autovettura di Giuseppe FRANCONI.

Si aggiunga che lo IARIA non assisteva il PELLE o alcuno dei fratelli per nessuna delle pendenze penali o di prevenzione che li riguardavano.

Soprattutto, le due conversazioni prima esaminate e quanto ci si appresta a dire con riguardo alla visita del 26.2.2010 dimostrano che quando il giovane legale si recava a trovare il boss gli argomenti trattati erano tutt'altro che inerenti a controversie di tipo giudiziario.

L'episodio del 26 febbraio – già esaminato per quanto attiene alla dimostrazione che fu effettivamente lo IARIA ad entrare a casa del PELLE insieme a due individui rimasti ignoti – conferma che la disponibilità del giovane professionista non aveva nulla a che vedere con l'esercizio della professione legale, ma abbracciava, oltre all'impegno per il sostegno dei candidati sponsorizzati dal boss, anche il procacciamento di contatti commerciali finalizzati a favorire le mire espansionistiche della cosca nel campo degli affari.

Per di più, così come avvenuto per l'incontro del 13.3.2010 con Giovanni FICARA, anche in questo caso l'odierno appellante non si faceva scrupolo di svolgere queste attività entrando in contatto con personaggi legati alla criminalità

organizzata (al contrario, è presumibile che egli li contattasse ben consapevole che appartenevano allo stesso mondo del proprio referente e che pertanto si trattava di soggetti con i quali era agevole instaurare una sintonia affaristica), se è vero che nel corso di quell'incontro uno dei due visitatori faceva sapere a PELLE di conoscere un grossista di mozzarelle di bufala, operante nel territorio di Tropea (VV), il quale si era mostrato disponibile ad agevolarli per l'eventuale apertura di un punto vendita a Bovalino (RC); prospettava l'eventualità di operare, durante i mesi estivi, anche sul territorio di Tropea e Scalea; affermava di parlato per telefono con un tale "Guglielmo", di Reggio Calabria, a suo dire, molto vicino alla famiglia "Rosmini, il quale avrebbe incentivato la conclusione dell'affare (*"che facciamo? ce la portate pure per la zona di Reggio e vogliamo che ce la prendiamo tutta noi?"*); riferiva di volere organizzare incontro con "Guglielmo" a Reggio Calabria per pianificare un programma fruttuoso per entrambe le parti.

E' quindi evidente che anche i due ignoti visitatori del 26 febbraio erano, quantomeno, inseriti nell'ambiente della criminalità organizzata, se avevano contatti con personaggi vicini alla ben nota famiglia mafiosa dei Rosmini e li esibivano come credenziale, ed è altresì chiaro che di tutto ciò lo IARIA era perfettamente consapevole, non potendo spiegarsi altrimenti la palese reticenza da lui dimostrata nel corso dell'interrogatorio di garanzia, allorquando, pur espressamente ammettendo l'episodio e di essere stato presente al colloquio, ha dichiarato di non ricordare che si fosse parlato dei ROSMINI; e, soprattutto, ha incredibilmente affermato di non rammentare chi fossero i due personaggi che lui stesso aveva condotto a casa del boss, con un atteggiamento complessivo da cui si evince con assoluta chiarezza la volontà di non rilevarne i nomi.

Basti considerare che egli, nel corso dell'interrogatorio, passa da una prima fase in cui afferma *"non mi ricordo chi sono"* (pag. 23), *"non me li ricordo"* (pag. 24), per poi sembrare più possibilista (*"Guardate, se riesco a ricordarmelo ve lo dico,*

Giudice, se riesco a ricordarmelo” - pag. 24) e quindi, di fronte alle sollecitazioni del p.m., che gli fa notare la intrinseca inverosimiglianza della sua perdita di memoria, mostra di ricordare qualcosa, ma di non essere certo (“E allora, un attimo, non che mi fa...però non voglio sbagliare, non voglio fare i nomi magari di persone che non...” - pag. 25; “...non vorrei sbagliare, una mezza idea ce l'ho, però non so precisamente se sono loro” - pag. 26).

Si evince nitidamente il conflitto interiore tra la volontà di collaborare e il timore di coinvolgere persone evidentemente pericolose, timore che alla fine avrà il sopravvento, perché lo IARIA non rivelerà i nomi di costoro.

L'unica spiegazione plausibile può rinvenirsi nel fatto che egli fosse pienamente al corrente della caratura dei due soggetti.

Restano da fare alcune considerazioni sulle obiezioni di tipo squisitamente giuridico contenute nei motivi aggiunti, prendendo le mosse, anzitutto, da quella con cui si critica la sentenza perché avrebbe attribuito allo IARIA una mera messa a disposizione priva di contenuto materiale e fondata su un concetto inammissibile di causalità psichica, non avente rilievo ai fini della configurazione della partecipazione all'associazione.

Ciò che si è fin qui detto dimostra che la messa a disposizione assicurata dallo IARIA era tutt'altro che un fatto meramente psichico, essendosi esplicitata attraverso i variegati comportamenti sopra descritti.

Quanto alla osservazione secondo cui non si trattava di condotte per se stesse illecite, anche essa deve essere disattesa, per un duplice ordine di motivi.

Anzitutto, è fin troppo evidente che l'associazione a delinquere può essere configurata anche in assenza della commissione di reati – fine e, soprattutto, che l'apporto del singolo partecipe non consiste necessariamente nella commissione di atti per se stessi illeciti, ma nella realizzazione di

qualsiasi contributo all'esistenza dell'associazione e all'espansione dei relativi interessi.

Secondariamente, va rilevato che le attività compiute dallo IARIA acquisirono valenza sicuramente illecita – sia pure non come fatti autonomi di reato ma ai fini proprio della configurazione del reato di partecipazione associativa – nel momento in cui furono perpetrate attraverso contatti diretti o indiretti con personaggi che egli sapeva appartenere o essere comunque contigui alla criminalità organizzata (Giovanni FICARA, la famiglia SERRAINO, i due visitatori risultati in contatto con i ROSMINI).

Quest'ultimo rilievo offre lo spunto per disattendere anche l'ultima contestazione difensiva, secondo cui i rapporti intrattenuti dall'imputato sarebbero stati limitati al solo Giuseppe PELLE, venendo quindi a mancare la finalità di aderire all'associazione.

Proprio il fatto che lo IARIA sia stato ammesso al cospetto di Giovanni FICARA, con il quale in quel periodo era in corso la stipula di un'alleanza mafiosa, sta a dimostrare che egli era perfettamente al corrente che l'attività di campagna elettorale veniva condotta da Giuseppe PELLE utilizzando il suo ruolo di spicco all'interno del panorama 'ndranghetistico e, quindi, agendo nella qualità di capo della omonima cosca, che certamente lo IARIA non poteva ignorare.

Parimenti, l'aver favorito l'ingresso del PELLE nel settore della commercializzazione dei latticini, tra l'altro attraverso contatti con soggetti appartenenti all'ambiente della criminalità, è indice della sicura consapevolezza che per avviare tale attività il PELLE avrebbe dovuto fare ricorso ad intestazioni fittizie (così come si sarebbe ripromesso di fare nella successiva conversazione col fratello Sebastiano) e avrebbe gestito anche detta attività in sinergica collaborazione con i fratelli, non essendo verosimile che il giovane legale, così assiduo frequentatore della sua casa e, per di più, per sua stessa allegazione, curatore di alcune controversie civili di tutti i familiari, fosse all'oscuro della

condizione di sorvegliato speciale del boss (al contrario, proprio questa limitazione dei movimenti del capo mafia è stata indicata come ragione per cui egli andava a trovarlo a casa) e della gestione unitaria delle varie attività imprenditoriali della famiglia.

Su quest'ultimo punto, addirittura, è lo stesso IARIA a fornire la prova della propria consapevolezza circa gli intrecci affaristici che caratterizzavano la gestione delle attività imprenditoriali della famiglia e la disponibilità di beni intestati ad altri.

Si fa riferimento ai passaggi del proprio interrogatorio di garanzia nei quali egli elenca, tra gli incarichi affidatigli, anche un ricorso per una multa riportata dal conducente di un camion della ditta AZZURRA COSTRUZIONI, per la quale vi era la responsabilità solidale della ditta medesima, e indica come proprietario di quest'ultima Domenico PELLE, e non Antonio PELLE cl. '87, che pure era colui che formalmente doveva avergli conferito l'incarico o firmato il ricorso o compiuto qualsiasi atto formale riguardante il ricorso, stante la sua qualità di titolare della ditta.

Dunque, IARIA sapeva perfettamente che l'AZZURRA COSTRUZIONI era intestata solo fittiziamente ad Antonino PELLE cl. '87 e che essa era invece riconducibile a Domenico PELLE o, meglio, a tutta la famiglia, come si desume dal fatto che nel parlare di questo autista che aveva riportato la multa, egli dice *"...si trattava di un loro dipendente, perché PELLE Domenico ha..."* (pag. 9).

Così come era perfettamente al corrente dell'uso dei PELLE di intestare i propri beni fittiziamente a terzi, come si desume dall'altro brano dell'interrogatorio in cui egli spiega di essersi occupato di alcuni verbali dell'autovettura di Giuseppe FRANCONI, *"...che non gli hanno effettuato il passaggio di proprietà, però sostanzialmente erano sempre loro e quindi, interloquiva con lui"* (pag. 10). Ciò che corrisponde perfettamente quanto si è detto in precedenza, a proposito dell'intestazione

fittizia di un'autovettura AUDI al FRANCONI, che era in realtà nella disponibilità di Sebastiano PELLE.

E' opportuno rimarcare che, anche in questo caso, lo IARIA, nell'indicare la situazione di appartenenza di fatto dei beni intestati a terzi, usa il pronome "loro", ad ulteriore conferma della sua consapevolezza di come non soltanto la gestione delle attività imprenditoriali, ma anche la stessa disponibilità di beni fittiziamente intestati a terzi costituisca un fatto che interessava l'intera famiglia mafiosa.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene la corte che le condotte accertate a carico dello IARIA valgono, nel loro insieme, ad integrare quella stabile messa a disposizione per il perseguimento degli interessi del sodalizio criminoso che costituisce condotta necessaria e sufficiente per la configurazione del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa.

I reati di corruzione elettorale: la questione giuridica della riserva mentale

Prima di scendere nell'esame delle singole posizioni, appare opportuno affrontare uno dei principali argomenti giuridici su cui insistono gli appellanti condannati per il reato di c.d. corruzione elettorale (art. 86 , secondo comma, D.P.R. 570/60), vale a dire quello secondo cui lo scambio di promesse tra il candidato di volta in volta presentatosi al cospetto di Giuseppe PELLE e il capo mafia mancherebbe del requisito della serietà, in quanto il PELLE non avrebbe avuto l'intenzione reale di appoggiare quel candidato, ma avrebbe inteso concentrare – come risulterebbe dalle intercettazioni – la propria forza elettorale sul candidato NUCERA.

Tale riserva mentale, in contrasto con l'apparente disponibilità mostrata dal capo mafia nei suoi incontri con i candidati, avrebbe fatto venir meno la serietà dello scambio di promesse, poiché per la configurazione del reato in esame sarebbe necessario che la promessa di sostegno elettorale sia mantenuta prima di quella dell'elargizione di favori di tipo politico,

la quale non potrebbe realizzarsi senza la elezione del candidato dimostratosi disponibile.

Dunque, ci si troverebbe di fronte a condotte che, pur aderenti formalmente alla fattispecie criminosa tipica, non sarebbero punibili per mancanza di offensività, in quanto non vi sarebbe stata alcuna lesione concreta dell'interesse tutelato.

La tesi difensiva è stata disattesa dalla Corte di Cassazione con la sentenza pronunciata in sede cautelare proprio con riferimento alla posizione dello ZAPPALA', in questo procedimento, per cui è quanto mai opportuno riportare il passaggio motivazionale riguardante tale argomento:

-Parimenti infondato, per plurimi convergenti argomenti, è il secondo motivo di ricorso v. sopra sub 2.2.b che intende escludere, o almeno porre in dubbio, la serietà della promessa elettorale in capo al Pelle, e dunque indurre la sussistenza di una riserva mentale che inficerebbe l'accordo, e ciò in quanto lo stesso Pelle e la sua cosca avrebbero in realtà voluto appoggiare altro candidato (tale Nucera Pietro Antonio) ben più vicino alla consorteria.- La tesi è infondata.- Va dapprima, del tutto radicalmente, ricordato come il reato D.P.R. n. 570 del 1960, ex art. 86, sia pacificamente reato di corruzione già materializzato dalla semplice offerta o promessa. Orbene, è altrettanto pacifico che, in materia di corruzione, la riserva mentale è del tutto irrilevante, come da consolidata giurisprudenza di legittimità (già da Cass. Pen. Sez. 6, n. 9692 in data 07.04.1982, Rv. 155716, Amato; Cass. Pen. Sez. 6, n. 2613 in data 11.01.1984, Rv. 163275, Belmonte; ecc). Va poi rilevato come quel che conta, nella costruzione del reato quale emerge dal primo comma della citata norma, per la punibilità in capo all'offerente o promittente, è la mera offerta o promessa da parte del candidato, o chi per lui, circostanza non revocabile in dubbio nella fattispecie, di tal che nulla importa, per la posizione dello Zappalà, l'eventuale - ma comunque irrilevante - dedotta riserva mentale in capo al Pelle.- Infine, in fatto, è da rilevare come la tesi della riserva mentale sia costruzione difensiva che dimentica che, per affermazione dello

stesso Pelle, l'appoggio elettorale andava dato a più persone la cui levatura politica avrebbe rafforzato le prospettive della consorceria (v. intercettazioni 12.03.2010 tra Pelle e Mesiani Mazzacuva), di tal che, in sostanza, il maggior appoggio promesso al candidato Nucera non annichilisce il valore dell'appoggio comunque promesso (che è la substantia delieti) e poi dato al candidato Zappalà.- Pertanto la tesi difensiva della riserva mentale da parte del Pelle, che vorrebbe trasformare l'incontro tra un sindaco-candidato ed un indiscusso capomandamento in una sorta di commedia degli equivoci, in un balletto di inganni reciproci, deve essere respinta siccome palesemente contraria alle obbiettive risultanze di causa e, comunque, per la sua giuridica irrilevanza.(Cass. Sez. Feriale 9.8.2011 n. 32825).

Tanto basterebbe per considerare del tutto infondata la doglianza formulata in numerosi atti di appello, dovendo considerarsi assolutamente irrilevante la eventuale riserva mentale del PELLE.

E ciò senza voler considerare che, in ogni caso, una simile condizione psicologica riguarderebbe solo la posizione di quest'ultimo, non certamente quelle di chi formulava specifiche promesse per ottenerne l'appoggio elettorale.

Per mera completezza argomentativa e per dare conto, nella più approfondita sede del merito, degli articolati argomenti abilmente spesi dai difensori, occorre comunque evidenziare che la diversa sentenza della Cassazione da cui si è inteso trarre l'assunto secondo cui il mantenimento della promessa di appoggio elettorale sarebbe presupposto indefettibile per la integrazione della fattispecie in esame era stata pronunciata con riferimento al diverso reato di concorso esterno del politico nell'associazione di stampo mafioso e non a quello di corruzione elettorale, e comunque nell'ambito di un corpo motivazionale nel quale, anche i fini della contestazione associativa, si precisava che *"...il rapporto sinallagmatico*

sussiste, non tra le due "prestazioni", ma tra le due promesse..."
(Cass. 16.3.2000 n. 4893).

Nel caso della corruzione elettorale, fattispecie che nei suoi estremi strutturali non si discosta da quelli della figura generale della corruzione, è evidente che la lesione del bene giuridico tutelato si perfeziona per effetto del solo scambio delle promesse di utilità, a prescindere dal loro successivo adempimento e anche indipendentemente dal fatto che una delle parti non abbia, in realtà, intenzione di adempiere la propria.

Ciò, anzitutto, perché la lesione al corretto esercizio dei pubblici poteri e, nel caso di specie, all'esercizio delle attività di rappresentanza politica, si realizza per il solo fatto che i propri rispettivi ruoli di elettore e candidato vengano messi "a disposizione" per fini di utilità personale, estranei alle finalità pubbliche, con conseguente distorsione del corretto andamento della vita democratica.

Secondariamente, non può non rilevarsi che la riserva mentale costituisce un'entità psichica che resta all'interno di una delle parti, che non può assumere rilievo nel campo giuridico, ove producono effetto soltanto gli atti che si materializzano nella realtà fenomenica, come avviene nel caso di una manifestazione esteriore di impegno ad un *facere*, ossia di una promessa di appoggio elettorale e di una corrispondente promessa di denaro o altra utilità.

Quanto alla distinzione tra riserva mentale e promessa finta, pur sottilmente argomentata in sede di discussione dal difensore dello ZAPPALA', essa non vale comunque a superare la illustrata irrilevanza dell'atteggiamento mentale interiore di uno dei promettenti.

Né vale invocare le pronunce della Cassazione che hanno negato la punibilità nei casi elencati a pag. 18 dell'appello dell'Avv. LABATE, poiché in quelle ipotesi si trattava di condotte in cui sostanzialmente mancava l'oggetto del reato o questo era di tale, modesta entità da essere considerato privo di rilievo apprezzabile.

Nel caso di specie, invece, la condotta assume un suo ben preciso rilievo oggettivo, costituito dalla manifestazione concreta della propria disponibilità a piegare il libero esercizio di voto a fini di utilità personale, a prescindere dalle presenza di eventuali e irrilevanti riserve mentali.

Pertanto, la fattispecie criminosa si consuma con lo scambio di promesse, per cui non può aderirsi neppure alla tesi subordinata contenuta in uno degli atti di appello, secondo cui la presenza di una riserva mentale varrebbe a configurare un semplice tentativo.

Fatte queste premesse di ordine generale, può ora passarsi all'esame delle singole posizioni degli appellanti imputati del reato di corruzione elettorale.

CAPI B (contestato a ZAPPALA' Santi) e C (contestato a PELLE Giuseppe e a MESIANI MAZZACUVA Giuseppe) del procedimento c.d. REALE III.

Tali capi sono esaminati da pag. 181 a pag. 191 della sentenza di primo grado.

Il materiale probatorio è costituito dal dialogo del 27.2.10 tra lo ZAPPALA', PERRELLO Angelo, MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio e PELLE Giuseppe.

Preliminarmente, occorre fare un breve cenno a quel passaggio dell'atto di appello proposto nell'interesse di MESIANI MAZZACUVA, con il quale, pur non contestandosi espressamente che costui fosse uno dei conversanti nella predetta intercettazione, si chiede che sia disposta “...una perizia, anche fonica, per effettuare la ricognizione delle voci, allo scopo di accertare la riconducibilità della voce di uno dei colloquanti a Mesiani Mazzacuva” (pag. 9 appello).

La corte non ha ritenuto di accedere a detta richiesta, non soltanto perché l'impugnazione non contiene uno specifico disconoscimento della voce, ma soprattutto perché l'identificazione del MESIANI MAZZACUVA è avvenuta sia attraverso il riconoscimento fonico effettuato dagli operanti, sia

mediante la verifica, compiuta attraverso la telecamera collocata davanti all'abitazione del PELLE, che costui era entrato a casa del boss, sia il giorno 27.2.2010, in compagnia di Santi ZAPPALA', sia il 12.3.2010, questa volta da solo, in orari corrispondenti a quelli della conversazioni intercettate (cfr. nota integrativa del R.O.S. dei CC del'11.11.2010).

Infine, va rimarcato che, nel corso del proprio interrogatorio di garanzia, lo stesso MESIANI MAZZACUVA non ha mai negato di essersi recato da PELLE in compagnia di ZAPPALA' e di essere stato uno dei conversanti nelle intercettazioni in questione.

Ciò premesso, la questione concernente la presunta inoffensività della condotta contestata, per mancanza di serietà della promessa fatta da Giuseppe PELLE, è già stata esaminata con riguardo a tutte le posizioni, e a tale parte si rinvia.

Resta da valutare la tesi difensiva secondo cui anche le promesse fatte dallo ZAPPALA' sarebbero state inconsistenti sul piano concreto, in quanto egli si sarebbe limitato a dare una generica disponibilità a interessarsi del trasferimento del fratello detenuto del boss, pur con l'avvertenza che si trattava di operazioni non più possibili, e avrebbe soltanto interloquito con assensi alle richieste di appalti fattegli dal MESIANI MAZZACUVA, senza neppure essere al corrente degli interessi imprenditoriali dei due interlocutori.

Si tratta di argomenti privi di fondamento, essendo intanto evidente, sul piano logico, che lo stesso fatto che si fosse recato a fare visita al boss per ottenere il sostegno elettorale di quest'ultimo implicava che egli mostrasse di ricambiare siffatto appoggio con impegni seri e precisi, non potendo certo immaginarsi che PELLE fosse disposto a perdere tempo o a fare "beneficenza elettorale", senza nulla pretendere in contropartita.

Quanto ai lavori che l'uomo politico si impegnava a procurare al duo PELLE – MESIANI MAZZACUVA, esso si

desume dal seguente passo del dialogo, per come esattamente riportato e valutato nella sentenza di primo grado (pag. 184):

“Mesiani Mazzacuva proseguiva la conversazione con espressioni ancora più esplicite circa il senso dell’impegno che il candidato avrebbe dovuto assumersi in cambio dell’appoggio elettorale della cosca (“... io vi ringrazio ... no, no ... ma io ... qua ... mi dovete perdonare perché a me in trentatré anni ... incompr... .. io parto dal presupposto che noi su questo fatto ... dobbiamo discutere di questo fatto. Oggi come oggi a me e ... come dire, quando uno chiarisce una posizione, si trova meglio dopo...”); riferendosi implicitamente a quello che l’organizzazione si aspettava dal candidato una volta eletto (“omissis ... dove cinque, dieci voti e prendermeli...omissis”), in cambio del loro sostegno (“ Si, si, si! Il lavoro si fa a Bova Marina, abbiamo detto ... però questo qua, so che ...incompr... ora pensiamo una cosa alla volta, almeno riusciamo nell’operazione ... che poi so che discorsi vengono. Le realtà nostre sono quelle ormai, come sappiamo con un malessere sociale che ci sono e ... e i disguidi che ci sono! Dobbiamo ...(breve interruzione dell’audio)... cercare noi, tra l’altro, di uscire da questo stato di sofferenza e lo si fa solo con il lavoro ... no che prima non si cercava, ma non ci hanno lasciato. In un modo o in un altro abbiamo avuto sofferenze di questo tipo ... sofferenze ancora più grandi, perdite più grandi ... siamo pure stanchi!”.... quindi, quando abbracciamo una causa, credetemi, non è solo per dire che va a caccia per interesse, no assolutamente! Pretenderemmo sì, quella serenità! Che in un modo o nell’altro, penso, che meritiamo tutti!”) affermazioni che trovavano il pieno assenso dello ZAPPALA’ (“assolutamente sì”).

La circostanza che il riferimento al “lavoro” sia generico è ben comprensibile alla luce del rilievo che tra l’uomo politico e il boss vi erano stati già sicuramente precedenti contatti, come testimoniato dalle prime fasi del colloquio, in cui Giuseppe PELLE chiede a ZAPPALA’ se avesse più parlato con “quel ragazzo di Platì”, che avrebbe dovuto portargli un cospicuo

numero di voti, e anche il fatto che lo ZAPPALA' si fosse informato sullo stato di salute della figlia di PELLE, chiedendo se avesse effettuato delle analisi cliniche.

E' chiaro, quindi, che l'argomento del lavoro era stato già discusso in precedenza e che, in questa circostanza, MESIANI MAZZACUVA lo mise nuovamente sul piatto della bilancia del *do ut des*. Del resto, è appena il caso di osservare che in merito a tale argomento non è stata fornita alcuna spiegazione alternativa da parte della difesa.

Quanto, poi, all'interessamento per il trasferimento del fratello del boss, occorre anzitutto sottolineare che detta richiesta veniva formulata dal PELLE, traendo spunto dalla disponibilità espressamente manifestata dallo ZAPPALA' per fare ottenere al fratello una relazione carceraria favorevole, nonché per favorire qualche personaggio vicino al boss eventualmente detenuto nel carcere di Vibo Valentia, grazie alla conoscenza con persone a lui particolarmente legate (*“per fargli mettere un’informativa buona, di quello che fa, ecc...ecc... Su questo ve lo posso... Ci possiamo prendere, ehm... lo vi dico una cosa, invece! Vedete un attimo, se c'è qualche amico che sono, ...incompr... A Vibo e compagnia bella, la parliamo, parliamo, perché con il bene che abbiamo fatto ...incompr... Questo è assodato, assodato, assodato, ve lo posso garantire ...incompr... Carcere ...incompr... Glielo possiamo garantire, va bene? Perché ho avuto una persona mia! Ma mia, mia, mia, voglio dire io. In questo possiamo fare qualcosa ...incompr... Abbiamo un paio di amici, là dentro!”*).

Già questa prima parte del dialogo dimostra la inequivocabile volontà di ZAPPALA' di offrire favori al boss e al MESIANI MAZZACUVA, in cambio del sostegno elettorale.

Il dialogo prosegue con la richiesta di PELLE per un intervento volto a far avvicinare il fratello maggiore Salvatore, detenuto a Rebibbia, accompagnata dal riferimento a un maresciallo che, in passato, era riuscito a fare un favore analogo al padre Antonino PELLE, detto *Gambazza*.

A tale richiesta, ZAPPALA' e MESIANI MAZZACUVA replicavano che, a partire dal 1992, era diventato difficile ottenere il trasferimento di un detenuto da un carcere all'altro (*"Altri tempi! Altri meccanismi! Fino al '91, entravano pranzi interi, dentro le carceri! Dal '92 in poi..."*); in ogni caso lo Zappalà confermava la propria disponibilità riferendo che si sarebbe opportunamente informato (*"Ma quello che dite voi, posso chiedere una conferma, ...incompr... all'interno gli concedono ...incompr..."*).

Orbene, questo collegio non ritiene che questa possa essere definita come una promessa generica, poiché si tratta di un impegno preso dall'uomo politico di interessarsi e informarsi su una richiesta ben precisa del boss, e la cautela manifestata dall'uomo politico rispetto alla realizzabilità di una simile operazione offre, semmai, la conferma della serietà dell'atteggiamento da lui assunto nei confronti del PELLE.

Per quanto concerne l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/91, pare opportuno riportare pedissequamente la motivazione della citata pronuncia emessa dalla Cassazione in sede cautelare, poiché la ricostruzione fattuale e giuridica della posizione dello ZAPPALA' appare talmente analitica, completa e congruente da meritare piena adesione.

Si legge nella sentenza quanto segue:

E' infine, infondato il motivo di ricorso relativo all'aggravante dell'agevolazione maliosa, L. n. 203 del 1991, ex art. 7, v. sopra sub 2.2.c.- In proposito risulta del tutto corretta la motivazione dell'impugnato provvedimento che, anche recependo sul punto l'ordinanza genetica, ha rilevato come le promesse dello Zappalà (in particolare in ordine all'avvicinamento della sede detentiva di Pelle Salvatore e quanto alla corsia preferenziale per lavori edili da effettuare nella zona di influenza del boss) siano state in sé, oggettivamente, idonee a rafforzare la consorteria che sicuramente in tali promesse riceveva consolidamento nelle proprie illecite finalità, ma che trovava comunque primario conforto in un obiettivo da sempre perseguito da ogni mafia: l'appoggio, su base corruttiva od anche di mera connivenza, dei

pubblici poteri. E quale migliore agevolazione di un sindaco-candidato che si prostra al boss, riconoscendone il dominio di fatto su un'intera area di territorio, inevitabilmente visto quale a lui si presentava: profeta e precursore dell'abdicazione dello Stato ? Promettere di avvicinare il luogo di detenzione di Pelle Salvatore significava riposizionare in Calabria il capo famiglia, il figlio primogenito di Gambazza: il passo era un dovere per Pelle Giuseppe che andava al di là del vincolo di sangue per investire la funzionalità dell'intera cosca, così come i lavori da effettuare in zona non erano destinati solo alla ditta del figlio (la nota "Azzurra costruzioni") per coinvolgere favorevolmente le ditte amiche ed associate. Tutto ciò lo Zappalà ben sapeva, se non altro informato dall'intermediario Mesiani Mazzacuva, a coronamento dell'aspetto soggettivo dell'aggravante. Anche sul punto l'ordinanza risulta ineccepibile. Nè il dedotto primario fine personale dell'odierno ricorrente - avere sostegno per la propria candidatura - può (come propone la memoria difensiva) di per sé escludere la compresenza del fine di agevolare la cosca mafiosa, non trattandosi di fini incompatibili, ed anzi essendo essi convergenti e sinergici.-

A tale argomentare questo collegio ritiene opportuno aggiungere soltanto che nel momento in cui la difesa prospetta, nell'atto di impugnazione, l'incompatibilità del fine primario di ottenere il sostegno elettorale con il fine di agevolare la cosca, mette sullo stesso piano due concetti che, invece, sono distinti, dovendo ritenersi, a parere del collegio, che, come in tutte le fattispecie a dolo specifico, il fine è quello tipizzato dalla norma (nella specie l'agevolazione della cosca, ma lo stesso vale per qualsiasi analoga ipotesi a dolo specifico, come il furto o il tentato omicidio), ma esso va tenuto distinto dal motivo a delinquere, ossia dalla ragione personale che muove l'agente, che può essere della più disparata natura (profitto, ma anche vendetta e persino una ragione altruistica), e per realizzare la quale è necessario perseguire il fine tipizzato dalla norma (agevolare la cosca, oppure rubare o anche uccidere).

Nel caso di specie, lo ZAPPALA' agì indubbiamente al fine di agevolare la cosca PELLE, nella consapevolezza che ciò costituiva il passaggio necessario per avere maggiori possibilità di realizzare il proprio scopo personale di essere eletto al consiglio regionale.

Infine, non può attribuirsi rilievo all'obiezione difensiva secondo cui lo ZAPPALA' non avrebbe compiuto, da consigliere regionale neo eletto, alcun atto in favore della cosca, tenuto conto che il fermo dei componenti del sodalizio fu eseguito a distanza di soli venti giorni dalle elezioni.

Pertanto, va confermata la responsabilità dell'imputato ZAPPALA', in ordine al capo B), per avere promesso utilità in cambio del pacchetto di voti promessigli dal duo PELLE - MESIANI MAZZACUVA, e la colpevolezza di questi ultimi, in relazione al capo C), per aver accettato detta promessa in cambio dei propri voti.

Il delitto associativo contestato a MESIANI MAZZACUVA al capo A del procedimento REALE III

La posizione del MESIANI MAZZACUVA con riguardo al delitto associativo viene analizzata da pag. 191 a pag. 198 della sentenza di primo grado.

Costui risponde, oltre che del reato di corruzione elettorale (su cui ci si è appena soffermati), per avere promesso appoggio elettorale allo ZAPPALA', in cambio della promessa di quello di agevolazioni sugli appalti pubblici e sul trasferimento del detenuto, anche del reato di partecipazione all'associazione mafiosa capeggiata da Giuseppe PELLE, del quale è stato considerato un fiduciario, nei rapporti elettorali e di affari riconducibili alla cosca.

Poiché le conversazioni utili, sono, anche in questo caso, quella del 27 febbraio e quella del 12 marzo, valgono, anche per la contestazione associativa, gli argomenti con cui si è escluso qualsiasi dubbio in ordine al fatto che il MESIANI MAZZACUVA abbia preso parte a quei colloqui.

Nessun dubbio può sussistere neppure in ordine alla piena partecipazione dell'imputato all'illecito scambio di promesse realizzatosi a casa del boss PELLE, avendo egli agito non soltanto quale intermediario tra il capo – mafia e lo ZAPPALA', ma anche come personaggio direttamente destinatario delle profferte dell'uomo politico e, segnatamente, a quelle riguardanti gli appalti di lavori edilizi, ai quali egli appare interessato, quantomeno in misura eguale al PELLE, per come risulta dalla chiarezza e decisione del suo intervento sull'argomento, con il quale sottolinea, in prima persona e senza neppure necessità di chiedere conferma al boss, quale sia la loro disponibilità e quali le loro pretese nei confronti dell'uomo politico (*“quando sposo una causa e, quindi io e gli amici miei, diamo il massimo, nello stesso tempo poi, non dico che pretendiamo perché non è nella mia natura e di chi mi rappresenta, più grande o chi mi ha preceduto, per dire ... però desidereremmo proprio avere quell'attenzione ... quell'attenzione, per come poi ce la accattiviamo, per simpatia ma per amicizia prima di tutto!*).

Né può trascurarsi il fatto che sia lo stesso MESIANI MAZZACUVA a trattare espressamente l'argomento degli appalti che essi si aspettano di potere ottenere grazie ai buoni uffici del candidato ZAPPALA' (*“ Si, si, si! Il lavoro si fa a Bova Marina, abbiamo detto ... però questo qua, so che ...incompr... ora pensiamo una cosa alla volta, almeno riusciamo nell'operazione ... che poi so che discorsi vengono. Le realtà nostre sono quelle ormai, come sappiamo con un malessere sociale che ci sono e ... e i disguidi che ci sono! Dobbiamo ... (breve interruzione dell'audio)... cercare noi, tra l'altro, di uscire da questo stato di sofferenza e lo si fa solo con il lavoro ... no che prima non si cercava, ma non ci hanno lasciato. In un modo o in un altro abbiamo avuto sofferenze di questo tipo ... sofferenze ancora più grandi, perdite più grandi ... siamo pure stanchi!”.... quindi, quando abbracciamo una causa, credetemi, non è solo per dire che va a caccia per interesse, no assolutamente!*

Pretenderemmo sì, quella serenità! Che in un modo o nell'altro, penso, che meritiamo tutti!").

Il che dimostra - come esattamente sottolineato dal primo giudice - che il vincolo che legava il MESANI MAZZACUVA alla cosca PELLE era rafforzato dai comuni interessi imprenditoriali nel campo degli appalti pubblici, essendo entrambi titolari di aziende che operavano in quel settore.

Ciò costituisce il primo tassello di un quadro indiziario univoco, che vale certamente a giustificare la valutazione del primo giudice, secondo cui *"..la gestione da parte dell'odierno imputato della campagna elettorale dello ZAPPALA' è espressione della sua completa messa a disposizione della cosca PELLE"*

Che il MESIANI MAZZACUVA agisca quale persona di assoluta fiducia della cosca è dimostrato non soltanto dall'autorevolezza con cui interviene durante la definizione degli accordi con il candidato alle elezioni generali (di cui si è detto prima), ma anche dal fatto che egli usa costantemente la prima persona plurale o fa riferimento al gruppo (*"...quando sposo una causa e, quindi, io e gli amici miei..."*, oppure *"Ma noi qua, quello che dobbiamo fare lo facciamo..."*, o ancora *"...quando abbracciamo una causa, credetemi, non è solo per dire che va a caccia per interesse, non, assolutamente! Pretenderemmo sì, quella serenità!..."*) e, soprattutto, dalla circostanza che Giuseppe PELLE lascia che il MESIANI MAZZACUVA intervenga attivamente nella discussione, senza mai contraddirlo e/o correggerlo e, infine, mette il suggello alla qualità di fiduciario del complice nella gestione della campagna elettorale in favore di ZAPPALA', laddove invita quest'ultimo a rivolgersi allo stesso MESIANI MAZZACUVA, per ogni esigenza legata alla necessità di incontrare gente del posto (*"Poi, se qualche giorno, dovrete incontrare a qualcuno, tramite Pepè, venite e andate. Perché è giusto uno che ...se una persona, avrà la soddisfazione per incontrarvi, per parlarvi!"*), con ciò sancendo la costante messa a

disposizione dell'odierno appellante per il perseguimento degli scopi della cosca.

Peraltro, il contributo sicuramente dinamico assicurato da costui alle esigenze dell'intera associazione (e non del solo Giuseppe PELLE) è testimoniato, ulteriormente:

- dal ruolo che egli svolgeva nella definizione degli accordi riguardanti i lavori pubblici che lo ZAPPALA' era in grado di far ottenere al gruppo mafioso;

- dagli accordi che egli prendeva (secondo quanto emerge dalla conversazione del 12.3.2010), sempre con l'uso della prima persona plurale (*"noi possiamo organizzare le cose qua per i fatti nostri, qual è il problema?"*) con il boss Giuseppe PELLE, per realizzare il loro ingresso nell'affare legato a un investimento immobiliare fatto da ZAPPALA' e da altri nella zona di Filogaso (VV), con la consapevolezza di poter contare su un contesto ambientale favorevole, grazie alla presenza di organizzazioni a loro vicine (*"...dove vi erano fratelli nostri..."* – *"...tutti la stessa cosa nostra..."*);

- dalle informazioni che, sempre nel colloquio del 12.3.2010, egli forniva al capo mafia sulle operazioni di polizia che erano "in cantiere" (*"..Condofuri è diventata una bomba ad orologeria..."*) e dalle raccomandazioni che gli rivolgeva con riguardo a personaggi che avrebbe dovuto evitare di incontrare (*"..e occhio quando date appuntamento a Pietro..."*) ricevendo da PELLE una risposta eloquente circa la piena comprensione del messaggio di avvertimento (*"No, io a Condofuri non vado, quindi."*). Messaggio che, come sottolineato dal primo giudice, si sarebbe rivelato di lì a poco assolutamente giustificato, dal momento che, un mese dopo, veniva applicata una misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di 25 soggetti considerati appartenenti all'associazione mafiosa operante in Condofuri, capeggiata da CANDIDO Concetto Bruno e BRUZZESE Francesco;

- dalle ulteriori rassicurazioni che lo stesso MESIANI MAZZACUVA forniva al boss, su esplicita richiesta di quest'ultimo (PELLE: *Senti, ma là, allora, non si può sapere se fanno*

qualcosa, se c'è qualche provvedimento, là. Tu non hai a nessuno per potere sapere qualcosa?), circa l'assenza di operazioni che in quel momento coinvolgessero la famiglia PELLE (MESIANI G.: "Sì ma non c'è niente. Qua...per noi... io non è che posso andare a domandargli per gli altri").

Alla luce di tali risultanze, non può aderirsi alla tesi difensiva secondo cui il fatto che siano state registrate soltanto due conversazioni escluderebbe l'*affectio societatis* e men che meno è possibile derubricare simili rapporti con l'indiscusso capo dell'organizzazione mafiosa a mere frequentazioni di dubbia natura, poiché le condotte ascrivibili all'imputato costituiscono chiara e inequivocabile espressione di quell'apporto dinamico e di quella messa a disposizione stabile in favore del sodalizio criminoso che – in linea con l'insegnamento della più autorevole giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. Manino, richiamata nella sentenza impugnata) – valgono a integrare pienamente il reato associativo.

A dimostrazione dell'adesione dell'imputato alla consorteria basti solo sinteticamente riepilogare la strettissima vicinanza del MESIANI MAZZACUVA al boss PELLE nella trattativa con il candidato ZAPPALA', il ruolo di autorevole interlocutore da lui assunto nella definizione degli accordi elettorali e nella indicazione delle aspettative della cosca, con specifico riferimento al settore dell'attività edilizia, nel quale era interessata e unitariamente impegnata l'intera famiglia PELLE; il ripetuto e più volte rimarcato riferimento al fatto di parlare a nome del gruppo (si ricordi l'uso del plurale e il significativo riferimento ai suoi amici); l'espressa investitura fattagli dal PELLE quale referente per tutti i rapporti elettorali dello ZAPPALA' durante la campagna elettorale; la collaborazione con il PELLE nella definizione della strategia per intervenire nell'affare immobiliare intrapreso da ZAPPALA'; il ruolo di informatore del boss sulle operazioni di polizia che potrebbero interessare la cosca.

Va, pertanto, confermata l'affermazione della responsabilità dell'imputato, in ordine al reato associativo contestatogli.

CAP I D (contestato a IARIA Francesco) ed E (contestato a PELLE Giuseppe) del procedimento c.d. REALE III.

Tali capi sono esaminati da pag. 170 a pag. 176 della sentenza di primo grado.

La questione concernente la presunta inoffensività della condotta contestata, per mancanza di serietà della promessa fatta da Giuseppe PELLE, è già stata esaminata con riguardo a tutte le posizioni, e a tale parte si rinvia.

Resta da valutare, con specifico riferimento alla posizione dello IARIA, la tesi difensiva secondo cui non soltanto il PELLE non avrebbe avuto alcuna intenzione di appoggiare l'odierno appellante, ma lo stesso IARIA avrebbe fatto delle promesse che non era assolutamente in grado di mantenere, quali quelle riguardanti presunti benefici premiali a detenuti e appalti di lavori, per cui anche la sua promessa corruttiva sarebbe stata, in sostanza, "poco seria".

Anzitutto, per quanto si è detto a proposito della irrilevanza della riserva mentale, l'eventuale consapevolezza dell'impossibilità di mantenere quelle promesse non gioverebbe ad escludere la configurazione del reato.

In ogni caso, la tesi appare infondata anche in fatto, non risultando alcun elemento concreto per ipotizzare che un candidato corresse il rischio di prendersi gioco di uno degli esponenti più importanti (in quel periodo il capo) della temibile cosca PELLE, al cui cospetto si era recato con la consapevolezza del potere mafioso di cui quello era espressione e, anzi, col preciso intento di approfittarne a proprio vantaggio.

Al contrario, dal tenore della conversazione del 3.3.2010 si evince con chiarezza che quelle proposte erano tutt'altro che generiche e inconsistenti, se è vero che il riferimento

ai progetti fatto da IARIA non contiene ulteriori specificazioni identificative per il semplice fatto che di tale argomento si era parlato in precedenza (*"...guardate, sì, quel, quei progetti vi interessano o no?"*), il che conferma che fra i due vi erano stati precedenti contatti, quantomeno indiretti.

Comunque, nel prosieguo della conversazione lo IARIA aggiunge alcuni particolari descrittivi che dimostrano inequivocabilmente si trattasse di lavori in appalto (*"Perché di Reggio ne hanno cinque, poi vedete lo valutate e poi vi voglio dire ci sono i posti, c'è tutto là, c'è tutto il progetto, cioè quanto pure per realizzare, ovvio con i prezzi di Milano, poi voi eh... potete fare...voglio dire...Si deve fare tutto, dallo sbancamento... ci sono i soldi... già recintato" ...omissis... "Disegnato e tutto, c'è qualcuno pure addirittura che è pure..." e ancora "Già il progetto è approvato, voi solo la pubblicazione"*) e garantisce al boss anche la propria intercessione per i necessari finanziamenti presso importanti istituti di credito (*"...incompr... là bene sennò lì a Milano ci sono due direttori generali di Unicredit Uno e Ubi Banca l'altro che sono disposti a..."...omissis... "Perfetto potete parlargli, però parliamo sempre di gente che ha una forza per certe cose che quando si presenta in banca sarà..."*).

Quanto all'interessamento per trasferire un detenuto presso una colonia agricola, ove avrebbe goduto di maggiore libertà, lo IARIA, di fronte alle richieste del capo mafia affinché una simile soluzione potesse essere adottata per il fratello Salvatore, che era detenuto a Roma, o per il fratello Francesco, ristretto a Locri, non esitava a telefonare immediatamente al dr. Antonino CREA, da lui stesso indicato come soggetto in grado di influire sul provveditore regionale competente per gli spostamenti (la telefonata è stata riscontrata per via documentale).

Per quanto concerne, infine, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7, le doglianze difensive circa la non coincidenza tra l'agevolazione assicurata al singolo esponente della consorte mafiosa e il rafforzamento dell'intero sodalizio possono essere agevolmente disattese

attraverso il richiamo sostanzialmente pedissequo alla motivazione della sentenza della Cassazione che ha riguardato la posizione dello ZAPPALA', stante la sostanziale sovrapposibilità del tipo di favori promessi dai due candidati (aggiudicazione di lavori e trasferimento di congiunti detenuti, in particolare del primogenito Salvatore PELE), per cui gli argomenti utilizzati dalla Corte per spiegare l'influenza di tali promesse sul rafforzamento dell'intero sodalizio ben possono replicarsi, pari pari, anche per quanto concerne la posizione dello IARIA.

Parimenti sovrapposibili sono le considerazioni circa la piena compatibilità del fine di ottenere l'appoggio elettorale e di quello di agevolare la cosca mafiosa.

CAPI F (contestato ad AIELLO Liliana) e G (contestato a PELLE Giuseppe) del procedimento c.d. REALE III.

Resta da esaminare la posizione di Liliana AIELLO, di cui la sentenza di primo grado si occupa da pag. 176 a pag. 181.

Il materiale probatorio è costituito dal dialogo del 22.03.10 tra PELLE Giuseppe, NUCERA Domenico, PELLE Francesco e AIELLO Liliana (identificata tramite il passaggio della conversazione in cui la stessa si presentava al NUCERA ("*Liliana AIELLO, piacere*"), candidata alle elezioni regionali del 2010 con il partito politico "Insieme per la Calabria – Scopelliti Presidente".

L'AIELLO mostrava subito di essere fortemente interessata a vincere all'elezione e trovava pieno consenso nelle affermazioni di PELLE Francesco e di PELLE Giuseppe; riferiva al boss in modo confidenziale che, durante le elezioni, si verificavano continue irregolarità e che all'interno della Regione avvenivano continui scambi di favori dai quali derivavano vantaggi personali di gran lunga superiori, quanto ad importanza, ad un impiego.

La AIELLO invitava PELLE Francesco a prendere i volantini elettorali all'interno dell'autovettura, per lasciarli al proprietario di casa, e criticava la pratica del pagamento di una

somma di denaro in cambio della preferenza politica, puntualizzando, secondo l'interpretazione del giudice di primo grado, che chi, come lei, non pagava i voti promessi, restava successivamente obbligato in termini di riconoscenza e, una volta eletto, avrebbe saputo come sdebitarsi (*"...questo è il punto, invece se, se io dico: no! Il rapporto ci rimane sempre, di stima, di riconoscenza, di amicizia e di tutto, quello è, allora è logico che ti rimane sempre, però il rapporto di stima e non bisogna esagerare mai."*).

E' proprio nell'utilizzo di queste espressioni da parte dell'imputata che il giudice ravvisa, ancora una volta, l'assunzione di impegno nei confronti del PELLE e della cosca da quest'ultimo capeggiata.

Il giudice si occupa poi di confutare la tesi difensiva secondo cui l'AIELLO non conosceva Giuseppe PELLE e, dopo l'incontro del 22.03.10, non aveva più avuto rapporti con la famiglia PELLE, mettendo in rilievo come essa sia smentita sia dal chiaro obiettivo per cui PELLE Francesco (il quale, tra l'altro, ha ammesso di conoscere la caratura criminale di Giuseppe PELLE) la stava portando dal boss di San Luca, sia dal contenuto delle intercettazioni telefoniche disposte al momento dell'esecuzione della misura cautelare, da cui è emerso, secondo il giudice di primo grado, che ancora in quel periodo costei continuava ad avere rapporti con i PELLE, di cui conosceva la mafiosità, malgrado la contrarietà dei suoi familiari.

Anche in questo caso, pertanto, è stata ritenuta la colpevolezza dell'AIELLO e del PELLE, per le condotte loro rispettivamente contestate.

- - - - -

Così come si è detto tutti gli altri imputati, anche per la AIELLO è assolutamente pacifico che essa si sia recata dal boss Giuseppe PELLE ben consapevole della posizione di rilievo che costui ricopriva nel panorama 'ndranghestistico locale, e con la

specifica finalità di avvalersi proprio di tale tipo di influenza per ottenere l'elezione al consiglio regionale.

Sotto il profilo della spregiudicatezza e della totale mancanza di scrupoli, l'atteggiamento di questa imputata non si discosta da quello di altri protagonisti delle vicende in esame, tanto più che ella non ebbe remore e recarsi nuovamente a Bovalino, nel dicembre del 2010, dopo la cattura fratelli PELLE, malgrado la contrarietà dei propri familiari.

Sul piano della configurazione della fattispecie contestatale, tuttavia, ritiene il collegio di dover condividere i motivi di appello, con cui si deduce che dalle poche parole pronunciate dalla AIELLO non è desumibile che la stessa abbia promesso specifici vantaggi al PELLE.

Segnatamente, reputa la corte che difettino la necessaria concretezza e la imprescindibile specificità della promessa, poiché, a differenza degli altri imputati, che si erano impegnati su questioni concrete, quali il trasferimento di detenuti, l'assegnazione di appalti e la concessione di finanziamenti, costei si limitò a profferte generiche *di stima, di riconoscenza, di amicizia e di tutto*, (*"...questo è il punto, invece se, se io dico: no! Il rapporto ci rimane sempre, di stima, di riconoscenza, di amicizia e di tutto, quello è, allora è logico che ti rimane sempre, però il rapporto di stima e non bisogna esagerare mai."*).

Il giudice di primo opera una lettura che parte dalla premessa del discorso della donna, con la quale costei aveva criticato l'usanza di corrispondere somme di denaro a pagamento dei voti, per giungere alla conclusione che la offerta fatta dalla AIELLO avrebbe avuto una portata ben più ampia e proiettata nel tempo, in quanto si sarebbe esplicitata attraverso un rapporto permanente di riconoscenza e di favori di vario genere.

A parere del collegio, si tratta di una ipotesi plausibile ma che si fonda su una frase troppo ambigua e, comunque, essa non rispecchia quel che costituisce l'elemento oggettivo della norma incriminatrice in esame, la quale richiede non una qualsiasi dichiarazione di generica disponibilità, ma una ben

precisa e identificabile promessa, ossia un impegno concreto su un *facere* di qualsiasi tipo.

Pertanto, Liliana AIELLO e Giuseppe PELLE vanno assolti, dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi F) e G), perché il fatto non sussiste.

LE AGGRAVANTI CONTESTATE CON RIFERIMENTO AL REATO ASSOCIATIVO.

L' aggravante dell'associazione armata (art. 416 bis comma 4 C.P.)

La sussistenza dell'aggravante in esame viene desunta dal primo giudice sulla scorta dell'episodio esaminato al capo E) e costituito dalla minaccia perpetrata da Giovanni FICARA ai danni di tale PRINCIPATO con l'uso di una pistola, nonché dal contenuto delle conversazioni tra PELLE Giuseppe e MORABITO Rocco e di quelle tra FICARA Giovanni e PELLE Giuseppe.

In particolare, viene fatto riferimento alla espressioni in cui MORABITO afferma *“perché conoscono i cadaveri dopo!”* e *“... qua solo con il fucile si scavalla”*.

Altre dichiarazioni considerate significative sono quelle in cui Giovanni FICARA afferma di non potere utilizzare le armi per risolvere i contrasti esistenti all'interno della cosca FICARA-LATELLA, a causa dei vincoli di sangue (*“pure che sono a Milano, che mi hai costretto ad andarmene a Milano, perché se io stavo qua ci saremmo ammazzati...”*; *“...mi posso mettere contro a mio zio... che lo sparo a mio zio o a mio suocero che è sempre ... mia moglie mi dice: “...ma tu che stai facendo?...”*” *... omissis...”* *“I, i, i miei figli hanno il sangue dei LATELLA dalla parte loro o e no ma no, la gente gli racconta diversamente...”*).

Tali elementi sono certamente idonei a confermare l'attribuzione dell'aggravante per i componenti della cosca

FICARA – LATELLA, vale a dire per Giovanni FICARA, Antonino LATELLA e Costantino Carmelo BILLARI.

Al riguardo, va anzitutto osservato che, *In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, per il riconoscimento della circostanza aggravante della disponibilità delle armi non è richiesta l'esatta individuazione delle armi stesse, ma è sufficiente l'accertamento in fatto della disponibilità di un armamento, quale desumibile ad esempio dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale e dal contenuto delle intercettazioni.* (Cass. 6.10.2003 n. 957).

Nel caso di specie, quanto si è detto a proposito del delitto di detenzione di arma contestato al capo E) dimostra che Giovanni FICARA aveva la disponibilità di una pistola.

Quanto alla attribuibilità dell'aggravante in questione anche ad associati diversi da quello che ne ha la materiale disponibilità, costituisce indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo collegio, quello secondo cui *In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso la circostanza aggravante della disponibilità delle armi - di cui all'art.416 bis, commi quarto e quinto, cod.pen. - non richiede la diretta detenzione ne' il porto di esse, e, una volta provato l'apparato strutturale mafioso, l'eventuale disponibilità di armi o esplosivi da parte di alcuni degli associati, ben può ritenersi finalizzata, in linea di principio, al conseguimento degli scopi propri dell'associazione di tipo mafioso. È dunque sufficiente che il gruppo o i singoli aderenti abbiano la disponibilità di armi, per il conseguimento dei fini del sodalizio, perché detta aggravante, di natura oggettiva, sia configurabile a carico di ogni partecipe il quale sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati, o lo ignori per colpa, non sussistendo - attesa l'ampia formulazione dell'art.59, comma secondo, cod.pen., introdotto dalla legge 7 febbraio 1990 n. 19 - logica incompatibilità tra l'imputazione a titolo di dolo della fattispecie criminosa base e quella, a titolo di colpa, di un elemento accidentale come la circostanza in questione.* (Cass. 27.,10 1997 n. 9958).

Con altra pronuncia, si è ulteriormente precisato che *Non si espone a censura la sentenza del giudice di merito che ritenga la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, quarto comma, cod. pen. qualora quest'ultimo reato sia contestato agli appartenenti di una "famiglia" mafiosa aderente a "cosa nostra", anche nel caso in cui sia provato solamente il possesso di una pistola a carico di un solo appartenente. Tale affermazione trova fondamento nell'esperienza storica e giudiziaria le quali consentono di ritenere il carattere armato di detta organizzazione criminale. D'altra parte, la norma richiede la semplice "disponibilità di armi" da parte dell'associazione e non l'effettiva utilizzazione delle stesse. (Cass. 14.12.1999 n. 5400)*

Tale principio è stato ribadito, in termini sostanzialmente identici, con una recente sentenza, nella quale si afferma che *In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, non si espone a censura la sentenza del giudice di merito che ritenga sussistente l'aggravante della disponibilità delle armi di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., quando il delitto associativo sia contestato agli appartenenti di una "famiglia" mafiosa aderente all'organizzazione denominata "cosa nostra", anche nel caso in cui la disponibilità delle armi sia provata a carico di un solo appartenente. (Cass. 8.3.2012 n. 11194).*

Alla luce di tali pronunce, non vi è alcun dubbio che i componenti della cosca FICARA – LATELLA debbano essere chiamati a rispondere del fatto che Giovanni FICARA avesse pacificamente la disponibilità della pistola con cui ebbe a minacciare il PRINCIPATO (tra l'altro, si è visto che Antonino LATELLA era presente a quell'episodio) e che utilizzò con le tipiche metodiche di intimidazione mafiosa e per ragioni di supremazia negli affari collegati all'installazione di "macchinette".

Gli altri due componenti conoscevano – e comunque non potevano ignorare senza colpa – la disponibilità di quell'arma.

Non altrettanto può dirsi per gli altri imputati che sono risultati partecipi di altre cosche, e precisamente della cosca PELLE e

della cosca MORABITO, e ciò perché – ad avviso del collegio – il ragionamento logico seguito dalla giurisprudenza di legittimità per addossare anche agli altri adepti la disponibilità di un arma che si trova nella materiale detenzione di uno solo poggia su un giudizio di imputazione per colpa, che può risultare fondato soltanto rispetto a coloro che, appartenendo al medesimo gruppo criminoso, sono legati al detentore dell'arma da una stretta comunanza di interessi illeciti, di frequentazioni e di collaborazione nelle attività criminose, tali da metterli in condizione di non poter ignorare, senza colpa, il fatto che l'associato sia in possesso di un'arma.

Tale condizione non si rinviene in capo coloro che, invece, appartengono ad altre cosche operanti su territori diversi e con mezzi e persone differenti, e sono legati al possessore dell'arma soltanto in quanto appartenenti alla medesima struttura più ampia denominata 'ndrangheta, che opera a livello organizzativo e sul piano della composizione dei contrasti tra le singole cosche, ma non presuppone una stretta comunanza di vita associativa e di attività illecite tra tutti i suoi componenti e, quindi, non implica che ciascuno di essi sia nelle condizioni di conoscere la detenzione di un'arma da parte di ciascuno degli altri adepti a detta organizzazione.

Pertanto, ritiene la Corte che a tutti gli altri imputati riconosciuti responsabili del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, ma perché inseriti stabilmente in sodalizi diversi dalla famiglia FICARA – LATELLA, non possa essere addebitato il possesso della pistola da parte di Giovanni FICARA.

Né appaiono sufficienti i meri riferimenti fatti da Rocco MORABITO ai cadaveri e al fatto che nel loro ambiente si potesse scavalcare solo con i fucili, trattandosi di modi di dire troppo generici ed evanescenti per essere posti a base della contestazione dell'aggravante in parola.

Ne consegue che siffatta aggravante deve essere esclusa, nei confronti di PELLE Giuseppe, MORABITO Rocco,

PELLE Domenico, PELLE Sebastiano, MESIANI MAZZACUVA Giuseppe, PELLE Antonio cl. '87 e IARIA Filippo.

Le aggravanti dell'essere l'associazione a carattere transnazionale (art. 3 lett. b e legge n. 141/06) e del finanziamento dell'associazione con i profitti di delitti (art. 416 bis comma 6 c.p.).

Di queste due aggravanti la sentenza di primo grado non si è affatto occupata, poiché ad esse non si fa alcun cenno nella parte motiva e neppure in quella dedicata alla determinazione della pena.

Si tratta di una omessa pronuncia avverso la quale non è stata proposta impugnazione, ragion per cui neppure questa corte può esaminare tali aggravanti.

TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Prima di esaminare le singole posizioni, va rilevato che nessuno degli imputati appare meritevole delle circostanze attenuanti generiche.

Certamente non lo sono coloro a cui carico risultano gravi precedenti penali (PELLE Giuseppe, FICARA Giovanni, MORABITO Rocco, LATELLA Antonino, MACRI' Giorgio e PELLE Domenico).

Ma il predetto beneficio non può essere riconosciuto neppure a coloro che sono incensurati (BILLARI Costantino Carmelo, CARBONE Sebastiano, PELLE Antonio cl. '86, PELLE Antonio cl. '87, PELLE Sebastiano, IARIA Filippo e IARIA Francesco) oppure gravati da precedenti più lievi (FRANCONE Giuseppe, ZAPPALA' Santi, MESIANI MAZZACUVA Giuseppe).

Ciò perché nessuno di costoro ha fornito collaborazione alcuna all'accertamento della verità e ciascuno di essi ha realizzato le proprie condotte nella piena consapevolezza che

esse fornivano un indubbio contributo al rafforzamento della cosca PELLE e delle dinamiche dell'intera organizzazione della 'ndrangheta (si pensi alla collaborazione prestata dal BILLARI alla stipula dell'alleanza tra la cosca PELLE e la cosca FICARA – LATELLA), emergendo, in tal modo, una particolare spregiudicatezza di ciascuno degli attori delle vicende in esame, tale da non renderli meritevoli della benevolenza che giustifica le attenuanti generiche.

Tuttavia, si ritiene congruo ridurre in misura significativa alcune delle pene applicate dal primo giudice, che sono state quantificate in misura prossima ai massimi edittali, senza tenere in debita considerazione il fatto che nel presente procedimento non si sono registrati fatti di sangue e anche gli episodi costituenti espressione dell'attività intimidatoria tipica delle associazioni di stampo mafioso sono numericamente esigui.

Ciò, come si è avuto modo di spiegare, non scalfisce assolutamente la fondatezza della contestazione associativa e il giudizio sulla notevole pericolosità dei gruppi criminali esaminati, ma non può essere neppure trascurato sotto il profilo della misura della sanzione.

Altra precisazione da fare è rappresentata dal fatto che il primo giudice ha applicato l'aumento per la recidiva nelle sue varie forme, in molti casi, in misura inferiore a quanto stabilito dalla legge.

In tali casi, la corte non potrà fare altro che attenersi alla misura stabilita dal primo giudice, a causa della preclusione costituita dal divieto di *reformatio in peius*, valido anche per le singole componenti della pena.

Quanto alle singole posizioni, la misura delle pene va quantificata nei termini che seguono:

PELLE Giuseppe: esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 c.p., si stima congruo fissare la pena base, per il reato più grave di cui all'art. 416 bis c.p., comma 2, in anni dodici di reclusione, poiché il precedente specifico, la posizione di

particolare rilievo assunta da costui non soltanto all'interno della cosca, ma anche nell'organigramma della 'ndrangheta, e, infine, lo straordinario attivismo che lo vide impegnato, nel breve volgere di pochi mesi, sui numerosi fronti di interesse dell'attività del sodalizio, sono tutti fattori che consigliano di discostarsi in misura significativa dal minimo edittale.

Su tale pena va calcolato l'aumento per la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale (*La recidiva reiterata può essere riconosciuta in sede di cognizione anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice* - Cass. 7.5.2010 n. 18701), e 81 cpv c.p. (per i delitti di tentata estorsione pluriaggravata in concorso, intestazioni fittizie di attività commerciali aggravate dall'art. 7 L. 203/91, corruzioni elettorali aggravate dall'art. 7 L. 203/91), in misura che non può eccedere quella comminata dal giudice di primo grado, che era di sei anni.

Tuttavia, da questo aumento va detratta la pena relativa alla corruzione elettorale di cui al capo G), dalla quale il PELLE è stato assolto, e che va determinata in mesi quattro e giorni quindici di reclusione.

Pertanto, si ritiene congruo calcolare i predetti aumenti nei seguenti termini: due anni sette mesi e quindici giorni per la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale; nove mesi per la tentata estorsione di cui al capo B (REALE I) e nove mesi per ciascuna delle intestazioni fittizie contestate, rispettivamente ai capi C e D (REALE I); quattro mesi e quindici giorni per ciascuna delle corruzioni elettorali rispettivamente contestate ai capi C e E (REALE III). Aggiungendo tali aumenti alla predetta pena base di anni dodici, si ottiene la pena di anni diciassette mesi sette e giorni quindici di reclusione. Operando la riduzione per la scelta del rito, si giunge alla pena di undici anni e nove mesi di reclusione.

LATELLA Antonino:, ferma restando l'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 c.p., si stima congruo fissare la pena base, per

il reato più grave di cui all'art. 416 bis c.p., commi II e IV, in anni tredici di reclusione, aumentata, per la contestata recidiva specifica reiterata (*La recidiva reiterata può essere riconosciuta in sede di cognizione anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice* -(Cass. 7.5.2010 n. 18701), in misura non eccedente quella già stabilita dal giudice di primo grado, che è pari a sei anni, e quindi alla pena complessiva di anni diciannove, definitivamente fissata in anni dodici e mesi otto di reclusione, per la scelta del rito.

MORABITO Rocco: esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 c.p., si stima congruo fissare la pena base, per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., comma II, in anni dieci di reclusione, aumentata, per la contestata recidiva reiterata ed infraquinquennale, in misura non eccedente quella già stabilita dal giudice di primo grado, che è pari a sei anni, e quindi ad anni sedici.

Tale pena va fissata definitivamente in anni dieci e mesi otto di reclusione, per la scelta del rito.

FICARA Giovanni: restando ferma l'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 c.p., si stima congruo stabilire la pena base, per il reato più grave di cui all'art. 416 bis c.p., commi II e IV, in anni tredici di reclusione, aumentata, per la contestata recidiva reiterata infraquinquennale per la continuazione con il delitto di detenzione illeciti d'arma, aggravato dall'art. 7 L. 203/91), in misura non eccedente quella già stabilita dal primo giudice, che è pari a sei anni. Poiché il FICARA è stato assolto dal delitto di porto d'arma, si considera equo fissare l'aumento per recidiva in anni cinque e mesi sei e l'aumento per la detenzione dell'arma in mesi tre. Pena complessiva stabilita in anni diciotto e mesi nove di reclusione, ridotta ad anni dodici e mesi sei, per la scelta del rito.

BILLARI Costantino Carmelo: restando ferma l'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 c.p., si stima congruo fissare la pena, per il reato allo stesso contestato (quello di cui all'art. 416 bis c.p.,

comma IV), in anni nove di reclusione, ridotta, per la scelta del rito, ad anni sei di reclusione.

PELLE Domenico: esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 c.p., si stima congruo stabilire la pena base, per il reato più grave (quello di cui all'art. 416 bis c.p., comma I), in anni sette di reclusione, aumentata ad anni dieci e mesi sei di reclusione, ex art. 99 cpv c.p. (per la contestata recidiva) e ad anni dodici ex art. 81 cpv c.p. (nove mesi per ciascuno dei delitti di intestazioni fittizie contestati ai capi C e D). Pena finale anni otto di reclusione, per la scelta del rito.

-

PELLE Sebastiano: esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 c.p., si stima congruo determinare la pena base, per il reato più grave (quello di cui all'art. 416 bis c.p., comma I), in anni sette di reclusione, aumentata ad anni otto e mesi sei, ex art. 81 cpv c.p. (nove mesi per ciascuno dei delitti di intestazioni fittizie contestati ai capi C e D), e ridotta, per la scelta del rito, ad anni cinque e mesi otto di reclusione.

MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio: esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 c.p., si stima congruo stabilire la pena base, per il reato più grave di cui all'art. 416 bis c.p., comma I, in anni sette di reclusione, aumentata ad anni sette, mesi quattro e giorni quindici, ex art. 81 cpv c.p. (per il delitto di corruzione elettorale aggravato dall'art. 7 L. 203/91, contestato al capo C – REALE III), e ridotta, per la scelta del rito, ad anni quattro e mesi undici di reclusione.

PELLE Antonio cl. 87: esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 c.p., si stima congruo determinare la pena base, per il reato più grave (quello di cui all'art. 416 bis c.p., comma I), in anni sette di reclusione, aumentata ad anni otto e mesi sei mesi ex art. 81 cpv c.p. (nove mesi per la tentata estorsione di cui al capo B e nove mesi per il delitto di intestazione fittizia contestato al capo C

- REALE I), e ridotta, per la scelta del rito, ad anni cinque e mesi otto di reclusione.

IARIA Filippo: esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 c.p., si stima congruo determinare la pena base, per il reato allo stesso contestato (quello di cui all'art. 416 bis c.p., comma I), in anni sette di reclusione, ridotta ad anni quattro e mesi otto, per la scelta del rito.

PELLE Antonio cl. 86, FRANCONI Giuseppe e CARBONE Sebastiano: si stima congruo stabilire, per i reati agli stessi rispettivamente contestati (quello di intestazione fittizia di attività commerciale aggravato dall'art. 7 L. 203/91), la pena di anni tre di reclusione, aumentata ad anni quattro e mesi tre, ex art. 7, e ridotta a due anni e dieci mesi, per la scelta del rito.

ZAPPALA' Santi, si stima congruo stabilire la pena base in anni due e mesi otto di reclusione, misura prossima a quella massima (che è di tre anni), in considerazione del precedente penale risultante a carico dell'imputato; della notevole spregiudicatezza da lui dimostrata nel rivolgersi a un capo mafia proprio allo scopo di sfruttarne la capacità di influenza mafiosa; dei tentativi di interferire illecitamente nelle decisioni sulla sua posizione cautelare, di cui si dà atto alle pagg. 199 e 200 della sentenza di primo grado; infine, della circostanza, emersa in sede di appello dalla deposizione del teste CARDONE, secondo cui lo stesso era stato appoggiato anche da altre famiglie mafiose, e precisamente da quella dei GALLICO.

Per quanto concerne gli aumenti di pena, va anzitutto disatteso il motivo di appello con cui si deduce che non potrebbe trovare applicazione la recidiva, perché la precedente sentenza emessa nei confronti dello ZAPPALA' era una pronuncia di patteggiamento.

Al riguardo, la corte non vede ragioni per discostarsi dall'indirizzo giurisprudenziale segnalato nella sentenza impugnata, secondo *La sentenza di applicazione della pena su*

richiesta delle parti è equiparata ad una pronuncia di condanna, e tale equiparazione rende possibili gli effetti concernenti la contestazione della recidiva, e la valutazione della sentenza ex art. 444 c.p.p. ai fini dell'ammissione alla sostituzione della pena detentiva, secondo quanto disposto dall'art. 59 della legge 24 novembre 1981 n. 689. (Cass. 4.6.1998 n. 7939).

Tale orientamento non pare affatto contraddetto dalla pronuncia delle Sezioni Unite citata nell'atto di appello, che, tra l'altro, pur partendo dal principio secondo cui a sentenza di patteggiamento non contiene un accertamento sulla responsabilità, giunge alla conclusione secondo cui essa, *"...in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa. (Cass. SS.UU. 29.11.2005 n. 17781).*

Vanno invece accolti i motivi di appello con cui si rileva che, nel caso di concorso tra la recidiva e altre aggravanti ad effetto speciale, quale è quella di cui all'art. 7 legge n. 203/91, deve operarsi soltanto l'aumento per l'aggravante più grave.

Ciò alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui *La recidiva è circostanza aggravante ad effetto speciale quando comporta un aumento di pena superiore a un terzo e pertanto soggiace, in caso di concorso con circostanze aggravanti dello stesso tipo, alla regola dell'applicazione della pena prevista per la circostanza più grave, e ciò pur quando l'aumento che ad essa segua sia obbligatorio, per avere il soggetto, già recidivo per un qualunque reato, commesso uno dei delitti indicati all'art. 407, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen. (La Corte ha precisato che è circostanza più grave quella connotata dalla pena più alta nel massimo edittale e, a parità di massimo, quella con la pena più elevata nel minimo edittale, con l'ulteriore specificazione che l'aumento da irrogare in concreto non può in ogni caso essere inferiore alla*

previsione del più alto minimo edittale per il caso in cui concorrano circostanze, delle quali l'una determini una pena più severa nel massimo e l'altra più severa nel minimo). (Cass. 24.2.2011 n. 20798).

Poiché, nel caso di specie, opera anche l'altro principio segnalato negli atti di appello, secondo il quale, ai sensi dell'art. 99 ultimo comma c.p., *"l'aumento della pena non può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo"*, ne consegue che è da considerare più grave l'aggravante di cui all'art. 7, che comporta l'aumento da un terzo alla metà, e non la recidiva, che incontra il suddetto limite e non potrebbe, quindi, eccedere l'aumento di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, corrispondente alla pena inflitta con la pronuncia di patteggiamento.

Pertanto, la pena base va aumentata a quattro anni di reclusione, ex art. 7. Pena definitiva, anni due mesi otto di reclusione, per la scelta del rito.

IARIA Francesco: si stima congruo stabilire la pena base in anni due e mesi sei di reclusione, in ragione della notevole spregiudicatezza da lui dimostrata nel rivolgersi a un capo mafia proprio allo scopo di sfruttarne la capacità di influenza mafiosa e nell'offrigli la disponibilità a fargli ottenere il trasferimento del fratello detenuto, l'acquisizione di appalti e il conseguimento di finanziamenti, tutti favori che erano in grado di incidere in modo assai significativo sul rafforzamento della cosca, Tale pena va aumentata, _ex art. 7, ad anni tre e mesi nove, e ridotta, per il rito, ad anni due e mesi sei di reclusione.

MACRI' Giorgio: esclusa l'aggravante di essere appartenente ad associazione mafiosa, si stima congruo fissare la pena base in anni tre di reclusione ed € e 450,00 di multa. Su tale pena va applicato soltanto l'aumento per la recidiva reiterata e specifica, trattandosi di aumento di due terzi, che pertanto prevale

sull'aumento ex art. 7 legge n. 203/1991, ai sensi del disposto dell'art. 63 comma 4 c.p. Pertanto, la pena va aumentata, per la recidiva reiterata e specifica, a cinque anni e 750,00 e, infine, ridotta, per la scelta del rito, a tre anni e quattro mesi di reclusione ed € 500,00 di multa.

Alla rideterminazione delle pene consegue la riduzione ad anni cinque dell'interdizione dai pubblici uffici, nei confronti di MACRI' Giorgio, IARIA Filippo e MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio, e la revoca, nei confronti degli stessi, dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Consegue anche la revoca dell'interdizione dai pubblici uffici, per la durata di anni cinque, nei confronti di PELLE Antonio cl. '86, CARBONE Sebastiano, FRANCONI Giuseppe e ZAPPALÀ Santi.

Gli appellanti per i quali è stata confermata la responsabilità penale vanno condannati alla rifusione delle spese sostenute in questo grado del giudizio dalle parti civili, Provincia di Reggio Calabria e Regione Calabria, che si liquidano in complessivi € 2.500.00 per ciascuna di esse, oltre Iva e Cpa come per legge.

LE MISURE PATRIMONIALI

La confisca dei beni disposta dal giudice di primo grado.

Con la sentenza impugnata è stata ordinata la confisca, ai sensi degli artt. 416 bis co. 7 cp e 12 sexies L. 356/1992, dei seguenti beni, già oggetto di provvedimenti di sequestro:

1. distributore di benzina Esso sito in c.da Giudeo di Ardore
2. bar annesso al distributore indicato al punto n. 1
3. terreno sul quale sorgono il distributore ed il bar indicati ai punti nr. 1 e 2;
4. l'intero patrimonio della "Freedom caffè s.a.s. di Antonio PELLE e Sebastiano Carbone & C.", P.I. 0258907800";

5. l'intero patrimonio dell'impresa individuale "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio", con C.F. PLLNTN87CD9760 e sede legale in San Luca (RC) alla via Campania nr. 6;
6. quote sociali e patrimonio aziendale della società "Il punto edile s.r.l." con sede in Bova Marina.

La confisca del distributore di benzina gestito dalla FREEDOM CAFE' e del bar annesso al distributore e del terreno sul quale tali beni sorgono va revocata.

Difatti, con sentenza della Corte di Cassazione dell'11.2.2011 n. 20974, il provvedimento di sequestro di tali beni era stato annullato, sulla base del rilievo che essi appartenessero non alla famiglia PELLE, bensì alla società REGALGAS (che li aveva concessi in uso gratuito alla FREEDOM CAFE', con contestuale stipula di un contratto di somministrazione dei carburanti, per una durata non inferiore a sei anni), alla quale gli stessi sono stati restituiti, essendo risultato che essa era del tutto estranea a qualsiasi rapporto con la famiglia PELLE.

Questo collegio non vede ragioni per discostarsi dalla valutazione della Corte di Cassazione, non essendo emersi dal procedimento elementi di prova che valgano ad inficiare tale giudizio.

Va, invece, confermata la confisca delle ditte FREEDOM CAFE', AZZURRA COSTRUZIONI e PUNTO EDILE, non essendo stata fornita dagli imputati alcuna prova della provenienza lecita del denaro utilizzato per costituire tali imprese e ricorrendo, in ogni caso, anche i presupposti per l'applicazione dell'art. 416 bis comma 7 c.p., in quanto si tratta di aziende che vennero utilizzate per commettere il reato associativo (ciò vale sia per le imprese dei fratelli PELLE, che costituivano lo strumento per l'espansione degli affari della cosca, attraverso il sistema delle intestazioni fittizie, sia per la PUNTO EDILE s.r.l. del MESIANI MAZZACUVA, tenuto conto di quanto si è detto a proposito degli accordi illeciti stipulati dall'imputato per il conseguimento di lavori edilizi).

La richiesta di confisca dei beni sequestrati con decreto del 10.10.2011, dopo la pronuncia di primo grado.

Dopo la pronuncia di primo grado, il GUP, su richiesta del pubblico ministero, ha disposto, con decreto del 10.10.2011, il sequestro preventivo di tutti i beni mobili (conti correnti, libretti di deposito, titoli di stato, azioni obbligazioni etc.) intestati all'imputato ZAPPALA' Santi, ai suoi familiari (la moglie, PARISI Francesca, e le figlie ZAPPALA' Carmela e ZAPPALA' Maria Ilenia) e alle società FISIOKINESITERAPIA BAGNARESE s.r.l. e ILECA CHARTER s.a.s. di ZAPPALA' Carmela & C., sul presupposto che tutti i predetti beni fossero riconducibili all'imputato e che il valore complessivo degli stessi (stimato in circa € 7.300.000,00 di titoli e somme depositata in conti correnti) fosse sproporzionato rispetto alle capacità reddituali del nucleo familiare.

Il provvedimento cautelare è stato adottato a seguito della segnalazione pervenuta dalla Banca d'Italia in merito ad alcune operazioni sospette, che induceva prima il pubblico ministero e poi il giudice a ritenere che l'imputato, all'indomani della sentenza di condanna di primo grado, stesse tentando di smobilitare il proprio patrimonio.

All'udienza del 5.12.2012 il procuratore generale ha richiesto la confisca di quanto costituente oggetto del sequestro preventivo.

Alla stessa udienza la difesa dello ZAPPALA' si è opposta, depositando contestualmente memoria difensiva sul punto, con cui si chiedeva il dissequestro dei beni in questione.

Preliminarmente, occorre osservare che il fatto che il sequestro preventivo sia stato adottato dopo la pronuncia di primo grado non preclude alla corte di prendere in esame la richiesta di confisca, versandosi in ipotesi in cui non potrebbe obiettarsi che il primo giudice non avesse provveduto a valutare i presupposti di tale provvedimento ablativo, essendo gli stessi venuti in rilievo soltanto dopo la pronuncia di primo grado.

Al riguardo, in un caso analogo a quello per cui si procede, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare la legittimità del sequestro preventivo e della conseguente confisca, in grado di appello, sottolineando che *“l'esigenza di disporre il sequestro, e quindi la confisca, di tali beni può verificarsi in ogni fase e grado del procedimento...”* ed aggiungendo che *“Tale conclusione appare del tutto coerente non solo rispetto a quanto dispone l'art. 321 c.p.p., che affida al "giudice competente a pronunciarsi nel merito" il compito di emettere il provvedimento cautelare di sequestro, e dunque anche al giudice dell'impugnazione, ma altresì alla logica del sistema, che non può certo omettere di intervenire allorché la presenza di beni di sospetta provenienza sia stata accertata, o comunque sia stata posta all'attenzione del P.M., come nel caso di specie, dopo la definizione del procedimento di primo grado. Non risponderebbe alle esigenze che hanno determinato l'adozione di così rigorose disposizioni di legge, dirette ad evitare le conseguenze del reato anche dopo la sua consumazione, abbandonare nelle mani di soggetti condannati per gravi delitti beni che di questi costituiscano il provento e consentir loro di immettere nel circuito economico, negativamente condizionandolo, capitali di provenienza illecita.*

Nella medesima pronuncia si fa rilevare che *“La prevalente giurisprudenza di questa Corte, d'altra parte, ammette che anche in sede di esecuzione il giudice possa intervenire per disporre il sequestro e la confisca, sempre che non vi abbia provveduto il giudice della cognizione ovvero che la questione non sia stata in tale sede già trattata e negativamente risolta (per tutte, cfr Cass. SU n. 29022/01); possibilità d'intervento che, a maggior ragione, non può non riconoscersi al giudice di cognizione nel corso del giudizio di secondo grado”.*

Infine, si puntualizza che *“...nessuna norma garantisce, in subiecta materia, il doppio grado di giurisdizione di merito...”* (Cass. Sez. IV 20.4.2006 n. 32700.

Nessun dubbio, pertanto, circa la piena ammissibilità di un decreto di confisca che sia adottato in grado di appello, tanto che

nella pur corposa memoria difensiva nessuna obiezione è stata sollevata al riguardo.

Così come non si può dubitare che ricorra il presupposto preliminare per disporre la confisca dei beni, ai sensi dell'art. 12 sexies comma 2 D.L. n. 306/92, essendo stata pronunciata condanna, nei confronti dello ZAPPALA', per il delitto di corruzione elettorale, aggravato dalla finalità di agevolare la cosca mafiosa.

Ciò posto, rileva la corte che alcuni dei beni sequestrati sono stati successivamente dissequestrati, con provvedimenti del GUP e della corte di appello, per cui per essi non si può disporre la confisca, restando valide le ragioni che ne hanno giustificato la restituzione.

Neppure può essere accolta la richiesta di confisca del conto corrente n. 30772, acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro e intestato alla FISIOKINESITERAPIA BAGNARESE s.r.l., dal momento che tale società non è stata sequestrata, per cui non rientra neppure nella richiesta di confisca.

Ne va quindi disposta la restituzione all'avente diritto

Diverso e più complesso discorso va fatto per quanto attiene agli altri beni oggetto del sequestro preventivo del 10.10.2011, vale a dire il cospicuo patrimonio immobiliare, ammontante a circa € 7.300.000,00, costituito da titoli di vario genere e depositi in conti correnti.

Le articolate doglianze esposte dalla difesa nella citata memoria sono specificamente attinenti al merito del sequestro e mirano a far rilevare che non sussisterebbe il presupposto costituito dalla sproporzione tra tale patrimonio e i redditi percepiti dal nucleo familiare del condannato.

Con un primo argomento, ci si duole perché nella richiesta e nel decreto di sequestro non viene indicato l'arco temporale entro il quale lo ZAPPALA' avrebbe accumulato il patrimonio illecito, se non indirettamente, attraverso una ricostruzione dei redditi che parte dal 1998, il che renderebbe l'onere difensivo di dimostrare

la provenienza lecita dei beni sostanzialmente impossibile da assolvere.

Sotto altro profilo, si deduce che il confronto tra la capacità reddituale e il patrimonio del nucleo familiare dello ZAPPALA' è stato operato dagli inquirenti in modo erroneo, sia perché non si è tenuto conto delle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare, sia perché all'interno della capacità reddituale non sono state considerate alcune voci, a cominciare dal reddito prodotto negli anni dalla società FISIOKINESITERAPIA BAGNARESE, che era interamente appartenente alla famiglia ZAPPALA' e che pertanto andava a incrementare i redditi dalla percepiti da quest'ultima.

Altre entrate lecite – anche se non dichiarate fiscalmente - che avrebbero accresciuto, nel corso degli anni, il patrimonio familiare, sarebbero costituite:

- dalla somma di £ 90 milioni, che sarebbe stata donata allo ZAPPALA' dal padre Natale, nell'anno 1989, per avviare l'attività cui era intestata la convenzione del dr. RIITANO, poi conferita nella società FISIOKINESITERAPIA BAGNARESE s.r.l.;
- dalla somma di £ 850 milioni, che sarebbe stata donata dal padre, Natale ZAPPALA', in diverse tranches, tra il 1983 e il 1992, a seguito della restituzione di un prestito erogato ad Alessandro MUTTI;
- dalla somma di £. 5 milioni, che sarebbe stata donata in occasione delle nozze, dai genitori della moglie dello ZAPPALA';
- dalla somma di £. 80 milioni, che sarebbe stata donata, nel 1987, a seguito della vendita di un appartamento (il cui prezzo dichiarato era di £. 20 milioni), dal padre della moglie dello ZAPPALA';
- dai redditi percepiti e non dichiarati dallo ZAPPALA', provenienti dalla partecipazione ad attività di fisioterapia, unitamente ai dott.ri Giuseppe PIZZIMENTI, dal febbraio 1986 all'ottobre 1988, per un totale di £ 1.326.654.710, e Pasqualino RIITANO, per un importo non quantificabile.

Aggiungendo tali introiti ai redditi formalmente dichiarati dai componenti del nucleo familiare e a quelli prodotti dalla società FISIOKINESITERAPIA BAGNARESE s.r.l. e illustrando in modo estremamente analitico come tali entrate sarebbero stata investite nel corso degli anni, la difesa ritiene di aver dimostrato che l'intero patrimonio mobiliare di cui il nucleo familiare poteva disporre, alla data del sequestro preventivo (10.10.2011) era di provenienza lecita e, quindi, non potrebbe essere espropriato.

Le censure prospettate dalla difesa possono essere accolte solo in parte.

E' infondata quella con cui ci si duole per l'ampiezza del periodo temporale sottoposto a indagine da parte degli inquirenti, poiché una verifica così ampia costituisce il portato della natura e della funzione della confisca, per come ormai pacificamente delineate dalla giurisprudenza di legittimità, la quale nega qualsiasi rilievo al requisito della c.d. "pertinenzialità", ossia al nesso causale e cronologico tra il fatto di reato per cui è stata riportata condanna e l'acquisizione dei beni nel patrimonio del condannato.

Sul punto, la Cassazione si è espressa con la fondamentale sentenza Montella, nota per avere ricostruito in maniera completa e organica l'istituto della confisca ex art. 12-sexies.

Con tale pronuncia si è affermato che norma in questione *"...comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Di talché, essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato. (Cass. Ss.UU. 17.12.2003 n. 920, Montella)*

Nella motivazione di detta pronuncia si spiega che “... il legislatore, nell'individuare i reati dalla cui condanna discende la confiscabilità dei beni, non ha presupposto la derivazione di tali beni dall'episodio criminoso singolo per cui la condanna è intervenuta, ma ha correlato la confisca proprio alla sola condanna del soggetto che di quei beni dispone, senza che necessitino ulteriori accertamenti in ordine all'attitudine criminale. In altri termini il giudice, attenendosi al tenore letterale della disposizione, non deve ricercare alcun nesso di derivazione tra i beni confiscabili e il reato per cui ha pronunciato condanna e nemmeno tra questi stessi beni e l'attività criminosa del condannato. Cosa che, sotto un profilo positivo, significa che, una volta intervenuta la condanna, la confisca va sempre ordinata quando sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il valore economico dei beni di cui il condannato ha la disponibilità e il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza delle cose. Con il corollario che, essendo la condanna e la presenza della somma dei beni di valore sproporzionato realtà attuali, la confiscabilità dei singoli beni, derivante da una situazione di pericolosità presente, non è certo esclusa per il fatto che i beni siano stati acquisiti in data anteriore o successiva al reato per cui si è proceduto o che il loro valore superi il provento del delitto per cui è intervenuta condanna.

Si conferma in tal modo quanto già queste Sezioni Unite hanno affermato (17 luglio 2001, *Derouach*), che cioè ci si trova dinanzi ad una misura di sicurezza atipica con funzione anche dissuasiva, parallela all'affine misura di prevenzione antimafia introdotta dalla legge 32 maggio 1965, n. 575.” (. (Cass. SS.UU. 17.12.2003 n. 920, *Montella*).

Dunque, l'estensione delle indagini sulla proporzione tra entità degli acquisiti e ammontare dei redditi anche a periodi remoti è conforme alla struttura e alla finalità della misura patrimoniale in esame.

Venendo, ora all'analisi delle allegazioni difensive con cui si vorrebbe dimostrare che gli introiti percepiti negli anni dal nucleo familiare dello ZAPPALA' sarebbero ben maggiori rispetto a quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, ritiene la corte che esse siano, in larga misura, infondate, non essendo stata fornita adeguata dimostrazione di tali ulteriori entrate.

Anzitutto, va subito sgombrato il campo dalla tesi secondo cui ai redditi dichiarati da ciascuno dei componenti della famiglia ZAPPALA' andrebbero aggiunti quelli prodotti dalla società FISIOKINESITERAPIA BAGNARESE s.r.l., in quanto appartenente alla famiglia.

Tale assunto non tiene conto del fatto che si tratta di una società a responsabilità limitata, rispetto alla quale i soci percepiscono redditi soltanto qualora gli utili vengano distribuiti, con regolare delibera assembleare, e, in tal caso, tali redditi vanno inseriti dal singolo socio nella propria dichiarazione.

Nel caso di specie, non è stato dimostrato, e neppure allegato, se e in quale misura gli utili prodotti dalla società siano stati distribuiti tra i soci e, comunque, qualora ciò sia accaduto, deve presumersi che tali introiti siano stati dichiarati come redditi da ciascun socio, per cui essi sono comunque inglobati nelle dichiarazioni dei redditi e non potrebbero, quindi, essere computati in aggiunta.

Pertanto, non può tenersi conto, nella determinazione della capacità reddituale del nucleo familiare, dell'importo di € 2.415.834,34, indicato a pag. 20 come reddito disponibile prodotto da tale società dal 1991 al 2010.

La difesa ha, inoltre, tentato di dimostrare che lo ZAPPALA' avrebbe percepito, fin dagli anni '80, cospicue somme di denaro che avrebbero notevolmente incrementato il volume degli introiti su cui la famiglia era in grado di contare, sebbene essi non risultino in forma ufficiale.

A sostegno della piena computabilità anche di tali introiti invoca quella recente giurisprudenza che, andando di contrario avviso rispetto all'orientamento fino a quel momento abbastanza

consolidato, ha ritenuto che anche le entrate non dichiarate (ossia "in nero") debbano essere calcolate per determinare la capacità reddituale, non potendo l'attività lavorativa essere considerata illecita, solo perché i relativi frutti non sono dichiarati.

Tali principi sono stati enunciati con le seguenti pronunce:

La presunzione di illegittima provenienza delle risorse patrimoniali accumulate da un soggetto condannato per determinati reati di cui all'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 (conv. in l. n. 356 del 1992) deve escludersi in presenza di fonti lecite e proporzionate di produzione, sia che tali fonti siano costituite dal reddito dichiarato ai fini fiscali, sia che provengano dall'attività economica svolta, benché non evidenziati, in tutto o in parte, nella dichiarazione dei redditi. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, diversamente opinando, si finirebbe per penalizzare il soggetto sul piano patrimoniale non per la provenienza illecita delle risorse accumulate, ma per l'evasione fiscale posta in essere, che esula dalla "ratio" e dal piano operativo dell'art. 12 sexies cit.)(Cass. 15.12.2011 n. 21265).

Al fine di valutare la legittima provenienza dei beni di cui l'art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992 consente il sequestro preventivo e la confisca, è irrilevante la circostanza che le fonti lecite di produzione del patrimonio siano identificabili, in termini non sproporzionati ad esse, nel reddito dichiarato a fini fiscali, ovvero nel valore delle attività economiche svolte, produttive di reddito imponibile pur nell'assenza o incompletezza di una dichiarazione dei redditi. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la "ratio" dell'istituto mira a colpire i proventi di attività criminose, non a sanzionare la condotta di infedele dichiarazione dei redditi, che si colloca in un momento successivo rispetto a quello della produzione del reddito, e per la quale soccorrono specifiche previsioni in materia tributaria). (Cass. 31.5.2011 n. 29926)

Si tratta di un indirizzo innovativo, che non ha ancora trovato spazio in materia di confisca di prevenzione, ove, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che *In*

tema di misure di prevenzione patrimoniali, considerato che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza a sodalizi di tipo mafioso tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso, è legittimo il provvedimento di confisca di beni del prevenuto che ne giustifichi il possesso dichiarando di averli acquistati con i proventi del reato di evasione fiscale. (Cass. 27.3.2012 n. 27037).

In ogni caso, è evidente che una simile apertura alla possibilità di ampliare la capacità reddituale deve accompagnarsi all'adozione di criteri assolutamente rigorosi quanto alla dimostrazione di simili redditi, per scongiurare il rischio che si apra la porta a prove di comodo, formate con la compiacenza di familiari, amici o soggetti comunque legati al condannato, i quali riferiscano di attività lavorative mai altrimenti emerse, di donazioni in contanti e senza alcuna conferma documentale etc.

E' vero, infatti, che nel processo penale non sono ammissibili prove legali analoghe a quelle stabilite dal codice civile, vigendo il principio del libero convincimento, ma proprio tale principio impone al giudice di non fermarsi al dato meramente dichiarativo, quando esso abbia a oggetto fatti non verificabili altrimenti e, pertanto, secondo *l'id quod plerumque accidit*, è alto il rischio che si tratti di dichiarazioni confezionate in senso strumentale agli interessi del condannato.

In tali casi, il giudice è chiamato a un impegno di approfondimento, volto a verificare se si tratti di circostanze coerenti con la comune esperienza e con criteri di logica, o se sussistano altri dati, documentali o di altra natura, che confermino il contenuto di quella dichiarazione.

Se si ammettesse che basti una sola testimonianza con cui un familiare dichiara di aver donato al soggetto una somma più o meno cospicua, si rischierebbe di aprire una vera e propria voragine in cui potrebbero essere inghiottiti tutti i beni acquisiti,

che sarebbero “risucchiati” nel patrimonio del soggetto condannato in forza di elementi probatori intrinsecamente deboli e sui quali non è possibile espletare alcuna forma di verifica.

Alla luce di tali criteri di valutazione, la maggior parte degli introiti che la difesa allega non può considerarsi provata, perché si tratta di fatti che non hanno alcun riscontro documentale, ma si basano soltanto sulle dichiarazioni di persone vicine allo ZAPPALA', le quali, peraltro, riferiscono circostanze che appaiono poco plausibili sul piano logico e della comune esperienza.

E' opportuno prendere le mosse dalla somma di ben 850 milioni di lire che sarebbe stata donata a Santi ZAPPALA' dal padre Natale, il quale avrebbe costituito una società di fatto con tale Alessandro MUTTI e avrebbe donato al figlio Santi il denaro che il MUTTI gli aveva restituito, in diverse *tranches*, per il prestito ottenuto da ZAPPALA' padre in relazione all'acquisto dell'albergo Croce di Malta, sito in Porto Maurizio (IM).

A tale proposito, occorre rilevare il teste MUTTI si è limitato a riferire di avere ottenuto dal padre dell'odierno imputato un prestito di 400 milioni, erogati con assegno, per l'acquisto dell'albergo, e di avere successivamente restituito al creditore la somma complessiva di 850 milioni, interamente in contanti, di cui 600 milioni consegnati personalmente a Santi ZAPPALA', che era stato inviato dal padre a ritirarla (all. 80 alla memoria).

Già tali dichiarazioni sollevano non poche perplessità, sotto diversi profili.

Anzitutto, il teste si è limitato a fare riferimento al prestito ricevuto dal genitore dell'odierno imputato, specificando di essere divenuto “...*unico proprietario...*” dell'albergo e precisando che “...*nonostante io avessi proposto a Natale ZAPPALA' di costituire una società tra noi, con la distribuzione degli utili derivanti dall'attività alberghiera, ZAPPALA' non volle perché mi disse che*

a lui non interessava e che non servivano accordi scritti perché aveva totale fiducia nel sottoscritto”.

Tuttavia, la stessa difesa ha prodotto una scrittura privata stipulata tra il MUTTI e Santi ZAPPALA' (precisando, tuttavia, che il reale contraente era il padre), recante la data del 21.7.1983, con la quale si conveniva la costituzione di un rapporto societario per la gestione dell'albergo "Croce di Malta", che prevedeva per il MUTTI un compenso di dieci milioni annui e per lo ZAPPALA' l'attribuzione dell'intero utile, fino alla concorrenza dei 450 milioni anticipati al MUTTI medesimo, senza che fossero dovuti interessi di sorta (all. 81).

Si trattava, quindi, di un accordo del tutto diverso e più complesso del semplice prestito di cui ha riferito il teste assunto dalla difesa, che, per di più, escludeva espressamente che allo ZAPPALA' toccassero interessi di sorta, quantomeno per i primi cinque anni, circostanza in netto contrasto con il fatto che, secondo quanto riferito dal MUTTI, egli avrebbe restituito al padre, in diverse tranches, fino al 1992, e quindi nel giro di circa dieci anni dall'erogazione del prestito, un importo superiore al doppio rispetto a quello ricevuto (850 milioni contro 400 milioni).

Altra perplessità è legata alla inverosimiglianza della circostanza che la restituzione di somme così cospicue sia avvenuta interamente in contanti (addirittura, MUTTI avrebbe consegnato a Santi ZAPPALA' la somma di 600 milioni in contanti). Non varrebbe obiettare, a tale riguardo, che si intendeva mantenere occulto il passaggio di denaro, per motivi fiscali o di altra natura, poiché il teste riferisce che il prestito di 400 milioni gli era stato erogato tramite assegno, per cui, secondo le sue stesse parole, l'operazione era già venuta alla luce.

Nè si riesce a comprendere perché la consegna di simili somme sia avvenuta senza il rilascio di una quietanza o,

comunque, senza alcuna forma di garanzia per il debitore circa la prova dell'avvenuta restituzione (nella deposizione non si fa alcun cenno al riguardo), contrariamente a quanto avviene nella stragrande maggioranza dei casi di consegne di somme di denaro, anche per importi assai meno cospicui.

In ogni caso, il teste MUTTI nulla dice in ordine alla destinazione finale degli importi da lui restituiti, e la circostanza che essi siano stati donati al figlio è affidata soltanto alla dichiarazione scritta (all. 29) della madre dell'odierno imputato, Carmela PELLEGRINO (la quale, peraltro, fa riferimento solo a £ 450 milioni, non a 800 milioni), la cui attendibilità è intrinsecamente indebolita dal rapporto di stretta parentela e, in più, ulteriormente inficiata dalla totale assenza di riscontri documentali, soprattutto con riguardo alla regolamentazione dei rapporti con gli altri fratelli, rispetto a una disposizione di tale entità in favore del figlio Santi, pur prediletto dal padre, secondo quanto riferito dal MUTTI e dalla stessa PELLEGRINO.

In definitiva, ritiene la corte che la prova circa l'esistenza di questa cospicua attribuzione patrimoniale sia rimasta affidata a fonti probatorie poco attendibili, sia per la qualità di colei che avrebbe dovuto confermare la specifica attribuzione del denaro al figlio Santi, sia per le incongruenze evidenziate nella ricostruzione della vicenda.

Altro introito che non è stato adeguatamente provato è la somma di £. 1.326.654, che lo ZAPPALA' avrebbe percepito dall'attività di fisiokinesiterapia che egli avrebbe esercitato, nel periodo dal 1986 al 1991, in forma di società di fatto con il dr. Giuseppe PIZZIMENTI, titolare di un rapporto convenzionato con l'ASL n. 29 di Villa San Giovanni, secondo quanto da quest'ultimo dichiarato ai difensori dell'imputato (doc. 85).

Anche in questo caso, la prova di tali ricavi è affidata soltanto alle parole del PIZZIMENTI e ad annotazioni che costui

avrebbe fatto su varie agende di cui è stata prodotta copia, relative agli anni dal 1986 al 1991, ove sono riportati, mensilmente, gli importi che assommerebbero, complessivamente, alla cifra di £. 1.326.654.

Il teste ha precisato che quelle cifre corrisponderebbero alla quota spettante allo ZAPPALA' nell'ambito di detta società di fatto, quota che in un primo tempo era pari al 25%, fin quando, dal gennaio 1988, epoca in cui l'odierno imputato ebbe a conseguire la specializzazione, fu portata al 50%.

Si tratta di documenti privi di qualsiasi garanzia di autenticità e che, peraltro, anche in questo caso, riportano dati incongruenti con criteri di logica e di comune esperienza, se si tiene conto del fatto che le cifre indicate, soprattutto quelle elencate a partire dal novembre 1988, sono piuttosto cospicue (quasi sempre superiori ai 20 milioni e sovente anche ai trenta milioni e talvolta persino ai 40 milioni mensili), tanto da lasciare dubitare che potessero essere i compensi di un giovane fisioterapista che era da poco abilitato, quale era lo ZAPPALA', secondo quanto riferito dallo stesso PIZZIMENTI.

Si aggiunga che non si comprende in quale misura incidesse su tali cifre il carico fiscale (veniva detratto a monte sugli incassi del rapporto di convenzionamento, oppure lo ZAPPALA' era tenuto a versare la propria quota al PIZZIMENTI?), circostanza che non è di poco conto, perché se, come sembra di capire dalle parole del PIZZIMENTI, secondo cui le spese erano anticipate in misura proporzionale alle quelle, quelle cifre fossero i guadagni già depurati dalle imposte, significherebbe che il ricavato di tale attività era pari sostanzialmente al doppio, ipotesi ancor più inverosimile.

Né va trascurato il fatto che non sia stato fornito alcun dato sul volume di affari dell'attività esercitata dal PIZZIMENTI in regime di convenzione, onde permettere di verificare se fosse

tale da giustificare l'erogazione di compensi così elevati al giovane socio di fatto.

Le incongruenze appena indicate non permettono di considerare provati tali introiti.

Con riferimento alla società di fatto con il dr. Pasqualino RIITANO, va anzitutto rilevato che l'importo di 90 milioni di lire che, secondo quanto risulta dalla scrittura privata del 4.11.1989 (all. 77), fu erogata dal padre dell'imputato per l'acquisito dei diritti di esercizio della convenzione di cui era titolare il dr. RIITANO, non può, evidentemente, essere considerata quale reddito disponibile per giustificare l'accumulo dei beni sequestrati, essendo stata erogata in favore del predetto RIITANO.

Per quanto concerne, invece, i proventi che lo ZAPPALA' avrebbe ottenuto dall'esercizio di tale attività di fisiokinesiterapia, la stessa difesa ha dato atto di non poter fornire alcuna prova a tale riguardo, per cui di tale voce non è possibile tenere conto.

Infine, quanto alla somma di £ 5 milioni e a quella di £. 80 milioni che sarebbero state donate ai coniugi ZAPPALA' – PARISI dai genitori della signora, valgono le stesse considerazioni fatte per le presunte donazioni da parte dei genitori dell'odierno imputato.

Poste tali premesse, può ora passarsi alla indicazione dei criteri di calcolo attraverso i quali si è pervenuti alla quantificazione delle somme che possono ragionevolmente ricondursi all'attività lecita esercitata dal nucleo familiare dello ZAPPALA' e, pertanto, essere considerate quali importi destinati al risparmio.

Anzitutto, va condiviso il rilievo con cui la difesa fa notare che il confronto tra la capacità reddituale e il patrimonio accumulato non può che essere fatto tenendo in considerazione il

reddito effettivamente disponibile del nucleo familiare, che pertanto va depurato delle imposte.

Da tale reddito netto vanno poi detratte le spese destinate presumibilmente al mantenimento del nucleo familiare.

Al fine di quantificare dette spese, la difesa ha utilizzato, quale parametro di riferimento, la *“Spesa media mensile per i consumi familiari per categoria di consumo e ripartizione geografica”* e, segnatamente, quella relativa all’area geografica del Mezzogiorno, elaborata dall’ISTAT alla tavola 11.1 e tratta dal relativo sito Internet, riportata alle pagg. 15 e 16 della memoria, ed ha calcolato la spesa media annuale, moltiplicando quella mensile per dodici (pagg. 14 e 15 memoria, penultima colonna della situazione reddituale relativa a Santi ZAPPALA’).

Detto parametro viene considerato adeguato dalla corte soltanto con riferimento agli anni fino al 1991, non invece per gli anni successivi, nei quali, verosimilmente in relazione alla costituzione e all’entrata in attività della società FISIOKINESITERAPIA BAGNARESE s.r.l, i redditi dei due coniugi sono aumentati in misura tale da rendere inadeguata la collocazione del detto nucleo familiare nella categoria media per l’area del mezzogiorno, tenuto conto dei valori delle dichiarazioni dei redditi e del tenore di vita condotto dalla coppia, caratterizzato dall’acquisito di appartamenti e autovettura di grossa cilindrata.

Pertanto, la corte ha ritenuto di utilizzare il parametro, anch’esso tratto dallo stesso sito internet dell’ISTAT utilizzato dalla difesa, riportato tavola 11.4, relativa alla *Spesa media per consumi familiari per condizione professionale della persona di riferimento e categoria di consumo* e, segnatamente, quella concernente i lavoratori indipendenti, tenuto conto dell’attività imprenditoriale esercitata attraverso la predetta società.

Ragion per cui, per ciascun anno, alla somma già detratta dal reddito disponibile di Santi ZAPPALA' e indicata nella voce "*Spese necessarie per vivere*" della tabella di pag. 14, verrà, di volta in volta aggiunta, a partire dall'anno 1992, la differenza tra l'importo ivi indicato, determinato dal parametro utilizzato dalla difesa, e quella risultante dal parametro ritenuto congruo dalla corte.

A tale proposito, è opportuno sottolineare che si tratta, anche in questo caso, di un criterio assai prudentiale, che non tiene conto del fatto che gli acquisti di auto di grossa cilindrata e di appartamenti da parte dello ZAPPALA' farebbero propendere per l'adozione di un tenore di vita particolarmente elevato, anche nelle altre spese quotidiane, quali alimentari, vestiario, gioielleria etc.

Per maggiore chiarezza, è opportuno illustrare i dati dai quali si è partiti: si è fatto riferimento alla tabella riportata a pag. 21 della memoria difensiva, ove sono indicati i redditi annualmente disponibili del nucleo familiare, e precisamente quelli percepiti da Santi ZAPPALA' (che sono già decurtati dell'intera somma per spese familiari indicati alla tabella di cui alle pagg. 14 e 15), quelli percepiti dalla moglie, Francesca PARISI e, infine, quelli percepiti dalla figlia, Carmela ZAPPALA' (redditi che, invece, sono correttamente riportati al netto delle imposte, ma senza ulteriori detrazioni per le spese familiari, che sono state interamente scomutate dai redditi dell'odierno imputato).

Non si è tenuto conto, invece, per le ragioni già illustrate, del reddito prodotto dalla società FISIOKINESITERAPIA BAGNARESE s.r.l, pur riportati nella predetta tabella di pag. 21.

Dalla somma dei redditi dei tre componenti del nucleo familiare è stata ulteriormente detratta la differenza tra la spesa familiare indicata dalla difesa alla tabella di pag. 14 e quella

considerata congrua dalla corte, in forza del parametro di cui alla tavola 11.4.

Seguendo tali criteri, si è operato il seguente calcolo, partendo dall'anno 1988, dal quale è possibile trarre i primi dati ufficiali:

Anno 1988: secondo gli stessi calcoli esposti dalla difesa, le spese necessarie per vivere azzerarono i redditi, per cui non residua reddito disponibile.

Anno 1989: poiché, per tale anno, le spese necessarie per vivere corrispondono a quelle indicate nella memoria difensiva, anche il reddito disponibile è uguale e va, pertanto, indicato in € 25.513,00.

Anno 1990: vale lo stesso ragionamento fatto per l'anno precedente, per cui residua, quale reddito disponibile, la somma di € 15.372,90.

Anno 1991: anche in questo caso, viene detratta, per spese familiari, la somma indicata nella memoria difensiva, pari a 14.596,00, che viene a costituire una posta passiva, in quanto in quell'anno il nucleo familiare non risulta aver prodotto redditi.

Anno 1992: a partire da questo anno, le somme per spese familiari vengono calcolate con il criterio utilizzato dalla corte, e non con quello cui ha fatto riferimento la difesa, per cui esse risultano pari a € 22.382,76, somma che viene a costituire una posta passiva, da detrarre dai redditi per gli anni successivi, in quanto in nell'anno 1992 il nucleo familiare non risulta aver prodotto redditi.

Anno 1993: dal reddito di tale anno, pari a € 57.521,33, vanno detratte le voci relative alle spese familiari per i due anni precedenti (€ 14.596,00 ed € 22.382,76), oltre alla differenza tra le spese familiari calcolate nella memoria difensiva (€ 14.105,56)

e quella quantificata secondo il criterio adottato dalla corte (€ 22.004,16), differenza che è pari a € 7.898,60, nonché, infine, la somma di € 8.624,00, per l'acquisto della imbarcazione di cui si dà atto a pag. 38 della memoria. Per cui residua, quale reddito disponibile, la somma di € 4.019,97.

Anno 1994: dal reddito di tale anno, pari a € 66.606,87, va detratta la differenza tra le spese familiari calcolate nella memoria difensiva (€ 15.283,57) e quelle quantificate secondo il criterio adottato dalla corte (€ 24.411,84), differenza che è pari a € 9.128,27, per cui residua, quale reddito disponibile, la somma di € 57.478,60.

Anno 1995: dal reddito di tale anno, pari a € 37.887,71, va detratta la differenza tra le spese familiari calcolate nella memoria difensiva (€ 15.819,16) e quelle quantificate secondo il criterio adottato dalla corte (€ 25.413,84), differenza che è pari a € 9.594,68, per cui residua, quale reddito disponibile, la somma di € 28.293,03.

Anno 1996: dal reddito di tale anno, pari a € 36.885,22, va detratta la differenza tra le spese familiari calcolate nella memoria difensiva (€ 16.026,31) e quelle quantificate secondo il criterio adottato dalla corte (€ 26.594,04), differenza che è pari a € 10.567,73, per cui residua, quale reddito disponibile, la somma di € 26.317,49.

Anno 1997: dal reddito di tale anno, pari a € 18.006,56, va detratta la differenza tra le spese familiari calcolate nella memoria difensiva (€ 20.287,68) e quelle quantificate secondo il criterio adottato dalla corte (€ 31.043,76), differenza che è pari a € 10.756,08, per cui residua, quale reddito disponibile, la somma di € 7.250,48.

Anno 1998: dal reddito di tale anno, pari a € 37.451,99, va detratta la differenza tra le spese familiari calcolate nella memoria

difensiva (€ 21.100,28) e quelle quantificate secondo il criterio adottato dalla corte (€ 32.289,24), differenza che è pari a € 11.188,96, per cui residua, quale reddito disponibile, la somma di € 26.263,03.

Anno 1999: dal reddito di tale anno, pari a € 30.614,05, va detratta la differenza tra le spese familiari calcolate nella memoria difensiva (€ 20.776,00) e quelle quantificate secondo il criterio adottato dalla corte (€ 32.638,92), differenza che è pari a € 11862,92. Inoltre, va anche detratto l'importo di € 41.316,00, speso dal nucleo familiare per l'acquisto dell'autovettura BMW di cui si dà atto a pag. 48 della memoria difensiva. Per cui, per tale anno, risultano spese in eccesso, rispetto al reddito, per la somma di € 23.564,87, che andranno detratte dai redditi degli anni successivi.

Anno 2000: dal reddito di tale anno, pari a € 37.427,98, va detratta la differenza tra le spese familiari calcolate nella memoria difensiva (€ 21.736,80) e quelle quantificate secondo il criterio adottato dalla corte (€ 34.714,92), differenza che è pari a € 12.978,12, per cui residua la somma di € 24.499,86, da cui va però detratto l'importo delle spese sostenute nell'anno precedente, pari a € 23.564,87. Residua, pertanto, quale reddito disponibile, la cifra di € 934,99.

Anno 2001: dal reddito di tale anno, pari a € 142.657,68, va detratta la differenza tra le spese familiari calcolate nella memoria difensiva (€ 21.315,84) e quelle quantificate secondo il criterio adottato dalla corte (€ 34.698,12), differenza che è pari a € 13.322,28, per cui residua, quale reddito disponibile, la somma di € 129.335,40.

Anno 2002: dal reddito di tale anno, pari a € 152.337,68, va detratta la differenza tra le spese familiari calcolate nella memoria difensiva (€ 21.745,32) e quelle quantificate secondo il criterio adottato dalla corte (€ 34.646,40), differenza che è pari a €

12.901,08, per cui residua, quale reddito disponibile, la somma di € 139.436,60.

Anno 2003: dal reddito di tale anno, pari a € 45.166,36, va detratta la differenza tra le spese familiari calcolate nella memoria difensiva (€ 22.703,64) e quelle quantificate secondo il criterio adottato dalla corte (€ 35.648,52), differenza che è pari a € 19.944,88, per cui residua, quale reddito disponibile, la somma di € 25.211,48.

Anno 2004: dal reddito di tale anno, pari a € 47.929,20, va detratta la differenza tra le spese familiari calcolate nella memoria difensiva (€ 22.978,80) e quelle quantificate secondo il criterio adottato dalla corte (€ 37.545,00), differenza che è pari a € 14.566,20, per cui residua, quale reddito disponibile, la somma di € 33.363,00.

Anno 2005: dal reddito di tale anno, pari a € 54.716,72, va detratta la differenza tra le spese familiari calcolate nella memoria difensiva (€ 22.955,28) e quelle quantificate secondo il criterio adottato dalla corte (€ 38.099,04), differenza che è pari a € 15.143,76, per cui residua, quale reddito disponibile, la somma di € 39.572,96.

Anno 2006: dal reddito di tale anno, pari a € 67.744,80, va detratta la differenza tra le spese familiari calcolate nella memoria difensiva (€ 23.428,20) e quelle quantificate secondo il criterio adottato dalla corte (€ 38.829,60), differenza che è pari a € 15.401,60, per cui residua, quale reddito disponibile, la somma di € 52.343,20.

Anno 2007: dal reddito di tale anno, pari a € 23.221,36, va detratta la differenza tra le spese familiari calcolate nella memoria difensiva (€ 23.630,64) e quelle quantificate secondo il criterio adottato dalla corte (€ 38.460,00), differenza che è pari a € 14.830,00. Vanno ulteriormente detratte la somma di €

200.000,00, per acquisto di un appartamento, di cui si dà atto a pag. 52 della memoria, e la somma di € 11.431,35, per l'acquisto di un'autovettura FIAT 500, di cui si dà atto alla stessa pagina. Per cui, per tale anno, risultano spese in eccesso, rispetto al reddito, per la somma di € 203.039,99, che andranno detratte dai redditi degli anni successivi.

Anno 2008: dal reddito di tale anno, pari a € 38.680,00, va detratta la differenza tra le spese familiari calcolate nella memoria difensiva (€ 23.396,04) e quelle quantificate secondo il criterio adottato dalla corte (€ 37.793,64), differenza che è pari a € 14.397,60. Per cui residua un reddito di € 24.462,40.

Anno 2009: dal reddito di tale anno, pari a € 42.782,12, va detratta la differenza tra le spese familiari calcolate nella memoria difensiva (€ 22.781,88) e quelle quantificate secondo il criterio adottato dalla corte (€ 37.374,84), differenza che è pari a € 14.592,96. Va ulteriormente detratta la somma di € 6.300,00, sborsata per l'acquisto del ciclomotore di cui si dà atto a pag. 53 della memoria Per cui residua un reddito di € 21.889,16.

Anno 2010: dal reddito di tale anno, pari a € 94.696,00, va detratta la differenza tra le spese familiari calcolate nella memoria difensiva (€ 22.581,00) e quelle quantificate secondo il criterio adottato dalla corte (€ 38.111,40), differenza che è pari a € 15.530,00. Va ulteriormente detratto l'importo di € 16.848,58, sborsato per il pagamento delle rate di *leasing* relativo a un'autovettura AUDI Q5. Per cui residua un reddito di € 62.316,42.

Anno 2011: dal reddito di tale anno, pari a € 12.018,00, va detratta la differenza tra le spese familiari calcolate secondo il criterio indicato nella memoria difensiva (€ 22.727,54) e quelle quantificate secondo il criterio adottato dalla corte (€ 37.361,16), differenza che è pari a € 14.633,62. Per cui, per tale anno,

risultano spese in eccesso, rispetto al reddito, per la somma di € 2.018,32.

Gli importi indicati come redditi per gli anni 2008, 2009 e 2010 non possono essere computati come redditi disponibili, poiché essi vanno a compensare, peraltro solo parzialmente, le spese in eccesso sopportate dal nucleo familiare nell'anno 2007.

Pertanto, in definitiva, gli unici importi che possono essere considerati come redditi disponibili al termine di ciascun anno e, quindi, come utilizzabili dal nucleo familiare per essere destinati al risparmio, sono i seguenti:

anno 1989: € 25.513,00

anno 1990: 15.732,00

anno 1993: € 4.019,97

anno 1994: € 57.478,60;

anno 1995: 28.293,03

anno 1996: € 26.317,49

anno 1997: € 7.250,48

anno 1998: € 26.263,03

anno 2000: € 934,99

anno 2001: € 129.333,40

anno 2002: € 139.436,60

anno 2003: € 25.211,48

anno 2004: € 33.363,00

anno 2005: € 39.572,96

anno 2006: € 52.343,20

Si tratta di cifre di molto inferiori rispetto a quelle che sono state prospettate nella memoria difensiva, sia perché non tengono conto dei redditi della società e delle entrate diverse da quelle risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (donazioni dei genitori e dei suoceri, proventi di attività in nero), sia perché le spese familiari sono state considerate superiori a quelle che erano state già detratte dalla difesa.

Ne consegue l'assoluta impossibilità di seguire il percorso, assai articolato, con cui la difesa ha inteso ricostruire gli investimenti che sarebbero stati effettuati dal nucleo familiare, sulla base dei redditi in ciascun momento disponibili, poiché essa è partita da dati reddituali che non hanno trovato riscontro probatorio.

Inoltre, in presenza di una così rilevante differenza tra i redditi leciti indicati dalla difesa e quelli ritenuti provati dalla corte, è chiaro che sarebbe impossibile formulare qualsiasi ipotesi concreta su quale sarebbe stato l'impiego che la famiglia avrebbe fatto per ciascuna posta di reddito, di anno in anno, trattandosi di una valutazione del tutto ipotetica, che dovrebbe tener conto di molteplici fattori, quali la propensione al risparmio, le evenienze contingenti etc.

Ragion per cui, così come per la determinazione delle spese necessarie per il mantenimento della famiglia non poteva che farsi riferimento ai criteri presuntivi elaborati dall'ISTAT, si ritiene necessario ricorrere a un parametro presuntivo anche al fine di quantificare quale sia stata la redditività dei redditi disponibili, nel corso degli anni.

A tal fine, si ritiene di quantificare detta redditività ipotizzando che il denaro sia stato investito in titoli con un rendimento annuale costante del 7%, ritenendo che esso possa

essere considerato come valore medio tra i rendimenti più elevati che i titoli di stato garantivano negli anni passati e quelli assai più bassi praticati negli ultimi anni.

Anche in questo caso si tratta di una valutazione equitativa, che probabilmente gioca a favore dell'imputato, soprattutto se si tiene conto de facto che tra i redditi accumulati al termine di ciascun anno risultano essere maggiori quelli percepiti a partire dal 2001 in poi, quando i rendimenti si erano già notevolmente abbassati.

Basti ricordare che negli anni '90, fino al 1996, i tassi medi lordi dei BTP quotati alla borsa italiana si erano mantenuti sempre superiori al 10%, per alcuni periodi anche di due o tre punti percentuali, mentre dal 1996 essi iniziarono a decrescere, e che negli anni dal 2000 al 2010 hanno oscillato tra il 3,50% e il 6%, peraltro mantenendosi prevalentemente tra il 4% e il 5%.

Sicché, mentre i tassi più alti si sono registrati nel periodo in cui vennero percepiti redditi più bassi (anni '90), i tassi medesimi si sono ridotti nel periodo in cui i redditi disponibili risultarono maggiori (anni 2000).

Peraltro, si è ritenuto opportuno adottare un tasso medio elevato, tenendo conto della possibilità, sempre a livello presuntivo, che la famiglia abbia effettuato anche investimenti in titoli che potevano assicurare un rendimento più elevato, rispetto ai titoli di stato, pur a fronte di un maggiore rischio.

Alla stregua di tale criterio, le somme accumulate e risparmiate nel corso del periodo di riferimento sono state calcolate nei seguenti termini:

In conclusione, l'importo che, presumibilmente, è da considerare di provenienza lecita, corrisponde a € 1.013.954,95, che pertanto deve essere restituito all'imputato. Va invece sottoposto a confisca il resto del patrimonio mobiliare sequestrato, essendo da considerare sproporzionato alla capacità reddituale del nucleo familiare e non essendo stata fornita prova della sua lecita provenienza.

I provvedimenti sulle misure cautelari personali

L'assoluzione degli imputati VERSACI e NUCERA ne impone la immediata scarcerazione, se non detenuti per altra causa.

Eguale provvedimento va adottato nei confronti di Antonino PELLE cl. '86, poiché la pena comminata con la presente è inferiore, sia pure di pochi giorni, al periodo di custodia cautelare da lui sofferto fino a questo momento (egli è stato arrestato il 21.4.2010).

Va ordinata la scarcerazione anche degli imputati Sebastiano CARBONE e Giuseppe FRANCONI, restando soltanto pochi giorni al raggiungimento dell'intera pena comminata con la presente sentenza (costoro sono stati arrestati il 18.5.2010), per cui criteri di proporzionalità della custodia cautelare inducono a considerare cessate le esigenze cautelari.

La complessità del procedimento impone di fissare il termine di novanta giorni, per la stesura della motivazione, durante il quale restano sospesi i termini di custodia cautelare.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza emessa in data 15 giugno 2011 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria, appellata dagli imputati PELLE Giuseppe, LATELLA Antonino, MORABITO Rocco, FICARA Giovanni, BILLARI Costantino Carmelo, PELLE Domenico, PELLE Sebastiano, PELLE Antonio cl. 86, PELLE Antonio cl. 87, MACRI' Giorgio, CARBONE Sebastiano, FRANCONI Giuseppe, AIELLO Liliana, IARIA Filippo, IARIA Francesco, MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio, NUCERA Pietro Antonio, VERSACI Mario, ZAPPALA' Santi, così provvede:
assolve AIELLO Liliana dal reato a lei ascritto al capo F) e PELLE Giuseppe dal reato a lui ascritto al capo G), perché il fatto non

sussiste;

assolve FICARA Giovanni dal reato di porto d'arma a lui ascritto al capo D), perché il fatto non sussiste;

assolve NUCERA Pietro Antonio e VERSACI Mario dai reati loro rispettivamente ascritti, per non aver commesso il fatto;

previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 c.p., nei confronti di PELLE Giuseppe, MORABITO Rocco, PELLE Domenico, PELLE Sebastiano, MESIANI MAZZACUVA Giuseppe, PELLE Antonio cl. '87 e IARIA Filippo, ridetermina la pena, nei confronti di:

PELLE Giuseppe, in anni undici e mesi nove di reclusione;

- LATELLA Antonino, in anni dodici e mesi otto di reclusione;

MORABITO Rocco, in anni dieci e mesi otto di reclusione;

FICARA Giovanni, in anni dodici e mesi sei di reclusione;

BILLARI Costantino Carmelo, in anni sei di reclusione;

PELLE Domenico, in anni otto di reclusione;

PELLE Sebastiano, in anni cinque e mesi otto di reclusione;

1) MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio, in anni quattro e mesi undici di reclusione;

2) PELLE Antonio cl. '87, in anni cinque e mesi otto di reclusione;

3) IARIA Filippo, in anni quattro e mesi otto di reclusione;

18) PELLE Antonino cl.'86, FRANCONI Giuseppe e CARBONE Sebastiano, in anni due e mesi dieci di reclusione ciascuno;

19) ZAPPALÀ Santi, in anni due e mesi otto di reclusione.

20) IARIA Francesco, in anni due e mesi sei di reclusione.

21) previa esclusione dell'aggravante di cui agli artt. 629 e 628 comma 3 n. 3 c.p., ridetermina la pena, nei confronti di MACRI' Giorgio, in anni tre e mesi quattro di reclusione ed € 500,00 di multa;

Visti gli artt. 29 e 32 c.p., ridetermina la durata dell'interdizione dai pubblici uffici in anni cinque, nei confronti di MACRI' Giorgio, IARIA Filippo e MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio, e revoca, nei confronti degli stessi, l'interdizione legale durante

l'esecuzione della pena.

Revoca l'interdizione dai pubblici uffici, per la durata di anni cinque, nei confronti di PELLE Antonio cl. '86, CARBONE Sebastiano, FRANCONI Giuseppe e ZAPPALÀ Santi.

Condanna gli appellanti per i quali è stata confermata la responsabilità penale alla rifusione delle spese sostenute in questo grado del giudizio dalle parti civili, Provincia di Reggio Calabria e Regione Calabria, che si liquidano in complessivi € 2.500.00 per ciascuna di esse, oltre Iva e Cpa come per legge.

Revoca la confisca del distributore di benzina Esso sito in c.da Giudeo di Ardore, del bar annesso al distributore medesimo e del terreno sul quale sorgono il distributore ed il bar in questione, con esclusione dei beni che su di essi insistono di proprietà della FREEDOM CAFE', di cui si conferma la confisca dell'intero patrimonio.

Visto l'art. 12 sexies legge n. 356/92 ;

ordina la confisca di tutti i beni costituenti oggetto del sequestro preventivo disposto dal giudice dell'udienza preliminare in data 10 ottobre 2011 e dei relativi verbali di sequestro, ad eccezione:

- dei beni per i quali è già intervenuto provvedimento di dissequestro;
- del conto corrente n. 30772, acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro, intestato alla FISIOKINESITERAPIA BAGNARESE s.r.l., di cui dispone la restituzione all'avente diritto;
- della somma di € 1.013.954,95, ovvero dell'equivalente in titoli fino alla concorrenza della predetta somma, nel caso in cui sui conti correnti sequestrati non vi sia liquidità sufficiente per eseguire la suddetta restituzione.

Conferma nel resto.

Visto l'art. 300 comma 1c.p.p.;

dispone l'immediata scarcerazione di VERSACI Mario, NUCERA Pietro Antonio, se non detenuti per altra causa.

Visto l'art. 299 c.p.p.;

dichiara l'inefficacia della misura cautelare applicata a PELLE

Antonio cl.'86, e ne ordina l'immediata scarcerazione, se non detenuto per altra causa.

Visto l'art. 299 c.p.p.;

Revoca la misura cautelare nei confronti di CARBONE Sebastiano e FRANCONI Giuseppe, e ne ordina l'immediata scarcerazione, se non detenuti per altra causa.

Fissa il termine di 90 giorni, per il deposito della motivazione, durante il quale sospende i termini di durata delle misure cautelari.

Reggio Calabria 26 febbraio 2013